BOZZE DI STAMPA
2 ottobre 2013
N. 1

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVII LEGISLATURA

Conversione in legge del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni (1015)

ORDINI DEL GIORNO

G100

De Monte, Ginetti, Cantini, Morgoni, Collina

Il Senato,

premesso che:

i segretari comunali in base all'articolo 100 del Testo Unico degli enti locali sono attualmente revocabili solo con provvedimento motivato del sindaco o del presidente della provincia, previa deliberazione della giunta, per violazione dei doveri d'ufficio;

fuori da questa ipotesi vi è solo la possibilità del Sindaco di confermare o meno il segretario entro 120 gg. dalle elezioni,

questo meccanismo estremamente penalizzante per i sindaci rende più difficoltosa la realizzazione da parte del Sindaco del proprio indirizzo politico-amministrativo sulla base del quale è stato eletto dai cittadini;

si impegna il Governo,

a valutare l'opportunità di proporre le modifiche normative necessarie a rendere permanentemente revocabile dal Sindaco il segretario comunale al fine di costituire tra questi due organi quello stretto rapporto fiduciario indispensabile alla piena realizzazione dell'indirizzo politico-amministrativo.

Tip. Senato

G101

RUSSO, CASSON

Il Senato,

premesso che:

il superamento del servizio militare di leva ha fatto venire meno tutta una serie di illeciti tipici del rapporto fra autorità dello Stato e cittadino chiamato alle armi e diminuito drasticamente il numero di militari sottoposti ai Tribunali militari;

numerose sentenze della Corte costituzionale hanno negli anni determinato la progressiva «erosione» della giurisdizione militare in favore di quella ordinaria;

si è assistito negli ultimi anni ad una caduta verticale del lavoro delle procure militari e dei relativi tribunali e l'emergere di una sottoutilizzazione degli apparati della giurisdizione speciale che ha posto seriamente in dubbio l'opportunità e/o l'utilità di una struttura, che è divenuta per di più chiaramente antieconomica;

la legge 24 dicembre 2007 n. 244, art. 2, commi da 603 a 611, ha modificato la «geografia» dei Tribunali Militari, riducendoli, e limitando il numero dei componenti del Consiglio della Magistratura Militare;

nonostante la soppressione di alcuni tribunali militari con la riforma del 2007, la permanenza delle tre sedi di tribunale a Verona, Roma e Napoli risulta comunque sproporzionata ed antieconomica rispetto ai limitati carichi di lavoro che caratterizzano oggi la giustizia militare;

ritenuto che la stessa esistenza dei Tribunali Militari debba ritenersi, istituzionalmente storicamente e socialmente superata;

in attesa di una riforma costituzionale dell'articolo 103, terzo comma, che preveda il definitivo superamento dei tribunali militari con l'istituzione presso ogni organo giudiziario ordinario di una sezione specializzata per i reati militari, vi è la pressante necessità, anche in considerazione della grave crisi economica che sta vivendo il nostro Paese e tenuto conto di quanto testè motivato, di razionalizzare le risorse destinate all'amministrazione della giustizia militare

si impegna il Governo

a valutare la necessità di ridurre, ai fini del contenimento della spesa e della razionalizzazione dell'ordinamento giudiziario militare la consistenza degli organici della magistratura militare e del relativo personale, per calibrarli sulle effettive esigenze di servizio, e di conseguenza a considerare la soppressione dei tribunali militari e delle procure militari della Repubblica di Verona e di Napoli, nonché del tribunale e dell'ufficio militare di sorveglianza di Roma.

G102

GRANAIOLA, DE BIASI, DIRINDIN, SILVESTRO, MATURANI, BIANCO, MATTESINI, PADUA

Il Senato,

premesso che:

la legislazione italiana riconosce quali siti di interesse nazionale (SIN) quelle aree in cui l'inquinamento di suolo, sottosuolo, acque superficiali e sotterranee è talmente esteso e grave da costituire un serio pericolo per la salute pubblica;

in particolare il comma 1 dell'articolo 252 del Testo unico ambientale di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, definisce i SIN in relazione alle caratteristiche del sito, alle quantità e pericolosità degli inquinanti presenti, al rilievo dell'impatto sull'ambiente circostante in termini di rischio sanitario ed ecologico, nonché di pregiudizio per i beni culturali ed ambientali;

si rende necessario prevedere una pianificazione di medio e lungo periodo finalizzata a ridurre l'impatto delle cosiddette compensazioni ambientali e la produzione di rifiuti e scarti da smaltire;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di istituire, senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica, un servizio di coordinamento dei sistemi di monitoraggio delle condizioni ambientali e delle condizioni di salute delle popolazioni nei Siti contaminati di Interesse Nazionale.

EMENDAMENTI

(al testo del decreto-legge)

Art. 1.

1.300
D'ALÌ

Sopprimere l'articolo.

1.301
D'ALÌ

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni in materia di Pubblico impiego). – 1.* Al rapporto di lavoro del pubblico impiego si applicano le disposizioni relative al rapporto di lavoro privato.

Conseguentemente, sopprimere gli articoli da 2 a 13».

1.302
BOCCHINO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 5, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo le parole: "alle autovetture utilizzate", sono inserite le seguenti: "dalle università e dagli enti di ricerca per i propri servizi istituzionali,"».

Conseguentemente, al comma 2, dopo le parole: «legge 7 agosto 2012, n. 135,», *aggiungere le seguenti:* «come modificato dal comma 1-*bis*,».

1.1

PUPPATO

Al comma 2 sostituire le parole: «ammontare superiore all'80 per cento del limite di spesa previsto per l'anno 2013 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi.» *con le seguenti:* «ammontare superiore al 50 per cento del limite di spesa previsto per l'anno 2013 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi, ne possono acquistare nuove autovetture».

1.2 (testo 2)

LA COMMISSIONE

Al comma 2, primo periodo, le parole: «all'80 per cento» *sono sostituite dalle seguenti:* «al 60 per cento».

1.3

VOLPI, BISINELLA, CALDEROLI, BITONCI, ARRIGONI, BELLOT, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI

Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «qualora gli atti adottati in violazione arrechino danni, ovvero risultino impegnativi dal punto di vista economico a terzi, oltre alla sanzione amministrativa il responsabile è chiamato al risarcimento in proprio del terzo danneggiato».

1.4

D'AMBROSIO LETTIERI, BIANCONI, RIZZOTTI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, non si applicano per l'acquisto di mezzi necessari allo svolgimento di servizi a carattere socio-sanitario correlati alla garanzia dei livelli essenziali di assistenza».

1.5 (testo 2)

La Commissione

Al comma 4, dopo le parole: «n. 225» *aggiungere le seguenti:* «, e i veicoli utilizzati per le attività di polizia locale e controllo ambientale».

1.6 (testo 2)

La Commissione

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, e comunque garantendo ai comuni con meno di 5000 abitanti almeno una autovettura necessaria allo svolgimento di servizi tecnico-amministrativi».

1.7

Granaiola, De Biasi, Dirindin, Silvestro, Maturani, Bianco, Mattesini, Padua

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e per i servizi socio-sanitari».

1.8 (testo 2)

La Commissione

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-*bis*. Al fine di assicurare i controlli antifrode alimentari e il contrasto al falso *made in Italy*, le disposizioni di cui all'articolo 1 commi 141 e 143 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come modificati dal comma 1, primo periodo, del presente articolo, nonché i limiti di spesa di cui all'articolo 6, comma 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122, non si applicano alle autovetture dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro alimentari del Ministero delle politiche agricole alimentarie e forestali, destinate esclusivamente all'attività ispettiva.».

1.9

Di Biagio, Di Maggio

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-*bis*. Al fine di assicurare i controlli antifrode alimentari e il contrasto al falso *made in ltaly*, le disposizioni di cui all'articolo 1 commi 141 e 143 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come modificati dal comma 1, primo periodo, del presente articolo, nonché i limiti di spesa di cui all'articolo 6, comma 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122, non si applicano all'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro alimentari del Ministero delle politiche agricole alimentarie e forestali.».

1.10

Bernini, Marinello, Floris

Dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

«4-*bis*. Al fine di assicurare i controlli antifrode alimentari e il contrasto al falso *made in Italy*, le disposizioni di cui all'articolo 1 commi 141 e 143 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come modificati dal comma 1, primo periodo, del presente articolo, nonché i limiti di spesa di cui all'articolo 6, comma 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122, non si applicano all'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro alimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e e forestali.».

1.11 (testo 2)

La Commissione

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Nei casi in cui è ammesso l'acquisto di nuove autovetture, le amministrazioni pubbliche ricorrono a modelli a basso impatto ambientale e a minor costo d'esercizio, salvo motivate e specifiche eccezioni.»

1.12 (testo 2) [id. a 1.13 (testo 2)]

La Commissione

Al comma 5, primo periodo, le parole: «90 per cento» *sono sostituite dalle seguenti:* «80 per cento».

1.14

Volpi, Bisinella, Calderoli, Bitonci, Arrigoni, Bellot, Candiani, Centinaio, Comaroli, Consiglio, Crosio, Davico, Divina, Munerato, Stefani, Stucchi

Al comma 6, dopo le parole: «disposizioni di legge» *sopprimere le seguenti parole:* «o regolamentari».

1.15

Volpi, Bisinella, Calderoli, Bitonci, Arrigoni, Bellot, Candiani, Centinaio, Comaroli, Consiglio, Crosio, Davico, Divina, Munerato, Stefani, Stucchi

Al comma 6, dopo le parole: «o regolamentari» *inserire le seguenti parole:* «derivanti da obblighi di legge».

1.16

D'Ambrosio Lettieri, Bianconi

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-*bis.* Al fine di favorire il contenimento delle spese per consulenze esterne e velocizzare l'immissione in ruolo dei vincitori dei concorsi, in deroga al limite del 20 per cento previsto all'articolo 66 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per l'anno 2014, nei limiti delle risorse finanziarie derivanti dalla riduzione di cui ai commi 5 e 6 del presente articolo vengono autorizzate le immissioni in ruolo, in numero pari ai posti messi a bando, dei vincitori e degli idonei dei concorsi, così come risultanti dalle graduatorie definitivamente approvate».

1.17

De Petris, Barozzino, Petraglia, Stefano, Cervellini, De Cristofaro, Uras

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-*bis*. Al fine di favorire il contenimento delle spese per consulenze esterne e velocizzare l'immissione in ruolo dei vincitori dei concorsi, in deroga al limite del 20 per cento previsto all'articolo 66 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per l'anno 2014, nei limiti delle risorse finanziarie derivanti dalla riduzione di cui ai commi 5 e 6 del presente articolo vengono autorizzate le immissioni in ruolo, in numero pari ai posti messi a bando, dei vincitori e degli idonei dei concorsi, così come risultanti dalle graduatorie definitivamente approvate».

1.303

Gatti

Dopo il comma 6 inserire il seguente:

«6-*bis*. Al fine di favorire il contenimento delle spese per consulenze esterne e velocizzare l'immissione in ruolo dei vincitori dei concorsi, in deroga al limite del 20 per cento previsto dall'articolo 66 del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per l'anno 2014, nei limiti delle risorse finanziarie derivanti dalla riduzione di cui ai commi 5 e 6 del presente articolo vengono autorizzate le immissioni in ruolo, in numero pari ai posti messi a bando, dei vincitori e degli idonei dei concorsi, così come risultanti dalle graduatorie definitivamente approvate».

1.18

Endrizzi, Catalfo, Puglia, Blundo

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-*bis*. Al fine di favorire il contenimento delle spese per consulenze esterne e velocizzare l'immissione in ruolo dei vincitori dei concorsi, in deroga al limite del 20 per cento previsto all'articolo 66 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per l'anno 2014, nei limiti delle risorse finanziarie derivanti dalla riduzione di cui ai commi 5 e 6 del presente articolo vengono autorizzate le immissioni in ruolo, in numero pari ai posti messi a bando,

dei vincitori e, nel caso di esaurimento dei vincitori, degli idonei dei concorsi, così come risultanti dalle graduatorie definitivamente approvate».

1.19

VOLPI, BISINELLA, CALDEROLI, BITONCI, ARRIGONI, BELLOT, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI

Al comma 7 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «qualora gli atti adottati in violazione arrechino danni, ovvero risultino impegnativi dal punto di vista economico a terzi, oltre alla sanzione amministrativa il responsabile è chiamato al risarcimento in proprio del terzo danneggiato».

1.20 (id. e 1.21)

LA COMMISSIONE

Dopo il comma 8 inserire il seguente:

«8-*bis.* Resta fermo per gli Enti di previdenza di diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, quanto previsto sui risparmi di gestione derivanti dagli interventi di razionalizzazione per la riduzione della spesa, dall'articolo 10-*bis*, del decreto-legge del 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99».

1.22

PANIZZA, FRAVEZZI, PALERMO, Fausto Guilherme LONGO, ZIN, BERGER, LANIECE, TONINI

Sopprimere il comma 9.

1.23 (testo 2)

LA COMMISSIONE

Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

«9-*bis.* Le graduatorie di merito del concorso di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 18 luglio 2003, n. 186, già espletato in applicazione del decreto del direttore generale per il personale della scuola – Dipartimento per l'istruzione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della

ricerca) del 2 febbraio 2004, di cui all'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4a serie speciale, n. 10 del 6 febbraio 2004, sono trasformate in graduatorie ad esaurimento.

9-*ter*. Le graduatorie di cui al comma 9-*bis* sono utilizzate nella misura del 50 per cento dei posti vacanti e disponibili nelle dotazioni organiche previste dall'articolo 2 della legge n. 186 del 2003 per l'assunzione a tempo indeterminato del personale docente di cui all'articolo 1 della medesima legge n. 186 del 2003.

9-*quater*. Le assunzioni a tempo indeterminato a seguito della procedura di cui all'articolo 3 della legge n. 186 del 2003 sono effettuate nella misura del 50 per cento dei posti vacanti e disponibili nelle dotazioni organiche previste dall'articolo 2 della legge n. 186 del 2003.

9-*quinquies*. Qualora le graduatorie di cui al comma 9-*bis* siano esaurite, i posti ai fini delle assunzioni a tempo indeterminato sono interamente assegnati alla procedura concorsuale prevista dall'articolo 3 della legge n. 186 del 2003.

9-*sexies*. Ai fini dell'inquadramento nei ruoli del personale di cui ai commi 9-*ter*, 9-*quater* e 9-*quinquies*, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1-*ter* del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27, ferme restando le procedure di autorizzazione previste dall'articolo 39, comma 3-*bis*, della legge 27 dicembre 1997, n. 449».

1.0.1

Giovanni Mauro, Mario Ferrara, Bilardi, Compagnone, Scavone

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 1-*bis*.

(Delega al Governo per la razionalizzazione delle strutture operative del comparto sicurezza)

1. Il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e senza recare pregiudizio alla qualità dei servizi e alla sicurezza, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge di conversione, uno o più decreti legislativi, volti a riordinare le competenze delle forze di polizia per il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

a) eliminazione delle duplicazioni di funzioni e compiti tra le varie forze di polizia;

b) conseguimento di un ottimale coordinamento delle funzioni, al fine di conseguire un miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia delle attività svolte, con particolare riguardo alla funzione di presidio del territorio, a tal fine prevedendo:

a. la razionalizzazione delle sedi operative con l'obiettivo di eliminare duplicazioni e aumentare la quota di popolazione complessivamente servita dalle medesime strutture;

b. la razionalizzazione nell'impiego delle unità di personale con l'obiettivo di garantire che le funzioni di vigilanza e controllo del territorio coprano il più ampio arco temporale possibile;

c) valorizzazione del merito e conseguente riconoscimento di meccanismi premiali per i singoli dipendenti sulla base dei risultati conseguiti dalle relative strutture amministrative.

2. Gli schemi dei decreti legislativi adottati al sensi del comma 1, sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, che sono resi entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione dei medesimi schemi di decreto. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque emanati.

3. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare eventuali disposizioni integrative e correttive, con le medesime modalità e nel rispetto dei medesimi princìpi e criteri».

1.0.2

BISINELLA, CALDEROLI, BITONCI, ARRIGONI, BELLOT, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 1-*bis*.

(Riduzione delle spese per le auto blu)

1. Nessuna amministrazione pubblica, comprese le forze armate, può avere in dotazione auto di servizio, ad esclusione di quelle adibite a funzioni di difesa nazionale, sicurezza interna e soccorso pubblico.

2. Fermo restando quanto stabilito al comma precedente, hanno diritto all'utilizzo per fini istituzionali dell'auto di servizio esclusivamente i titolari delle seguenti cariche: il Capo dello Stato, i Presidenti del Senato e della Camera, il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Corte costituzionale. Ciascun Ministero può avere in dotazione non più di un auto di servizio.

3. Il personale in esubero per effetto dell'applicazione dei precedenti commi 1 e 2 è collocato in mobilità.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi entro 90 giorni dal'entrata in vigore della presente legge, su proposta del

Ministro per la pubblica amministrazione e per la semplificazione e del Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le auto vetture di proprietà pubblica risultanti in eccesso per effetto dell'applicazione dei precedenti commi e sono disposte le modalita'per la loro dismissione.

Art. 2.

2.300
D'ALÌ

Sopprimere l'articolo.

2.2
MUSSINI, MORRA, BERTOROTTA, BULGARELLI, CATALFO, GAETTI, MANGILI, MOLINARI, ORELLANA, PUGLIA

Al comma 1, lettera a)*, sostituire la parola:* «possono», *con la seguente:* «devono».

2.3
D'AMBROSIO LETTIERI, BIANCONI

Al comma 1, lettera a)*, numero 1) sopprimere le seguenti parole:* «da computarsi al netto di un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario al complesso delle unità soprannumerarie di cui alla lettera *a)*».

2.4
DE PETRIS, BAROZZINO, PETRAGLIA, STEFANO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, URAS

Al comma 1, lettera a)*, numero 1), sopprimere le parole:* «da computarsi al netto di un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario al complesso delle unità soprannumerarie di cui alla lettera *a)*».

2.5

ENDRIZZI, CATALFO, BLUNDO, PUGLIA

Al comma 1, lettera a), *numero 1), sopprimere le seguenti parole:* «,da computarsi al netto di un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario al complesso delle unità soprannumerarie di cui alla lettera *a)*».

2.301

GATTI

Al comma 1, lettera a), *numero* 1) *sopprimere le parole:* «da computarsi al netto di un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario al complesso delle unità soprannumerarie di cui alla lettera *a)*».

2.6

ICHINO, LANZILLOTTA

Al comma 1, lettera a)*, sopprimere il numero 2).*

2.100

LA COMMISSIONE

Al comma 1, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:

a) al numero 2) le parole: "entro il 31 dicembre 2015" *sono sostituite dalle seguenti:* "entro il 31 dicembre 2016";

b) al numero 4) le parole: "entro tre anni" *sono sostituite dalle seguenti:* "entro quattro anni".

2.7

ORRÙ

Al comma 1, lettera a), *numero 2), sostituire le parole:* «entro il 31 dicembre 2015» *con le seguenti:* «entro il 31 dicembre 2016».

2.8
La Commissione

Al comma 1, lettera a), *numero 3), sostituire le parole:* «entro il 30 settembre 2013» *con le seguenti:* «entro il 31 dicembre 2013».

2.9
Ichino, Lanzillotta

Al comma 1 lettera a)*, sopprimere il numero 4).*

2.10
Di Biagio

Al comma 1, dopo la lettera b)*, aggiungere la seguente:*

«*b*-bis) all'articolo 2 è aggiunto il seguente comma:

"20-*sexies.* La presente normativa si estende al personale a contratto del Ministero affari esteri in servizio all'estero c/o le ambasciate, consolati, istituti italiani di cultura nel rispetto della legge regolante il rapporto di lavoro di tale personale"».

2.11
Munerato, Bisinella, Calderoli, Bitonci, Arrigoni, Bellot, Candiani, Centinaio, Comaroli, Consiglio, Crosio, Davico, Divina, Stefani, Stucchi, Volpi

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis.* A decorrere dal 1° gennaio 2014 i concorsi unici di accesso nelle pubbliche amministrazioni sono organizzati dalle Regioni, in raccordo con il Dipartimento della funzione pubblica».

2.302
Malan

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis.* A decorrere dallo dato di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2014, al fine di favo-

rire una maggiore e più ampio valorizzazione delle professionalità acquisita dal personale con contratto di lavoro a tempo determinato sono inscritti nel grado iniziale dell'albo dei Segretari Comunali e Provinciali di cui all'articolo 98 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 i Vice segretari comunali che ne facciano richiesta e che abbiano svolto per almeno quattro anni le relative funzioni».

2.12

FAZZONE, MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI, FLORIS

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Gli ordini e i collegi professionali locali e nazionali sono esclusi dall'applicazione dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135, nonché del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il rapporto di lavoro dei dipendenti dei predetti enti è disciplinato da ciascun ordine e collegio nazionale mediante regolamento e contratto collettivo sottoscritto con le organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative».

2.16 (testo 2)

LA COMMISSIONE

Al comma 3, dopo il primo periodo, inserire il seguente:

«La disposizione di cui al primo periodo si applica anche alle restanti amministrazioni pubbliche individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con riferimento al personale in servizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.».

2.13

BONFRISCO, ALBERTI CASELLATI, FAZZONE

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-*bis.* Gli Enti Locali, al fine di riorganizzare le proprie strutture amministrative e ridurre le spese di personale, possono procedere alla risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro nei confronti dei propri dipendenti in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi che avrebbero comportato la decorrenza del trattamento pensionistico entro il 31 dicembre

2015 secondo la disciplina vigente prima dell'entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, con conseguente valenza dei requisiti anagrafici e di anzianità contributiva nonché del regime delle decorrenze previsti dalla predetta disciplina pensionistica. Tali Enti procedono conseguentemente alla rideterminazione della dotazione organica entro 90 giorni dalla cessazione del rapporto di-lavoro dei dipendenti di cui al periodo precedente. Le cessazioni dal servizio dei predetti dipendenti possono essere calcolate come risparmi utili per definire l'ammontare delle disponibilità finanziarie da destinare ad assunzioni, secondo la vigente legislazione in materia di limiti alle assunzioni, realizzabili nell'annualità successiva a quella in cui si verifica il collocamento a riposo».

2.14
Giovanni MAURO

Dopo il comma 3, è inserito il seguente:

«3-*bis.* Gli Enti Locali, al fine di riorganizzare le proprie strutture amministrative e ridurre le spese di personale, possono procedere alla risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro nei confronti dei propri dipendenti in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi che avrebbero comportato la decorrenza del trattamento pensionistico entro il 31 dicembre 2015 secondo la disciplina vigente prima dell'entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, con conseguente valenza dei requisiti anagrafici e di anzianità contributiva nonché del regime delle decorrenze previsti dalla predetta disciplina pensionistica. Tali Enti procedono conseguentemente alla rideterminazione della dotazione organica entro 90 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro dei dipendenti di cui al periodo precedente. Le cessazioni dal servizio dei predetti dipendenti possono essere calcolate come risparmi utili per definire l'ammontare delle disponibilità finanziarie da destinare ad assunzioni, secondo la vigente legislazione in materia di limiti alle assunzioni, realizza bili nell'annualità successiva a quella in cui si verifica il collocamento a riposo».

2.303
D'ALÌ

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-*bis*, Gli Enti locali, al fine di riorganizzare le proprie strutture amministrative e ridurre le spese di personale, possono procedere alla risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro nei confronti dei propri dipendenti

in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi che avrebbero comportato la decorrenza del trattamento pensionistico entro il 31 dicembre 2015 secondo la disciplina vigente prima dell'entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, con conseguente valenza dei requisiti anagrafici e di anzianità contributiva nonché del regime delle decorrenze previsti dalla predetta disciplina pensionistica. Tali Enti procedono conseguentemente alla rideterminazione della dotazione organica entro 90 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro dei dipendenti di cui al periodo precedente, Le cessazioni dal servizio dei predetti dipendenti possono essere calcolate come risparmi utili per definire l'ammontare delle disponibilità finanziarie da destinare ad assunzioni, secondo la vigente legislazione in materia di limiti alle assunzioni, realizzabili nell'annualità successiva a quella in cui si verifica il collocamento a riposo».

2.304

De Petris, Petraglia, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Stefano, Uras

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-*bis*. Gli Enti territoriali e gli Enti Locali, al fine di riorganizzare le proprie strutture amministrative e ridurre le spese di personale, possono procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro, previo consenso del lavoratore, nei confronti dei propri dipendenti in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi che avrebbero comportato la decorrenza del trattamento pensionistico entro il 31 dicembre 2015 secondo la disciplina vigente prima dell'entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, con conseguente valenza dei requisiti anagrafici e di anzianità contributiva nonché del regime delle decorrenze previsti dalla predetta disciplina pensionistica; il trattamento di fine rapporto è corrisposto al momento della maturazione del diritto alla corresponsione dello stesso sulla base di quanto stabilito dall'articolo 1, commi 22 e 23 del Decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148. Tali Enti procedono conseguentemente alla rideterminazione della dotazione organica entro 90 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro dei dipendenti di cui al periodo precedente. Le cessazioni dal servizio dei predetti dipendenti possono essere calcolate come risparmi utili per definire l'ammontare delle disponibilità finanziarie da destinare ad assunzioni, secondo la vigente legislazione in materia di limiti alle assunzioni, realizzabili nell'annualità successiva a quella in cui si verifica il collocamento a riposo per gli Enti locali e entro il limite massimo del 30 per cento per gli Enti territoriali. La presente disposizione trova appli-

cazione anche nei confronti degli Enti non economici dipendenti e ausiliari e nei casi di so pressione delle Comunità montane».

2.17

BRUNO, PAGANO, MANDELLI, BERNINI, TORRISI, FLORIS

Al comma 4, dopo le parole: «pubbliche amministrazioni», *inserire le seguenti:* «, che presentano situazioni di soprannumerarietà di personale» .

Conseguentemente:

al comma 5, dopo le parole: «pubbliche amministrazioni», *inserire le seguenti:* «, che presentano situazioni di soprannumerarietà di personale».

2.18

FAZZONE, MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI, FLORIS

Al comma 5, dopo le parole: «pubbliche amministrazioni» *inserire le seguenti:* «, ad eccezione dei dirigenti preposti ai vertici delle Amministrazioni dello Stato e degli Enti pubblici non economici nazionali,».

2.19

FUCKSIA, BENCINI, BLUNDO

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I Dirigenti del SSN con 40 anni di contribuzione a domanda possono accedere al pensionamento con le norme e decorrenze previgenti rispetto all'entrata in vigore del sopracitato articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214».

2.20 (id. e 2.21)

LA COMMISSIONE

Dopo il comma 5, inserire i seguenti:

«5-*bis*. L'articolo 24, comma 14, lettera *e)*, primo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, si interpreta nel senso che tra i lavoratori ivi individuati sono da intendersi inclusi anche i lavoratori, compresi i di-

pendenti delle Regioni, delle Aziende sanitarie locali e degli Enti strumentali, che alla data del 4 dicembre 2011 hanno in corso l'istituto dell'esonero dal servizio ai sensi di leggi regionali di recepimento, diretto o indiretto, dell'istituto dell'esonero dal servizio di cui all'articolo 72, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

5-*ter*. L'articolo 24, comma 14, lettera *e)*, secondo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, si interpreta nel senso che l'istituto dell'esonero si considera comunque in corso qualora il provvedimento di concessione sia stato emanato a seguito di domande presentate prima del 4 dicembre 2011».

2.200

La Commissione

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-*bis*. Il riferimento alla legge 27 dicembre 1941, n. 1570, contenuto nell'articolo 24, comma 18, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, si interpreta nel senso che la relativa disposizione è riferita a tutto il personale del Corpo nazionale del vigili del fuoco, ivi compreso quello di cui all'articolo 85 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.».

2.22

Gatti, Angioni, D'Adda, Favero, Rita Ghedini, Lepri, Parente, Spilabotte

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-*bis*. le disposizioni di cui all'articolo 24, comma 15-*bis*, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, si applicano anche ai lavoratori dipendenti del settore pubblico».

2.23

Bencini, Fucksia, Maurizio Romani, Catalfo, Puglia

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-*bis*. All'articolo 72, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 le

parole: "e ai dirigenti medici responsabili di struttura complessa" sono abrogate».

2.24

BENCINI, Maurizio ROMANI, PUGLIA, CATALFO

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-*bis*. All'articolo 72, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l'ultimo periodo è abrogato».

2.25

ICHINO, LANZILLOTTA

Sopprimere il comma 6.

2.26

MUNERATO, BISINELLA, CALDEROLI, BITONCI, ARRIGONI, BELLOT, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DAVICO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Dopo il comma 6, inserire i seguenti:

«6-*bis*. Le pensioni ovvero i vitalizi erogati da gestioni previdenziali pubbliche in base al sistema retributivo, non possono superare i 5000 euro netti mensili. Sono fatti salvi le pensioni e i vitalizi corrisposti esclusivamente in base al sistema contributivo.

6-*ter*. Qualora il trattamento di cui al comma 11-*bis* sia cumulato con altri trattamenti pensionistici erogati da gestioni previdenziali pubbliche in base al sistema retributivo, l'ammontare onnicomprensivo non può superare i 10.000 euro netti mensili».

2.27 (testo 2) [id. e 2.28 (testo 2)]

LA COMMISSIONE

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-*bis*. Nelle more dell'implementazione del monitoraggio previsto dal comma 11 del presente articolo, il decreto del Presidente del Consiglio

dei Ministri di cui all'articolo 16, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 può essere adottato senza tenere conto delle unità di personale in servizio presso le società di cui all'articolo 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, fatta salva la rivisitazione dei parametri di virtuosità previsti dal citato articolo 16, comma 8, non appena i dati relativi al personale delle predette società saranno disponibili nel conto annuale.».

2.29

Giovanni Mauro

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-*bis*. All'articolo 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il primo periodo è sostituito dal seguente: "È fatto divieto agli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 55 per cento delle spese correnti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale; i restanti enti possono procedere, a decorrere dal 1º gennaio 2014, nel limite del 60 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente e nel limite del 100 per cento a decorrere dall'anno 2015"».

2.30

Bonfrisco, Alberti Casellati, Fazzone

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-*bis*. All'articolo 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il primo periodo è sostituito dal seguente: "È fatto divieto agli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 50 per cento delle spese correnti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale; i restanti enti possono procedere, a decorrere dal 1º gennaio 2014, nel limite del 60 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente e nel limite del 100 per cento a decorrere dall'anno 2015"».

2.31

Lanzillotta, Ichino

Sopprimere il comma 8

2.32

BUEMI, Fausto Guilherme LONGO, ZIN, BERGER

Al comma 8, dopo le parole: «sono salvaguardati» *aggiungere le seguenti:* «salvo una clausola espressa di decadenza in caso di riorganizzazione contenuta nel singolo provvedimento di incarico,».

2.33

BONFRISCO, ALBERTI CASELLATI, FAZZONE

Al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le regioni, le province autonome e gli enti locali possono prorogare fino al 31 dicembre 2014 gli incarichi conferiti ai dirigenti ai sensi del comma 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dell'articolo 110, commi 1 e 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, tenuto conto del loro fabbisogno e dell'esigenza di assicurare la continuità amministrativa nella prestazione dei servizi essenziali; il differimento della data di scadenza del contratto non costituisce nuovo incarico, ma provoca esclusivamente estensione dell'efficacia del contratto vigente».

2.34

LA COMMISSIONE

Al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«Le regioni, le province autonome e gli enti locali fanno salvi sino al 31 dicembre 2014 gli incarichi conferiti ai dirigenti ai sensi del comma 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto, tenuto conto del loro fabbisogno e dell'esigenza di assicurare la prestazione dei servizi essenziali. Il differimento della data di scadenza del contratto non costituisce nuovo incarico, ma solo prosecuzione dell'efficacia del contratto vigente. Si applica la normativa vigente in materia di responsabilità dirigenziale».

2.35

BONFRISCO, ALBERTI CASELLATI, FAZZONE

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-*bis*. L'articolo 19, comma 6-*quater*, del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è abrogato. L'articolo 110 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è così sostituito:

"1. Il Regolamento di organizzazione può prevedere che gli incarichi di responsabilità dei servizi e degli uffici di livello dirigenziale e gli incarichi di alta specializzazione possano essere attribuiti mediante contratto a tempo determinato stipulato con soggetti esterni all'ente nel caso di assenza di professionalità interne o con funzionari direttivi dell'ente nel caso di carenza di dirigenti con contratto a tempo indeterminato.

2. Lo stesso Regolamento definisce il numero dei contratti a tempo determinato, in misura pari o superiore ad una unità. In ogni caso il numero dei contratti a tempo determinato non può superare un terzo dei posti a tempo indeterminato previsti nelle dotazioni organiche.

3. Gli incarichi assegnati con contratto a tempo determinato sono conferiti previa selezione pubblica per esami e test volta ad accertare la professionalità nelle materie oggetto dell'incarico, l'esperienza acquisita per almeno 5 anni negli enti locali o in altre amministrazioni pubbliche e l'idoneità psico-attitudinale a svolgere l'attività dirigenziale o di alta specializzazione negli enti locali"».

2.36
DI BIAGIO

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-*bis* All'articolo 6, comma 1, secondo periodo del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: "vigili del fuoco e soccorso pubblico", inserire le seguenti: ", nonché al personale della polizia locale". Per le finalità di cui al presente comma sono iscritte corrispondenti risorse sui pertinenti capitoli degli stati di previsione della spesa delle Amministrazioni interessate».

2.37 (testo 2)
LA COMMISSIONE

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-*bis.* Sono fatti salvi sino al 31 dicembre 2014 gli incarichi conferiti dalle regioni, dalle province autonome e dagli enti locali ai dirigenti ai sensi del comma 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, già in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto, tenuto conto del loro fabbisogno e dell'esigenza di assicurare la prestazione dei servizi essenziali. Il differimento della data di scadenza del contratto non costituisce nuovo incarico, ma solo prosecuzione dell'efficacia del contratto vigente. Si applica la normativa vigente in materia di responsabilità dirigenziale. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare

nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Resta esclusa la facoltà di modificare in aumento le dotazioni organiche dei singoli Enti».

2.38
LA COMMISSIONE

Dopo il comma 8, inserire il seguente: «8-*bis.* All'articolo 2, comma 1-*octies* del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, le parole: "31 dicembre 2013", sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2015"».

2.40 (testo 2)
LA COMMISSIONE

Dopo il comma 8 inserire il seguente:

«8-*bis.* All'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il comma 5-*bis* è sostituito dal seguente: ''5-*bis.* Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna amministrazione, anche a dirigenti non appartenenti ai ruoli di cui all'articolo 23, purché dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ovvero di organi costituzionali, previo collocamento fuori ruolo, aspettativa non retribuita, comando o analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti. Gli incarichi di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 possono essere conferiti entro il limite del 15 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui al medesimo articolo 23 e del 10 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia. I suddetti limiti percentuali possono essere aumentati, rispettivamente fino ad un massimo del 25 e del 18 per cento, con contestuale diminuzione delle corrispondenti percentuali fissate dal comma 6.''».

2.39 (testo 2)
LA COMMISSIONE

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-*bis.* All'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La formazione universitaria richiesta dal presente comma non può essere inferiore al possesso del diploma di laurea".».

2.41

CATALFO, BENCINI, BERTOROTTA, BULGARELLI, GAETTI, MANGILI, MOLINARI, MUSSINI, PUGLIA

Sopprimere il comma 9.

2.43

CATALFO

Al comma 9, apportare le seguenti modificazioni:

a) sopprimere le seguenti parole: «e al computo del rispetto dei limiti percentuali di incarichi conferibili a soggetti esterni ai ruoli dei dirigenti di prima fascia della Presidenza»;

b) aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In deroga alle disposizioni vigenti in materia, i limiti percentuali di incarichi conferibili a soggetti esterni ai ruoli dei dirigenti di prima fascia della Presidenza del Consiglio dei Ministri è fissato nella misura del 3 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia della Presidenza del Consiglio dei Ministri».

2.44

CATALFO, BENCINI, BERTOROTTA, BULGARELLI, GAETTI, MANGILI, MOLINARI, MUSSINI, BLUNDO, PUGLIA

Al comma 9, sopprimere le seguenti parole: «e al computo del rispetto dei limiti percentuali di incarichi conferibili a soggetti esterni ai ruoli dei dirigenti di prima fascia della Presidenza».

2.305

CAMPANELLA

Al comma 9, sostituire le parole: «e al»*, con le seguenti:* «ma non al».

2.42 (testo 2)

LA COMMISSIONE

Al comma 9, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ", senza incremento degli incarichi attualmente attribuibili a dirigenti non dei ruoli.".

2.45

SACCONI

Dopo il comma 9, inserire i seguenti:

«9-*bis*. Il comma 5-*bis* dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni è sostituito dal seguente:

"Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna amministrazione, anche a dirigenti non appartenenti ai ruoli di cui all'articolo 23, purché dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ovvero di organi costituzionali, previo collocamento fuori ruolo, aspettativa non retribuita, comando o analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti. Gli incarichi del presente comma, con esclusione di quelli di cui al comma 3, possono essere conferiti entro il limite del 30 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui al medesimo articolo 23 e del 20 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia dei ruoli delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2 del presente decreto.

9-*ter*. Il comma 10 dell'articolo 23-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 è abrogato"».

2.46

BRUNO, MARINELLO

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-*bis*. Il comma 5-*bis* dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni è sostituito dal seguente:

"Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna amministrazione, anche a dirigenti non appartenenti ai ruoli di cui all'articolo 23, purché dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ovvero di organi costituzionali, previo collocamento fuori ruolo, aspettativa non retribuita, comando o analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti. Gli incarichi del presente comma, con esclusione di quelli di cui al comma 3, possono essere conferiti entro il limite del 30 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui al medesimo articolo 23 e del 20 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia dei ruoli delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2 del presente decreto"».

2.47

Giovanni MAURO, Mario FERRARA, BILARDI, COMPAGNONE, SCAVONE

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-*bis*. Il comma 5-*bis* dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni è sostituito dal seguente:

"Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna amministrazione, anche a dirigenti non appartenenti ai ruoli di cui all'articolo 23, purché dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ovvero di organi costituzionali, previo collocamento fuori ruolo, aspettativa non retribuita, comando o analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti. Gli incarichi del presente comma, con esclusione di quelli di cui al comma 3, possono essere conferiti entro il limite del 30 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui al medesimo articolo 23 e del 20 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia dei ruoli delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2 del presente decreto"».

2.48

SAGGESE, ORRÙ

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-*bis*. A decorrere dall'anno 2014, l'ammontare complessivo delle voci del trattamento accessorio dei titolari di incarichi dirigenziali generali e di quelli non generali che prestino servizio presso le amministrazioni pubbliche comprese nell'elenco ISTAT di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi incluse le autorità amministrative indipendenti, non può superare l'ammontare del relativo trattamento economico fondamentale. La disposizione di cui al precedente comma si applica anche ai contratti in corso».

2.49

MUNERATO, BISINELLA, CALDEROLI, BITONCI, ARRIGONI, BELLOT, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DAVICO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-*bis*. In considerazione della eccezionalità della situazione economica nazionale ed internazionale, in via sperimentale per un triennio, a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sui redditi percepiti dal personale di cui all'articolo 15 e se-

guenti del decreto legislativo n. 165 del 2001, è applicato un contributo di perequazione del 2 per cento, destinato ad alimentare i fondi di cui all'articolo 3, comma 19 e seguenti, della legge 28 giugno 2012, n. 92».

2.50

Giovanni Mauro, Mario Ferrara, Bilardi, Compagnone, Scavone

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-*bis*. All'articolo 15, comma 2, della legge 4 novembre 2010, n. 183, dopo la parola "conferiti" sono aggiunte le seguenti: "per la prima volta"».

2.51

Bisinella, Calderoli, Bitonci, Arrigoni, Bellot, Candiani, Centinaio, Comaroli, Consiglio, Crosio, Davico, Divina, Munerato, Stefani, Stucchi, Volpi

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-*bis*. Al comma 1 dell'articolo 38 del decreto legislativo n. 165 del 2001, le parole: "e i loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno permanente" sono soppresse».

2.52 (id. a 2.53)

La Commissione

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-*bis*. Il comma 10 dell'articolo 23-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è abrogato».

2.54

Giovanni Mauro, Mario Ferrara, Bilardi, Compagnone, Scavone

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«*9-bis*. L'articolo 1, comma 18, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, è abrogato».

2.55

Divina, Bisinella, Calderoli, Bitonci, Arrigoni, Bellot, Candiani, Centinaio, Comaroli, Consiglio, Crosio, Davico, Munerato, Stefani, Stucchi, Volpi

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-*bis*. In via sperimentale per il triennio 2014-2017, il trattamento economico onnicomprensivo di chiunque percepisca emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni, agenzie, enti pubblici anche economici, enti di ricerca, università, società non quotate a totale o prevalente partecipazione pubblica nonché le loro controllate, autorità indipendenti, ovvero concessionarie di servizi pubblici, ovvero beneficiarie di finanziamenti o contributi pubblici che impiegano non meno di trentacinque dipendenti ovvero hanno un fatturato annuo non inferiore a quattro miliardi di euro, non può superare centocinquantamila euro lordi annui».

2.1000

La Commissione

All'articolo 2 apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 10, dopo le parole: ''organi costituzionali'' inserire le seguenti: ''e di rilievo costituzionale''

b) dopo il comma 11 è inserito il seguente: ''11-bis. All'articolo 60, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo le parole: ''alla Corte dei Conti'' sono inserite le seguenti: ''e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri- Dipartimento delle funzione pubblica'';

2) le parole: ''ed inviandone copia alla Presidenza del Consiglio dei Ministri- Dipartimento delle funzione pubblica'' sono soppresse;

c) dopo il comma 13, sono aggiunti i seguenti:

''13-*bis*. All'articolo 21, comma 4, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le parole da ''su proposta del Ministro dello sviluppo economico'' sino a ''con il Ministro dell'Economia e delle finanze'' sono soppresse.

13-*ter*. All'articolo 97, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è aggiunta, in fine, la seguente lettera: ''c-*bis*) l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici per le finalità di cui all'art. 6-*bis* del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.''.

2.57

BISINELLA, CALDEROLI, BITONCI, ARRIGONI, BELLOT, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 11, capoverso 3, dopo le parole: «pubblica utilità», *inserire le seguenti:* «le società o aziende che beneficiano in forma diretta o indiretta di interventi pubblici in funzione anticrisi,».

2.58

BRUNO

Al comma 11, capoverso «3», *dopo le parole:* «diverse da» *inserire le seguenti:* «quelle che producono prevalentemente beni e prodotti per le pubbliche amministrazioni nonché da quelle».

2.59

MUNERATO, BISINELLA, CALDEROLI, BITONCI, ARRIGONI, BELLOT, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DAVICO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 11, capoverso 3, dopo le parole: «comma 4», *inserire le seguenti:* «e chiunque ha rapporti di lavoro dipendente o autonomo con la società concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo ovvero con le testate giornalistiche che beneficiano in forma diretta o indiretta di finanziamenti pubblici,».

2.60

MUNERATO, BISINELLA, CALDEROLI, BITONCI, ARRIGONI, BELLOT, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DAVICO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-*bis*. A decorrere dall'anno 2014, in sede di contrattazione integrativa delle Amministrazioni statali, le retribuzioni dei pubblici dipendenti sono commisurate anche al costo medio della vita nelle Province in cui i dipendenti svolgono la loro attività lavorativa. Entro il 30 novembre di ciascun anno l'lstat elabora e fornisce al Ministero dell'economia e delle finanze l'indice del costo medio della vita su base nazionale con la relativa suddivisione su base provinciale. La perequazione delle retribuzioni dei pubblici dipendenti, per tener conto del costo medio della vita, è calcolata il primo di gennaio di ogni anno con la seguente modalità: adeguamento proporzionale ove l'indice del costo medio della vita in quella provincia sia differente rispetto a quello medio nazionale».

2.306

STEFANO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA URAS

Dopo il comma 11 inserire i seguenti:

«11-*bis*. Per il perseguimento delle finalità di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, tutti i flussi informativi in materia di personale dipendente dagli enti ed aziende di cui ai commi 10 e 11, attivati dalle Amministrazioni centrali dello Stato, confluiscono nel conto annuale di cui al comma 2, articolo 60 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Successivamente a tale data ogni nuovo flusso informativo della medesima natura deve essere attivato esclusivamente nell'ambito del citato conto annuale.

11-*ter*. Qualora vi siano esigenze di rilevazioni urgenti in materia di personale dipendente dagli enti ed aziende di cui ai commi 10 e 11, determinate da ragioni di pubblica sicurezza, protezione civile, sanità pubblica e da tutela dell'ambiente e del territorio, non riscontrabili con informazioni già presenti nella banca dati costituita tramite la rilevazione del conto annuale, il Ministero competente invia una richiesta motivata alle sole Amministrazioni interessate, le quali, salvo diverso termine indicato nella richiesta, rispondono entro 10 giorni dall'arrivo della richiesta.

11-*quater*. Le modalità e i tempi di applicazione di quanto previsto ai commi 2-*bis* e 2-*ter* per quanto riguarda i flussi informativi riguardanti le Regioni, gli Enti e Aziende del SSN e gli enti locali, sono definite con intesa in Conferenza Unificata».

2.307

PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS

Dopo il comma 12, inserire il seguente:

«12-*bis.* Al fine di assicurare l'espletamento delle funzioni di tutela, fruizione e valorizzazione del patrimonio culturale statale secondo i principi di efficienza, razionalità ed economicità, con priorità per gli interventi conservativi di prevenzione, manutenzione e restauro da realizzare negli istituti e nei luoghi della cultura, nonché al fine di far fronte alle richieste di una crescente domanda culturale nell'ottica di uno sviluppo del settore tale da renderlo più competitivo e in grado di generare ricadute positive sul turismo e sull'economia del Paese, in deroga all'articolo 2, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, fermo restando il divieto di effettuare nelle qualifiche o nelle aree interessate da posizioni soprannumerarie assunzioni di personale, al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo continuano ad applicarsi per l'anno 2013 e per l'anno 20l4 1e disposizioni di cui all'articolo 30, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214».

2.308

PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS

Dopo il comma 12, inserire il seguente:

«12-*bis.* All'articolo 11, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, il comma 13 è sostituito dal seguente:

"13. Per il personale risultante in eccedenza all'esito della rideterminazione delle dotazioni organiche di cui al comma 1, le fondazioni di cui al medesimo comma, fermo restando per la durata del soprannumero il divieto di assunzioni di personale, applicano l'articolo 72, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. In caso di ulteriori eccedenze, prima di verificare la possibilità di trasferimento nella società Ales S.p.A., le singole Fondazioni inviano al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo elenchi del personale interessato che può essere assegnato, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo di concerto con il ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e con il ministro dell'economia e delle finanze, presso gli uffici periferici del Ministero della provincia sede della Fondazione o di altre amministrazioni centrali, regionali e locali di cui sia stata verificata la carenza di personale sul

territorio provinciale per l'esercizio delle funzioni connesse all'attività di promozione culturale"».

2.61

BISINELLA, CALDEROLI, BITONCI, ARRIGONI, BELLOT, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sopprimere il comma 13.

2.62

GAETTI, DONNO, CASALETTO, FATTORI, MORRA, BENCINI, BERTOROTTA, BOTTICI, BULGARELLI, CATALFO, MANGILI, MOLINARI, MUSSINI, PUGLIA

Sopprimere il comma 13.

2.63

MOLINARI, MORRA, BATTISTA, BERTOROTTA, BULGARELLI, CATALFO, GAETTI, MANGILI, MUSSINI, ORELLANA, PUGLIA, CIOFFI

Dopo il comma 13, aggiungere i seguenti:

«13-*bis*. Il comma 31-*bis* dell'articolo 24 del decreto-legge n. 211 del 2011 è sostituito dal seguente:

"31-*bis.* Il primo periodo del comma 22-*bis* dell'articolo 18 del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, in legge n. 111 del 2011, è sostituito dal seguente: 'In considerazione della eccezionalità della situazione economica internazionale e tenuto conto delle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea, a decorrere dal 1º gennaio 2014, i redditi, qualunque sia la loro natura, sono assoggettati ad un contributo di perequazione pari:

a) al 10 per cento della parte eccedente l'importo di 90.000 euro lordi annui fino a 120.000 euro lordi annui;

b) al 15 per cento della parte eccedente l'importo di 120.000 euro lordi annui fino a 150.000 euro lordi annui;

c) al 20 per cento della parte eccedente l'importo di 150.000 euro lordi annui fino a 200.000 euro lordi annui;

d) al 25 per cento della parte eccedente l'importo di 200.000 euro lordi annui fino a 260.000 euro lordi annui;

e) al 30 per cento della parte eccedente l'importo di 260.000 euro lordi annui fino a 300.000 euro lordi annui;

f) al 30 per cento della parte eccedente l'importo di 300.000 euro lordi annui fino a 350.000 euro lordi annui;

g) al 40 per cento della parte eccedente l'importo di 350.000 euro lordi annui fino a 390.000 euro lordi annui;

h) al 50 per cento della parte eccedente l'importo di 390.000 euro lordi annui"'».

2.64

FORNARO, BORIOLI, ZANONI, SANTINI, Stefano ESPOSITO, DIRINDIN, MANASSERO, FISSORE, BUEMI, CHITI, CALEO, REPETTI, Elena FERRARA, FAVERO, SUSTA, DEL BARBA, LEPRI, LAI, OLIVERO, BROGLIA, VERDUCCI, Mauro Maria MARINO

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-*bis.* All'articolo 259, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 1-*bis* sono inseriti i seguenti:

"1-*ter.* Negli enti con popolazione superiore a 60.000 abitanti, nel caso in cui il riequilibrio del bilancio sia significativamente condizionato dall'esito delle misure di riduzione dei costi dei servizi, nonché dalla razionalizzazione di tutti gli organismi e società partecipati, i cui costi incidano sul bilancio dell'ente, l'ente può raggiungere l'equilibrio, in deroga alle norme vigenti, entro l'esercizio in cui si completa la riorganizzazione dei servizi comunali e la razionalizzazione di tutti gli organismi partecipati e comunque entro tre anni, compreso quello in cui è stato deliberato il dissesto. Fino al raggiungimento dell'equilibrio, l'organo di revisione economico-finanziaria dell'ente trasmette al Ministero dell'interno, entro 30 giorni dalla scadenza di ciascun esercizio, una relazione sull'efficacia delle misure adottate e sugli obiettivi raggiunti nell'esercizio.

1-*quater.* Per gli enti locali di cui al comma 1-*ter* che non hanno rispettato nell'anno 2012 i vincoli del patto di stabilità interna, la sanzione di cui all'articolo 31, comma 26, lettera *a)*, della legge 12 novembre 2011, n. 183 è posta a carico del terzo esercizio successivo a quello di raggiungimento dell'equilibrio. A tal fine, il Ministero dell'interno comunica al Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato l'elenco degli enti locali di cui al periodo precedente"».

2.65

MOLINARI, MORRA, BATTISTA, BERTOROTTA, BULGARELLI, CATALFO, GAETTI, MANGILI, MUSSINI, ORELLANA, BLUNDO, PUGLIA, CIOFFI

Dopo il comma 13, aggiungere i seguenti:

«13-*bis*. Il comma 31-*bis* dell'articolo 24 del decreto-legge n. 211 del 2011 è sostituito dal seguente:

"31-*bis*. Il primo periodo del comma 22-*bis* dell'articolo 18 del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, in legge n. 111 del 2011, è sostituito dal seguente: 'In considerazione della eccezionalità della situazione economica internazionale e tenuto conto delle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea, a decorrere dal 1ÍL0 gennaio 2014, i trattamenti pensionistici complessivi corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie, sono assoggettati ad un contributo di perequazione pari:

a) al 10 per cento della parte eccedente l'importo di 90.000 euro lordi annui fino a 120.000 euro lordi annui;

b) al 15 per cento della parte eccedente l'importo di 120.000 euro lordi annui fino a 150.000 euro lordi annui;

c) al 20 per cento della parte eccedente l'importo di 150.000 euro lordi annui fino a 200.000 euro lordi annui;

d) al 25 per cento della parte eccedente l'importo di 200.000 euro lordi annui fino a 260.000 euro lordi annui;

e) al 30 per cento della parte eccedente l'importo di 260.000 euro lordi annui fino a 300.000 euro lordi annui;

f) al 35 per cento della parte eccedente l'importo di 300.000 euro lordi annui fino a 350.000 euro lordi annui;

g) al 40 per cento della parte eccedente l'importo di 350.000 euro lordi annui fino a 390.000 euro lordi annui;

h) al 50 per cento della parte eccedente l'importo di 390.000 euro lordi annui".

13-*ter*. Le pensioni ovvero i vitalizi erogati da gestioni previdenziali pubbliche in base al sistema retributivo non possono superare i 5000 euro netti mensili. Sono fatti salvi le pensioni e i vitalizi corrisposti esclusivamente in base al sistema contributivo. Qualora il trattamento di cui al comma 11-*bis* sia cumulato con altri trattamenti pensionistici erogati da gestioni previdenziali pubbliche in base al sistema retributivo, l'ammontare onnicomprensivo non può superare i 10.000 euro netti mensili.

13-*quater*. La legge 9 novembre 1999, n. 418, è abrogata».

2.66
DI BIAGIO

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-*bis.* Al fine di assicurare l'espletamento delle funzioni di promozione del *made in Italy,* di sviluppo e di promozione dei rapporti economici e commerciali italiani con l'estero e di sviluppo dell'internazionalizzazione delle imprese italiane nonché della commercializzazione dei beni e servizi italiani nei mercati internazionali, nonché al fine di far fronte alle richieste di una crescente domanda di internazionalizzazione delle imprese italiane nell'ottica di uno sviluppo del settore tale da renderlo più competitivo e in grado di generare ricadute positive sull'economia del Paese, in deroga ai divieti di nuove assunzioni previsti dalla legislazione vigente, l'ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane è autorizzata ad assumere il personale appositamente selezionato mediante l'espletamento di concorso pubblico per posizioni a tempo indeterminato, così come individuato dalla relativa graduatoria in corso di validità alla data di approvazione del presente decreto. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma, si provvede, a decorrere dall'anno 2013, mediante la corrispondente riduzione degli stanziamenti sui pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico».

2.67 (id. a 2.69 e 2.74)
LA COMMISSIONE

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-*bis.* Per gli anni 2014 e 2015 l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) è autorizzata a destinare all'attuazione dell'articolo 18, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 2009, n. 99, le somme previste dall'articolo 18, comma 11, della predetta legge n. 99/09, presenti sul proprio bilancio e non ancora utilizzate».

2.68
BONFRISCO, SANGALLI

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-*bis.* All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dopo il comma 158, inserire il seguente:

"158-*bis.* Per l'acquisizione dei servizi ricompresi tra le categorie del *facility management* le pubbliche amministrazioni possono procedere ad affidamenti separati. Tra le categorie da individuarsi con il decreto mini-

steriale di cui al precedente comma sono inclusi detti servizi. Tale decreto stabilisce altresì l'importo al di sopra del quale le pubbliche amministrazioni procedono con le modalità di cui al comma 158, nonché criteri di partecipazione alla gara tali da non escludere le imprese di cui alla Raccomandazione 2003/361/CE, con particolare riferimento alle micro e piccole, e da favorire affidamenti a prezzi inferiori rispetto a quelli eventualmente previsti dalla Consip spa"».

2.70

RAZZI, FLORIS

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-*bis*. Il personale dipendente dei Consorzi di gestione delle Aree marine protette è equiparato a quello dei Parchi Nazionali. Per detto personale il Ministero dell'ambiente provvede a finalizzare specifiche risorse nell'ambito delle erogazioni annuali destinate alle stesse A.M.P. Le procedure di concorso comunque già avviate dai Consorzi di gestione delle A.M.P. non abbisognano di ulteriori autorizzazioni».

2.71 (testo 2)

LA COMMISSIONE

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-*bis*. I contratti in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, stipulati dall'Agenzia italiana del farmaco per l'attribuzione di funzioni dirigenziali, ai sensi del comma 7 dell'articolo 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, anche eccedenti la quota di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono essere prorogati, comunque non oltre il 31 dicembre 2014, anche in sede di riorganizzazione realizzata ai sensi dell'articolo 2, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nel limite dei posti disponibili in pianta organica. Dall'applicazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e la relativa spesa è finanziata con le risorse derivanti dall'articolo 48, comma 8, lettera b), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.».

2.72

PICCOLI, SANTINI, BOCCA, ZANETTIN, MARIN, DALLA TOR, BELLOT, DALLA ZUANNA, CONTE, PUPPATO

Dopo Il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-*bis.* Per l'adempimento degli obblighi derivanti dalla direttiva 2000/60/CE e dalla direttiva 2007/60/CE ed al fine di assicurare la continuità dei compiti tecnico-operativi legati alla gestione della risorsa idrica e alla difesa del suolo dai fenomeni di dissesto idrogeologico nel territorio del distretto idrografico delle Alpi orientali, l'Autorità di bacino dei fiumi dell'Alto Adriatico e l'Autorità di bacino del fiume Adige le cui dotazioni organiche, rideterminate ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95, presentano una copertura non superiore al 50 per cento, sono autorizzate ad assumere:

a) l'Autorità di bacino dei fiumi dell'Alto Adriatico 2 unità dirigenziali e 4 unità di categoria nell'ambito dell'attuale dotazione organica. Al relativo onere, pari ad euro 76.000,00, per l'anno 2013 e ad euro 327.000,00 a regime, si provvede con le risorse già assegnate alla stessa amministrazione, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica;

b) l'autorità di bacino del fiume Adige l'unità di categoria nell'ambito dell'attuale dotazione organica. Al relativo onere, pari ad euro 9.000,00, per l'anno 2013 e ad, euro 35.000,00 a regime, si provvede con le risorse già assegnate alla stessa amministrazione, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.».

2.73

MOLINARI, MORRA, BERTOROTTA, BULGARELLI, CATALFO, GAETTI, MANGILI, MUSSINI, ORELLANA, BLUNDO, PUGLIA, CIOFFI

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-*bis.* Le pensioni ovvero i vitalizi erogati da gestioni previdenziali pubbliche in base al sistema retributivo, non possono superare i 5000 euro netti mensili. Sono fatti salvi le pensioni e i vitalizi corrisposti esclusivamente in base al sistema contributivo. Qualora il trattamento di cui al comma 11-*bis* sia cumulato con altri trattamenti pensionistici erogati da gestioni previdenziali pubbliche in base al sistema retributivo, l'ammontare onnicomprensivo non può superare i 10.000 euro netti mensili».

2.75

De Petris, Barozzino, Petraglia, Stefano, Cervellini, De Cristofaro, Uras

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-*bis*. Il personale tecnico amministrativo Direttore di ragioneria (Area EP/l) e Collaboratori (Area III) del comparto Afam, assunto a seguito di procedure concorsuali per titoli ed esami, su posti vacanti, in servizio con contratto a tempo determinato, al compimento dei 24 mesi di servizio viene stabilizzato con contratto di lavoro a tempo indeterminato nelle sedi di servizio con effetto immediato».

2.76

Bruno, Marinello

Dopo il comma 13 aggiungere il seguente:

«13-*bis*. All'articolo 253 del decreto legislativo del 12 aprile 2006, n. 163, è aggiunto in fine il seguente comma:

"23-*ter*. Al fine di contenere gli oneri per la finanza pubblica derivanti dai ritardati pagamenti, le disposizioni del comma 23-*bis* si applicano a tutti i contratti di fornitura di opere e di servizi della Pubblica amministrazione"».

2.77

Petrocelli, Battista, Blundo

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-*bis*. All'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il comma 1-*bis* è sostituito dal seguente: "1-*bis*. In deroga all'articolo 2, commi 2 e 3, il rapporto di impiego, anche di livello dirigenziale, del personale civile del Ministero della difesa nonché del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, esclusi il personale volontario previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 2000, n. 362, e il personale volontario di leva, è disciplinato in regime di diritto pubblico secondo autonome disposizioni ordinamentali". Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.»

2.78

MUNERATO, BISINELLA, CALDEROLI, BITONCI, ARRIGONI, BELLOT, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DAVICO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-*bis.* Ai fini del contenimento della spesa pubblica, a decorrere dall'anno 2014 la spesa annua per aspettative, distacchi e permessi sindacali nei confronti delle amministrazioni di cui agli articoli 1, comma 2 e 70, comma 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in base ai contingenti fissati dagli accordi quadro di cui all'articolo 50 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dai contratti collettivi di cui al comma 4 dell'articolo 70 del medesimo decreto legislativo, non può essere superiore, rispettivamente, al 30 per cento per i distacchi sindacali ed al 70 per cento per i permessi sindacali di quella sostenuta nell'anno 2012».

2.79

MUNERATO, BISINELLA, CALDEROLI, BITONCI, ARRIGONI, BELLOT, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«14. A decorrere dal 1º ottobre 2014 il buono pasto attribuito esclusivamente al personale delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, di qualifica non dirigenziale.»

2.80

MUNERATO, BISINELLA, CALDEROLI, BITONCI, ARRIGONI, BELLOT, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DAVICO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-*bis.* Ai fini dell'equiparazione dei trattamenti disciplinari tra il settore pubblico ed il settore privato, il Governo è delegato ad emanare, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi volti a regolare i licenziamenti individuali per giusta causa o giustificato motivo soggettivo nel pubblico impiego secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

1) il licenziamento deve essere comunicato in forma scritta;

2) la comunicazione deve contenere la specificazione dei motivi che lo hanno determinato;

3) il termine per il ricorso giudiziale è fissato in 180 giorni;

4) previsione di un'indennità risarcitoria onnicomprensiva determinata tra un minimo di dodici ed un massimo di ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione di fatto».

2.81

BISINELLA, CALDEROLI, BITONCI, ARRIGONI, BELLOT, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-*bis*. In occasione dei rinnovi dei contratti collettivi nazionali del pubblico impiego successivi all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, l'orario ordinario di lavoro applicato al settore del pubblico impiego dovrà essere elevato a quaranta ore settimanali, armonizzandolo a quello del settore privato. L'aumento delle ore contrattuali di lavoro non comporta un incremento di salario.»

2.309

CARIDI

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-*bis*. All'articolo 243-*bis*, comma 9, lettera *a)*, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), dopo le parole "dotazioni organiche", sono inserite le seguenti: "o alla riorganizzazione stabile dei servizi"».

ORDINI DEL GIORNO

G2.100
MARAN

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1015, di conversione in legge del decreto-legge n. 101 del 2013,

premesso che:

l'articolo 2 del presente decreto è relativo alle disposizioni in tema di accesso nelle pubbliche amministrazioni;

l'articolo 7 del decreto legislativo 8 aprile 2013 n. 39 – recante «Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190» – prevede, l'impossibilità, per l'amministrazione regionale, provinciale e comunale, di conferire gli incarichi dirigenziali a coloro che, nell'anno precedente, siano stati componenti della giunta o del consiglio di una regione, provincia o di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti;

la legge delega, al comma 50 dell'articolo 1, pone i principì e i criteri direttivi ai quali il legislatore delegato si deve attenere nel «disciplinare i criteri di conferimento nonché i casi di non conferibilità di incarichi dirigenziali ai soggetti estranei alle amministrazioni che, per un congruo periodo di tempo, non inferiore ad un anno, antecedente al conferimento abbiano fatto parte di organi di indirizzo politico o abbiano ricoperto cariche pubbliche elettive»;

il decreto legislativo 8 aprile 2013 n. 39, invece, estende espressamente la previsione della inconferibilità degli incarichi anche ai dipendenti interni della amministrazione conferente determinando un effetto normativo preclusivo – che si spinge molto oltre la ratio della legge delega – consistente nell'impedire che esponenti politici eletti in organi di enti territoriali autonomi possano impropriamente utilizzare il potere derivante dalla propria carica per ottenere incarichi in Amministrazioni diverse da quella di appartenenza,

impegna il Governo:

a riconsiderare le previsioni contenute nell'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 8 aprile 2013 n. 39, e all'articolo 12, comma 3, dello stesso decreto, nella parte in cui prevedono l'impossibilità per gli enti locali e le regioni di conferire ai propri dipendenti che nell'anno pre-

cedente siano stati componenti della giunta o del consiglio di una provincia o di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, incarichi dirigenziali.

G2.101
DI BIAGIO

Il Senato

premesso che:

il provvedimento in esame reca «disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni» introducendo misure relative al buon funzionamento della P A anche in materie attinenti la sicurezza, il soccorso pubblico, la coesione sociale e la previdenza e assistenza sociale;

è opportuno evidenziare che sui citati versanti sussistono criticità di natura operativa e funzionale in merito al personale afferente la polizia locale che si trova ad operare in realtà socio-ambientali, che contemplano l'esposizione a un'ampia varietà di situazioni potenzialmente rischiose quali rapine, incidenti od operazioni di polizia giudiziaria e di ordine pubblico;

l'articolo 6 comma 1 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, ha previsto l'abrogazione, per il personale afferente la pubblica amministrazione, degli istituti «dell'accertamento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio, del rimborso delle spese di degenza per causa di servizio, dell'equo indennizzo e della pensione privilegiata», mantenendoli in deroga per alcune categorie particolarmente esposte a rischio indicate con la dicitura «personale appartenente al comparto sicurezza, difesa, vigili del fuoco e soccorso pubblico»;

la citata dicitura esclude dalle deroghe tutto il personale della polizia locale, afferente il comparto vigilanza degli enti locali, piuttosto che il citato comparto sicurezza, difesa, vigili del fuoco e soccorso pubblico, esponendo detto personale a gravi criticità sul piano della tutela dei propri diritti e rappresentando una grave ed ingiusta disparità di trattamento, che misconosce la difficile realtà socio-ambientale nella quale si trovano ad operare;

si tratta di circa 65.000 unità di personale di polizia locale, distribuite su tutto il territorio nazionale, le quali operano quotidianamente in situazioni di potenziale esposizione a rischio, analogamente ai loro colleghi afferenti i corpi di polizia di Stato, vigili del fuoco, croce rossa, Arma dei carabinieri, già tutelati dalla deroga;

è opportuno segnalare che ai fini di quanto sopra esposto, l'articolo 5 della legge quadro n. 65 del 1986 prevede, al comma 5, che gli addetti del servizio di polizia municipale possano «portare, senza licenza, le armi, di cui possono essere dotati in relazione al tipo di servizio nei termini e nelle modalità previsti dai rispettivi regolamenti, anche fuori dal servizio,

purché nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza e nel casi di cui all'articolo 4»;

impegna il Governo:

ad adottare le opportune misure, anche di natura normativa, finalizzate ad un pieno riconoscimento dei diritti di tutela sul lavoro per il personale della polizia locale, includendo lo stesso tra le deroghe dell'articolo 6 comma 1 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 citato in premessa, iscrivendo altresì le corrispondenti risorse da destinare allo scopo sui pertinenti capitoli degli stati di previsione della spesa delle Amministrazioni interessate.

G2.102

BIANCO, PADUA, MATURANI, MARTINI, NENCINI, SIMEONI

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di contratti collettivi nazionali e integrativi, prevede che «tramite appositi accordi tra l'ARAN e le Confederazioni rappresentative (...) sono definiti fino a un massimo di quattro comparti di contrattazione collettiva nazionale, cui corrispondono non più di quattro separate aree per la dirigenza. Una apposita sezione contrattuale di un'area dirigenziale riguarda la dirigenza del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale, per gli effetti di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni. Nell'ambito dei comparti di contrattazione possono essere costituite apposite sezioni contrattuali per specifiche professionalità.»;

come ribadito dalla Conferenza Unificata Stato Regioni ed Autonomie Locali, le peculiarità della dirigenza medica e sanitaria, riconosciute dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, richiedono l'elaborazione di uno specifico contratto di lavoro;

tale strumento è necessario anche per distinguere la dirigenza sanitaria da quella amministrativa consentendo ad entrambe l'elaborazione di contratti autonomi che tengano conto delle diverse professionalità;

occorre inoltre separare l'articolazione contrattuale della dirigenza da quella del comparto;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare le iniziative necessarie alla individuazione di una quinta e separata area per la dirigenza del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale al fine di realizzare gli obiettivi

esposti in premessa nel riconoscimento delle peculiarità della dirigenza medica e sanitaria.

G2.103

BONFRISCO, Luciano ROSSI, CALDEROLI, DIVINA, BERNINI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge atto Senato n. 1015, di Conversione in legge del decreto-legge n. 101/2013 recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle Pubbliche Amministrazioni,

premesso che:

la 1 Commissione Affari costituzionali ha reso il previsto parere (favorevole con condizioni ed osservazioni), sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 204, concernente l'attuazione della direttiva 2008/51/CE che modifica la direttiva 91/477/CEE relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi (Atto di Governo n.16);

le norme contenute nell'articolo 2, comma 1, lettera *a)* numero 1 del citato schema sembrano presentare elementi di criticità relativamente al rapporto con la normativa vigente. Esse, ad esempio, appaiono in contrasto con la Sezione II del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare); ovvero con la direttiva 91/477/CEE e con i principi del diritto comunitario, impedendo la circolazione in Italia di armi permesse ai cittadini di tutti i Paesi membri dell'Unione europea. Una limitazione, peraltro, che finirebbe col discriminare il mercato italiano, o impedire ai tiratori o ai cacciatori comunitari di recarsi in Italia portando a seguito armi regolarmente iscritte sulla loro Carta europea d'arma da fuoco;

le disposizioni cui al citato articolo 2, evidenziano altresì, incertezze in merito all'aspetto applicativo relativamente, ad esempio, alla inesistenza nelle norme europee e internazionali di «caricatori» e di «serbatoi» tra le parti essenziali d'arma, ovvero al mancato riscontro della limitazione delle armi in dotazione alle forze di polizia in quanto tutte le armi lunghe in dotazione alle stesse hanno, in generale, un numero di colpi superiore a 5, e per quanto riguarda il limite delle le armi corte esistono migliaia di modelli che, in vigenza dell'abolito catalogo nazionale, sono stati riconosciuti quali «armi comuni da sparo», Questioni che mal si conciliano con la presenza sul territorio nazionale di numerosissimi modelli e di un numero rilevantissimo di armi con capienza superiore rispetto al limite preteso, che continuerebbero ad essere legittimamente detenute e utilizzate dai cittadini italiani, rendendo quindi inutile l'applicazione della norma, di cui al citato articolo 2 la *ratio* della norma è quella di impedire «che armi d'assalto con un numero di colpi superiore, persino, a quelli in

dotazione alle forze dell'ordine possano essere immesse sul mercato civile»,

considerata:

la opportunità di prevedere una più coerente disciplina in materia di acquisizione e detenzione di armi, anche al fine di migliorare l'attività amministrativa svolta dalle pubbliche amministrazioni in tale ambito,

impegna il Governo:

ad adottare adeguate misure, ulteriori rispetto a quelle indicate nel citato parere parlamentare, volte a prevedere che:

– la limitazione prevista nel citato articolo 2 debba svilupparsi esclusivamente verso le «armi d'assalto» citate dalla relazione, ossia verso i modelli di fucili semiautomatici ad anima rigata una cui versione completamente automatica è in dotazione a forze armate o forze di polizia italiane o straniere;

– conseguentemente, debbano comunque essere escluse da tale limite le armi spiccatamente da caccia, le armi ad anima liscia e le armi a percussione anulare, che non sono suscettibili di utilizzo militare o di polizia, nonché le armi previste dalla Sezione II del decreto legislativo n. 66 del 2010;

– come correttamente individuato dal Governo, le armi sportive debbano essere esentate da tale limite, disponendo che le armi della categoria individuata che abbiano un numero di colpi superiore debbano essere considerate automaticamente sportive in seguito al loro riconoscimento, senza discrezionalità in merito;

– la disposizione stabilente il limite per la categoria individuata sia contenuta nella definizione di arma sportiva (articolo 3, terzo comma, lettera *a)* del provvedimento) al fine di renderla coerente con la delega;

ed, inoltre, a valutare:

in conseguenza al limite apposto, l'opportunità di elevare il limite massimo di detenzione delle armi sportive, anche mediante la previsione di specifiche licenze per i tiratori agonisti, o di sottrarre al limite di sei armi previsto dall'articolo 10 della legge n. 110/75 le armi ad avancarica e a percussione anulare, di modico interesse per la pubblica sicurezza, poiché adatte al solo tiro sportivo.

G2.104

Giovanni Mauro

Il Senato, in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante disposizioni ur-

genti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni (A.S. 1015),

premesso che:

gli eventi sismici che hanno interessato la Regione siciliana nel 2002 hanno reso totalmente o parzialmente inagibili numerosi edifici pubblici, privati, di interesse storico-artistico, di culto, nonché strutture varie;

la situazione emergenziale incide gravemente sulle attività economiche e sulla regolarità dei servizi pubblici essenziali;

è tutt'ora in fase di completamento la ricostruzione dei territori interessati dall'OPCM 3254/2002 e che è necessario svolgere le attività di protezione civile di monitoraggio e di contrasto degli effetti della caduta di cenere vulcanica ad esse collegate,

tenuto conto che:

è necessario, altresì, valorizzare le competenze acquisite in ambito del rischio sismico dal personale assunto in base all'articolo 6 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 novembre 2002, n. 3254,

impegna il Governo

a valutare ogni iniziativa utile per promuovere con urgenza la stabilizzazione del personale assunto in base all'articolo 6 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 novembre 2002, n. 3254, presso gli enti presso i quali ha operato.

G2.105

ORRÙ

Il Senato,

tenuto conto

che per le particolari condizioni ambientali risulta opportuno che i comuni il cui territorio coincide con una o più isole si giovino di facilitazioni nelle assunzioni di personale

si impegna il governo

in deroga all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito in legge dalla legge n. 122 del 2010, a mettere tali comuni nelle condizioni di effettuare assunzioni di personale con contratto di lavoro subordinato o con altre forme flessibili nei limiti dell'ammontare di spesa allo stesso titolo sostenuta nell'anno 2009 o in assenza nella media del triennio 2009-2011.

G2.106
Giovanni MAURO

Il Senato, in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni (A.S. 1015),

premesso che:

gli eventi sismici che hanno interessato la Regione siciliana e la Regione Molise nel 2002 hanno reso totalmente o parzialmente inagibili numerosi edifici pubblici, privati, di interesse storico-artistico, di culto, nonché strutture varie;

la situazione emergenziale incide gravemente sulle attività economiche e sulla regolarità dei servizi pubblici essenziali;

è tutt'ora in fase di completamento la ricostruzione dei territori interessati dalle ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri nn. 3253/2002 e 3254/2002 e che è necessario svolgere le attività di protezione civile di monitoraggio e di contrasto degli effetti rovinosi del sisma e della caduta di cenere vulcanica ad esse collegate,

tenuto conto che:

è necessario, altresì, valorizzare le competenze acquisite in ambito del rischio sismico dal personale assunto in base alle predette ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 novembre 2002,

impegna il Governo

a valutare ogni iniziativa utile per promuovere con urgenza la stabilizzazione del personale assunto in base all'articolo 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 novembre 2002, n. 3253, e all'articolo 6 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 novembre 2002, n. 3254, presso gli enti presso i quali ha operato.

G2.107
RUTA

Il Senato, in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni (A.S. 1015),

premesso che:

gli eventi sismici che hanno interessato la Regione Molise nel 2002 hanno reso totalmente o parzialmente inagibili numerosi edifici pubblici, privati, di interesse storico-artistico, di culto, nonché strutture varie;

la situazione emergenziale ha inciso gravemente sulle attività economiche e sulla regolarità dei servizi pubblici essenziali;

è tutt'ora in fase di completamento la ricostruzione dei territori interessati dall'OPCM 3253/2002 ed è necessario agevolare la definitiva ripresa delle attività e consentire la completa attuazione dei piani per la ricostruzione e per il ripristino dei danni causati dagli eventi sismici;

tenuto conto che:

è necessario, altresì, valorizzare le competenze acquisite in ambito del rischio sismico dal personale assunto in base all'articolo 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 novembre 2002, n. 3253,

impegna il Governo:

a valutare ogni iniziativa utile per promuovere con urgenza la stabilizzazione, con oneri a carico del bilancio dello Stato, del personale assunto in base all'articolo 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 novembre 2002, n. 3253 per consentire agli stessi di svolgere presso gli enti locali le funzioni garantire dagli impegni dello Stato.

G2.108
Giovanni Mauro

Il Senato,

premesso che:

il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica (DIPE) è una struttura generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri istituita con Decreto del Presidente del Consiglio del Ministri del 21 giugno 2007. Il DIPE si articola in tre Uffici di livello dirigenziale generale e in quattro Strutture tecniche. Alle dirette dipendenze del Capo Dipartimento operano quattro Strutture tecniche composte da esperti nominati con decreto del Ministro per la coesione territoriale con delega sul DIPE. Le Strutture altamente specializzate sono: 1) Nucleo tecnico per il coordinamento della politica economica; 2) Unità tecnica finanza di progetto (UTFP); 3) Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità (NARS); 4) Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici (NUVV);

in particolare il NARS Nucleo è un organismo tecnico di consulenza e supporto alle attività del CIPE in materia tariffaria e di regolazione dei servizi di pubblica utilità non regolamentati da una specifica autorità di settore. L'articolo 1, comma 2, della Legge 17 luglio 2006, n. 233, ha trasferito il Nucleo nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri - DIPE e i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 novembre 2008 e del 2 agosto 2010 lo hanno riorganizzato;

al NARS sono attribuiti compiti diretti a promuovere una corretta e omogenea regolamentazione dette tariffe, ferma restando la competenza delle Amministrazioni di settore, con la possibilità dì formulare proposte at Governo qualora necessario, i settori di competenza del Nucleo sono: aeroportuale autostradale ferroviario marittimo postale. Inoltre, una serie di recenti provvedimenti, l'articolo 43, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (cd "decreto Salva Italia"), l'articolo 36, comma 6-*ter*, del decreto-legge 24 gennaio 2012 n. 1 (cd "decreto CrescItalia), l'articolo 33, comma 2 e 3 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 e, infine, l'articolo 19 comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (Decreto "Fare") hanno ampliato considerevolmente le competenze in materia di convenzioni autostradali, contratti di programma e atti convenzionati, incentivazioni per i PEF non sostenibili e revisioni del PEF;

l'attività del NARS si concretizza nella formulazione di pareri, resi al CIPE e alle Amministrazioni richiedenti, e raccomandazioni, ovvero specifiche proposte operative da parte del Nucleo. Per l'attività istruttoria, il NARS si avvale di 10 esperti nominati con decreto del Ministro per la coesione territoriale. Tali esperti sono nominati con mandato di un anno, attualmente a seguito di valutazione pubblica comparativa. Tuttavia per omogeneità con le altre strutture tecniche dell'UTFP e del NUVV è opportuno estendere a 4 anni il mandato degli esperti del NARS in modo da consentire di non disperdere l'accumulo di competenze maturate che, comunque, al termine del mandato sono nuovamente sottoposte a valutazione competitiva. Per questa esigenza di omogeneizzazione tra le strutture tecniche del DIPE l'articolo 7, comma 8, della legge 17 maggio 1999, n. 144, si interpreta nel senso che è vietata la conferma automatica dei componenti dell'UTFP al terzo mandato, mentre è consentita ogniqualvolta sia preceduta da bando pubblico di valutazione comparativa delle professionalità,

impegna il Governo

a conferire ai componenti della struttura tecnica del NARS mandati quadriennali per consentire di maturare e di impiegare le competenze all'interno della struttura e per le stesse ragioni di omogeneità con le altre strutture e di salvaguardia delle competenze dì consentire, mediante possibile interpretazione normativa, ai componenti dell'UTFP, che abbiano più di due mandati, di partecipare alle selezioni competitive indette mediante bando pubblico.

EMENDAMENTI

2.0.300

Giovanni MAURO, Mario FERRARA, BILARDI, COMPAGNONE, SCAVONE

*Dopo l'***articolo 2***, inserire il seguente:*

«Art. 2-*bis*.

(Norme in materia di mobilità dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni statali)

1. Al fine di un più efficace e razionale utilizzo delle risorse umane finalizzato al contenimento della spesa pubblica il personale delle pubbliche amministrazioni statali, con qualifica non dirigenziale, in servizio alla data del 31 dicembre 2012 in amministrazione statale diversa da quella di appartenenza, in posizione di comando o fuori ruolo, con esclusione del personale militare e delle forze di polizia, su domanda da presentarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è inquadrato nei ruoli delle amministrazioni in cui presta servizio. in esse compresa la Presidenza del Consiglio dei Ministri, nei limiti dei posti vacanti. Il personale è trasferito nel rispetto dell'ordine di anzianità del servizio prestato in posizione di comando o fuori ruolo ed è inquadrato nella qualifica corrispondente. A seguito delle procedure di trasferimento di cui al presente comma, le dotazioni organiche delle amministrazioni di provenienza sono ridotte in misura pari alle unità di personale trasferito e sono contemporaneal11ente trasferite le corrispondenti risorse finanziarie relative al trattamento stipendiale.

2. A seguito dell'inquadramento del personale di prestito nelle qualifiche dell'organico della Presidenza del Consiglio dei Ministri, è ridotto in misura corrispondente il contingente di personale non di ruolo utile per l'espletamento dei compiti istituzionali di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.

3. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri ,il personale non immediatamente trasferito per carenza di posti disponibili in organico permane nella posizione di comando o fuori ruolo, previo assenso dell'interessato, fino al successivo inquadramento a copertura dei posti resi si disponibili in organico. E escluso ogni onere aggiuntivo per retribuzioni riferite, a qualsiasi titolo, a periodi precedenti alla data di entrata in vigore della presente legge. Alle spese derivanti dall'attuazione del presente articolo, si provvede in parte mediante le risorse trasferite di cui al comma 1

e per la restante parte mediante le risorse finanziarie attualmente esistenti nel bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

4. Le disposizioni del presente articolo, fermo restando il rispetto dell'invarianza finanziaria, non determina effetti sui saldi di finanza pubblica».

Art. 3.

3.300
D'ALÌ

Sopprimere l'articolo.

3.301
D'AMBROSIO LETTIERI

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. Per sopperire alle gravi carenze di personale degli uffici giudiziari, il Ministero della Giustizia Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria – utilizza le proprie graduatorie concorsuali in corso di validità, in assenza delle quali ricorre alle graduatorie vigenti nell'ambito del proprio comparto di contrattazione collettiva e, successivamente, alle graduatorie delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 2, comma l, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, secondo le modalità di cui all'articolo 3, comma 61, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 fino a concorrenza di almeno il 50 percento della carenza organica accertata alla data di entrata in vigore del presente decreto.

l-*bis*. A copertura di una percentuale non inferiore al 30 per cento, o a totale copertura della percentuale che dovesse residuare a seguito delle assunzioni di cui al comma l, il Ministero della Giustizia – Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, utilizza il personale dirigenziale e non dirigenziale delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 2, comma l, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che presentano situazioni di soprannumerarietà o di eccedenza rispetto alle loro dotazioni organiche ridotte. A tale personale, è consentito, sino al 31 dicembre 2014, il passaggio diretto a domanda presso il Ministero della giustizia per ricoprire i posti vacanti del personale amministrativo operante presso i predetti uffici giudiziari con inquadramento nella qualifica corrispondente. Il passaggio avviene mediante cessione del contratto di lavoro e previa selezione secondo cri-

teri prefissati dallo stesso Ministero della giustizia in apposito bando. Al personale trasferito si applica l'articolo 2, comma 11, lettera *d)*, terzo e quarto periodo del predetto decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95.

l-*ter*. Al fine di non disperdere le professionalità risultanti dalle convenzioni erogate in favore del personale tirocinante – ex lavoratori cassa integrati, in mobilità ordinaria ed in deroga e lavoratori socialmente utili – operanti presso i tribunali e le sedi distaccate del Ministero della Giustizia, vengono stipulati contratti di formazione lavoro, con trattamento economico non inferiore ai minimi tabellari previsti per la qualifica corrispondente, per la durata massima prevista dalla legislazione vigente, in favore di coloro i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, risultano già assegnati alla propria sede di attività.

l-*quater*. A copertura delle assunzioni di cui al comma 1, e alla stipula dei contratti di cui al comma 3, si provvede utilizzando una quota del gettito derivante dai commi 1 e 2 dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002 n. 115 per un totale di € 250.000.000 da ripartire in: € 100.000.000 per l'anno 2014, € 100.000.000 per l'anno 2015, € 50.000.000 per l'anno 2016».

3.1

LANZILLOTTA, ICHINO

Al comma 1, all'inizio del primo periodo premettere le seguenti parole: «Fermo restando quanto previsto dall'articolo 33 del decreto legislativo 165 del 2001 in materia di trasferimento unilaterale del personale eccedente,».

3.2

DE MONTE, GINETTI

Al comma 1, sopprimere le parole: «che presentano situazioni di soprannumerarietà o di eccedenza rispetto alle loro dotazioni organiche ridotte,».

3.100

LA COMMISSIONE

Al comma 1, sostituire le parole: "sino al 31 dicembre 2014" *con le seguenti:* "sino al 31 dicembre 2015".

3.3

De Petris, Barozzino, Petraglia, Stefano, Cervellini, De Cristofaro, Uras

Al comma 1, dopo le parole: «il passaggio diretto a domanda» *inserire le seguenti:* «, per profili professionali omogenei,» *e dopo le parole:* «secondo criteri prefissati», *aggiungere le seguenti:* «, di concerto con le Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative,».

3.4

Mussini, Puglia, Catalfo

Al comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «il quale deve riportare l'indicazione del termine per la presentazione della domanda, il numero e la distribuzione geografica dei posti vacanti.».

3.1000 (già 3.1000 e 3.0.200/3)

La Commissione

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-*bis*. Nelle more dell'adozione di una disciplina organica delle società controllate direttamente o indirettamente dalla medesima pubblica amministrazione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, o dai suoi enti strumentali, ad esclusione di quelle emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e delle società dalle stesse controllate, anche al fine di dare attuazione alla normativa vigente in materia di società pubbliche, gli enti che controllano le predette società approvano, in relazione ad esigenze di riorganizzazione delle funzioni e dei servizi esternalizzati, nonché di razionalizzazione delle spese, di risanamento economico-finanziario e di eventuale accorpamento delle stesse, piani industriali di risanamento, anche su proposta della società, e adottano relativi atti di indirizzo e di attuazione, vigilando sul rispetto degli stessi. Per le finalità di cui al presente comma si applicano, per l'anno 2014, secondo le indicazioni contenute nei piani industriali e negli atti di indirizzo adottati dagli enti controllanti, le procedure di cui ai commi da 2 a 7, riferite al personale in servizio alla data del 31 dicembre 2012 e in ogni caso prima di avviare nuove procedure di reclutamento di risorse umane da parte delle medesime società.

1-*ter*. Le autorità indipendenti di regolazione dei servizi di pubblica utilità di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481, e di cui all'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, assicurano il rispetto dei vincoli di finanza pubblica individuando autonomamente i capitoli di spesa da ridurre al fine

di garantire il raggiungimento degli obiettivi di risparmio fissati dalla legge».

Conseguentemente, sopprimere il comma 3.

3.5

LO MORO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis.* Per lo svolgimento delle attività connesse alla vigilanza e al monitoraggio sull'applicazione del Decreto del Presidente del Consiglio 30 novembre 2012, n. 251, sulle società controllate in via diretta o in via indiretta dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché al monitoraggio sulle attività previste dall'articolo 5 del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le pari opportunità – può avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, di un numero complessivo di dieci unità di personale del comparto Ministeri, in posizione di comando o fuori ruolo, secondo i rispettivi ordinamenti, per il quale si applicano l'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e l'articolo 56, comma 7, del Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.».

3.6

DE PETRIS, BAROZZINO, PETRAGLIA, STEFANO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, URAS

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. In considerazione della grande mole di arretrato di civile, è prevista a supporto dell'attività giudiziaria di smaltimento dell'arretrato, a partire dal gennaio 2014 e nei limiti dello stanziamento di cui all'art. 1 comma 25 lettera *c)* legge del 24 dicembre 2012, n. 228, la stipula di 3000 contratti a tempo determinato, per quei lavoratori cassaintegrati, in mobilità, lsu, disoccupati o inoccupati, che abbiano svolto il tirocinio formativo presso il Ministero della Giustizia in virtù di detto stanziamento».

3.7

LO GIUDICE, PARENTE

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. In considerazione dell'ingente arretrato civile, è prevista a supporto dell'attività giudiziaria di smaltimento dell'arretrato, a decorrere dal 1º gennaio 2014 e nei limiti dello stanziamento di cui all'articolo 1, comma 25, lettera *c)*, legge del 24 dicembre 2012, n. 228, la stipula di 3000 contratti a tempo determinato, per quei lavoratori cassaintegrati, in mobilità, lsu, disoccupati o inoccupati, che abbiano svolto il tirocinio formativo presso il Ministero della Giustizia in virtù di detto stanziamento».

3.8

LANZILLOTTA, ICHINO

Sopprimere i commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7.

3.9

CARIDI, FLORIS

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Le società controllate direttamente o indirettamente dalla medesima pubblica amministrazione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, o dai suoi enti strumentali, anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 31 del medesimo decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad esclusione di quelle emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e delle società dalle stesse controllate, possono, sulla base di un accordo tra di esse e senza necessità del consenso del lavoratore, realizzare processi di mobilità di personale, anche in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, in relazione al proprio fabbisogno e per le finalità dei commi 3 e 4, previa informativa alle rappresentanze sindacali operanti presso la società ed alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo dalla stessa applicato, in coerenza con il rispettivo ordinamento professionale e senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. Si applicano i commi primo e terzo dell'articolo 2112 del codice civile. È consentita la mobilità tra le società di cui al presente comma e le pubbliche amministrazioni o suoi enti strumentali previo superamento di apposite procedure selettive concorsuali per esami o per titoli ed esami».

3.10

SANTINI, LO MORO

Al comma 2, alle parole: «Le società», *premettere le seguenti:* «Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 4 e seguenti della legge 23 luglio 1991, n. 223,».

3.11

VOLPI, BISINELLA, CALDEROLI, BITONCI, ARRIGONI, BELLOT, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI

Al comma 2 dopo le parole: «decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165», *sopprimere le seguenti:* «ad esclusione di quelle emittenti strumenti finanziari quotati nel mercati regolamentati e delle società dalle stesse controllate,».

3.12

BRUNO

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «ad esclusione di» *inserire le seguenti:* «quelle producano prevalentemente beni e prodotti per le pubbliche amministrazioni nonché di».

3.101

LA COMMISSIONE

Al comma 2, apportare le seguenti modifiche:

a) al primo periodo sopprimere le parole: "e senza necessità del consenso del lavoratore";

b) dopo il primo periodo aggiungere il seguente: "Le società che adottano interventi di risanamento economico-finanziario o di ristrutturazione secondo appositi piani industriali che prevedono la riduzione del numero dei lavoratori o nelle ipotesi di liquidazione della società medesima procedono con il licenziamento per giusta causa in caso di mancata accettazione da parte del lavoratore della mobilità disposta con gli accordi di cui al presente comma."

3.13

Rita GHEDINI, GATTI, PARENTE, ANGIONI, D'ADDA, FAVERO, SPILABOTTE

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: «e senza necessità del consenso del lavoratore».

3.14

DE PETRIS, BAROZZINO, PETRAGLIA, STEFANO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, URAS

Al comma 2 sostituire le parole: «e senza necessità del consenso del lavoratore» *con le seguenti:* «e acquisito il consenso del lavoratore».

3.15

MUSSINI, BERTOROTTA, BOCCHINO, BOTTICI, BULGARELLI, GAETTI, MANGILI, MOLINARI, BLUNDO, PUGLIA, CIOFFI, CATALFO

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «e senza necessità del consenso del lavoratore» *con le seguenti:* «con il consenso del lavoratore».

3.16

PARENTE, GATTI, ANGIONI, D'ADDA, FAVERO, Rita GHEDINI, LEPRI, SPILABOTTE

Al comma 2, sostituire le parole: «previa informativa alle rappresentanze sindacali operanti presso le società» *con le seguenti:* «nel rispetto di quanto previsto dai CCNL di settore».

3.17

DE PETRIS, BAROZZINO, PETRAGLIA, STEFANO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, URAS

Al comma 2, ultimo periodo, sopprimere la parola: «non» *e aggiungere in fine le seguenti parole:* «previo corso-concorso riservato al personale in mobilità».

3.18

De Petris, Barozzino, Petraglia, Stefano, Cervellini, De Cristofaro, Uras

Sopprimere i commi 4, 5 e 6.

3.19

De Petris, Barozzino, Petraglia, Stefano, Cervellini, De Cristofaro, Uras

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Le società di cui al comma 2 che rilevino eccedenze di personale inviano un'informativa preventiva alle rappresentanze sindacali operanti presso la società ed alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo dalla stessa applicato in cui viene individuato il numero, la collocazione aziendale ed i profili professionali del personale in eccedenza. Tali informazioni sono comunicate anche al Dipartimento della funzione pubblica. Le posizioni dichiarate eccedentarie non possono essere ripristinate nella dotazione di personale neanche mediante nuove assunzioni».

3.20

La Commissione

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, con l'applicazione al personale eccedente delle società di quanto previsto dall'articolo 2, comma 11, lettera *a)*, dello stesso decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95».

3.21

La Commissione

Al comma 5, sostituire il primo periodo con il seguente: «Entro dieci giorni dal ricevimento dell'informativa di cui al comma 4, si provvede a definire un piano di assorbimento delle eccedenze di personale applicando i criteri previsti dall'articolo 2, comma 11, lettera *a)*, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. In subordine, si procede, a cura dell'ente controllante, alla riallocazione totale o parziale del personale in eccedenza nell'ambito della stessa società mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro, ovvero presso altre società controllate dal medesimo ente con le modalità previste dal comma 2.».

3.22

BONFRISCO, ALBERTI CASELLATI, FAZZONE

Al comma 5, sostituire il primo periodo con il seguente: «Entro dieci giorni dal ricevimento dell'informativa di cui al comma 4, si provvede a definire un piano di assorbimento delle eccedenze di personale applicando i criteri previsti dall'articolo 2, comma 11, lettera *a)*, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. In subordine, si procede, a cura dell'ente controllante, alla riallocazione totale o parziale del personale in eccedenza nell'ambito della stessa società mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro, ovvero presso altre società controllate dal medesimo ente con le modalità previste dal comma 2.».

3.23

MUSSINI, BERTOROTTA, BOCCHINO, BOTTICI, BULGARELLI, GAETTI, MANGILI, MOLINARI, PUGLIA, CIOFFI

Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: «a cura dell'ente controllante» *sono aggiunte le seguenti:* «e con il consenso del lavoratore».

3.24

BISINELLA, CALDEROLI, BITONCI, ARRIGONI, BELLOT, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 5, secondo periodo, sopprimere le seguenti parole:« sentite le organizzazioni sindacali».

3.25

VOLPI, BISINELLA, CALDEROLI, BITONCI, ARRIGONI, BELLOT, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI

Sopprimere il comma 6.

3.26

MUSSINI, CATALFO

Al comma 6, sopprimere le seguenti parole: «comparativamente più rappresentative».

3.27

GAETTI, BERTOROTTA, BOTTICI, BULGARELLI, MANGILI, MOLINARI, MUSSINI, BLUNDO, PUGLIA, CIOFFI

Al comma 6, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole: «anche al di fuori del territorio regionale ove» *con le seguenti:* «operanti ad una distanza massima di cento chilometri dal luogo dove»;

b) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «tenendo conto delle principali vie di comunicazione».

3.28 (testo 2) [id. a 3.29 (testo 2)]

LA COMMISSIONE

Dopo il comma 7 aggiungere i seguenti:

«7-*bis*. Nella regolamentazione del rapporto di lavoro dei dirigenti, le società controllate direttamente o indirettamente da amministrazioni o enti pubblici non possono inserire, in assenza di preventiva autorizzazione dei medesimi enti o amministrazioni, clausole contrattuali che al momento della cessazione del rapporto prevedano per i soggetti di cui sopra benefici economici superiori a quelli derivanti ordinariamente dal contratto collettivo di lavoro applicato. Dette clausole, inserite nei contratti in essere, sono nulle qualora siano state sottoscritte, per conto delle stesse società, in difetto dei prescritti poteri o deleghe in materia».

3.200

IL RELATORE

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-*bis*. All'articolo 6, comma 2-*quater*, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, aggiungere in fine le seguenti parole "e di fruizione della pre-

stazione di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 28 giugno 2012, n. 92"».

3.30

CARIDI, FLORIS

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-*bis.* Per sopperire alle gravi carenze di personale nella pubblica amministrazione, al personale di ruolo degli enti pubblici economici e degli enti di diritto pubblico è consentita, sino al 30 giugno 2014, la mobilità a domanda presso gli enti di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 per ricoprire i posti vacanti del personale tenico e/o amministrativo operante presso la predetta pubblica amministrazione con inquadramento nella qualifica corrispondente. La mobilità avviene anche previo superamento di apposite procedure selettive prestabilite dalle pubbliche amministrazioni in appositi bandi».

3.31

Giovanni MAURO, Mario FERRARA, BILARDI, COMPAGNONE, SCAVONE

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-*bis.* Al fine di completare il programma di trasformazione e ammodernamento finalizzato alla realizzazione della rete di trasporto pubblico su ferro ad elevata capacità ed alta frequenza che interessa la città metropolitana di Catania, i contratti al personale a tempo determinato presso la Gestione Governativa Ferrovie Circumetnea sono prorogati sino al 31 dicembre 2013, con copertura dell'onere a carico dell'Ente».

3.32

MOLINARI, MORRA, BERTOROTTA, BULGARELLI, CATALFO, GAETTI, MANGILI, MUSSINI, ORELLANA, PUGLIA, CIOFFI

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-*bis.* Gli emolumenti degli amministratori delle società non quotate che svolgono servizi di interesse generale, anche di rilevanza economica, di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono adottati sulla base di criteri determinati dal Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con le amministrazioni vigilanti. I predetti criteri devono essere

aderenti alle migliori pratiche internazionali e tenere conto dei risultati aziendali. In ogni caso, le eventuali componenti variabili degli emolumenti degli amministratori non possono essere previste né rogate per le società il cui risultato di esercizio non è positivo».

3.33

MOLINARI, MORRA, BERTOROTTA, BOTTICI, BULGARELLI, CATALFO, GAETTI, MANGILI, MUSSINI, ORELLANA, PUGLIA, CIOFFI

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-*bis.* Gli emolumenti dell'amministratore delegato e del presidente, se esecutivo, delle società a partecipazione pubblica, quotate e non quotate, che svolgono servizi di interesse generale, sono stabiliti dall'assemblea societaria secondo un rapporto pari ad un massimo di dodici volte il salario aziendale mediano. Detto rapporto stabilisce una correlazione che lega, per l'intero mandato dell'organo amministrativo, la variazione in aumento del compenso massimo, comprensivo di ogni attribuzione, a quello dell'intero monte salari aziendale».

3.34

DE PETRIS, BAROZZINO, PETRAGLIA, STEFANO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, URAS

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-*bis.* Ai fini dell'attuazione del presente articolo, il termine di cui all'articolo 14 comma 32 del decreto-legge n. 78 del 2010 s.m.i., secondo periodo prima alinea è sostituito dal seguente: "31 dicembre 2014" ed il termine di cui alla seconda alinea è sostituito dal seguente: "31 giugno 2015". Il periodo indicato alle lettere *b)* e *c)* del succitato articolo 14 comma 32 del decreto-legge n. 78 del 2010 s.m.i. si riferisce a quello stabilito dalla lettera *a)* della medesima disposizione».

3.35

LA COMMISSIONE

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-*bis.* Al comma 11 dell'articolo 4 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le

parole: "per l'anno 2011" sono sostituite dalle seguenti: "per l'anno 2012"».

3.36 (testo 2)
LA COMMISSIONE

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-*bis.* Anche al fine di favorire i processi di mobilità e di razionalizzazione nell'impiego del personale, al comma 1-*bis* dell'articolo 9 del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni dalla legge n. 135 del 2012, dopo le parole: "servizi socio-assistenziali" sono inserite le seguenti: ''socio-sanitari''».

ORDINI DEL GIORNO

G3.100
DI BIAGIO

Il Senato, in sede di discussione del disegno di legge atto Senato n. 1015, di Conversione in legge del decreto-legge n. 101/2013 recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle Pubbliche Amministrazioni,

premesso che:

il provvedimento in esame dispone tra l'altro, misure urgenti in materia di mobilità nel pubblico impiego e nelle società partecipate;

RetItalia internazionale Spa è una società a partecipazione pubblica, il cui capitale è interamente posseduto dall'Ice-Agenzia per la promozione, e svolge compiti di analisi di fabbisogni, progettazione, realizzazione e gestione di infrastrutture, servizi e sistemi informativi a supporto dell'internazionalizzazione e dei processi gestionali interni all'ICE, consentendo la loro integrazione e interconnessione con sistemi esterni, nonché di fornitura di assistenza qualificata al personale dell'ICE e alle PMI italiane, proponendo soluzioni sempre all'avanguardia nel panorama ICT e ponendo la dovuta attenzione al corretto equilibrio tra costi e benefici;

il Ministero dello sviluppo economico ha assegnato a RetItalia internazionale Spa nel giugno 2011 e nell'aprile 2012 il portale Made in Italy, un sistema di commercio elettronico dei prodotti italiani sul mercato internazionale e l'*International Trade Hub* – Italia, un portale sponsorizzato dal «Tavolo strategico nazionale per la *Trade Facilitation*, che consente alle imprese italiane di accedere da un unico punto a tutti i processi relativi all'internazionalizzazione;

a seguito della «*spending review*» il Ministero dello sviluppo economico ha dato indicazione di provvedere all'alienazione di RetItalia internazionale Spa e ha posto come prerequisito una severa ristrutturazione della società, al fine di renderla appetibile al mercato;

in relazione alla natura «in *house*» di RetItalia internazionale Spa e delle limitate risorse rese disponibili alla «Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane», le professionalità e lo stesso patrimonio informatico, in gestione a RetItalia internazionale Spa, rischiano di andare dispersi in conseguenza dell'alienazione della società;

sarebbe auspicabile, al fine di salvaguardare gli investimenti fatti, capitalizzare le risorse e le conoscenze professionali disponibili, valutare ipotesi di integrazione di RetItalia Internazionale Spa nella struttura della

Pubblica amministrazione, intese come soluzioni più economiche e meno rischiose per l'integrità del patrimonio informativo messo a disposizione della Ex Ice nel corso degli anni;

appare ulteriormente opportuno segnalare che nella legge di stabilità 2013 è stato previsto un incremento delle risorse destinate al funzionamento dell'Ice-Agenzia pari a dieci milioni di euro per l'anno 2013;

in data 13 dicembre 2012 nell'ambito della discussione del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 è stato accolto alla Camera dei Deputati l'ordine del giorno n. 9/5626/33 che impegnava il Governo a valutare compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica, l'opportunità di procedere all'integrazione di tutto il personale a tempo indeterminato appartenente alla società RetItalia internazionale Spa nei ruoli dell'Agenzia per l'Italia digitale previa procedura selettiva, finalizzata al collocamento del personale all'interno dell'Agenzia;

il suindicato impegno veniva rinnovato dal Governo in data 21 dicembre 2012 nell'ambito della discussione della legge di stabilità con raccoglimento dell'ordine del giorno 9/5534-*bis*-B/36 nella cui premessa veniva evidenziato che alla luce degli incrementi previsti dalla legge di stabilità 2013 alle risorse dell'Ice-Agenzia «sarebbe ipotizzabile che parte di quelle risorse potesse essere utilizzata al fine di garantire il mantenimento di quel patrimonio di *know-how* ed *expertise* rappresentato dalla società RetItalia Internazionale Spa e messo al servizio della Pubblica amministrazione»;

il suddetto impegno è stato ulteriormente rinnovato in data 6 agosto 2013 n in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto legge 21 giugno 2013 n. 69 recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia;

appare importante sottolineare che malgrado l'alienazione, Retitalia Internazionale spa continuerà a fornire servizi informativi all'Ice-agenzia attraverso un contratto quinquennale il cui valore massimo sarà pari a euro 15 milioni, che paradossalmente sarebbero sufficienti a coprire il costo dei lavoratori della Società;

malgrado le suddette premesse al momento risulta che sia stato già predisposto il bando, che con molta probabilità dovrebbe essere pubblicato nell'arco di due settimane, finalizzato all'alienazione ad esterni della suddetta società, ma che lo stesso non preveda in alcun modo il rispetto delle garanzie del mantenimento e del rispetto delle professionalità finora maturate, disattendendo di fatto quanto garantito dal Governo:

impegna il Governo

a predisporre interventi urgenti orientati ad rettificare la procedura di alienazione avviata dall'amministrazione al fine di tutelare i lavoratori di Retitalia Internazionale SPA salvaguardandone le conoscenze maturate, la tenuta dei progetti già avviati e garantendo una opportuna continuità operativa segnatamente sul versante della integrazione ed interconnessione dei servizi e dei sistemi informativi con i sistemi esterni.

G3.101
ORRÙ

Il Senato,

in sede di esame il decreto-legge 31 agosto 2013 n. 101, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità, nell'abito dei processi di mobilità in essere nella pubblica amministrazione, di ridurre a due anni in luogo degli attuali cinque, il vincolo di prima destinazione in servizio dei nuovi assunti.

G3.102
BUEMI, Fausto Guilherme LONGO, ZIN, BERGER, FRAVEZZI, LANIECE

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 48 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, ha inserito l'articolo 29-*bis* del decreto legislativo n. 165 del 2001, rubricato «Mobilità intercompartimentale», che recita: «1. Al fine di favorire i processi di mobilità fra i comparti di contrattazione del personale delle pubbliche amministrazioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e rinnovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, sentite le Organizzazioni sindacali è definita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, una tabella di equiparazione fra i livelli di inquadramento previsti dai contratti collettivi relativi ai diversi comparti di contrattazione.»;

la giurisprudenza (TAR Sardegna sentenza n. 4 del 9 gennaio 2013, che cita Corte di Cassazione, Sezioni Unite civili, 30 ottobre 2008, ordinanza n. 26021) è orientata a considerare la procedura di mobilità esterna o intercompartimentale (articolo 29-*bis*, del decreto legislativo n. 165 del 2001), non una mera cessione del contratto di lavoro, ma una vera e propria novazione oggettiva del rapporto, per cui si verifica la costituzione, presso la nuova amministrazione, di un nuovo contratto di lavoro. Inoltre, la mancata adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri quale normativa generale ed astratta comporta caso per caso una procedura selettiva pubblica con una valutazione comparativa dei candidati, seppure limitatamente ai titoli ulteriori rispetto a quelli necessari per l'ammissione, con un giudizio conclusivo finalizzato a verificare la professionalità del candidato in relazione alle funzioni del ruolo da rico-

prire. Si tratta di elementi che appesantiscono la procedura, rendendola meno funzionale allo scopo che deve conseguire,

considerato che:

sarebbe necessario aprire una «finestra di opportunità», fino a quando, cioè, non sarà emanata una tabella di equiparazione tra tutte le pubbliche amministrazioni: in via transitoria, la mobilità intercompartimentale è anche interregionale e rifluisce nelle procedure di cui alla cessione di contratto (che evitano il procedimento selettivo ulteriormente comparativo, mantenendo la continuità del rapporto di lavoro con il settore pubblico). Si rammenta, infatti, che l'articolo 49 del decreto legislativo n. 150 del 2009 ha sostituito il comma 1 del citato articolo 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001, che recita: «1. Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante cessione del contratto di lavoro di dipendenti appartenenti alla stessa qualifica in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento. Le amministrazioni devono in ogni caso rendere pubbliche le disponibilità dei posti in organico da ricoprire attraverso passaggio diretto di personale da altre amministrazioni, fissando preventivamente i criteri di scelta. Il trasferimento è disposto previo parere favorevole dei dirigenti responsabili dei servizi e degli uffici cui il personale è o sarà assegnato sulla base della professionalità in possesso del dipendente in relazione al posto ricoperto o da ricoprire». E, a seguire, è stato inserito il comma 1-*bis*, che recita: «Fermo restando quanto previsto al comma 2, con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e previa intesa con la Conferenza unificata, sentite le confederazioni sindacali rappresentative, sono disposte le misure per agevolare i processi di mobilità, anche volontaria, per garantire l'esercizio delle funzioni istituzionali da parte delle amministrazioni che presentano carenze di organico.»;

tali procedure sarebbero accelerate - nella vigenza del suddetto periodo transitorio - dall'introduzione dell'obbligo di pronuncia della pubblica amministrazione di appartenenza, sulla domanda di trasferimento, entro trenta giorni dalla data di ricezione della domanda. L'unico requisito ulteriore è che si tratti di un trasferimento non solo tra comparti diversi della pubblica amministrazione, ma anche tra regioni diverse, nel senso di favorire un riavvicinamento volontario al luogo di nascita o a quello in cui il coniuge è residente (fermo restando il divieto, per i tre anni successivi all'accoglimento della domanda, di trasferirsi al di fuori del territorio regionale),

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di varare immediate disposizioni al fine di consentire al personale della pubblica amministrazione di partecipare alla mobilità tra le pubbliche amministrazioni prevista dall'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dagli articoli 48

e 49 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, che ha introdotto delle novità in materia di mobilità tra le pubbliche amministrazioni.

G3.103

CALDEROLI, BRUNO, BISINELLA, BUEMI, DE PETRIS, Giovanni MAURO

Il Senato

in sede di esame del disegno di legge n. 1015,

impegna il Governo:

a promuovere un'iniziativa legislativa volta a intervenire sul decreto-legge n. 207 del 2012, affinché siano qualificati come stabilimenti di interesse strategico nazionale tutti gli stabilimenti e impianti gestiti da società controllate, collegate o comunque sottoposte all'influenza del gruppo dominante ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile ovvero dagli enti nati da eventuali trasformazioni o fusioni delle anzidette società.

EMENDAMENTI

3.0.100

La Commissione

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 3-*bis*.

(Disposizioni riguardanti gli Enti Locali)

1. In via sperimentale, per gli anni 2014 e 2015, i Comuni possono effettuare, previo avviso pubblico, apposite selezioni per il conferimento di incarichi a tempo determinato di dirigenti comunali. La selezione è condotta sulla base della previa definizione da parte del Comune del profilo di dirigente richiesto, con riferimento allo specifico incarico e alle esigenze derivanti dalle linee programmatiche del Comune. In ogni caso i candidati devono possedere, oltre gli specifici requisiti relativi al profilo, la laurea magistrale e un'adeguata esperienza dirigenziale. La selezione è costituita da una commissione costituita da un esperto di nomina del comune e da due esperti designati dal rettore di un'università o dal presidente di altra istituzione scientifica indipendente dal comune.

2. Per gli anni 2014 e 2015 i Comuni, esclusivamente effettuando le selezioni di cui al comma 1, possono affidare incarichi a contratto a tempo determinato di dirigenti, ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 per un contingente aggiuntivo a quanto previsto dall'articolo 19, comma 6-*quater*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non superiore al 20 per cento delle dotazioni organiche della qualifica dirigenziale a tempo indeterminato e comunque corrispondente ad almeno una unità.

3. Gli affidamenti di incarichi di cui al comma 2 sono subordinati esclusivamente ai vincoli di spesa per gli Enti locali relativi al rispetto del patto di stabilità, alla previsione di cui all'articolo 76, comma 7, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato, da ultimo dall'articolo 4-*ter*, comma 10, del decreto legge 2 marzo 2010, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, nonché quella di cui all'articolo 1, comma 557 della legge 296 del 2006.».

3.0.300
D'ALÌ

*Dopo l'***articolo 3***, inserire i seguenti:*

«Art. 3-*bis*.

(Piani di razionalizzazione delle società)

1. Entro il 31 dicembre 2014, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono adottare uno o più piani di razionalizzazione delle funzioni o dei servizi affidati a società controllate dalle stesse, direttamente o indirettamente, o da loro enti strumentali, anche attraverso l'estinzione o l'alienazione delle partecipazioni ovvero la revisione dei contratti di affidamento. Detti piani indicano la spesa sostenuta in relazione agli affidamenti in essere e il complessivo obiettivo di risparmio strutturale da conseguire a regime, in termini fisici e finanziari, e sono corredati del parere dei competenti organi di controllo, espresso secondo i rispettivi ordinamenti. I piani devono altresì stabilire i termini e le modalità di riacquisizione delle funzioni e dei servizi in capo all'amministrazione pubblica interessata, la determinazione dei fabbisogni quantitativi e qualitativi di personale a regime presso l'amministrazione stessa, ad essi correlati, nonché le modalità di copertura del medesimo fabbisogno organico. Le parole: "1 luglio 2014" di cui al comma 2 dell'articolo 4 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge 7 agosto 2012, n.135, sono sostituite dalle parole: "31 dicembre 2014".

2. Nelle more dell'attuazione dei piani di cui al comma 1, si applicano i contratti di affidamento già in essere, i quali possono essere prorogati sino al passaggio delle funzioni e dei servizi in capo all'amministrazione procedente, anche in deroga ai termini di cui comma 2 dell'articolo 4 del decreto-legge 6 luglio 2012, n.95, convertito in legge 7 agosto 2012, n.135. L'amministrazione medesima impartisce indirizzi e direttive alle società interessate, fissando apposito termine, affinché le stesse procedano, preliminarmente all'adozione dei piani di cui al comma 1, all'attuazione delle misure di razionalizzazione degli organici esistenti ai sensi dell'articolo 3, comma 2 e seguenti, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101.

3. Sino al 31 dicembre 2015, al personale delle società di cui al comma 1, interessato dai piani di razionalizzazione, si applicano, ai fini della maturazione del requisito di pensionamento per limiti di età, le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 11, lettera *a)*, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modifiche e integrazioni, anche ai sensi dell'articolo 2, comma 6, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101. Ai fini della liquidazione del trattamento di fine rapporto, resta ferma, per il medesimo personale, la disciplina vigente presso la società o ente di appartenenza.

4. Ai fini di quanto previsto dal comma 1, penultimo periodo, nel rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno e fermo restando il di-

vieto prescritto dall'articolo 76, comma 7, primo periodo, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge 6 agosto 2008, 133, e successive modifiche e integrazioni, le amministrazioni pubbliche procedenti possono coprire a tempo indeterminato le posizioni di lavoro afferenti agli organici propri delle funzioni e dei servizi oggetto di riacquisizione, quali determinati nei relativi piani e nell'ambito dei relativi obiettivi complessivi di risparmio, mediante procedure concorsuali riservate al personale delle società interessate, ove già impiegato nell'ambito delle funzioni e dei servizi medesimi alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni. In relazione al conseguimento degli obiettivi di risparmio previsti nei piani di razionalizzazione, alle assunzioni di cui al presente comma non si applica quanto previsto dal suddetto articolo 76, comma 7, secondo periodo e seguenti.

5. Fermo restando il limite di incidenza della spesa di personale stabilito dall'articolo 76, comma 7, primo periodo, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge 6 agosto 2008, 133, e successive modifiche e integrazioni, la spesa annuale corrispondente al fabbisogno organico di cui al comma 1, ultimo periodo, è esclusa, nell'anno in cui le assunzioni sono effettuate, dal computo dei limiti di spesa previsti dall'articolo unico, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, e successive modifiche e integrazioni. Con decorrenza dalla successiva annualità, la spesa corrispondente a tali nuove assunzioni si cumula a quella calcolata, per la precedente annualità, ai sensi delle medesime disposizioni e concorre alla determinazione, a regime, del nuovo limite di spesa complessiva dell'amministrazione interessata.

6. Le amministrazioni pubbliche procedenti, in applicazione dei princìpi evincibili dal comma 6 dell'articolo 47 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, possono riservare, nell'ambito delle procedure concorsuali pubbliche da bandire nel triennio successivo all'anno in cui il piano trova definitiva attuazione, una quota non superiore al 50% dei posti da bandire al personale delle società o degli enti di cui al comma 1, il quale, anche dopo l'applicazione dei commi 2, 3 e 4, risulti privo di occupazione. Il medesimo personale ha titolo di precedenza, a parità di requisiti, per l'impiego nell'ambito di missioni afferenti a contratti di somministrazione di lavoro stipulati, per esigenze temporanee o straordinarie, proprie o di loro enti strumentali, dalle stesse pubbliche amministrazioni.

7. Al personale delle società di cui al comma 1 che, ad esito dell'attuazione dei piano di cui al comma stesso e anche dopo l'applicazione dei commi 2, 3 e 4, risulti eccedentario può accedere alle misure di ammortizzazione sociale in deroga di cui all'articolo 2, commi 64, 65 e 66, della legge 28 giugno 2012, n. 92.

8. Ove il piano di dismissione di affidamenti di cui al comma 1 non comporti l'estinzione o l'alienazione della società, si procede, ad esito dell'attuazione dello stesso e secondo criteri predeterminati nell'ambito del piano medesimo, alla ridefinizione del contratto di servizio e alla contestuale riduzione delle risorse stanziate dalla società medesima ai fini della corresponsione, al proprio personale, dei trattamenti retributivi accessori, in relazione alla residua quota di organico impiegata sulle funzioni e sui

servizi non fatti oggetto di riacquisizione da parte dell'amministrazione procedente.

9. Al personale dipendente dalle pubbliche amministrazioni che adottano i piani di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 11, lettera *a)*, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modifiche e integrazioni, anche ai sensi dell'articolo 2, comma 6, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101. Al medesimo personale si applica, sino al31 dicembre 2015, quanto prescritto dall'articolo 72, comma Il, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge 6 agosto 2008, 133. Le amministrazioni di cui al primo periodo non possono avvalersi di quanto previsto dall'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modifiche e integrazioni.

10. Ai piani adottati ai sensi del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 47, commi da 1 a 4, della legge 29 dicembre 1990, n. 428.

Art. 3-*ter*.

(Limiti di spesa)

All'articolo 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il primo periodo è sostituito dal seguente:

"È fatto divieto agli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 50 per cento delle spese correnti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale; i restanti enti possono procedere, a decorrere dal 1° gennaio 2014, nel limite del 60 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente e nel limite del 100 per cento a decorrere dall'anno 2015".

Art. 3-*quater*.

(Assunzione di dirigenti a tempo determinato)

1. Il comma 1 dell'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è così sostituito:

"1. Lo statuto può prevedere che la copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, possa avvenire mediante contratto a tempo determinato. Per i posti

di qualifica dirigenziale, il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi definisce la quota degli stessi copribile mediante contratti a tempo determinato, comunque in misura non superiore ad un terzo dei posti istituiti nella dotazione organica della medesima qualifica e, comunque, per almeno una unità. Fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire, gli incarichi a contratto di cui al presente comma sono conferiti previa selezione pubblica volta ad accertare, in capo ai soggetti interessati, il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nelle materie oggetto dell'incarico.

2. Il comma 5 dell'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è così sostituito: "Per il periodo di durata degli incarichi di cui ai commi 1 e 2, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio".

3. L'articolo 19, comma 6-*quater*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 è abrogato".

Art. 3-*quinquies*.

(Assunzioni nei piccoli comuni)

1. Il comma 562 dell'articolo unico della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è così modificato: dopo le parole: «non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno» sono aggiunte le seguenti: ", i comuni con popolazione fino a 5000 abitanti e le Unioni di Comuni"; le parole: "dell'anno 2008" sono sostituite dalle seguenti: "dell'anno 2004".

Art. 3-*sexies*.

(Spese di personale e processi associativi)

1. All'articolo 19 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135 dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"3. I processi associativi di cui precedenti commi sono realizzati garantendo forme di compensazione fra le spese di personale e le possibilità assunzionali degli Enti coinvolti, fermi restando i vincoli complessivi previsti dalle vigenti disposizioni"».

3.0.301

ICHINO, BERGER, COCIANCICH, DELLA VEDOVA, DI GIORGI, LANZILLOTTA, LEPRI, MARAN, SUSTA, TONINI, PUPPATO

*Dopo l'***articolo 3***, inserire il seguente:*

«Art.3-*bis*.

(Sperimentazione regionale)

1. Ciascuna Regione ha la facoltà di attivare, mediante delibera della Giunta regionale, la sperimentazione del dispositivo di coniugazione del trattamento di disoccupazione o di mobilità con un servizio di assistenza intensiva nella ricerca della nuova occupazione, secondo quanto disposto nei commi che seguono. Sono fatte salve le potestà attribuite alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione a norma degli articoli 2 e 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

2. La delibera della Giunta regionale di cui al comma 1 stabilisce l'ambito territoriale, esteso o no all'intera Regione, e l'eventuale ulteriore delimitazione in riferimento a categorie di persone, entro cui la sperimentazione avrà luogo. Alle persone disoccupate titolari di trattamento di disoccupazione o di mobilità, rientranti nel campo di applicazione della sperimentazione definito dalla delibera della Giunta, è data la facoltà di optare per il contratto di ricollocazione, regolato secondo i commi che seguono.

3. Il contratto di ricollocazione è stipulato dalla persona interessata con una delle agenzie fornitrici di servizi nel mercato del lavoro accreditate dalla Regione. Esso prevede:

a) l'attivazione di un servizio di assistenza intensiva per il reperimento della nuova occupazione il più possibile corrispondente alle capacità professionali e alle aspirazioni della persona interessata e il più possibile vicino al suo luogo di residenza, compatibilmente con la domanda espressa dal mercato del lavoro nella zona;

b) la disponibilità della persona interessata a dedicare alla ricerca della nuova occupazione e all'eventuale riqualificazione professionale necessaria una quantità di tempo almeno corrispondente al tempo pieno o parziale del rapporto di lavoro a cui essa aspira;

c) la disponibilità della persona interessata per l'attività lavorativa meglio corrispondente alle sue capacità ed esigenze, compatibilmente con le possibilità che si offrono nella zona in cui la ricerca si svolge;

d) l'affidamento della persona interessata a un tutor designato dall'agenzia, responsabile del servizio, cui compete anche il controllo dell'adempimento da parte della persona stessa degli oneri di cui alle lettere *b)* e *c)*;

e) la sostanziale gratuità del servizio per la persona interessata, in virtù di quanto disposto dal comma 6;

f) l'obbligo per il tutor di comunicare alla Direzione Provinciale per l'Impiego l'eventuale inadempimento rilevante degli oneri di cui alle lettere *b)* e *c)*, ai fini della riduzione o sospensione del trattamento di sostegno del reddito, informandone contestualmente la persona interessata;

g) la facoltà della persona interessata di impugnare la comunicazione di cui alla lettera *f)*, entro il termine di sette giorni dalla ricezione della relativa informazione, mediante la procedura di cui al comma 5;

h) a seguito della seconda comunicazione di inadempimento di cui alla lettera *f)*, l'agenzia ha facoltà di recedere dal contratto di ricollocazione con effetto immediato.

4. A seguito della prima comunicazione di cui al comma tre lettera *f)*, la Direzione provinciale per l'Impiego dispone entro dieci giorni dalla scadenza del termine per l'impugnazione di cui al comma 5 la riduzione del trattamento di disoccupazione, dandone immediata comunicazione all'lnps. A seguito della seconda comunicazione, dispone entro lo stesso termine la sospensione per tre mesi del trattamento di disoccupazione.

5. In ogni sede individuata dalla delibera di Giunta di cui all'articolo 1 è costituito un ufficio arbitrale monocratico, per la soluzione delle controversie di cui alla lettera g del comma 3. La funzione è svolta da un arbitro concordemente scelto dalle associazioni comparativamente maggiormente rappresentative sul piano regionale dei lavoratori e delle agenzie fornitrici di servizi per l'impiego accreditate dalla Regione, secondo le regole che seguono:

a) le controversie circa la disponibilità richiesta alla persona disoccupata sono risolte secondo ragionevolezza ed equità, tenendosi conto del necessario bilanciamento tra interesse generale alla riduzione del periodo di disoccupazione e interesse della persona disoccupata a continuità di reddito e di impegno professionale rispetto alla sua precedente esperienza di lavoro;

b) ciascuna controversia è risolta con un lodo scritto e comunicato all'agenzia e alla persona interessate, nonché alla Direzione Provinciale per l'Impiego competente, entro quindici giorni dalla comunicazione di cui alla lettera *f)* del comma 3;

c) il procedimento si svolge senza alcun altro vincolo procedurale se non la corretta costituzione del contraddittorio e l'audizione dell'agenzia e della persona interessate da parte dell'arbitro;

d) il lodo arbitrale, immediatamente produttivo dell'effetto della sospensione del trattamento di disoccupazione o di mobilità, può essere impugnato da ciascuna delle parti mediante ricorso al Giudice del Lavoro ex articolo 414 del codice di procedura civile, in contraddittorio con l'altra parte interessata.

6. Il corrispettivo del servizio oggetto del contratto di ricollocazione, determinato secondo gli standard di mercato, è coperto mediante *voucher* regionale, di entità commisurata alla difficoltà di ricollocazione della persona disoccupata, articolato in una parte fissa e una parte correlata al con-

seguimento del risultato positivo, il tutto secondo le regole fissate nella delibera della Giunta regionale di cui al comma 1.

7. Al contratto di ricollocazione di cui al comma 3 può partecipare l'impresa, anche a partecipazione pubblica, che abbia licenziato o non abbia rinnovato un contratto a termine di cui sia stata titolare la persona da ricollocare. In questo caso, l'agenzia fornitrice del servizio e l'impresa possono concordare, mediante pattuizione a sé stante, una integrazione del corrispettivo a carico di quest'ultima. Il contratto di ricollocazione può prevedere l'erogazione a favore della persona disoccupata, a carico dell'impresa, di un trattamento complementare di disoccupazione soggetto alla stessa condizionalità cui è soggetto quello principale, a norma.

8. Al contratto di ricollocazione di cui al comma 3 può partecipare anche l'amministrazione pubblica che abbia licenziato o non abbia rinnovato un contratto a termine di cui sia stata titolare la persona da ricollocare. In questo caso, in alternativa alla proroga del contratto a termine, di cui al comma 9 articolo 4 della presente legge, il contratto di ricollocazione può prevedere, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, l'erogazione a favore della persona disoccupata, di un trattamento complementare di disoccupazione. Detto trattamento viene pagato dall'lnps in aggiunta al trattamento di disoccupazione o di mobilità, dietro versamento da parte dell'amministrazione interessata degli importi corrispondenti, secondo le modalità determinate mediante apposito regolamento emanato con decreto del ministro della Funzione pubblica.

9. La delibera della Giunta regionale di cui al comma 1 può disporre, anche in deroga alla disciplina generale vigente, che la somma degli importi che sarebbero stati destinati al trattamento di disoccupazione, e che per effetto del collocamento del lavoratore vengono risparmiati, sia destinata:

a) per un quarto a un premio per gli addetti al servizio pubblico per l'impiego, commisurato all'efficacia dell'azione da essi svolta per promuovere la stipulazione dei contratti di ricollocazione;

b) per tre quarti a un fondo regionale destinato a coprire temporaneamente, in tutto o in parte, la differenza tra il reddito di lavoro percepito dalla persona interessata prima del periodo di disoccupazione e quello percepito dopo, in aggiunta o in alternativa alla copertura delle eventuali maggiori spese di trasporto su di essa gravanti per il raggiungimento della nuova sede di lavoro.

3.0.1

Giovanni MAURO, Mario FERRARA, BILARDI, COMPAGNONE, SCAVONE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 3-*bis*.

1. Al fine del completamento di tutte le fasi di ricostruzione nei territori interessati dall'OPCM 3254/2002 e per svolgere le connesse attività di protezione civile, di monitoraggio e di contrasto degli effetti della caduta di cenere vulcanica, nonché alla valorizzazione delle competenze acquisite in ambito del rischio sismico, il personale assunto in base all'articolo 6 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 novembre 2002, n. 3254, è stabilizzato presso gli enti presso i quali ha operato, cui è destinata proporzionalmente la relativa copertura.

2. Alla copertura dell'onere di cui al comma 1, pari a 1,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.».

3.0.2

D'ALÌ

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 3-*bis*.

(Assunzioni di dirigenti a tempo determinato)

1. Il comma 1, dell'articolo 110, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente:

"*1.* Lo statuto può prevedere che la copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, possa avvenire mediante contratto a tempo determinato. Per i posti di qualifica dirigenziale, il regolamento suil'ordinamento degli uffici e dei servizi definisce la quota degli stessi copribile mediante contratti a tempo determinato, comunque in misura non superiore ad un terzo dei posti istituiti nella dotazione organica della medesima qualifica e, comunque, per almeno una unità. Fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire, gli incarichi a contratto di cui al presente comma sono conferiti

previa selezione pubblica volta ad accertare, in capo ai soggetti interessati, il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nelle materie oggetto dell'incarico"».

3.0.3
DI BIAGIO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 3-*bis*.

(Trasferimento del personale di Retitalia Internazionale s.p.a)

1. Al decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito in legge 7 agosto 2012, n. 134 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 20 comma 2, dopo le parole: "e le funzioni svolte dal Dipartimento per la digitalizzazione della pubblica amministrazione e l'innovazione tecnologica della Presidenza del Consiglio dei Ministri" inserire le seguenti: ", nonché da Retitalia Internazionale S.p.A. per il supporto all'informatizzazione della Pubblica Amministrazione, con particolare attenzione alle attività di internazionalizzazione, *e-commerce* e il supporto informatico all'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane".

b) all'articolo 22 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 sono apportate le seguenti modifiche: dopo il comma 4 è aggiunto il seguente comma:

"4-*bis*. Entro il 31 gennaio 2014 il personale a tempo indeterminato appartenente alla società Retitalia Internazionale S.p.a., è trasferito nei ruoli dell'Agenzia per l'Italia digitale previa procedura selettiva, finalizzata al collocamento del personale all'interno dell'Agenzia, da effettuarsi all'esito del perfezionamento dei trasferimenti di cui ai commi 3 e 4, sulla base della qualificazione professionale posseduta e dell'esperienza maturata nel settore informatico, dell'anzianità di servizio nella struttura di provenienza di-cui all'articolo 20, comma 2, e dei titoli di studio.

4-*ter*. Qualora le esigenze funzionali dell'Agenzia per l'Italia digitale non- dovessero consentire il trasferimento nei ruoli di tutto il personale della società Retitalia Internazionale S.p.a., tutto il personale in eccedenza è trasferito, previa procedura di cui al comma 4-*bis*, ad altra agenzia o società controllata direttamente o indirettamente dalla pubblica amministrazione o dai suoi enti strumentali con lo scopo di fornire supporto informatico all'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane.

Fino al completamento delle procedure di cui ai commi 4-*bis* e 4-*ter* le procedure di alienazione, della società Retitalia Internazionale S.p.a, di

cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 sono sospese".

2. Agli oneri dal presente articolo valutati in 3,3 milioni di euro si provvede mediante gli introiti derivanti dalle seguenti modifiche:

Al Decreto Legislativo 26 ottobre 1995 n. 504, dopo il Titolo I (Disciplina delle accise), Capo III-*bis (Tabacchi lavorati)*, articolo 39-*duodecies*, è aggiunto il seguente Capo:

Titolo I *(Disciplina delle accise)*, Capo III-ter *(Cartine e filtri per arrotolare le sigarette)*

Art. 39-*terdecies. - (Oggetto dell'imposizione e modalità di accertamento). – 1.* Le cartine e i filtri per arrotolare le sigarette sono sottoposte ad accisa con la stessa aliquota prevista per il tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette, calcolata applicando la relativa aliquota di base al prezzo di vendita al pubblico del prodotto.

2. Si intendono per:

a) "cartine per sigarette" i tubi o i fogli di carta per arrotolare le sigarette.

b) "filtri per sigarette" i rotoli porosi idonei a trattenere i residui di combustione.

3. Ai fini dell'applicazione dell'accisa sulle cartine e filtri per arrotolare le sigarette, sono stabilite le aliquote di base di cui all'Allegato 1 "Elenco prodotti assoggettati ad imposizione ed aliquote vigenti alla data di entrata in vigore del testo unico".

Art. 39-*quaterdecies. - (Accertamento, liquidazione e pagamento dell'accisa). – 1.* Le cartine e i filtri per sigarette sottoposti ad accisa devono essere accertati per quantità e qualità con l'osservanza delle modalità operative stabilite con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze.

2. Con decreto del Direttore dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sono stabilite le modalità di liquidazione e di pagamento dell'accisa sulle cartine e sui filtri per sigarette».

3.0.4

BUEMI, Fausto Guilherme LONGO, ZIN, BERGER, FRAVEZZI, LANIECE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art.3-*bis*.

(Modifiche all'articolo 29-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di applicazione dell'istituto della mobilità volontaria tra le pubbliche amministrazioni relativamente al personale collocato in regioni diverse da quella di provenienza)

1. All'articolo 29-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

"1-*bis*. Fino all'entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 1, il personale delle pubbliche amministrazioni può transitare, a domanda, nei ruoli di altre pubbliche amministrazioni, purché:

a) sia in possesso dei requisiti di accesso ai ruoli medesimi;

b) appartenga a profili professionali o a qualifiche richiedenti lo svolgimento di funzioni equivalenti a quelle della qualifica di destinazione;

c) il transito avvenga nei limiti dei posti vacanti nelle dotazioni organiche dei ruoli di destinazione, i quali devono essere collocati in uffici siti nella regione in cui il richiedente è nato o in cui il coniuge è residente.

1-*ter*. Il trasferimento di cui al comma 1-*bis* è disposto nella forma della cessione di contratto di cui all'articolo 30, con le procedure ivi previste, salve le seguenti previsioni:

a) inquadramento nella qualifica e nella posizione economica corrispondenti a quelle possedute nella pubblica amministrazione di provenienza;

b) obbligo di pronuncia della pubblica amministrazione di appartenenza, sulla domanda di cui al comma 1-*bis* entro trenta giorni dalla data di ricezione della domanda;

c) obbligo del richiedente di non accedere a nessuna delle procedure di mobilità previste nel presente capo, per i tre anni successivi all'accoglimento della domanda di cui al comma 1-*bis* al di fuori del territorio regionale"».

3.0.5
SANTANGELO, PUGLIA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 3-*bis*.

(Misure per l'ottimizzazione delle funzioni del personale di elevata qualificazione operante presso il Ministero della Giustizia)

1. I funzionari di elevata qualificazione del Ministero della Giustizia hanno competenza diretta nello svolgimento delle funzioni e nella definizione delle questioni che non prevedono l'immediato esercizio della attività giurisdizionale e la conseguente costituzione delle parti.

2. Fatte salve le possibilità di ulteriori deleghe da parte dell'organo giurisdizionale, costituiscono materie delegate ai funzionari di elevata qualificazione del Ministero della Giustizia quelle relative a:

a. gestione dei procedimenti amministrativi autorizzatori di carattere personale e patrimoniale;

b. gestione dei decreti ingiuntivi non opposti;

c. gestione delle esecuzioni mobiliari e presso terzi;

d. gestione delle risorse umane e materiali;

e. controllo di gestione delle procedure di qualità dei servizi;

f. controllo sulla regolarità di esecuzione delle procedure esternalizzate riservando il ricorso al giudice solo nei casi controversi;

g. recupero delle spese di giustizia;

h. gestione dell'informatizzazione degli uffici giudiziari.

3. I funzionari di cui al comma 1, in servizio da almeno 10 anni ed assunti con concorso pubblico per partecipare al quale era necessario almeno il diploma di laurea in materie giuridiche ed economiche, sono inquadrati in un apposito ruolo predirigenziale.

4. Gli appartenenti al ruolo predirigenziale del Ministero della Giustizia sostituiscono, *ad interim*, il posto vacante di dirigente amministrativo».

3.0.6
GENTILE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 3-*bis*.

1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri può, nell'ottica della razionale gestione delle risorse umane, disporre, su domanda da presentarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'immissione

in ruolo dei dipendenti con qualifica non dirigenziale provenienti da altre amministrazioni, in servizio in posizione di comando o fuori ruolo da almeno otto anni alla data di entrata in vigore della presente legge, con esclusione del personale militare e delle forze di polizia. Nei limiti dei posti vacanti, il personale è trasferito nel rispetto dell'ordine di anzianità del servizio prestato in posizione di comando o fuori ruolo ed è inquadrato nell'area funzionale e posizione economica posseduta.».

3.0.302
DI MAGGIO, TARQUINIO

*Dopo l'***articolo,** *inserire il seguente:*

«Art. 3-*bis*.

(Disposizioni per la mobilità dei docenti universitari)

1. Al fine di incentivare la mobilità del personale accademico, all'articolo 7 comma 3, della legge n. 240 del 2010 è aggiunto il seguente periodo: "La mobilità universitaria è altresì favorita dalla possibilità di effettuare il trasferimento di professori e ricercatori consenzienti attraverso lo scambio contestuale di docenti in possesso della stessa qualifica tra due sedi universitarie consenzienti"».

Art. 4.

4.300
D'ALÌ

Sopprimere l'articolo.

4.1
DE PETRIS, BAROZZINO, PETRAGLIA, STEFANO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, URAS

Al comma l, apportare le seguenti modificazioni.

a) Alla lettera *a)* dopo le parole: «temporanee ed eccezionali», aggiungere le seguenti: «definite nei CCNL».

b) Alla lettera *b)* dopo le parole: «a tempo determinato», aggiungere le parole: «definite nei CCNL».

4.2

Rita Ghedini, Gatti, Angioni, D'Adda, Favero, Parente, Spilabotte, Lo Giudice

Al comma 1, lettera a)*, dopo la parola:* «eccezionale»*, aggiungere le seguenti:* «definite nei CCNL».

4.3

De Petris, Barozzino, Petraglia, Stefano, Cervellini, De Cristofaro, Uras

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

4.4

De Petris, Barozzino, Petraglia, Stefano, Cervellini, De Cristofaro, Uras

Al comma 1, lettera b)*, dopo le parole:* «a tempo indeterminato.»*, aggiungere le seguenti:* «Il divieto di trasformazione del contratto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato non si applica al comparto degli enti pubblici di ricerca e università, ove vigono norme previste nei CCNL che autorizzano tale trasformazione qualora l'assunzione a tempo determinato sia avvenuta con le medesime modalità e procedure previste dalla legge per i concorsi a tempo indeterminato».

Conseguentemente, al comma 2, dopo le parole: «rapporti di lavoro a tempo indeterminato»*, aggiungere le seguenti:* «di cui al comma 1 del presente decreto».

4.5

De Petris, Barozzino, Petraglia, Stefano, Cervellini, De Cristofaro, Uras

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché dall'articolo 2126, comma 2 del codice civile».

4.6

MINEO, FINOCCHIARO, PADUA

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis.* All'articolo 35, comma 5-*bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, le parole: "cinque anni." sono sostituite dalle seguenti: "due anni."».

4.7

LANZILLOTTA, ICHINO

Sopprimere i commi 3 e 4.

4.8

ENDRIZZI, CATALFO, PUGLIA, BLUNDO

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Ai fini del conseguimento degli obiettivi di contenimento delta spesa pubblica, dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2016, per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici e gli enti di ricerca, l'autorizzazione all'avvio di nuove procedure concorsuali, ai sensi dell'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è subordinata all'emanazione di apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, verificata l'assenza di graduatorie vigenti alla data di approvazione del presente decreto relativamente a ciascuna amministrazione di cui al presente comma, relative alle professionalità necessarie anche secondo un criterio di equivalenza, da utilizzarsi in via prioritaria fino a concorrenza dei posti previsti per l'acceso dall'esterno. L'utilizzo delle graduatorie vigenti presso amministrazioni diverse da quella interessata avviene secondo le modalità di cui all'articolo 3, comma 61, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350».

4.9

De Petris, Barozzino, Petraglia, Stefano, Cervellini, De Cristofaro, Uras

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Ai fini del conseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa pubblica, dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2016, per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici e gli enti di ricerca, l'autorizzazione all'avvio di nuove procedure concorsuali, ai sensi dell'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è subordinata all'emanazione di apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, verificata l'assenza di graduatorie vigenti alla data di approvazione del presente decreto relativamente a ciascuna amministrazione di cui al presente comma, relative alle professionalità necessarie anche secondo un criterio di equivalenza, da utilizzarsi in via prioritaria fino a concorrenza dei posti previsti per l'acceso dall'esterno. L'utilizzo delle graduatorie vigenti presso amministrazioni diverse da quella interessata avviene secondo le modalità di cui all'articolo 3, comma 61, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350».

4.10

D'Ambrosio Lettieri

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Ai fini del conseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa pubblica, dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2016, per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici e gli enti di ricerca, l'autorizzazione all'avvio di nuove procedure concorsuali, ai sensi dell'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è subordinata all'emanazione di apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, verificata l'assenza di graduatorie vigenti alla data di approvazione del presente decreto relativamente a ciascuna amministrazione di cui al presente comma, relative alle professionalità necessarie anche secondo un criterio di equivalenza, da utilizzarsi in via prioritaria fino a concorrenza dei posti previsti per l'acceso dall'esterno. L'utilizzo delle graduatorie vigenti presso amministrazioni diverse da quella interessata avviene secondo le modalità di cui all'articolo 3, comma 61, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350».

4.11

De Petris, Barozzino, Petraglia, Stefano, Cervellini, De Cristofaro, Uras

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Entro 90 giorni dalla data di cui al comma 5, con DPCM da adottarsi su proposta del Ministro per la Pubblica Amministrazione, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, vengono definiti gli obiettivi di assorbimento delle graduatorie di concorso, anche dei tirocini, presso le singole Amministrazioni, ferme rimanendo le procedure di proroga dei contratti in corso di cui al comma 9 del presente articolo. I posti così coperti vengono resi indisponibili per le procedure concorsuali che le Amministrazioni di cui al presente comma possono avviare previa autorizzazione, ai sensi dell'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001».

4.500 testo 2/1

Padua

All'emendamento 4.500 (testo 2), alla lettera b), dopo le parole: "graduatorie vigenti di concorsi" *inserire Le seguenti:* ", ivi comprese le raduatorie di idoneità al tirocinio,".

4.500 (testo 2)

Il Relatore

Al comma 3, sono apportate le seguenti modifiche:

a) sostituire le parole: "Fino al 31 dicembre 2015" *con le seguenti:* "Fino al 31 dicembre 2016"*;*

b) sostituire le parole: "all'emanazione di apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da adottare su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, verificata l'assenza di graduatorie vigenti, per ciascun soggetto pubblico interessato, approvate dal 1° gennaio 2008" *con le seguenti:* "alla verifica dell'assenza di graduatorie vigenti di concorsi per assunzioni a tempo indeterminato, per ciascun soggetto interessato,".

4.301

ICHINO, LANZILLOTTA

Al comma 3, dopo le parole: «di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze» *inserire le seguenti:* «verificata l'impossibilità di copertura dei posti in organico mediante mobilità interna all'amministrazione o mediante la procedura prevista dall'articolo 33 del decreto legislativo 165 del 2001 in materia di trasferimento unilaterale del personale eccedente, nonché».

4.12

Giovanni MAURO, Mario FERRARA, BILARDI, COMPAGNONE, SCAVONE

Al comma 3, sostituire le parole: «1° gennaio 2008» *sono sostituite dalle seguenti:* «30 settembre 2003».

4.13

MOLINARI, BERTOROTTA, BULGARELLI, CATALFO, GAETTI, MANGILI, MUSSINI, PUGLIA

Al comma 3, aggiungere in fine, le seguenti parole: «e tenendo conto delle particolari procedure nella formazione delle graduatorie nel settore di competenza.».

4.14

BISINELLA, CALDEROLI, BITONCI, ARRIGONI, BELLOT, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-*bis*. Conformemente a quanto previsto dai precedenti commi, al fine di non aggravare il procedimento amministrativo e nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, efficienza e celerità dell'azione amministrativa, sono fatte salve le assunzioni tramite stabilizzazione del personale precario di cui all'art. 3, comma 94, lettera *b)*, della legge n. 244 del 24 dicembre 2007, le cui procedure ad evidenza pubblica e assunzioni a tempo determinato si sono concluse prima del 31-12-2010 anche se, a causa dei tempi delle previste procedure, la trasformazione e/o assunzione a tempo indeterminato è avvenuta dopo il 31-12-2010 e comunque prima della data di approvazione del presente decreto.».

4.15

D'Ambrosio Lettieri, Bianconi

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Al fine di favorire il graduale assorbimento delle graduatorie, tenuto conto dell'attuale limitazione delle capacità assunzionali, l'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, vigenti alla data di approvazione del presente decreto, relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, è prorogata fino al 31 dicembre 2016.».

4.16

Endrizzi, Catalfo, Puglia, Blundo

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Al fine di favorire il graduale assorbimento delle graduatorie, tenuto conto dell'attuale limitazione delle capacità assunzionali, l'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, vigenti alla data di approvazione del presente decreto, relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, è prorogata fino al 31 dicembre 2016,».

4.17

De Petris, Barozzino, Petraglia, Stefano, Cervellini, De Cristofaro, Uras

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Al fine di favorire il graduale assorbimento delle graduatorie, tenuto conto dell'attuale limitazione delle capacità assunzionali, l'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, vigenti alla data di approvazione del presente decreto, relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, è prorogata fino al 31 dicembre 2016.».

4.18

Giovanni Mauro, Mario Ferrara, Bilardi, Compagnone, Scavone

Al comma 4 sopprimere le parole: «soggette a limitazioni delle assunzioni».

4.501

IL RELATORE

Al comma 4, sostituire le parole: "fino al 31 dicembre 2015" *con le seguenti:* "fino al 31 dicembre 2016, con esclusione delle graduatorie già prorogate di ulteriori cinque anni oltre la loro vigenza ordinaria.".

4.19

DE PETRIS, BAROZZINO, PETRAGLIA, STEFANO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, URAS

Al comma 4 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Fino alla stessa data è sospesa l'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 62, comma 1-*bis*, terzo periodo, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.».

4.20 (testo 2)

LA COMMISSIONE

Dopo il comma 4 inserire seguente:

«4-*bis*. Fermi restando i requisiti di cui all'articolo 34 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono riaperti i termini per l'inquadramento nella dirigenza medica degli specialisti ambulatoriali, medici e delle altre professionalità sanitarie, che abbiano presentato la relativa istanza entro il 31 dicembre 2003, con corrispondente riduzione delle risorse finanziarie destinate alla stipula di convenzioni con gli specialisti delle predette categorie».

4.302

CARIDI

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-*bis*. Al fine di ridurre gradualmente e portare ad esaurimento gli attuali incarichi di collaborazione di cui al decreto ministeriale 66/01 nell'ambito dell'amministrazione scolastica, nonché di avviare un processo di trasformazione contrattuale per una stabilizzazione dei lavoratori interessati e di favorire una maggiore e più ampia valorizzazione della professionalità acquisita, i lavoratori di cui al decreto ministeriale 66/01 attualmente in servizio, ininterrotto, dal 2001 ad oggi partecipano di diritto alle procedure concorsuali previste dal testo unico 297/94 ai fini di una

prossima e graduale immissione in ruolo, nell'ambito delle qualifiche corrispondenti alle attuali mansioni o alle qualifiche attinenti il proprio titolo di studio in atto posseduto. Per gli stessi lavoratori, sono attivate: procedure di mobilità a domanda, presso altre amministrazioni dello stato nei limiti dei posti vacanti delle piante organiche delle amministrazioni interessate e nel rispetto delle disposizioni limitative in materia di assunzione, finalizzate alla assunzione di detto personale a tempo indeterminato per qualifiche corrispondenti o inferiori a quella dell'amministrazione di provenienza. I lavoratori di cui al decreto ministeriale 66/01 che non trovano immediata collocazione o in attesa di collocazione in ruolo nell'amministrazione scolastica o in altre amministrazioni dello stato sono prorogati nella forma contrattuale prevista dal decreto ministeriale 66/01 fino al completamento delle immissioni in ruolo dei lavoratori di cui al decreto ministeriale 66/01».

4.21

La Commissione

Al comma 5, dopo le parole: «monitoraggio telematico» *inserire le seguenti:* «, avvalendosi dell'associazione di cui al decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 6,».

4.22

Giovanni Mauro

Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: «pubbliche Amministrazioni», *aggiungere le seguenti:* «dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici e gli enti di ricerca».

4.23

Bonfrisco, Alberti Casellati, Fazzone

Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: «pubbliche Amministrazioni», *aggiungere le seguenti:* «dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici e gli enti di ricerca».

4.303

STEFANO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS

Al comma 5, secondo periodo dopo le parole: «di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze» *inserire le seguenti:* «previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano».

4.304

LANZILLOTTA, ICHINO

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2015, al fine di favorire una maggiore e più ampia valorizzazione della professionalità acquisita dal personale con contratto di lavoro a tempo determinato e, al contempo, ridurre il numero dei contratti a termine, le amministrazioni pubbliche possono bandire, nel rispetto del limite finanziario fissato dall'articolo 35, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a garanzia dell'adeguato accesso dall'esterno, nonché dei vincoli assunzionali previsti dalla legislazione vigente e, per le amministrazioni interessate, previo espletamento della procedura di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, procedure concorsuali finalizzate a valorizzare con apposito punteggio l'esperienza professionale maturata da coloro che alla data di entrata in vigore del presente decreto hanno maturato, negli ultimi cinque anni, almeno tre anni di servizio con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato alle dipendenze dell'amministrazione che emana il bando, con esclusione, in ogni caso, dei servizi prestati presso uffici di diretta collaborazione degli organi politici. Non più del 50 per cento dei posti messi a concorso possono essere assegnati in virtù del punteggio assegnato all'esperienza professionale maturata nella stessa amministrazione. Le graduatorie definite in esito alle medesime procedure sono utilizza bili per assunzioni nel triennio 2013-2015 a valere sulle predette risorse. Resta ferma per il comparto scuola la disciplina specifica di settore».

4.25

GATTI, ANGIONI, D'ADDA, FAVERO, Rita GHEDINI, PARENTE, SPILABOTTE

Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: «fino al 31 dicembre 2015» *con le seguenti:* «fino al 31 dicembre 2016».

4.503/1
CHIAVAROLI

All'emendamento 4.503, dopo la lettera d) *aggiungere la seguente:*

«*e)* sostituire le parole: "con esclusione, in ogni caso, dei servizi prestati presso uffici di diretta collaborazione degli organi politici." con le seguenti: "con esclusione, in ogni caso, di coloro che hanno prestato servizio senza soluzione di continuità per un periodo inferiore a cinque anni e un giorno presso uffici di diretta collaborazione degli organi politici"».

4.503
LA COMMISSIONE

Al comma 6, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole: "fino al 31 dicembre 2015" *con le seguenti:* "fino al 31 dicembre 2016"*;*

b) sostituire le parole: "alla data di entrata in vigore del presente decreto" *con le seguenti:* "alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto"*;*

c) sostituire le parole: "relative agli anni 2013, 2014, 2015," *con le seguenti:* "relative agli anni 2013, 2014, 2015, 2016"*;*

d) sostituire le parole: "nel triennio 2013-2015 a valere sulle predette risorse" *con le seguenti:* "a valere sulle predette risorse relative al quadriennio 2013-2016 e cessano di avere efficacia una volta che sono state utilizzate le risorse medesime".

4.26
DI BIAGIO

Al comma 6, apportare le seguenti modifiche:

a) le parole: «professionalità acquisita dal personale con contratto di lavoro a tempo determinato», sono sostituite dalle seguenti: «professionalità acquisita dal personale con contratto di lavoro subordinato, nonché di collaborazione ai sensi degli articoli 61 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, ovvero di lavoro autonomo,»;

b) le parole: «almeno tre anni di servizio con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato» sono sostituite dalle seguenti parole: «almeno tre anni di servizio con contratto di lavoro subordinato, nonché di collaborazione ai sensi degli articoli 61 e seguenti del decreto legisla-

tivo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, ovvero di lavoro autonomo,»;

c) dopo le parole: «alle dipendenze» aggiungere: «o nei casi di contratto di collaborazione ai sensi degli articoli 61 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, ovvero di lavoro autonomo, presso»;

d) la frase: «con esclusione, in ogni caso, dei servizi prestati presso uffici di diretta collaborazione degli organi politici» è soppressa.

4.27

GATTI, ORRÙ

Al comma 6, dopo le parole: «per assunzioni a tempo indeterminato di personale» *inserire le seguenti:* «dirigenziale e».

4.28

DE PETRIS, BAROZZINO, PETRAGLIA, STEFANO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, URAS

Al comma 6 dopo le parole: «riservate esclusivamente a coloro che» *inserire le parole:* «all'entrata in vigore del presente decreto».

4.305

STEFANO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS

Al comma 6, primo periodo, sopprimere le parole: «sono in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, commi 519 e 558, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 3, comma 90, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonché a favore di coloro che».

4.306

CARIDI

Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: «nonché a favore di coloro che alla data di entrata in vigore del presente decreto», *con le seguenti:* «nonché a favore di coloro che al 1° gennaio 2014».

4.29

De Petris, Barozzino, Petraglia, Stefano, Cervellini, De Cristofaro, Uras

Al comma 6, primo periodo, le parole: «a favore di coloro che alla data di entrata in vigore del presente decreto» *sono sostituite dalle seguenti:* «a favore di coloro che alla data del 31 dicembre 2015».

4.30

De Petris, Barozzino, Petraglia, Stefano, Cervellini, De Cristofaro, Uras

Al comma 6 sostituire le parole: «alla data di entrata in vigore del presente decreto» *con le seguenti:* «alla data di pubblicazione del bando».

4.31

Fucksia

Al comma 6, sostituire le parole: «alla data di entrata in vigore del presente decreto hanno maturato», *con le seguenti:* «alla data del 31 dicembre 2013 hanno maturato».

4.32

Morgoni, Amati, Fabbri, Favero

Al comma 6, sostituire le parole: «alla data di entrata in vigore del presente decreto» *con le seguenti:* «alla data del 31 dicembre 2013».

4.33

D'Ambrosio Lettieri, Bianconi, Rizzotti

Al comma 6 sostituire le parole: «di servizio con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato alle dipendenze dell'amministrazione», *con le seguenti:* «di lavoro nelle amministrazioni anche in deroga ai piani di rientro».

4.34

Giovanni MAURO, Mario FERRARA, BILARDI, COMPAGNONE, SCAVONE

Al comma 6 sostituire le parole: «di servizio con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato alle dipendenze dell'amministrazione», *con le seguenti parole:* «di lavoro nelle amministrazioni anche in deroga ai piani di rientro».

4.35

GATTI, ANGIONI, D'ADDA, FAVERO, Rita GHEDINI, PARENTE, SPILABOTTE, ORRÙ

Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: «contratto di lavoro subordinato a tempo determinato» *inserire le seguenti:* «o con contratto di collaborazione coordinata e continuativa».

4.502/1

BISINELLA, CALDEROLI, BITONCI, ARRIGONI, BELLOT, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

All'emendamento 4.502, sopprimere la lettera b).

4.502

LA COMMISSIONE

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 6, sostituire le parole: "dell'amministrazione che emana il bando" *con le seguenti:* "di una pubblica amministrazione";

b) al comma 8, dopo le parole: "n. 280," *inserire le seguenti:* "nonché di quelli che svolgono attività socialmente utili sulla base delle leggi regionali,".

4.36

DE MONTE, GINETTI, LO GIUDICE

Al comma 6, dopo le parole: «alle dipendenze della amministrazione che emana il bando» *con le seguenti:* «e, per quanto riguarda il comparto giustizia, coloro che hanno maturato negli ultimi 3 anni almeno sei mesi

di servizio, coloro i quali hanno svolto per almeno sei mesi attività di ausilio presso gli uffici giudiziari dei distretti delle Corti di Appello e gli uffici del Ministero della giustizia con tirocini formativi che ne hanno fatto acquisire competenza e professionalità o che hanno completato il percorso formativo direttamente con il Ministero della giustizia in attuazione dell'articolo 37, comma 11 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 2011, così come modificato dall'articolo 1, comma 25, lettera *c)*, della legge 24 dicembre 2012, n. 228».

4.37

De Petris, Barozzino, Petraglia, Stefano, Cervellini, De Cristofaro, Uras

Al comma 6 dopo le parole: «alle dipendenze dell'amministrazione che emana il bando», *inserire le seguenti:* «e a favore di coloro che hanno maturato, negli ultimi cinque anni, almeno tre anni di collaborazione coordinata e continuativa o di lavoro in somministrazione di cui all'articolo 20 e seguenti del decreto legislativo n. 276 del 2003 presso l'amministrazione che emana il bando».

4.38

Caleo

Al comma 6, dopo le parole: «alle dipendenze dell'amministrazione che emana il bando» *inserire le seguenti:* «o di amministrazioni della medesima regione,».

4.39

Chiavaroli

Al comma 6, sostituire le parole: «con esclusione, in ogni caso, dei servizi prestati preso uffici di diretta collaborazione degli organi politici.» *con la seguente:* «con esclusione, in ogni caso, di coloro che hanno prestato servizio senza soluzione di continuità per un periodo inferiore a cinque anni e un giorno presso uffici di diretta collaborazione degli organi politici.».

4.40 (testo 2) [id. a 4.41 (teto 2) e 4.42 (testo 2)]
La Commissione

Al comma 6, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «Per il periodo in cui il rapporto di lavoro ha avuto effettiva esecuzione ed ha determinato il diritto a trattenere la corrispondente retribuzione, il dipendente si considera in effettivo servizio ai fini della procedura di cui all'articolo 1, comma 166, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, da concludere entro i termini di cui al primo periodo.».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 166, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sostituire le parole: «entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge» *e le parole:* «con riferimento alla data di entrata in vigore della presente legge» *con le seguenti:* «per il personale in effettivo servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, entro i termini di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101,», *e all'articolo 2, comma 4-*duodecies *del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005 n. 80, le parole:* «siano in servizio» *sono sostituite dalle seguenti:* «siano in effettivo servizio».

4.307
Stefano, De Petris, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Uras

Al comma 6, sostituire il terzo e il quarto periodo con i seguenti: «Le graduatorie definite in esito alle procedure di cui al presente comma sono utilizzabili per assunzioni nel triennio 2013-2015 a valere sulle predette risorse. Resta ferma la facoltà dell'amministrazione di utilizzare in alternativa alle disposizioni del presente comma quelle di cui all'articolo 35, comma 3-*bis*, del decreto legislativo n. 165/2001. Per il comparto scuola continua a trovare applicazione la disciplina specifica di settore».

4.43
Silvestro, Maturani, De Biasi, Martini, Dirindin, Bianco, Granaiola, Mattesini, Padua, Romano, Anitori, Laniece, Nencini, Fissore, Simeoni, Bencini, Maurizio Romani

Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il periodo di servizio maturato, nello svolgimento della medesima funzione, presso le aziende sanitarie e gli IRCCS del Servizio sanitario nazionale, nonché presso gli Istituti zooprofilattici sperimentali, con tipologie contrattuali di lavoro diverse da quelle di cui al primo periodo costituisce titolo pre-

ferenziale nellè suddette procedure concorsuali per la parte dei posti non riservata ai sensi del secondo periodo».

Conseguentemente, al comma 10, secondo periodo, dopo le parole: «anche con riferimento alle professionalità mediche e del ruolo sanitario» *inserire le seguenti:* «e con riferimento al periodo di servizio maturato presso le aziende sanitarie e gli IRCCS del Servizio sanitario nazionale e presso gli Istituti zooprofilattici sperimentali ed alla funzione svolta presso gli stessi,».

4.44

GATTI, ANGIONI, D'ADDA, Rita GHEDINI, SPILABOTTE

Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il periodo di servizio maturato presso le pubbliche amministrazioni con tipologie contrattuali di lavoro diverse da quelle di cui al primo periodo, inclusi i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, costituisce titolo preferenziale nelle suddette procedure concorsuali per la parte dei posti non riservata ai sensi del secondo periodo».

Conseguentemente, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-*bis.* Con decreto del Presidente dl Consiglio dei ministri, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri per la definizione e le modalità di acquisizione del titolo preferenziale nelle procedure concorsuali per periodo di servizio maturato presso le pubbliche amministrazioni ai sensi del qualio periodo del comma 6».

4.45

NENCINI, BUEMI, Fausto Guilherme LONGO, PANIZZA, ZIN, BERGER

Dopo il comma 6, inserire i seguenti:

«6-*bis.* In deroga a quanto previsto dall'ultimo periodo del comma 6, al fine di semplificare e definitivamente superare il sistema della reiterazione degli incarichi annuali di dirigenza scolastica, i termini per l'inserimento nelle graduatorie di cui all'articolo 24-*quinquies* del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, e successive modificazioni, sono prorogati per i docenti che hanno ottenuto, a decorrere dall'anno scolastico 2006/2007, la conferma dell'incarico di presidenza per almeno un triennio, secondo quanto previsto dall'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 31 gennaio 2005,

n. 7, convertito con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, e che non siano già collocati in quiescenza alla data di entrata in vigore della presente legge. Tali soggetti possono chiedere l'iscrizione con riserva.nelle suddette graduatorie.

6-*ter.* La riserva è sciolta a seguito della partecipazione, con esito positivo, ad apposita procedura concorsuale riservata per titoli ed esami, organizzata dagli Uffici scolastici regionali ove i predetti soggetti abbiano prestato il servizio. La procedura concorsuale consta di una prima fase di valutazione dei titoli e dell'anzianità di servizio maturata quale preside incaricato, ai fini dell'attribuzione del punteggio nella graduatoria e di una prova scritta sull'esperienza maturata, analogamente a quanto disposto, anche in ordine alla valutazione e al superamento della prova, per i soggetti di cui all'articolo 2 della legge 3 dicembre 2010, n. 202.

6-*quater.* Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati le modalità di nomina delle commissioni giudicatrici e i termini per consentire l'espletamento della procedura di cui al comma 6-*bis,* da concludersi entro il 31 dicembre 2013, ai fini dell'assunzione dei suddetti docenti nella qualifica di dirigente scolastico, con stipula dei contratti a tempo indeterminato, con priorità assoluta per ragioni di continuità del servizio, fermo restando il regime autorizzatorio di cui all'articolo 39, comma 3-*bis,* della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per i posti vacanti e disponibili a decorrere dall'anno scolastico 2014-2015, detratti nel numero del 20 per cento dai posti autorizzati per l'assunzione nel ruolo di dirigente scolastico, da conteggiarsi singolarmente nelle varie regioni interessate, per ciascun anno scolastico, a valere sulle risorse assunzionali relative ad un massimo di un triennio. L'assunzione è disposta nella regione ove l'aspirante ha compiuto il servizio quale preside incaricato o, in mancanza di posti vacanti e disponibili nelle stesse, a domanda, in altre regioni.

6-*quinquies.* All'attuazione della procedura di cui ai commi 6-*bis* e 6-*ter* si provvede mediante corrispondente riduzione, per le risorse finanziarie necessarie, delle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per il reclutamento e la formazione iniziale dei dirigenti scolastici, o di quelle del Fondo di cui all'articolo 4, comma 82, della legge 12 novembre 2011, n. 183, o mediante corrispondente riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente iscritti, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b)*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nel programma "Iniziative per lo sviluppo del sistema istruzione scolastica e per il diritto allo studio" della missione "Istruzione scolastica" dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, senza determinare nuovi oneri per la finanza pubblica. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro il 31 dicembre 2013, formula le relative proposte di rimodulazione delle riduzioni di cui al primo periodo, senza pregiudizio per il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica di cui all'articolo 7 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Il Ministro dell'econo-

mia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio».

4.46

LA COMMISSIONE

Dopo il comma 6, inserire i seguenti:

«6-*bis.* Le aziende del Servizio sanitario nazionale possono bandire concorsi per l'assunzione di personale, da destinare al rafforzamento strutturale dei servizi assistenziali, a condizione che gli oneri che ne derivano siano recuperati tramite la riduzione, in via permanente e strutturale, delle spese sostenute per l'acquisizione, da parte dei medesimi enti, di servizi all'esterno.

6-*ter.* Con decreto del Ministro della salute, da emanare, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza delle regioni e delle province autonome, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono definite le modalità per l'effettiva applicazione delle disposizioni di cui al comma 6-*bis*, da attuarsi senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

4.47

VERDUCCI

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-*bis.* Le disposizioni di cui al comma 6 si applicano anche a favore di coloro che alla data di entrata in vigore del presente decreto hanno maturato, negli ultimi cinque anni, almeno tre anni di servizio, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato alle dipendenze di enti di ricerca».

Conseguentemente, al comma 10, dopo le parole: «e del ruolo sanitario» *inserire le seguenti:* «, nonché con riferimento al personale degli enti di ricerca».

4.48 (testo 2)

Stefano Esposito, Rizzotti, Susta, Scibona, Davico, De Petris, Borioli, Chiti, Dirindin, Favero, Elena Ferrara, Fissore, Fornaro, Lepri, Manassero, Mauro Maria Marino, Zanoni, Buemi

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-*bis*. Per gli anni 2013, 2014 e 2015, le amministrazioni pubbliche che hanno proceduto, ai sensi dell'articolo 1, comma 560, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, a indire procedure selettive pubbliche per titoli ed esami, possono, in relazione al proprio effettivo fabbisogno e alle risorse finanziarie disponibili, procedere alla stabilizzazione, a domanda del personale non dirigenziale di cui all'articolo 1, comma 558 della legge citata, dei soggetti assunti con contratto di lavoro a tempo determinato sottoscritto a conclusione delle procedure selettive precedentemente indicate, che hanno maturato, alla data di entrata in vigore del presente decreto, almeno tre anni di servizio alle proprie dipendenze negli ultimi cinque anni. Nelle more delle procedure di stabilizzazione di cui al presente comma, i contratti di lavoro in essere possono essere prorogati fino a conclusione delle procedure stesse».

4.49

Silvestro, Maturani, De Biasi, Martini, Dirindin, Bianco, Granaiola, Mattesini, Padua, Romano, Anitori, Laniece, Nencini, Fissore, Simeoni, Bencini, Maurizio Romani

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-*bis*. Per gli enti del Servizio sanitario nazionale le procedure concorsuali di cui al comma 6 si applicano anche a favore di coloro che alla data di entrata in vigore del presente decreto hanno maturato, negli ultimi cinque anni, almeno tre anni di servizio, nello svolgimento della medesima funzione, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato alle dipendenze di aziende sanitarie e di IRCCS del Servizio sanitario nazionale e di Istituti zooprofilattici sperimentali».

4.50

Orrù

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-*bis*. La disposizione di cui al comma 6 si applica anche a favore di coloro di coloro che alla data di entrata in vigore del presente decreto hanno maturato, negli ultimi cinque, anni almeno tre anni di servizio con contratto di lavoro parasubordinato di cui al comma 1 dell'articolo 61 del

decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, in modo continuativo alle dipendenze della pubblica amministrazione che emana il bando, soltanto nel caso in cui per il finanziamento di tali contratti siano state utilizzate esclusivamente risorse proprie della medesima pubblica amministrazione e nel caso in cui tali assunzioni siano state effettuate con procedura ad evidenza pubblica».

4.51 (testo 3)
La Commissione

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-*bis.* Ai fini di cui al comma 6, nonché per fare fronte agli accresciuti compiti derivanti dalla partecipazione alle attività di cooperazione fra autorità di protezione dati dell'Unione europea, il Garante per la protezione dei dati personali, nell'ambito dell'autonomia del proprio ordinamento, indice, entro il termine di cui al medesimo comma 6, nei limiti delle proprie disponibilità finanziarie, con corrispondente incremento della dotazione organica non superiore a dodici unità e contestuale soppressione in pari numero delle unità di cui all'articolo 156, comma 5, del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e senza nuovi oneri a carico della finanza pubblica, una o più procedure concorsuali, per titoli ed esami, per assunzioni a tempo indeterminato del personale in servizio presso l'Ufficio del Garante medesimo a seguito di superamento di apposita procedura selettiva pubblica, per titoli ed esame, che, alla data di pubblicazione del bando, abbia maturato almeno tre anni di anzianità con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato alle dipendenze della stessa autorità».

4.350
Giuseppe Esposito

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-*bis.* Ai fini di cui al comma 6, nonché per fare fronte agli accresciuti compiti derivanti dalla partecipazione alle attività di cooperazione fra autorità di protezione dati dell'Unione europea, il Garante per la protezione dei dati personali, nell'ambito dell'autonomia del proprio ordinamento, indice, entro il termine di cui al medesimo comma 6, nei limiti delle proprie disponibilità finanziarie, con corrispondente incremento della dotazione organica non oltre dodici unità, e senza nuovi oneri a carico della finaza pubblica, una op più procedure concorsuali, per titoli ed esami, per assunzioni a tempo indterminato del personale in servizio presso l'ufficio a seguito di superamento di apposita procedura selettiva

pubblica, per titoli ed esame, che, alla data di pubblicazione del bando abbia maturato almeno tre anni di anzianità con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato alle dipendenze della stessa autorità».

4.52

BISINELLA, CALDEROLI, BITONCI, ARRIGONI, BELLOT, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-*bis.* I giudici onorari di tribunale, i vice procuratori onorari e i giudici di pace in servizio presso il Ministero della giustizia che abbiano conseguito al termine del primo incarico triennale o quadriennale il giudizio di idoneità al proseguimento dell'incarico giudiziario o che siano stati inquadrati nelle predette funzioni ai sensi dell'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, possono accedere alle procedure di mobilità indette dalle amministrazioni pubbliche e, ai soli fini dell'inquadramento giuridico ed economico e della verifica di eventuali vincoli assunzionali, sono equiparati al personale non dirigenziale del Ministero della giustizia appartenente al livello economico di ingresso della terza area funzionale del comparto ministeri».

4.53

BISINELLA, CALDEROLI, BITONCI, ARRIGONI, BELLOT, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-*bis.* I giudici onorari di tribunale, i vice procuratori onorari e i giudici di pace in servizio presso il Ministero della giustizia che abbiano conseguito, al termine del primo incarico triennale o quadriennale, il giudizio di idoneità al proseguimento dell'incarico giudiziario o che siano stati inquadrati nelle predette funzioni ai sensi dell'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, hanno accesso ai concorsi riservati per l'assunzione di personale non dirigenziale di cui al comma 6».

4.54

De Petris, Barozzino, Petraglia, Stefano, Cervellini, De Cristofaro, Uras

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-*bis*. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto dei limiti previsti dal comma 6, bandiscono con cadenza triennale procedure di corso-concorso per assunzione a tempo indeterminato, riservate a personale incaricato di funzione dirigenziale ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001».

4.55

Lo Moro

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-*bis*. I lavoratori precari vincitori di un pubblico concorso per la qualifica ricoperta alla data di entrata in vigore del presente decreto sono esclusi dalle procedure concorsuali».

4.308

Caridi

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-*bis*. Le disposizioni di cui al comma precedente, si applicano anche ai beneficiari del "Programma *stages*" istituito con legge regionale della Calabria 19 aprile 2007, n. 8».

4.56

De Petris, Barozzino, Petraglia, Stefano, Cervellini, De Cristofaro, Uras

Al comma 7, dopo le parole: «del comma 6» *aggiungere le parole:* «i rapporti di lavoro in essere con la Pubblica Amministrazione possono essere prorogati fino al compimento del processo di cui al medesimo comma 6, per un periodo di 36 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, nei limiti della spesa per il personale già prevista da ciascuna Amministrazione in sede di bilancio e».

4.57

LEPRI, GATTI, ANGIONI, D'ADDA, FAVERO, Rita GHEDINI, PARENTE, SPILABOTTE

Al comma 7, sostituire le parole: «possono essere adottati bandi per assunzioni a tempo indeterminato con contratti di lavoro a tempo parziale» *con le seguenti:* «sono di norma adottati bandi per assunzioni a tempo indeterminato con contratti di lavoro a tempo parziale, salvo diversa motivazione».

4.58

SILVESTRO, DE BIASI, MARTINI, FINOCCHIARO, DIRINDIN, MATURANI, BIANCO, GRANAIOLA, MATTESINI, PADUA, LANIECE, FISSORE, NENCINI, SIMEONI, BENCINI, Maurizio ROMANI, ANITORI

Al comma 7, dopo le parole: «risorse finanziarie dedicate» *aggiungere le seguenti:* «. Al fine di sostenere l'occupazione giovanile e il ricambio generazionale, le aziende e le strutture sanitarie pubbliche, possono emettere con le modalità di cui ai commi 5 e 6 del presente articolo, bandi per assumere a tempo indeterminato con contratto di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale, figure sanitarie regolamentate con decreto del Ministro della salute, disoccupate o inoccupate. Le assunzioni devono avvenire nell'ambito di ciascuna azienda o struttura sanitaria pubblica, senza nuovi oneri o maggiori oneri per le finanze pubbliche, nei limiti dei risparmi di spesa derivanti dalla riduzione volontaria del 50 per cento dell'orario di lavoro a tempo pieno di dipendenti della medesima azienda o struttura sanitaria pubblica a cui mancano non più 24 mesi alla maturazione dei requisiti pensionistici e a cui viene garantito il mantenimento del versamento previdenziale che avrebbero maturato mantenendo l'orario di lavoro a tempo pieno. La riduzione volontaria dell'orario di lavoro a tempo pieno del 50 per cento dei dipendenti delle suddette aziende o strutture sanitarie pubbliche a cui mancano non più 24 mesi alla maturazione dei requisiti pensionistici, avviene, per favorire l'occupazione giovanile, nei termini previsti da un apposito patto intergenerazionale stipulato tra azienda o struttura pubblica e rappresentanze sindacali».

4.59

LEPRI, GATTI, ANGIONI, D'ADDA, FAVERO, Rita GHEDINI, PARENTE, SPILABOTTE

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

«7-*bis*. Le pubbliche amministrazioni possono prevedere, a seguito di accordi con le parti sociali, sistemi retributivi e organizzativi incentivanti, al fine di favorire il passaggio di lavoratori impiegati a tempo indeterminato, su loro richiesta, da tempo pieno a tempo parziale. Tali lavoratori

possono ritornare al tempo pieno non prima di cinque anni dalla modifica di orario e solo compatibilmente con le disponibilità economiche. I risparmi ottenuti, nel rispetto dei limiti assunzionali e a parità di spesa, possono essere utilizzati per finanziare bandi per assunzioni a tempo indeterminato con contratti di lavoro a tempo parziale.».

4.60 (testo 3)

La Commissione

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-*bis*. Entro il 31 dicembre 2015, le amministrazioni pubbliche possono trasformare, previo consenso degli interessati e a parità di spesa, posti da tempo pieno a tempo parziale e procedere alla relativa copertura, nei limiti delle facoltà assunzionali vigenti, mediante lo scorrimento delle graduatorie di concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato con contratto di lavoro a tempo pieno vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. Tali contratti di lavoro a tempo parziale, su richiesta degli interessati, devono essere riconvertiti a tempo pieno, entro il 31 dicembre 2017 e nel rispetto dei limiti assunzionali.».

4.61

Gentile

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-*bis*. Per i soggetti che abbiano stipulato contratti di lavoro, a tempo determinato o coordinato e continuativo o consulenziale con pagamento dei contributi previdenziali, per un periodo superiore ai 36 mesi negli ultimi cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge, in società miste a prevalenza pubblica, con capitale sociale non inferiore ai 10 milioni di euro e non quotate in borsa, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 40, della legge n. 247 del 2007».

4.62

Lanzillotta, Ichino

Sopprimere i commi 8 e 9.

4.64

Giovanni MAURO, Mario FERRARA, BILARDI, COMPAGNONE, SCAVONE

Al comma 8, dopo le parole: «decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280», *inserire le seguenti:* «nonché dei soggetti utilizzati attraverso convenzioni stipulate al sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni, e prorogate ininterrottamente ai sensi dell'articolo 9, comma 15-*bis*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, estendendo a quest'ultima tipologia di lavoratori i benefici e gli incentivi previsti per i lavoratori socialmente utili,».

4.63 (testo 2) [id. a 4.65 (testo 2)]

LA COMMISSIONE

Al comma 8, sostituire le parole: «di priorità volti a favorire l'anzianità anagrafica» *con le seguenti:* «che contemperano l'anzianità anagrafica, l'anzianità di servizio e i carichi familiari».

4.66

SCALIA

Al comma 8, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «anagrafica» *aggiungere le seguenti:* «e i carichi di famiglia»;

b) dopo la parola: «fabbisogno», *sopprimere le parole:* «e nell'ambito dei vincoli finanziari di cui al comma 6»;

c) dopo le parole: «elenco regionale» *inserire le seguenti:* «comprensivo dei lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 avviati a percorsi di stabilizzazione con contratto a tempo determinato sulla base di convenzioni regionali».

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente,:

«8-*bis.* Alla relativa copertura finanziaria si provvede con trasferimento delle risorse statali, regionali e comunali, già finalizzate alla stabilizzazione nelle annualità 2011/2012/2013 per il pagamento dell'assegno di utilizzo e integrazione oraria, per l'intera durata del rapporto di lavoro».

4.504

La Commissione

Al comma 8, sostituire le parole: "fino al 31 dicembre 2015" *con le seguenti:* "fino al 31 dicembre 2016".

4.67 (testo 2) [id. a 4.68 (testo 2) e 4.69 (testo 2)]

La Commissione

Al comma 8, ultimo periodo, aggiungere le seguenti parole: «Resta ferma la possibilità da parte delle Regioni di individuare criteri in base ai quali l'Amministrazione può prevedere l'assunzione dei lavoratori utilizzati presso i propri uffici.».

4.70

De Petris, Stefano, Barozzino, Petraglia, Cervellini, De Cristofaro, Uras, Perrrone

Dopo il comma 8 inserire i seguenti:

«8-*bis*. È disposta la stabilizzazione dell'occupazione dei soggetti impegnati in progetti di lavoro socialmente utili presso gli istituti scolastici, trasferiti allo Stato ai sensi dell'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124, utilizzati con il profilo di collaboratore scolastico attraverso convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 10 comma 3, del decreto legislativo 1º dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni, vigenti alla data in entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, e relativamente ai livelli retributivo-funzionali di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni, in deroga a quanto previsto dall'articolo 45, comma 8, della legge 17 maggio 1999, n. 144.

8-*ter*. I lavoratori di cui al comma 8-*bis*, sono inquadrati, a domanda, nell'ambito delle graduatorie provinciali del settore scolastico per la copertura di un numero di posti corrispondente al 25 per cento della dotazione organica accantonati per il personale esterno dell'amministrazione provinciale.

8-*quater*. Al fine di favorire la migliore offerta formativa del servizio scolastico, i lavoratori socialmente utili occupati, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, da almeno otto anni in attività di collaborazione coordinata e continuativa nelle istituzioni scolastiche statali ai sensi del decreto del Ministro della pubblica istruzione 20 aprile 2001, n. 66, per lo svolgimento di compiti di carattere tec-

nico-amministrativo, sono inquadrati a domanda nei corrispondenti ruoli organici in ambito provinciale».

4.71

De Petris, Barozzino, Petraglia, Stefano, Cervellini, De Cristofaro, Uras

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

«8-*bis*. Le spese degli Enti locali per i lavoratori socialmente utili, operanti alle dipendenze degli enti locali stessi ovvero alle dipendenze delle loro aziende o società partecipate, e finanziati dalle Regioni con le risorse del Fondo europeo di sviluppo, non sono computate ai fini del calcolo per il patto di stabilità. Tali spese non rientrano, inoltre, nel calcolo dei limiti imposti dalle normative vigenti sul turnover dei dipendenti di ruolo, e non costituiscono oggetto di calcolo per il rapporto tra la spesa del personale e la spesa corrente degli enti locali.

8-*ter*. All'onere derivante dalla disposizione di cui al precedente comma 8-*bis*, pari a 400 milioni di euro a decorrere dal 2013 si provvede attraverso quanto disposto dal successivo comma 8-*quater*.

8-*quater*. Il comma 137 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è abrogato».

4.72

Giovanni Mauro, Mario Ferrara, Bilardi, Compagnone, Scavone

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-*bis*. Il Ministero della pubblica istruzione, dell'università e della ricerca, per l'attuazione delle misure di politiche attive del lavoro finalizzate alla definitiva stabilizzazione occupazionale, è autorizzato, in deroga alla specifica disciplina di settore e secondo le previsioni dell'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, a decorrere dall'anno scolastico 2013/2014, e non oltre il 31 dicembre 2015, nei limiti dell'attuale consistenza numerica dei posti in organico, accantonati ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 119 del 22 giugno 2009 ed attraverso la corrispondente riduzione della indisponibilità ivi prevista, ad assumere a tempo indeterminato i lavoratori utilizzati ai sensi dell'articolo 9, comma 15-*bis*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ai quali si estendono le previsioni del penultimo ed ultimo periodo del comma 550, articolo 2, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

In relazione a quanto previsto dal presente comma, sono corrispondentemente ridotte le risorse destinate alle convenzioni per i servizi ester-

nalizzati, per le funzioni corrispondenti a quelle assicurate dai collaboratori scolastici, nel limite della spesa che si sostiene per coprire i posti di collaboratore scolastico stabilizzato.

Nelle more della definitiva stabilizzazione occupazionale di cui ai periodi precedenti è autorizzata la proroga dei rapporti convenzionali ex articolo 9, comma 15-*bis*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, anche attraverso l'utilizzo delle risorse di cui al comma 6, dell'articolo 58, del decreto-legge 21 giugno 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98».

4.73

De Petris, Barozzino, Petraglia, Stefano, Cervellini, De Cristofaro, Uras

Al comma 9 sopprimere le parole: «dei soggetti che hanno maturato, alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, almeno tre anni di servizio alle proprie dipendenze».

4.74

De Petris, Barozzino, Petraglia, Stefano, Cervellini, De Cristofaro, Uras

Al comma 9, primo periodo, aggiungere in fine le parole: «nonché i contratti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione di lavoro di cui all'articolo 20 e seguenti del decreto legislativo n. 276/03 dei soggetti che hanno maturato, alla data di entrata in vigore del presente decreto, almeno tre anni di lavoro presso l'amministrazione».

4.75

Stefano Esposito, Rizzotti, Susta, Scibona, Davico, De Petris, Borioli, Chiti, Dirindin, Favero, Elena Ferrara, Fissore, Fornaro, Lepri, Manassero, Mauro Maria Marino, Zanoni, Buemi

Al comma 9, secondo periodo, sostituire le parole: «ed in coerenza con i requisiti relativi alle tipologie di professionalità da assumere a tempo indeterminato» *con le seguenti:* «e ai posti in dotazione organica vacanti».

4.505

IL RELATORE

Al comma 9, sostituire le parole: "non oltre il 31 dicembre 2015" *con le seguenti:* "non oltre il 31 dicembre 2016".

4.76

LA COMMISSIONE

Al comma 9, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Sono fatte salve, per le regioni a statuto speciale e per gli enti territoriali facenti parte delle predette regioni, le disposizioni previste dall'articolo 14, commi 24-*bis* e 24-*ter,* del decreto-legge 34 maggio 2010, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modifiche ed integrazioni».

Conseguentemente dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-*bis.* 1. All'articolo 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 24-*ter*, sostituire le parole: "di cui al comma 9" con le seguenti: "di cui al comma 7 dell'articolo 76 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133" e aggiungere in fine le seguenti parole: "nonchè alle procedure assunzionali dei lavoratori di cui al medesimo comma 24-*bis* consentiti dalla normativa vigente";

b) dopo il comma 24-*ter*, è aggiunto il seguente:

"24-*quater.* Esclusivamente per le finalità di cui ai commi 24-*bis* e 24-*ter,* per consentire l'attuazione dei processi di stabilizzazione di cui all'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, gli enti territoriali di cui al comma 24-*bis* calcolano il complesso delle spese per il personale al netto dell'eventuale contributo erogato dalle regioni. A tal fine, la verifica del rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è effettuata tenendo conto di dati omogenei».

4.77

De Petris, Barozzino, Petraglia, Stefano, Cervellini, De Cristofaro, Uras

Dopo il comma 9 inserire il seguente:

«9-*bis.* All'articolo 35, comma 3-*bis*, lettera *b)*, del decreto legislativo n. 165 del 2001, dopo le parole: "collaborazione coordinata e continuativa" sono aggiunte le seguenti: "o di somministrazione di lavoro"».

4.78

La Commissione

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-*bis.* Per assicurare il mantenimento dei necessari standard di funzionalità dell'Amministrazione dell'interno, anche in relazione ai peculiari compiti in materia di immigrazione, il Ministero dell'interno è autorizzato a bandire procedure concorsuali riservate al personale di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 4 del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2013, n. 85, nel rispetto dei requisiti soggettivi di cui al comma 6. Fino al completamento della manovra assunzionale, alla quale si applica il limite del 50 per cento delle risorse finanziarie disponibili, è autorizzata la proroga dei contratti a tempo determinato relativi allo stesso personale nei limiti numerici e finanziari individuati con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 30 novembre di ciascun anno. All'onere relativo alle predette proroghe, nel limite massimo di euro 20.000.000 annui, si provvede secondo le procedure di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 131, tramite assegnazione all'apposito programma dello stato di previsione del Ministero dell'interno delle risorse finanziarie necessarie individuate nel decreto di cui al precedente periodo».

4.79

Puglia

Dopo il comma 9 inserire il seguente:

«9-*bis.* In considerazione dell'elevata percentuale di inoccupazione giovanile, in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 682 e 697 del decreto-legislativo 15 marzo 2010, n.66, i requisiti anagrafici per la partecipazione alle procedure concorsuali da svolgersi negli anni 2013, 2014, e 2015, per il reclutamento dei volontari e dei marescialli di tutti i corpi

delle Forze armate, sono elevati al 29º anno di età. Il Ministro della difesa, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, disciplina le modalità transitorie per la presentazione dei bandi di reclutamento».

4.80 (testo 2)

PAGLINI, CATALFO

Dopo il comma 9 inserire i seguenti:

«9-*bis*. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 2199 del decreto-legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nonché alle disposizioni relative ai requisiti anagrafici per la partecipazione alle procedure concorsuali, il Ministro dell'economia e delle finanze, ai fini delle esigenze connesse all'ordine, alla sicurezza ed al contrasto del crimine organizzato, nonché al contrasto dell'evasione fiscale, prima dell'indizione di procedure concorsuali per il reclutamento nelle carriere iniziali nel corpo della Guardia di Finanza per gli anni 2013, 2014 e 2015, procede all'assunzione dei soggetti risultati idonei non vincitori nei concorsi pubblicati rispettivamente nelle Gazzette ufficiali n. 42 del 28 maggio 2004 e n. 48 del 26 giugno 2009, che abbiano già prestato servizio senza demerito come Volontari in ferma breve.

9-*ter*. Ai fini delle assunzioni di cui al comma precedente, è prorogata al 31 dicembre 2015 l'efficacia delle graduatorie di cui ai medesimi bandi di concorso».

4.81

DE PETRIS, BAROZZINO, PETRAGLIA, STEFANO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, URAS

Dopo il comma 9 inserire il seguente:

«9-*bis*. Per la programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'articolo 39, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, del Ministero dell'interno non si applica l'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, in virtù delle particolari esigenze di gestione dei processi migratori e di tenuta degli albi dei segretari comunali».

4.82

ENDRIZZI, CATALFO, PUGLIA

Sostituire il comma 10 con il seguente:

«10. Le regioni, le province autonome, gli enti locali e le altre amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2011, n. 165, non ricomprese al comma 3 del presente articolo, adottano, secondo rispettivi ordinamenti, tenuto conto del loro fabbisogno, e dei criteri definiti con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 5, i princìpi e le modalità di cui al comma 3, utilizzando le graduatorie vigenti per la copertura delle vacanze in organico che richiedono la medesima professionalità. Per gli enti del Servizio sanitario nazionale, tenuto conto dei vincoli assunzionali previsti dalla normativa vigente, si procede all'attuazione dei commi 5, 6, 7, 8 e 9, anche con riferimento alle professionalità mediche e del ruolo sanitario, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Resta comunque salvo quanto previsto dall'articolo 10, comma 4-*ter*, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368».

4.83

D'AMBROSIO LETTIERI, BIANCONI

Sostituire il comma 10 con il seguente:

«10. Le regioni, le province autonome, gli enti locali e le altre amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2011, n. 165, non ricomprese al comma 3 del presente articolo, adottano, secondo rispettivi ordinamenti, tenuto conto del loro fabbisogno, e dei criteri definiti con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 5, i princìpi e le modalità di cui al comma 3, utilizzando le graduatorie vigenti per la copertura delle vacanze in organico che richiedono la medesima professionalità. Per gli enti del Servizio sanitario nazionale, tenuto conto dei vincoli assunzionali previsti dalla normativa vigente, si procede all'attuazione dei commi 5, 6, 7, 8 e 9, anche con riferimento alle professionalità mediche e del ruolo sanitario, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Resta comunque salvo quanto previsto dal-

l'articolo 10, comma 4-*ter*, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368».

4.84

TOMASELLI, LO GIUDICE

Sostituire il comma 10 con il seguente:

«10. Le disposizioni di cui al presente articolo costituiscono norme di principio per le Regioni, le Province autonome e gli enti locali. Per gli enti del Servizio sanitario nazionale, tenuto conto dei vincoli assunzionali previsti dalla normativa vigente, si procede all'attuazione dei commi 6, 7, 8 e 9, anche con riferimento alle professionalità mediche e del ruolo sanitario, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano».

4.85

LA COMMISSIONE

Sostituire il comma 10 con il seguente:

«10. Le regioni, le province autonome, gli enti locali e le altre amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2011, n. 165, non ricomprese al comma 3 del presente articolo, adottano, secondo rispettivi ordinamenti, tenuto conto del loro fabbisogno, e dei criteri definiti con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 5, i princìpi e le modalità di cui al comma 3, utilizzando le graduatorie vigenti per la copertura delle vacanze in organico che richiedono la medesima professionalità. Per gli enti del Servizio sanitario nazionale, tenuto conto dei vincoli assunzionali previsti dalla normativa vigente, si procede all'attuazione dei commi 5, 6, 7, 8 e 9, anche con riferimento alle professionalità mediche e del ruolo sanitario, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Resta comunque salvo quanto previsto dal-

l'articolo 10, comma 4-*ter*, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368».

4.86

De Petris, Barozzino, Petraglia, Stefano, Cervellini, De Cristofaro, Uras

Al comma 10, sostituire il primo periodo con il seguente: «Le disposizioni di cui al presente articolo costituiscono norme di principio per le Regioni, le Province autonome e gli enti locali».

4.87

Fravezzi, Panizza, Palermo, Fausto Guilherme Longo, Zin, Berger, Laniece, Tonini

Al comma 10, le parole: «Le regioni, le province autonome e gli enti locali,» *sono sostituite dalle seguenti:* «Le regioni a statuto ordinario e gli enti locali,».

4.88 (testo 2) [id em. 4.89 (testo 2)]

La Commissione

Al comma 10, primo periodo, dopo le parole: «ivi previsti e»*, inserire le seguenti:* «tenuto conto».

4.309

Stefano, De Petris, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Uras

Al comma 10, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Nell'ambito dei citati decreti potranno essere stabiliti i criteri nonché la quota, all'interno del 50 per cento delle risorse assunzionali degli anni 2013, 2014 e 2015, anche complessivamente considerate, per consentire alle regioni, al fine di valorizzare rapporti di lavoro diversi rispetto a quelli di cui al comma 6, di indire concorsi pubblici con riserva di posti a favore di soggetti utilizzati con rapporti di lavoro autonomo per un periodo di almeno tre anni, negli ultimi cinque, dalla stessa amministrazione che emana il

bando, con esclusione, in ogni caso, dei rapporti svolti a favore degli uffici di diretta collaborazione degli organi politici».

4.90 (testo 2)

LA COMMISSIONE

Al comma 10, secondo periodo, sostituire le parole: «ruolo sanitario» *con le seguenti:* «professionalità del Servizio Sanitario Nazionale».

4.91

DE PETRIS, BAROZZINO, PETRAGLIA, STEFANO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, URAS

Al comma 10, secondo periodo, dopo le parole: «con riferimento alle professionalità mediche e del ruolo sanitario» *aggiungere le seguenti:* «nonché a fattispecie diverse dal contratto di lavoro a tempo determinato per il solo personale impegnato nella ricerca in sanità,».

4.92

LO MORO

Al comma 10, dopo le parole: «e del ruolo sanitario» *inserire le seguenti:* «e amministrativo».

4.93

DE PETRIS, BAROZZINO, PETRAGLIA, STEFANO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, URAS

Al comma 10, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: «Nel decreto del Presidente del Consiglio di cui al precedente periodo saranno previste specifiche disposizioni per il personale dedicato alla ricerca in sanità, finalizzate anche all'individuazione quali requisiti per l'accesso ai concorsi dei titoli di studio post laurea e di lauree in possesso del personale precario».

4.94

GENTILE

Al comma 10, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il limite del 15 per cento del *turn over*, fissato dall'articolo 4-*bis* del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 8 novembre 2012, n. 189, può essere elevato fino al 50 per cento, per l'applicazione dei commi 6 e 7 e per favorire assunzioni a tempo indeterminato, rendendo definitivamente indisponibili le risorse stanziate dall'ente del Servizio sanitario nazionale, nella programmazione finanziaria del 2013-2015, per sottoscrivere, rinnovare o prorogare contratti di lavoro a tempo determinato per il personale di cui all'articolo 10, comma 4-*ter*, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, ferma restando la procedura autorizzatoria prevista dal citato articolo 4-*bis* del decreto-legge n. 158 del 2012. Le disposizioni si applicano anche al personale di cui ai commi 6 e 7 del presente decreto dichiarati subordinati dal giudice o dagli enti previdenziali».

4.95

LA COMMISSIONE

Al comma 10, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Con lo stesso decreto può essere elevato sino al 50 per cento il limite del *turn over* fissato dall'articolo 4-*bis* del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 8 novembre 2012, n. 181, rendendo definitivamente indisponibili le risorse stanziate nella programmazione fmanziaria 2013-2015 per sottoscrivere, rinnovare o prorogare contratti di lavoro a tempo determinato al personale di cui all'articolo 10, comma 4-*ter*, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368.».

4.96

VACCARI, COLLINA

Dopo il comma 10, inserire i seguenti commi

«10-*bis*. All'articolo 49 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica dell'articolo 49 è sostituita dalla seguente: "Modifiche al decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 e al decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16";

b) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

"2.1. Il comma 13 dell'articolo 4-*ter* del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, "Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di ef-

ficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento", convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, è sostituito dai seguenti:

13. Il comma 1 dell'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente: "1. Lo statuto può prevedere che la copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione,possa avvenire mediante contratto a tempo determinato. Per i posti di qualifica dirigenziale, il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi definisce la quota degli stessi copribile mediante contratti a tempo determinato, comunque in misura non superiore ad un terzo dei posti istituiti nella dotazione organica della medesima qualifica e, comunque, per almeno una unità. Fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire, gli incarichi a contratto di cui al presente comma sono conferiti previa selezione pubblica volta ad accertare, in capo ai soggetti interessati, il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nelle materie oggetto dell'incarico".

13-*bis*. Il comma 5 dell'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente: "Per il periodo di durata degli incarichi di cui ai commi 1 e 2, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio".

10-*ter*. Il comma 6-*quater* dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è soppresso».

4.98 (testo 2)

VACCARI, COLLINA

Dopo il comma 10, inserire i seguenti:

«10-*bis*. All'articolo 49 del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica dell'articolo 49 è sostituita dalla seguente: "Modifiche al decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 e al decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16";

b) al comma 1, dopo la lettera b) è inserita la seguente:

b-*bis*) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

"5-*bis*. Ai dipendenti dell'amministrazione titolare della partecipazione o di poteri di indirizzo e vigilanza non si applicano le cause di incompatibilità previste dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 qualora le cariche di componente dell'organo di indirizzo dell'ente di diritto privato siano state conferite dall'amministrazione pubblica a propri dipendenti in rappresentanza dell'amministrazione stessa.».

4.97

COLLINA, VACCARI

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

«10-*bis*. All'articolo 109 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-*bis*. Ogni tre anni il sindaco e il presidente della provincia previa deliberazione della giunta con le modalità fissate dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, secondo criteri di competenza professionale, in relazione agli obiettivi indicati nel programma amministrativo del sindaco o del presidente della provincia procede alla rotazione degli incarichi dirigenziali. Nella deliberazione di rotazione degli incarichi gli abbinamenti tra i dirigenti e la posizione dirigenziale assunta possono essere confermati o mutati"».

4.100

D'AMBROSIO LETTIERI, BIANCONI, RIZZOTTI

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

«10-*bis*. Le disposizioni di cui ai commi 6, 7, 8 e 9 si applicano anche al personale dell'area dirigente, nonché coloro che hanno maturato la richiesta anzianità triennale cumulando esperienze lavorative presso diversi enti del Servizio sanitario nazionale».

4.101

D'AMBROSIO LETTIERI, BIANCONI, RIZZOTTI

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

«10-*bis*. Le disposizioni in materia di limitazione del *turn over* del personale sanitario per le Regioni sottoposte a piano di rientro da disavanzo sanitario, devono essere compatibili col mantenimento dei livelli essenziali di assistenza».

4.102

D'ALÌ, SCOMA, FLORIS

Dopo il comma 10 inserire il seguente:

«10-*bis*. Nelle Regioni a statuto speciale e negli enti territoriali di riferimento, per l'attuazione delle procedure di cui ai commi 5, 6 e 7 del

presente articolo continuano a trovare applicazione, fino alla completa attuazione dei piani di stabilizzazione, le disposizioni di cui all'articolo 14, commi 24-*bis* e 24-*ter*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. All'onere derivante dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo per il finanziamento di interventi urgenti e indifferibili di cui all'articolo 7-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge con apposito decreto del Ministro dell'interno si provvede alla ripartizione fra gli enti interessati delle somme di cui al precedente periodo.».

4.103

De Petris, Barozzino, Petraglia, Stefano, Cervellini, De Cristofaro, Uras

Dopo il comma 10 inserire il seguente:

«10-*bis*. All'articolo 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il primo periodo è sostituito dal seguente:

"È fatto divieto agli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 50 per cento delle spese correnti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale; i restanti enti possono procedere, a decorrere dal 1 gennaio 2014, nel limite del 60 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente e nel limite del 100 per cento a decorrere dall'anno 2015".».

4.104

De Petris, Barozzino, Petraglia, Stefano, Cervellini, De Cristofaro, Uras

Dopo il comma 10 inserire il seguente:

«10-*bis*. Il comma 562 dell'articolo unico della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è così modificato:

– dopo le parole: "non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno" sono aggiunte le seguenti: ", i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti e le Unioni di Comuni";

– le parole: "dell'anno 2008" sono sostituite dalle seguenti: "dell'anno 2004."».

4.105

De Petris, Barozzino, Petraglia, Stefano, Cervellini, De Cristofaro, Uras

Dopo il comma 10 inserire il seguente:

«10-*bis*. In considerazione dei vincoli di bilancio e assunzionali, nonché dell'autonomia organizzativa dell'INPS, le liste speciali, già costituite ai sensi del comma 12, articolo 5, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, sono trasformate in liste speciali ad esaurimento, nelle quali vengono confermati i medici inseriti nelle suddette liste alla data di entrata in vigore della presente legge, e che risultavano già iscritti nelle liste alla data del 31 dicembre 2007».

4.310

Stefano, De Petris, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Uras

Dopo il comma 10 inserire il seguente:

«10-*bis*. All'articolo 24, comma 14, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) *alla lettera* e), *è soppresso il seguente periodo:* "Sono altresì disapplicate le disposizioni contenute in leggi regionali recanti discipline analoghe a quelle dell'istituto dell'esonero dal servizio";

2) *dopo la lettera* e-*bis) è inserita la seguente:*

«*e*-ter) ai lavoratori che alla data del 4 dicembre 2011 hanno in corso l'esonero dal servizio disciplinato da leggi regionali di recepimento, diretto o indiretto, dell'istituto in parola».

4.311

Rita Ghedini

Dopo il comma 10 inserire il seguente:

«10-*bis*. Le Province, in deroga ai limiti temporali disposti dall'articolo 30, comma 2-*sexies*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono, in accordo con le amministrazione comandate ed i lavoratori interessati, prorogare i contratti di comando in essere oltre i termini di durata al fine di gestire le risorse di personale in attesa del riordino istituzionale, nel rispetto degli altri vincoli previsti per legge in materia di personale e di finanza pubblica».

4.106

BOCCHINO, MONTEVECCHI, CATALFO, PUGLIA

Sopprimere il comma 11.

4.107

MONTEVECCHI, BOCCHINO, CATALFO, PUGLIA

Sostituire il comma 11 con i seguenti:

«11. All'articolo 10, comma 4-*bis*, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, è aggiunto il seguente periodo: "Per assicurare il diritto all'educazione, negli asili nidi e nelle scuole dell'infanzia Comunali, alle spese del personale educativo e scolastico si applicano le deroghe di cui al presente comma. Le spese per il personale scolastico e ogni altra spesa sostenuta da Comuni, Enti Comunali o Enti Locali per la gestione diretta delle scuole dell'infanzia, sono escluse dal patto di stabilità e dai vincoli finanziari che limitano per gli enti locali la spesa per il personale e il regime delle assunzioni.

11-*bis*. Al fine di compensare gli effetti in termini di indebitamento netto e di fabbisogno derivanti dall'applicazione del comma 11, si provvede nell'ambito delle disponibilità delle risorse di cui al Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, nonché mediante l'utilizzo delle risorse del Fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2008, n.189.».

4.108

BOCCHINO, MONTEVECCHI, CATALFO, PUGLIA

Sostituire il comma 11 con il seguente:

«11. All'articolo 10 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, il comma 4-*bis* è soppresso».

4.312

D'Alì

Al comma 11, dopo le parole: «dell'infanzia», sopprimere le seguenti: «degli enti».

4.313

Puglisi, Di Giorgi, Idem, Martini, Mineo, Tocci, Zavoli

Al comma 11, dopo le parole: «dell'infanzia», *sopprimere le seguenti:* «degli enti».

4.109

La Commissione

Al comma 11, sostituire le parole: «enti gestiti dai comuni», *con le seguenti:* «enti locali».

4.110

Montevecchi, Mussini, Bulgarelli, Bocchino, Bencini, Bertorotta, Catalfo, Gaetti, Mangili, Molinari, Puglia

Al comma 11, sostituire le parole: «enti gestiti dai comuni», *con le seguenti:* «enti comunali».

4.111

Mussini, Bocchino, Montevecchi, Catalfo, Puglia

Al comma 11, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Inoltre, le spese per il personale scolastico e ogni altra spesa sostenuta dai Comuni per la gestione diretta delle scuole dell'infanzia sono escluse dal patto di stabilità e dai vincoli finanziari che limitano la spesa per il personale e il regime delle assunzioni, nel rispetto dei costi *standard*.».

4.112

MUSSINI, PUGLIA

Sopprimere il comma 12.

4.113

MONTEVECCHI, BOCCHINO, MUSSINI, CATALFO, PUGLIA

Al comma 12, sopprimere le seguenti parole: «scolastici e».

4.114

PIZZETTI, STUCCHI

Dopo il comma 12, inserire i seguenti:

«12-*bis*. Per i comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti soggetti al rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183 e successive modifiche ed integrazioni, che gestiscono in economia Residenze Sanitarie Assistenziali in possesso di accreditamento regionale da almeno 10 anni, sono escluse, ai fini della determinazione degli obiettivi di saldo finanziario, le spese sostenute negli anni 2013, 2014 e 2015 per la gestione del servizio oggetto di esternalizzazione, nel limite dell'importo complessivo di 8 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 2013, 2014, e 2015, fermo restando il concorso del comparto al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica stabilito dalla legislazione vigente.

12-*ter*. Con decreto del Ministero dell'Interno sono definite termini e modalità di quanto previsto dal comma 12-*bis*.».

4.1000/1

CHIAVAROLI

All'emendamento 4.1000, aggiungere, in fine, il seguente comma: «12-*ter*. La previsione di cui al comma 6-*bis*, con le medesime modalità e nei medesimi termini, si applica anche all'Autorità garante della concorrenza e del mercato con l'incremento della dotazione organica di otto unità e contestuale soppressione dì quattordici unità di cui all'articolo 11, comma 4, primo periodo, della legge 10 ottobre 1990, n. 287.».

4.1000

IL RELATORE

Dopo il comma 12, inserire il seguente:

«12-*bis*. All'articolo 30, comma 2-*sexies*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 è aggiunto in fine: "Possono derogare al termine di tre anni, sempre nel rispetto dei regimi di spesa previsti dalle norme, le amministrazioni locali interessate dalla riorganizzazione delle autonomie territoriali."».

4.115

DE PETRIS, PETRAGLIA, BAROZZINO, STEFANO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, URAS

Dopo il comma 12 inserire il seguente:

«12-*bis*. A decorrere dall'anno 2014, sono altresì esclusi dall'applicazione del patto di stabilità interno i costi sostenuti dagli enti locali per la gestione diretta del personale dei servizi educativi e delle scuole dell'infanzia comunali».

4.116

DE PETRIS, PETRAGLIA, BAROZZINO, STEFANO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, URAS

Dopo il comma 12 inserire il seguente:

«12-*bis*. A decorrere dall'anno 2014, sono altresì esclusi dall'applicazione del patto di stabilità interno i costi sostenuti dagli enti locali per l'edilizia scolastica».

4.314

BOCCHINO

Dopo il comma 12, inserire il seguente:

«12-*bis*. All'articolo 399, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, le parole: "cinque anni", sono sostituite con le seguenti: "tre anni"».

4.117

BLUNDO, BENCINI, BERTOROTTA, BULGARELLI, CASTALDI, CATALFO, CIOFFI, GAETTI, MANGILI, MOLINARI, MUSSINI, SCIBONA, PUGLIA

Sopprimere i commi 13 e 14.

4.118

DE PETRIS, BAROZZINO, PETRAGLIA, STEFANO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, URAS

Sostituire il comma 13 con il seguente:

«13. Al fine di assicurare la continuità delle attività di ricostruzione e di recupero del tessuto urbano e sociale della città dell'Aquila e dei comuni del cratere, la proroga o il rinnovo dei contratti di lavoro a tempo determinato di cui all'articolo 7, comma 6-*ter*, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, è consentita anche per gli anni 2014 e 2015, con le modalità e avvalendosi del sistema derogatorio ivi previsti compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili nei rispettivi bilanci, fermo restando il rispetto del patto di stabilità interno e della vigente normativa in materia di contenimento della spesa complessiva di personale, verificata l'assenza di graduatorie vigenti, da utilizzarsi in via prioritaria, con le medesime qualifiche e professionalità anche secondo un criterio di equivalenza».

4.119 (testo 3)

LA COMMISSIONE

Dopo il comma 13, inserire i seguenti:

«13-*bis*. Per le medesime finalità di cui al comma 13, nell'ottica del potenziamento dei servizi pubblici per l'impiego e al fine di valorizzare le professionalità acquisite dal personale già impegnato a tempo determinato, la provincia dell'Aquila, in deroga ai divieti di nuove assunzioni previsti dalle vigenti normative, può procedere all'assunzione a tempo indeterminato degli idonei nelle graduatorie concorsuali a tempo indeterminato ancora vigenti dell'ente, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto in forza di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato e in possesso dei requisiti previsti dal comma 6. Nelle more dell'assunzione a tempo indeterminato, la provincia dell'Aquila è autorizzata alla proroga dei contratti di lavoro subordinato a tempo determinato dei suddetti lavoratori, anche in deroga ai limiti temporali previsti dalla vigente normativa in materia.

13-*ter*. Allo scopo di accelerare le attività di ricostruzione e di recupero del tessuto sociale urbanistico e occupazionale della città dell'Aquila, nelle procedure espropriative legate alla realizzazione delle opere pubbliche, per il comune dell'Aquila si applicano le disposizioni di cui all'articolo 22-*bis* del testo unico di cui al DPR 8 giugno 2001, n. 327, relativamente agli interventi inseriti nel programma annuale e triennale delle opere pubbliche.».

4.120

De Petris, Barozzino, Petraglia, Stefano, Cervellini, De Cristofaro, Uras

Sostituire il comma 14 con il seguente:

«14. Per le finalità di cui al comma 1, il comune dell'Aquila può prorogare o rinnovare i contratti di lavoro a tempo determinato previsti dall'articolo 2, comma 3-*sexies*, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, avvalendosi del sistema derogatorio previsto dall'articolo 7, comma 6-*ter*, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, anche per gli anni 2014 e 2015, nel limite massimo di spesa di 1 milione di euro per ciascun anno a valere sulle disponibilità in bilancio, fermo restando il rispetto del patto di stabilità interno e della vigente normativa in materia di contenimento della spesa complessiva di personale, verificata l'assenza di graduatorie vigenti, da utilizzarsi in via prioritaria, con le medesime qualifiche e professionalità anche secondo un criterio di equivalenza».

4.315

Chiavaroli

Dopo il comma 14, inserire i seguenti:

«14-*bis*. AI fine di garantire la conclusione delle attività di rendicontazione della gestione del Commissario delegato per la ricostruzione – Presidente della regione Abruzzo nonché per assicurare il regolare svolgimento delle attività di ricostruzione, la regione Abruzzo è autorizzata a rinnovare sino al 31 dicembre 2015 i contratti di collaborazione del personale che ha già prestato servizio presso le soppresse strutture commissariali e presso la regione Abruzzo per esigenze connesse alla ricostruzione, nonché ad assicurare la collaborazione di idonee professionalità attraverso l'istituto del comando da altre amministrazioni dello Stato ovvero del comparto degli enti locali nel limite di 3 unità. Il Presidente della regione Abruzzo può nominare un dipendente dello stesso ente quale re-

sponsabile dell'Ufficio preposto alle attività di rendicontazione, riconoscendo al medesimo una maggiorazione del 30 per cento della retribuzione percepita. La necessaria copertura finanziaria, nel limite di 375 mila euro per il 2013 e 1,5 milioni di euro per ciascuna delle annualità 2014 e 2015, è assicurata dalle risorse di cui all'art. 14, comma l, del decreto legge n. 39 del 2009, come convertito dalla legge n. 77 del 2009 nella disponibilità degli Uffici Speciali per la Ricostruzione del comune dell'Aquila e dei comuni del cratere. Il Presidente della regione Abruzzo, d'intesa con i titolari degli Uffici speciali per la ricostruzione, può, nei limiti sopra stabiliti, avvalersi della collaborazione di professionalità idonee alle attività qui richiamate in'servizio presso i predetti Uffici garantendone le necessarie sostituzione con il personale prorogato ai sensi del presente comma.

14-*ter*. Per la conclusione delle attività di rendicontazione di cui al comma precedente, in considerazione dell'elevato numero di soggetti coinvolti, nonché di mandati di pagamento effettuati, il termine stabilito dall'articolo 5, comma 5-*bis*, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, è prorogato al 30 giugno 2014.

14-*quater*. AI fine di procedere al pagamento dei debiti residui riguardanti la soppressa gestione del Commissario delegato per la ricostruzione – Presidente della regione Abruzzo, il Presidente della regione Abruzzo, in deroga alle norme attualmente vigenti in materia, comunica ai titolari degli uffici speciali per la Ricostruzione competenti l'elenco delle fatture delle prestazioni e delle cessioni di beni inerenti la predetta gestione ai fini del successivo e tempestivo pagamento. Le risorse necessarie per i pagamenti di cui al presente comma sono quelle individuate dall'articolo 14, comma 1, del decreto legge n. 39 del 2009, come convertito dalla legge n. 77 del 2009, già trasferite agli uffici speciali per la ricostruzione del comune dell'Aquila e dei comuni del cratere allo scopo finalizzate».

4.121 (testo 2)
La Commissione

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

«16-*bis*. Fermo restando che l'accesso ai ruoli della pubblica amministrazione è comunque subordinato all'espletamento di procedure selettive di natura concorsuale o previste da norme di legge, al fine di consentire agli enti pubblici di ricerca di svolgere con pienezza le proprie funzioni istituzionali tramite il consolidamento in ruolo del personale in possesso dei requisiti di cui agli articoli 1, comma 519, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e 3, comma 90, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonché del personale in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 2, del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione sottoscritto in data 7 aprile 2006, i medesimi enti, previa autorizzazione dei Ministri vi-

gilanti, sono autorizzati alla rideterminazione della propria dotazione organica secondo le rispettive necessità e comunque senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica. La rideterminazione è eseguita senza incremento di posti dirigenziali. Le disposizioni del presente comma si applicano in quanto compatibili al personale contrattualizzato dell'università. Le amministrazioni prorogano i contratti del personale in possesso dei suddetti requisiti fino al 31 dicembre 2018».

4.123

BISINELLA, CALDEROLI, BITONCI, ARRIGONI, BELLOT, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Dopo il comma 16, aggiungere i seguenti:

«16-*bis.* Fino a quando non sarà attuato il complessivo riordino del ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria a norma dell'articolo 106, secondo comma, della Costituzione, i giudici onorari di tribunale, i vice procuratori onorari e i giudici di pace che abbiano conseguito, al termine del primo incarico triennale o quadriennale, il giudizio di idoneità al proseguimento dell'incarico giudiziario o che siano stati inquadrati nelle predette funzioni ai sensi dell'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, permangono nell'esercizio delle rispettive funzioni sino al raggiungimento della massima età anagrafica prevista dai rispettivi ordinamenti, previo conseguimento, ogni quattro anni, dell'idoneità alla prosecuzione dell'incarico.

16-*ter.* L'articolo 245 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, è abrogato».

4.124

Giovanni MAURO, Mario FERRARA, BILARDI, COMPAGNONE, SCAVONE

Dopo il comma 16, aggiungere i seguenti:

16-*bis.* Il comma 32 dell'articolo 9 della legge n. 122 del 2010 non si applica al personale di cui all'articolo 15 del decreto legislativo n. 502 del 1992.

16-*ter.* Il comma 1 lettera *a)* dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento in materia di proroga del blocco della contrattazione e degli automatismi stipendiali per i pubblici dipendenti, non si applica al personale del Servizio sanitario nazionale».

4.1001
La Commissione

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

«16-*bis*. All'articolo 55-*septies* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al comma 5-*ter* , apportare le seguenti modificazioni:

a) le parole: "l'assenza è giustificata" sono sostituite dalle seguenti: "il permesso è giustificato";

b) dopo le parole: "di attestazione" sono inserite le seguenti: ", anche in ordine all'orario,";

c) in fine, sono aggiunte le seguenti parole: " o da questi ultimi trasmessa mediante posta elettronica".».

4.125
La Commissione

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

«16-*bis.* All'articolo 14, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'individuazione dei limiti avviene complessivamente su base nazionale e la relativa assegnazione alle singole Camere di commercio delle unità di personale da assumere è stabilita con decreto del Ministero dello sviluppo economico sulla base dei criteri individuati da un'apposita commissione, costituita senza oneri presso il medesimo Ministero, composta da cinque componenti: due in rappresentanza del Ministero dello sviluppo economico, dei quali uno con funzione di Presidente, uno del Ministero dell'economia e delle finanze, uno della Presidenza del Consiglio dei ministri Dipartimento Funzione Pubblica ed uno di Unioncamere».

4.127
Santini, Lo Moro

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

«16-*bis.* All'articolo 14, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''L'individuazione dei limiti avviene complessivamente su base nazionale e la relativa assegnazione alle singole Camere di commercio delle unità di personale da assumere è stabilita con decreto del Ministero dello sviluppo economico sulla base dei criteri individuati da un'apposita commissione, costituita senza oneri presso il medesimo Ministero, composta da cinque componenti:

due in rappresentanza del Ministero dello sviluppo economico, dei quali uno con funzione di Presidente, uno del Ministero dell'economia e delle finanze, uno della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento Funzione Pubblica ed uno di Unioncamere''».

4.126

CUOMO

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

«16-*bis.* Al fine di garantire il supporto necessario alle iniziative in corso volte al superamento delle situazioni di criticità ambientale attualmente sussistenti nel territorio della regione Campania in relazione al ciclo della depurazione delle acque reflue ed alla bonifica e risanamento dei siti contaminati, Campania Ambiente e Servizi S.p.A., società *in house* della regione Campania che svolge attività nei settori della bonifica di siti contaminati o di aree degradate dal punto di vista ambientale o del ripristino e risanamento ambientale, può assumere, mediante procedure selettive, entro i limiti della relativa pianta organica, nel rispetto della normativa vigente ed anche attraverso procedura di mobilità personale con esperienze lavorative pregresse nei settori anzidetti in servizio, alla data di entrata in vigore della presente legge, alle dipendenze di altre società regionali del comparto ambientale ovvero di soggetti che abbiano operato nei settori medesimi. La copertura dei relativi oneri è garantita con le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione e del Piano di azione per la coesione e, per la parte non riferibile a detti strumenti di programmazione, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica nazionale».

4.128

D'AMBROSIO LETTIERI, BIANCONI, RIZZOTTI

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente

«16-*bis.* Al comma 2 dell'articolo 54 del decreto legislativo n. 150 del 2009 le parole: "quattro comparti" e le parole: "quattro aree separate" sono sostituite dalle seguenti: "cinque comparti" e "cinque aree separate"; le parole: "cui corrispondono" sono sostitute dalla seguente: "e". Sono eliminate le parole: "una apposita sezione contrattuale di"».

4.130

Giovanni Mauro, Mario Ferrara, Bilardi, Compagnone, Scavone

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

«16-*bis.* Al comma 2 dell'articolo 54 del decreto legislativo n. 150 del 2009 le parole: "quattro separate aree" sono sostituite dalle seguenti: "cinque separate aree"; le parole: "cui corrispondono" sono sostitute dalla seguente: "e". Sono eliminate le parole: "una apposita sezione contrattuale di"».

4.129

De Petris, Petraglia, Barozzino, Stefano, Cervellini, De Cristofaro, Uras

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

«16-*bis.* Fermo restando che l'accesso ai ruoli della pubblica amministrazione è comunque subordinato all'espletamento di procedure selettive di natura concorsuale o prevista da norme di legge, al fine di consentire agli Enti pubblici di ricerca di svolgere con pienezza le proprie funzioni istituzionali tramite il consolidamento in ruolo del personale in possesso dei requisiti di cui agli articoli 1, comma 519, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e 3, comma 90, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonché del personale in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 2, del Contratto collettivo nazionale di lavoro degli Enti pubblici di ricerca sottoscritto in data 7 aprile 2006, i medesimi Enti, previa autorizzazione dei Ministri vigilanti, sono autorizzati alla rideterminazione della propria dotazione organica, in ragione dei finanziamenti di origine governativa, entro il limite dell'80 per cento delle proprie entrate correnti complessive, come risultanti dal bilancio consuntivo dell'anno precedente, e comunque senza oneri aggiuntivi a carico dello Stato. La rideterminazione è eseguita senza incremento di posti dirigenziali».

4.132

Simeoni, Maurizio Romani, Taverna, Bencini, Bottici, Catalfo

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

«16-*bis*. Stante il contingente blocco della contrattazione nel pubblico impiego fino a tutto il 2014 sono ammessi a partecipare alla contrattazione di cui all'art. 40 comma 3-*bis* del decreto legislativo n. 165 del 2001 anche i soggetti sindacali individuati quali rappresentativi ai sensi dell'articolo 43 dello stesso decreto legislativo n. 165 del 2001.».

4.133

FAZZONE, VICECONTE, GIRO, GENTILE, D'AMBROSIO LETTIERI, MANDELLI

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

«16-*bis*. I contratti in corso stipulati ai sensi del comma 7 dell'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, anche eccedenti la quota di cui all'art. 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono essere prorogati, anche in sede di riorganizzazione realizzata ai sensi dell'art. 2, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, non oltre il 31112/2016 e comunque fino a copertura e nel limite dei posti disponibili in pianta organica, come complessivamente rideterminata dal D.P.C.M. del 22 gennaio 2013. È fatto salvo quanto disposto dall'art. 1 , comma 135 della legge 24 dicembre 2012, n. 228».

Dall'applicazione della presente norma non derivano nuovi ed ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato, e si provvede con le risorse derivanti dall'articolo 48, comma 8, lettera b)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge 24 novembre 2003, n. 326.*

4.316

PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO URAS

Dopo il comma 16 aggiungere i seguenti:

«16-*bis*. Gli enti di ricerca nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno, nonché del limite massimo complessivo del 100 per cento delle risorse finanziarie disponibili per ciascun anno, ai sensi della normativa vigente in materia di assunzioni a tempo indeterminato ovvero di contenimento della spesa di personale, secondo i rispettivi regimi limitativi fissati dai documenti di finanza pubblica possono avviare procedure di reclutamento, mediante concorso pubblico, ricorrendo, per ciascun anno, alle seguenti modalità:

a) concorso pubblico con riserva di posti nel limite massimo del 60 per cento di quelli banditi, per coloro che alla data di pubblicazione dei bandi, hanno maturato o matureranno al momento dell'emanazione del bando almeno tre anni di servizio, negli ultimi 5 anni, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o assegno di ricerca alle dipendenze dell'amministrazione che emana il bando; Coloro che hanno già sostenuto una procedura selettiva per un contratto a tempo determinato o assegno di ricerca possono essere assunti previa verifica dell'attività svolta.

b) concorso pubblico per titoli ed esami prevedendo criteri di valorizzazione della professionalità per i soggetti di cui alla lettera *a)* e per coloro che, alla data di emanazione del bando, hanno maturato comples-

sivamente, negli ultimi 5 anni, almeno tre anni di contratto anche di collaborazione coordinata e continuativa, assegno di ricerca o di contratto di somministrazione di lavoro presso l'amministrazione che emana il bando.

16-*ter*. La procedura selettiva si ritiene comunque già espletata per coloro che sono in possesso dei requisiti di cui agli articoli 1, comma 519, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e 3, comma 90, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonché del personale in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 2, del Contratto collettivo nazionale di lavoro degli enti pubblici di ricerca sottoscritto in data 7 aprile 2006.

16-*quater*. Fermo restando che l'accesso ai ruoli della pubblica amministrazione è comunque subordinato all'espletamento di procedure selettive di natura concorsuale o previste da norme di legge, al fine di consentire agli enti pubblici di ricerca di svolgere con pienezza le proprie funzioni istituzionali tramite il consolidamento in ruolo del personale in possesso dei requisiti di cui agli articoli 1, comma 519, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e 3, comma 90, della legge 24 dicembre 2007, n. 2.44, nonché del personale in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 2, del contratto collettivo nazionale di lavoro degli enti pubblici di ricerca sottoscritto in data 7 aprile 2006, i medesimi enti sono autorizzati alla rideterminazione della propria dotazione organica secondo le necessità e comunque senza oneri aggiuntivi a carico dello Stato. La rideterminazione è eseguita senza incremento di posti dirigenziali. Le norme si applicano in quanto compatibili al personale contrattualizzato dell'università. le amministrazioni prorogano i contratti del personale in possesso dei suddetti requisiti fino al 31 dicembre 2018.

16-*quinquies*. Gli enti pubblici del comparto della ricerca, ivi compreso l'INAIL per le attività dell'ex ISPESL, sono autorizzati ad assumere, nel periodo 2014-2018, personale ricercatore, tecnologo e di supporto alla ricerca che abbia maturato almeno tre anni di servizio a tempo determinato o con contratto di collaborazione coordinata e continuativa o con assegno di ricerca nei medesimi Enti alla data di emanazione dei bandi di concorso.

16-*sexies*. L'onere per la copertura finanziaria del comma precedente è garantito mediante l'incremento corrispondente agli scaglioni annuali a valere sui competenti capitoli dei rispettivi Ministeri vigilanti.

16-*septies*. L'approvazione del fabbisogno del personale, la consistenza e le variazioni dell'organico strettamente necessarie sono disposti con decreto dei rispettivi Ministeri vigilanti previo parere favorevole del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

16-*octies*. Le procedure di cui al presente articolo si applicano anche alle università per il personale contrattualizzato che abbia maturato complessivamente almeno tre anni di contratto anche di collaborazione coordinata e continuativa.

4.317

TOCCI

Dopo il comma 16 aggiungere i seguenti:

«16-*bis*. Gli enti di ricerca nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno, nonché del limite massimo complessivo del 100 per cento delle risorse finanziarie disponibili per ciascun anno, ai sensi della normativa vigente in materia di assunzioni a tempo indeterminato ovvero di contenimento della spesa di personale, secondo i rispettivi regimi limitativi fissati dai documenti di finanza pubblica possono avviare procedure di reclutamento, mediante concorso pubblico, ricorrendo, per ciascun anno, alle seguenti modalità:

a) concorso pubblico con riserva di posti nel limite massimo del 60 per cento di quelli banditi, per coloro che alla data di pubblicazione dei bandi, hanno maturato o matureranno al momento dell'emanazione del bando almeno tre anni di servizio, negli ultimi 5 anni, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o assegno di ricerca alle dipendenze dell'amministrazione che emana il bando. Coloro che hanno già sostenuto una procedura selettiva per un contratto a tempo determinato o assegno di ricerca possono essere assunti previa verifica dell'attività svolta;

b) concorso pubblico per titoli ed esami prevedendo criteri di valorizzazione della professionalità per i soggetti di cui alla lettera *a)* e per coloro che, alla data di emanazione del bando, hanno maturato complessivamente, negli ultimi 5 anni, almeno tre anni di contratto anche di collaborazione coordinata e continuativa, assegno di ricerca o di contratto di somministrazione di lavoro presso l'amministrazione che emana il bando.

16-*ter*. La procedura selettiva si ritiene comunque già espletata per coloro che sono in possesso dei requisiti di cui agli articoli 1, comma 519, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e 3, comma 90, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonché del personale in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 2, del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro degli Enti Pubblici di Ricerca sottoscritto in data 7 aprile 2006».

4.318

TOCCI, PUGLISI, DI GIORGI, IDEM, MARTINI, MINEO, ZAVOLI

Dopo il comma 16 aggiungere i seguenti:

«16-*bis*. Gli enti di ricerca di cui al decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, nonché l'Enea, l'Istat e l'Isfol, l'Inail possono procedere, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato sulla base della programmazione triennale del fabbisogno di personale approvata ai sensi dell'articolo 5 comma 4 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213.

16-*ter*. Il secondo e il terzo periodo del comma 14 dell'articolo 66 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono soppressi».

4.319

PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS

Dopo il comma 16, aggiungere i seguenti:

«16-*bis*. Gli enti pubblici del comparto della ricerca, ivi compreso l'INAIL per le attività dell'ex ISPESL, sono autorizzati ad assumere per l'assolvimento delle loro funzioni istituzionali I nel triennio 2014-2016, personale ricercatore, tecnologo e di supporto alla ricerca impiegato nelle medesime che abbia maturato almeno tre anni di servizio a tempo determinato o di collaborazione coordinata e continuativa o assegno di ricerca nei medesimi enti alla data di entrata in vigore del presente decreto.

16-*ter*. coloro che sono già stati selezionati sulla base dei requisiti di cui agli articoli 1, comma 519, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e 3, comma 90, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonché del personale in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 2, del contratto collettivo nazionale di lavoro degli enti pubblici di ricerca sottoscritto in data 7 aprile 2006 possono essere consolidati nei ruoli corrispondenti ai profili professionali che ricoprono».

4.320

PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS

Dopo il comma 16, aggiungere i seguenti:

«16-*bis*. In considerazione delle attività affidate all'ISFOL e delle misure per l'attuazione della «Garanzia per i Giovani», nonché di quelle connesse al monitoraggio di cui all'articolo 1 della legge 28 giugno 2012, n. 92, l'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL) è autorizzato ad assumere, nel triennio 2014-2016, complessive 253 unità di personale ricercatore, tecnologo e di supporto alla ricerca, in scaglioni annuali fino ad un massimo di 85 unità di personale.

16-*ter*. Coloro che sono già stati selezionati sulla base dei requisiti di cui agli articoli 1, comma 519, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e 3, comma 90, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonché del personale in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 2, del contratto collettivo nazionale di lavoro degli enti pubblici di ricerca sottoscritto in data 7

aprile 2006 possono essere consolidati nei ruoli corrispondenti ai profili professionali che ricoprono».

4.321
TOCCI

Dopo il comma 16 aggiungere il seguente:

«16-*bis*. Fermo restando che l'accesso ai ruoli della pubblica amministrazione è comunque subordinato all'espletamento di procedure selettive di natura concorsuale o previste da norme di legge, al fine di consentire agli Enti pubblici di ricerca di svolgere con pienezza le proprie funzioni istituzionali tramite il consolidamento in ruolo del personale in possesso dei requisiti di cui agli articoli 1, comma 519, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e 3, comma 90, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonché del personale in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 2, del Contratto collettivo nazionale di lavoro degli Enti pubblici di ricerca sottoscritto in data 7 aprile 2006, i medesimi enti sono autorizzati alla rideterminazione della propria dotazione organica secondo le necessità e comunque senza oneri aggiuntivi a carico dello Stato. La rideterminazione è eseguita senza incremento di posti dirigenziali. Le norme si applicano in quanto compatibili al personale contrattualizzato dell'università. Le amministrazioni prorogano i contratti del personale in possesso dei suddetti requisiti fino al 31 dicembre 2018».

4.322
TOCCI, PUGLISI, DI GIORGI, IDEM, MARTINI, MINEO, ZAVOLI

Dopo il comma 16 aggiungere il seguente:

«16-*bis*. Il rapporto di lavoro dei dipendenti degli Enti di ricerca è esclusivamente regolato dalle norme del Contratto collettivo nazionale di lavoro, ivi comprese le procedure di assunzione a tempo parziale e indeterminato».

4.323
BOCCHINO, MONTEVECCHI, SERRA

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

«16-*bis*. Al comma 1 dell'articolo 58 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera *a),* in fine, sono aggiunte le seguenti parole: "e la parola: ’cinquanta’è sostituita dalla seguente: ’cento’";

b) alla lettera *b)* in fine, sono aggiunte le seguenti parole: "e la parola: ’cinquanta’ è sostituita dalla seguente: ’cento’"».

ORDINI DEL GIORNO

G4.100

DI BIAGIO

Il Senato, in sede di discussione del disegno di legge atto Senato n. 1015, di conversione in legge del decreto-legge n. 101 del 2013 recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle Pubbliche amministrazioni,

premesso che:

il comma 4 dell'articolo 4 del provvedimento in esame dispone la proroga dell'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, evidenziando una non trascurabile attenzione del Governo verso un rinnovato quanto legittimo coinvolgimento delle professionalità «disattese» delle graduatorie attualmente in *stand-by* della pubblica amministrazione;

a conferma di quanto suindicato, il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione a margine del Consiglio dei ministri che ha varato lo stesso provvedimento, ha evidenziato che «bisogna prioritariamente assumere quei tanti ragazzi che hanno vinto un concorso in questi anni ma non sono stati messi in servizio»;

in questo scenario ben si inserisce l'ipotesi di concedere all'Ice-agenzia per la promozione adeguati strumenti finalizzati all'implementazione delle funzionalità dell'Agenzia alla luce dello scenario economico internazionale entro il quale il Paese è chiamato ad operare che si inseriscano nella *mission* del provvedimento in esame in considerazione della sussistenza – al momento – di una graduatoria di vincitori di concorso valida dall'aprile 2010 che risulta pressoché inutilizzata ed il cui doveroso coinvolgimento potrebbe rappresentare un'ottima ed adeguata premessa per il rinnovamento delle dinamiche di promozione del *made in ltaly* in una congiuntura economica certamente complessa;

un tale orientamento ben si colloca nella cornice tracciata dalla legge di stabilità per il 2013 che ha previsto, all'articolo, 1 comma 474, un incremento delle risorse destinate alle spese di funzionamento dell'lce nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico nell'ambito della missione «Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo», pari a 10 milioni di euro per l'anno 2013, lasciando emergere uno scenario in cui le progettualità ed i risultati nel comparto dell'internazionalizzazione delle imprese italiane siano da massimizzare. Pertanto il progetto dell'implementazione di risorse umane, at-

tingendo da una graduatoria vigente, è da considerarsi in linea con siffatta *mission*;

all'articolo 2 del provvedimento in titolo, sono state riconosciute delle deroghe alla normativa vigente in materia di divieto di nuove assunzioni e conseguentemente sono state previste autorizzazioni all'assunzione in quelle realtà, come ad esempio il Ministero dei beni culturali, l'AGEA ed il corpo nazionale dei vigili del fuoco, dove sono state registrate esigenze di rafforzamento delle funzionalità;

pertanto sarebbe opportuno dare seguito a due auspici già evidenziati dal Governo in materia rispettivamente di implementazione degli strumenti nell'ambito del commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo e di attivo coinvolgimento delle giovani professionalità, appositamente selezionate mediante l'espletamento di concorso pubblico per posizioni a tempo indeterminato,

impegna il Governo:

ad autorizzare, in deroga ai divieti di nuove assunzioni previsti dalla legislazione vigente, l'Ice-Agenzia per la promozione ad assumere il personale appositamente selezionato mediante l'espletamento di concorso pubblico per posizioni a tempo indeterminato, così come individuato dalla relativa graduatoria in corso di validità.

G4.101

PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1015, di conversione in legge del decreto-legge n. 101 del 2013,

premesso che:

– il decreto direttoriale n. 222 del 20 luglio 2012: «Procedura per il conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario di prima e seconda fascia», stabilisce le regole per il bando 2013 attualmente aperto e che scade il prossimo 30 ottobre;

– il comma 11 dell'articolo 4 del decreto prevede che il mancato conseguimento dell'abilitazione precluda, la partecipazione alle procedure di abilitazione indette nel biennio successivo per il medesimo settore concorsuale della medesima fascia ovvero della fascia superiore;

– se un candidato fa domanda e non riceve l'abilitazione oggi, potrà ripresentare la domanda solo nel 2016;

– si ritiene che tale regola sia fortemente discriminatoria verso i ricercatori a tempo determinato che hanno contratti di durata triennale i quali, nel 2016, potrebbero essere scaduti, mentre ricercatori e professori associati, avendo contratti stabili sono oggettivamente più garantiti;

impegna il Governo:

– a valutare l'opportunità di eliminare la discriminazione insita nella norma, già a partire dal presente bando ovvero ad evitare, nei futuri bandi, norme che producano disparità di trattamento, al fine di garantire un'uguaglianza sostanziale di tutti i soggetti interessati.

G4.102

Di Biagio

Il Senato

premesso che:

il provvedimento in esame reca «disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni» introducendo misure relative al comparto istruzione ed insegnamento;

in riferimento alla citata materia sussistono criticità relativamente ai percorsi abilitanti speciali (PAS), riservati ai docenti precari in possesso di determinati requisiti di servizio, di cui sono state definite opportune modalità di partecipazione con il decreto direttoriale n. 58 del 25 luglio 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* IV serie speciale concorsi n. 60 del 30 luglio 2013;

nell'ambito di tale decreto si ravvisava «l'esigenza di definire tempi e modalità di attuazione dei corsi speciali sopracitati, ai sensi dell'articolo 15 commi 1-*bis* e seguenti del decreto ministeriale n. 249 del 2010 e di avviarne l'attivazione dal prossimo anno accademico 2013/2014 nelle more di una parziale revisione dei criteri di accesso ai corsi medesimi finalizzata alla inclusione dell'anno solare 2012/2013 nel novero degli anni scolastici utili per il calcolo del triennio di servizio richiesto»;

tale disposizione aveva anche lo scopo di porre fine, in linea con le disposizioni ministeriali in materia, ad una *impasse* operativa che interessa da tempo tanti precari della scuola nella presentazione delle domande per l'accesso ai PAS, attraverso l'avvio effettivo dei corsi di abilitazione e soprattutto il pieno riconoscimento del servizio prestato nel periodo precedente alla presentazione della domanda;

è opportuno segnalare che, allo stato attuale, la citata situazione di incertezza ed impasse permane, mancando ancora il provvedimento di cui al citato decreto direttoriale, una lacuna che rallenta e compromette ulteriormente, di fatto, l'avvio dei PAS creando sperequazioni che, oltre a riflettersi sull'organizzazione dei percorsi, esasperano ulteriormente un comparto che da tempo ormai attende risposte, in uno spirito di concretezza di cui troppe volte si sente la necessità nel contesto pubblico;

impegna il Governo:

a procedere in tempi certi all'adozione del provvedimento di cui in premessa al fine di consentire l'avvio dei PAS, chiarendo altresì la situazione di coloro che hanno inoltrato regolare domanda di partecipazione, in merito all'inclusione dell'anno scolastico 2012/2013 nel novero degli anni scolastici utili per il calcolo del triennio di servizio richiesto.

EMENDAMENTI

4.0.1000/1 [*già* 4.0.100 (testo 2)/1]
CHIAVAROLI

All'emendamento 4.0.100 (testo 2), al comma 1, lettera a), punto a), sostituire le parole: "con esclusione dei servizi prestati presso uffici di diretta collaborazione degli organi politici" *con le seguenti:* "con esclusione, in ogni caso, di coloro che hanno prestato servizio senza soluzione di continuità per periodi inferiori a cinque anni, un mese e un giorno presso uffici di diretta collaborazione degli organi politici.".

4.0.1000/3 [*già* 4.0.100 (testo 2)/3]
AMATI

All'emendamento 4.0.100, aggiungere, in fine, il seguente:

«7-*bis.* Il comma 4 dell'articolo 8 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, è abrogato.».

4.0.1000 [*già* 4.0.100 (testo 2)/2, 4.0.100 (testo 2)/4 e 4.0.100 (testo 2)]
LA COMMISSIONE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 4-*bis.*

(Disposizioni in materia di reclutamento e assunzioni nelle pubbliche amministrazioni)

1. All'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 3-*bis* è sostituito dal seguente: "3-*bis*. Le amministrazioni pubbliche, nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno, nonché del limite massimo complessivo del 50 per cento delle risorse finanziarie disponibili per ciascun anno, ai sensi della normativa vigente in materia di assunzioni a tempo indeterminato ovvero di contenimento

della spesa di personale, secondo i rispettivi regimi limitativi fissati dai documenti di finanza pubblica e, per le amministrazioni interessate, previo espletamento della procedura di cui al comma 4, possono avviare procedure di reclutamento di personale non dirigenziale, mediante concorso pubblico, ricorrendo, per ciascun anno, ad una soltanto delle seguenti modalità:

a) concorso pubblico con riserva di posti nel limite massimo del 40 per cento di quelli banditi, per coloro che alla data di pubblicazione dei bandi, hanno maturato, negli ultimi cinque anni, almeno tre anni di servizio con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato alle dipendenze di amministrazioni pubbliche, con esclusione dei servizi prestati presso uffici di diretta collaborazione degli organi politici;

b) concorso pubblico per titoli ed esami prevedendo criteri di valorizzazione della professionalità acquisita con esperienze lavorative presso pubbliche amministrazioni con contratto a tempo determinato, di somministrazione di lavoro o di collaborazione coordinata e continuativa tenendo conto dell'anzianità maturata e della tipologia di rapporto di lavoro.";

b) il comma 3-*ter* è sostituito dal seguente: "3-*ter*. Nei pubblici concorsi, le riserve di posti previste dalla normativa vigente non possono complessivamente superare la metà dei posti messi a concorso. Ove si renda necessaria, in relazione a tale limite, una riduzione dei posti da riservare, obbligatoriamente o facoltativamente, tale riduzione si attua in misura proporzionale in relazione a ciascuna categoria di aventi diritto a riserva obbligatoria, applicando i criteri di priorità previsti dall'articolo 5, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e, ove rimangano altri posti disponibili da destinare a riserva facoltativa, tenendo conto delle riserve del comma 3-*bis* e dell'articolo 52 con eventuale riduzione in misura proporzionale.";

c) il secondo periodo del comma 4 è sostituito dal seguente: "Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici e gli enti di ricerca, l'avvio delle procedure concorsuali è subordinato all'emanazione, nel rispetto dei vincoli e dei limiti alle assunzioni previste dalla normativa vigente, di un decreto direttoriale, della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, verificata l'assenza di graduatorie vigenti, per le medesime amministrazioni, relative alle professionalità necessarie secondo un criterio di equivalenza. Il Dipartimento della funzione pubblica, entro il 30 giugno di ogni anno, procede, per le amministrazioni di cui al secondo periodo del presente comma, al censimento delle graduatorie vigenti da rendere pubblico sul sito istituzionale. A parità di profili professionali, sono preferibilmente utilizzate le graduatorie più recenti. Per gli enti di ricerca di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213 l'autorizzazione di cui al presente comma è concessa in sede di approvazione dei Piani triennali di attività e del piano di fabbisogno del personale e della consistenza dell'or-

ganico, di cui all'articolo 5, comma 4, del medesimo decreto legislativo. Le autorizzazioni concesse ai sensi del presente comma sono inviate alla Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera *c*), della legge 14 gennaio 1994, n. 20.";

d) il comma 4-*bis* è sostituito dal seguente: "4-*bis*. Per le amministrazioni indicate al comma 4, con le modalità ivi previste, sono autorizzate le procedure di reclutamento a tempo determinato per contingenti superiori alle cinque unità, inclusi i contratti di formazione e lavoro, tenendo conto dei vincoli finanziari fissati dalla normativa vigente, nonché dei criteri previsti dall'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.".

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto le assunzioni a tempo indeterminato previste dall'articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e dall'articolo 66, commi 9, 9-*bis* e 14 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dall'articolo 9, comma 8, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122, ivi comprese le assunzioni previste dall'articolo 1, commi 90 e 91, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, sono autorizzate, per ciascun anno, secondo le modalità di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come sostituito dal comma 1, lettera *c*), del presente articolo, previa richiesta delle amministrazioni, corredata da analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nell'anno precedente e delle conseguenti economie e dall'individuazione delle unità da assumere e dei correlati oneri, asseverate dai relativi organi di controllo. Le autorizzazioni concesse ai sensi del presente comma sono inviate alla Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera *c*), della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

3. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) il comma 10 dell'articolo 66 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

b) l'articolo 12, comma 3, secondo periodo, del decreto-legge del 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31;

c) il comma 12 dell'articolo 9 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122.

4. All'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono soppresse le parole ", secondo le modalità di cui al comma 10,".

5. All'articolo 14, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, 2, le parole "di cui all'articolo 66, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133" sono sostituite dalle seguenti "di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165".

6. I bandi dei concorsi per titoli ed esami di cui all'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dei concorsi per la qualifica dirigenziale di seconda fascia delle altre amministrazioni pubbliche possono prevedere una riserva di posti, non superiore al 40 per cento dei posti banditi, a favore di coloro che hanno svolto incarichi dirigenziali con contratto di lavoro a tempo determinato presso l'amministrazione che bandisce il concorso per un periodo non inferiore a cinque anni. In ogni caso le riserve di posti non possono complessivamente superare la metà dei posti messi a concorso e tra le categorie riservatarie prevale il diritto alla riserva a favore del personale di ruolo.

7. L'assunzione nelle pubbliche amministrazioni dei cittadini italiani di cui alla legge 9 marzo 1971, n. 98, che, come personale civile, abbiano prestato servizio continuativo, per almeno un anno alla data del 31 dicembre 2012, alle dipendenze di organismi militari della Comunità atlantica, o di quelli dei singoli Stati esteri che ne fanno parte, operanti sul territorio nazionale, che siano stati licenziati in conseguenza di provvedimenti di soppressione o riorganizzazione delle basi militari degli organismi medesimi adottati entro il 31 dicembre 2012, avviene con le modalità previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato in attuazione dell'articolo 2, comma 101, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 con assegnazione prioritaria agli uffici giudiziari del Ministero della giustizia collocati nel territorio provinciale o regionale dell'organismo militare. Le assunzioni di cui al presente comma sono finanziate con le risorse del fondo di cui all'articolo 2, comma 100, della legge n. 244 del 2007 la cui dotazione è incrementata di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2014. Le assunzioni di cui al presente comma possono essere disposte nei limiti delle disponibilità del predetto fondo.

8. All'onere derivante dall'attuazione del comma 7, pari a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento di cui all'articolo 1, comma 139, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

9. Al fine di assicurare la continuità delle attività di ricostruzione e di recupero del tessuto sociale e occupazionale della Città dell'Aquila, il Comune dell'Aquila è autorizzato ad attuare le disposizioni di cui al comma 6 dell'articolo 4 avviando procedure pubbliche con riserva fino al 50 per cento dei posti messi a concorso a favore di coloro che siano in possesso dei requisiti prescritti dalla norma, anche per profili professionali e categorie di inquadramento inferiori a quelle del precedente servizio prestato a tempo determinato e in ogni caso afferenti a profili non ricoperti con il cd. concorso "Ripam Abruzzo", di cui all'articolo 67-*ter* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2013, n. 134. Le procedure selettive di cui al presente comma possono essere avviate in deroga al limite del 40 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno di cui all'articolo 76, comma 7, primo periodo, del 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, fermo restando il rispetto del limite di cui all'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché nel limite della dotazione organica dell'Ente.».

Conseguentemente, sopprimere il comma 16.

4.0.1

PELINO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 4-*bis*.

(Modificazioni alla legge n. 43 del 2005)

1. All'articolo 1-*sexies*, del decreto-legge n. 7 del 2005, convertito con modificazioni dalla legge n. 43 del 2005, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

"1-*bis*. A decorrere dall'anno scolastico 2013/2014 gli incarichi di presidenza sono conferiti, prioritariamente, a coloro che già rivestivano in precedenza il suddetto incarico. In via subordinata, gli incarichi di cui al periodo precedente sono assegnati secondo il seguente ordine:

a) ai soggetti risultati idonei in una delle precedenti procedure concorsuali per il reclutamento di dirigenti scolastici (ordinari o riservati) ma non immessi in ruolo per carenza di posti vacanti e disponibili;

b) ai soggetti risultati idonei in una delle precedenti procedure concorsuali per il reclutamento di dirigenti scolastici (ordinari o riservati) ma non immessi in ruolo per annullamento della procedura concorsuale;

c) ai soggetti che abbiano partecipato a precedenti concorsi per il reclutamento di dirigenti scolastici (ordinari o riservati) e che abbiano instaurato un contenzioso ancora pendente avente come oggetto l'esclusione e/o il mancato superamento dei concorsi.

1-*ter*. Al fine di assicurare la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'assegnazione degli incarichi di cui alle lettere *a)* e *b)* del precedente comma si provvede mediante l'attribuzione di un importo corrispondente all'indennità di reggenza che sarebbe spettata al dirigente scolastico destinatario di incarico di reggenza su sedi vacanti.

1-*quater*. I docenti a cui è attribuito un incarico di presidenza di cui alle lettere *a), b)* e *c)* del comma 1-*bis* sono ammessi ad un periodo di formazione, previo superamento di un esame colloquio, ai fini dell'immissione nel ruolo dei dirigenti scolastici. Il Ministro dell'Istruzione, dell'università e della ricerca disciplina con proprio decreto, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le modalità di svolgimento dell'esame colloquio e del periodo di formazione"».

4.0.2
ZANETTIN

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 4-*bis*.

(Disposizioni sulla contrattazione nel pubblico impiego)

1. Stante il contingente blocco della contrattazione nel pubblico impiego fino a tutto il 2014 sono ammessi a partecipare alla contrattazione di cui all'art. 40 comma 3-*bis* del decreto legislativo n. 165 del 2001 anche i soggetti sindacali individuati quali rappresentativi ai sensi dell'art. 43 dello stesso decreto legislativo n. 165 del 2001».

4.0.3
Giovanni MAURO, Mario FERRARA, BILARDI, COMPAGNONE, SCAVONE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 4-*bis*.

1. All'articolo 97, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo le parole: "Il rapporto di lavoro dei segretari comunali e provinciali" sono inserite le parole: "di qualifica dirigenziale, ove di fascia A e B, e di qualifica direttiva, ove di fascia C," e dopo le parole: "è disciplinato dai contratti collettivi" è inserita la seguente frase: "rispettivamente di Area 1 e di Comparto Ministeri, in apposite sezioni separate"».

4.0.4
Giovanni MAURO, Mario FERRARA, BILARDI, COMPAGNONE, SCAVONE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 4-*bis*.

1. All'articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" , al comma 4, dopo la lettera *c)* è inserita la seguente:

"*c-bis)* nei Comuni fino a 10.000 abitanti può rogare tutti I contratti e autenticare le scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dei privati residenti per gli atti di valore fino a Euro 200.000,00; in tal caso il Co-

mune introita il 50% dei diritti di segreteria di cui alla tabella approvata con Legge 29 ottobre 1987 n. 440"».

4.0.5

BISINELLA, CALDEROLI, BITONCI, ARRIGONI, BELLOT, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 4-*bis*.

(Norme sulla formazione e composizione del Governo)

1. A partire dal Governo in carica all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il numero dei Ministeri, ivi compresi quelli senza portafoglio, è stabilito in dieci. Il numero totale dei componenti del governo a qualsiasi titolo, ivi compresi viceministri e sottosegretari, non può essere superiore a quaranta e la composizione del Governo deve essere coerente con il principio stabilito dall'articolo 51, comma 1, ultima parte, della Costituzione».

Conseguentemente, il comma 376, art. 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è abrogato.

4.0.6

BISINELLA, CALDEROLI, BITONCI, ARRIGONI, BELLOT, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 4-*bis*.

(Razionalizzazione del ruolo del segretario comunale e provinciale)

1. Al Capo II del Testo unico delle disposizioni concernenti gli Enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al fine di rendere facoltativa, per i Comuni e le Province, la nomina del segretario titolare dipendente dall'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciale è apportata la seguente modifica: art. 97,

comma 1, dopo le parole: "il Comune e la provincia hanno", sono inserite le seguenti: "la facoltà di avvalersi di"».

4.0.7 [*già* 4.0.7 (testo 2)/1 e 4.0.7 (testo 2)]

BIANCO, DE BIASI, SILVESTRO, MARTINI, MATURANI, DIRINDIN, GRANAIOLA, MATTESINI, PADUA, ORRÙ, GATTI, LANIECE, FISSORE, BENCINI, Maurizio ROMANI, LO MORO, Giovanni MAURO, SCAVONE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 4-*bis*.

(Disposizioni urgenti in materia di dirigenza sanitaria del Ministero della salute, di certificazioni mediche e di medicina fiscale)

1. Il personale di qualifica dirigenziale del Ministero della salute con professionalità sanitaria di cui all'articolo 18, comma 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, nonché il personale successivamente inquadrato nelle corrispondenti qualifiche è collocato, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in un unico livello, nel ruolo della dirigenza sanitaria del Ministero della salute. Ai sensi dell'articolo 40, commi 1 e 2, del decreto legislativo, 30 marzo 2001, n. 165, in sede di contrattazione collettiva successiva a quella relativa al quadriennio 2006-2009, ferma rimanendo l'esclusività del rapporto di lavoro, sono estesi al personale dirigente di cui al precedente periodo, prioritariamente e nei limiti delle risorse disponibili per i rinnovi contrattuali, gli istituti previsti dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, per le corrispondenti qualifiche del Servizio sanitario nazionale e recepiti nei relativi contratti collettivi nazionali di lavoro. Nelle more dell'attuazione di quanto previsto dal precedente periodo e fermo restando quanto previsto al comma 4, al personale dirigente di cui al presente comma continua a spettare il trattamento giuridico ed economico attualmente in godimento. I titoli di servizio maturati presso il Ministero della salute nei profili professionali sanitari anche con rapporto di lavoro a tempo determinato sono equiparati ai titoli del Servizio sanitario nazionale.

2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e la semplificazione, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nei limiti delle dotazioni organiche vigenti, sono individuati il contingente dei posti destinati alla dirigenza del ruolo sanitario del Ministero e i principi generali in materia di incarichi conferibili e modalità di attribuzione degli stessi. I posti e gli incarichi di cui al precedente periodo sono individuati e ripartiti con

successivo decreto del Ministro della salute. Sono salvaguardate le posizioni giuridiche ed economiche dei dirigenti collocati nel ruolo di cui al comma 1, già inquadrati nella seconda fascia del ruolo dei dirigenti del Ministero della salute alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, anche ai fini del conferimento degli incarichi di cui ai commi 4 e 5.

3. L'accesso al ruolo della dirigenza sanitaria del Ministero della salute avviene mediante pubblico concorso per titoli ed esami, in coerenza con la normativa di accesso prevista per la dirigenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale e nell'ambito delle facoltà assunzionali vigenti per il Ministero della salute. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, gli incarichi corrispondenti alle tipologie previste dall'articolo 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e individuati ai sensi del comma 2, vengono attribuiti in base alle disposizioni del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

4. Nei limiti del contingente di posti individuato ai sensi del comma 2, agli incarichi di direzione di uffici dirigenziali di livello non generale corrispondenti agli incarichi di struttura complessa previsti dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, si accede in base ai requisiti previsti per la dirigenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale, previa procedura selettiva interna ai sensi dell'articolo 19, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. La procedura di conferimento è attivata in relazione alle posizioni che si rendono disponibili e il differenziale retributivo da corrispondere ai soggetti incaricati grava per la prima volta sulle risorse finanziarie del Ministero della salute come previste dalla normativa vigente in materia di assunzioni.

5. I dirigenti sanitari del Ministero della salute che abbiano ricoperto incarichi di direzione di uffici dirigenziali di livello non generale corrispondenti agli incarichi di struttura complessa o di direzione di aziende sanitarie o di enti del Servizio sanitario nazionale per almeno cinque anni, anche non continuativi, possono partecipare alle procedure per l'attribuzione di incarichi dirigenziali di livello generale ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché partecipare al concorso previsto dall'articolo 28-*bis* del predetto decreto legislativo. Si applica l'articolo 23, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

6. All'articolo 42-*bis* del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, il comma 2 è sostituito dal seguente:

''2. I certificati per l'attività sportiva non agonistica di cui all'articolo 3 del citato decreto del ministro della salute 24 aprile 2013 vengono rilasciati dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta, relativamente ai propri assistiti, o dal medico specialista in medicina dello sport e dai medici della Federazione medico-sportiva italiana del Comitato olimpico nazionale italiano. Ai fini del rilascio di tali certificati, i medici certificatori si avvalgono, oltre che dell'esame clinico, degli accertamenti

previsti dalle linee guida approvate con decreto del Ministro della salute, su proposta della Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri, sentito il Consiglio superiore di Sanità''.

7. Le funzioni di accertamento medico-legale relative alle assenze per malattia dei lavoratori dipendenti svolte dalle aziende sanitarie locali sono trasferite all'Istituto nazionale della previdenza sociale (I.N.P.S.), che succede in tutti i rapporti attivi e passivi. Per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche, gli accertamenti sono disposti nel rispetto del regime previsto dall'articolo 55-septies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

8. In sede di approvazione della legge di bilancio è stabilita la dotazione degli stanziamenti a favore dell'I.N.P.S. con destinazione vincolata agli accertamenti medico-legali per le assenze per malattia, secondo quanto previsto dall'articolo 17, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

9. Gli oneri per l'espletamento degli accertamenti medico-legali di cui al comma 8 sono a carico dell'I.N.P.S. Le liste speciali, già costituite ai sensi del comma 12 dell'articolo 5 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, sono trasformate in liste speciali ad esaurimento, nelle quali vengono confermati i medici inseriti nelle suddette liste alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e che vi risultavano già iscritti alla data del 31 dicembre 2007.

10. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono stabilite le modalità attuative delle disposizioni di cui ai commi da 7 a 9 e i requisiti di idoneità ed appropriatezza delle strutture e delle risorse umane dedicate alla specifica funzione, con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della salute.

11. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

12. All'articolo 6, comma 2-*quater*, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, dopo le parole: "guadagni ordinaria" sono aggiunte le seguenti: ", nonché la donazione di sangue e di emocomponenti, come previsto dall'articolo 8, comma 1, della legge 21 ottobre 2005, n. 219".».

4.0.8

MORGONI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 4-*bis*.

(Potenziamento della capacità operativa dello Stato per il superamento strutturale delle situazioni di crisi ambientale)

1. In considerazione della necessità di dotare l'amministrazione statale della capacità operativa necessaria al superamento strutturale delle situazioni di crisi ambientale, non si applicano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 8-*bis* e 8-*quater*, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, nonché le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 3 e 4, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, fatta salva la rideterminazione degli uffici dirigenziali di livello generale e delle relative dotazioni organiche di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 gennaio 2013. All'attuazione del presente comma si procede con il provvedimento di cui all'articolo 2, comma 10-*ter*, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si fa fronte con contestuale riduzione delle dotazioni finanziarie dei capitoli rimodulabili di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

4.0.9
RUSSO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 4-*bis*.

(Disposizioni in materia di reclutamento e assunzioni nelle pubbliche amministrazioni)

1. L'assunzione nelle pubbliche amministrazioni dei cittadini italiani di cui alla legge 9 marzo 1971, n. 98, che, come personale civile, abbiano prestato servizio continuativo, per almeno un anno alla data del 31 dicembre 2012, alle dipendenze di organismi militari della Comunità atlantica, o di quelli dei singoli Stati esteri che ne fanno parte, operanti sul territorio nazionale, che siano stati licenziati in conseguenza di provvedimenti di soppressione o riorganizzazione delle basi militari degli organismi medesimi adottati entro il 31 dicembre 2012, avviene con le modalità previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato in attuazione dell'articolo 2, comma 101, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con assegnazione prioritaria agli uffici giudiziari del Ministero della giustizia collocati nel territorio provinciale o regionale dell'organismo militare. Le assunzioni di cui al presente comma sono finanziate con le risorse del fondo di cui all'articolo 2, comma 100, della legge n. 244 del 2007 la cui dotazione è incrementata di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2014. Le assunzioni di cui al presente comma possono essere disposte nei limiti delle disponibilità del predetto fondo».

4.0.10
MATTESINI, DI GIORGI, BIANCO, SILVESTRO, MATURANI, DIRINDIN, GRANAIOLA, PADUA

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 4-*bis*.

1. Ai fini dell'applicazione della normativa in materia di coordinamento della finanza pubblica e di contenimento della spesa pubblica, le Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficienza (IPAB) e le Aziende pubbliche di servizi alla persona di cui al decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, sono sottoposte alla stessa disciplina prevista per gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale o per le Aziende Speciali dei Comuni che operino nei settori dei servizi socio sanitari, assistenziali, culturali ed educativi».

4.0.11
SAGGESE

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 4-*bis*.

(Disposizioni in materia di segretari comunali e provinciali)

1. All'articolo 97, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo le parole: "Il rapporto di lavoro dei segretari comunali e provinciali" sono inserite le seguenti: "di qualifica dirigenziale, ove di fascia A e B, e di qualifica direttiva, ove di fascia C," e dopo le parole: "è disciplinato dai contratti collettivi" è inserita la seguente frase: "rispettivamente di Area 1 e di Comparto Ministeri, in apposite sezioni separate"».

4.0.12
GATTI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 4-*bis*.

1. Il comma 239 dell'articolo 1 della legge 18 dicembre 2012, n. 228, è sostituito dal seguente:

"239. Ferme restando le vigenti disposizioni in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42, e di ricongiunzione dei periodi assicurativi di cui alla legge 7 febbraio 1979, n. 29, e successive modificazioni, i soggetti iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, autonomi, e degli iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché alle associazioni e le fondazioni di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, hanno facoltà di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti al fine del conseguimento di un'unica pensione. La predetta facoltà può essere esercitata per la liquidazione del trattamento pensionistico di vecchiaia, di anzianità e la liquidazione del trattamento pensionistico per la pensione anticipata di cui al comma 10 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, nonché dei trattamenti per inabilità e ai superstiti di assicurato deceduto prima di aver acquisito il diritto a pensione"».

4.0.13

BISINELLA, CALDEROLI, BITONCI, ARRIGONI, BELLOT, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 4-*bis*.

(Soppressione degli uffici territoriali del Governo)

1. Allo scopo di contenere le spese dell'Amministrazione del Ministero dell'Interno, a decorrere dal 1° gennaio 2014 sono soppresse le Prefetture-Uffici territoriali del Governo. Le funzioni esercitate dai Prefetti in relazione al mantenimento dell'ordine pubblico sono assegnate ai questori territorialmente competenti».

4.0.14

MUNERATO, BISINELLA, CALDEROLI, BITONCI, ARRIGONI, BELLOT, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DAVICO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 4-*bis*.

(Disposizioni in materia di trattamenti economici a carico delle finanze pubbliche)

1. Il trattamento economico onnicomprensivo di chiunque riceve a carico delle finanze pubbliche emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, agenzie, enti pubblici anche economici, enti di ricerca, università, società non quotate a totale o a prevalente partecipazione pubblica nonché loro controllate, e di chiunque ha rapporti di lavoro dipendente o autonomo con la società concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo ovvero con le testate giornalistiche che beneficiano in forma diretta o indiretta di finanziamenti pubblici, non può superare il trattamento annuo lordo spettante ai membri del Parlamento. Il limite si applica anche ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili, agli avvocati e procuratori dello Stato, al personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia, ai presidenti e componenti di collegi e organi di governo e di controllo di società non quotate, ai presidenti delle autorità indipendenti, ai dirigenti pubblici, nonché ai dirigenti

di banche e di istituti di credito disciplinati dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, e ai dirigenti delle società o aziende che beneficiano in forma diretta o indiretta di interventi pubblici in funzione anticrisi».

Art. 5.

5.300
D'ALÌ

Sopprimere l'articolo.

5.1
VOLPI, BISINELLA, CALDEROLI, BITONCI, ARRIGONI, BELLOT, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI

Sopprimere l'articolo.

5.2
LANZILLOTTA, ICHINO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, comma 3 il primo periodo è sostituito dal seguente: "La Commissione è organo collegiale composto da cinque componenti scelti tra esperti di elevata professionalità, anche estranei all'amministrazione, e di notoria indipendenza. Tra questi, tre componenti possiedono comprovate competenze in Italia e all'estero, sia nel settore pubblico che in quello privato in tema di servizi pubblici, management, misurazione della performance, nonché di gestione e valutazione del personale. Altri due componenti sono scelti tra esperti di comprovata esperienza in materia di contrasto alla corruzione".

2. Conseguentemente, all'articolo 23 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, sopprimere la lettera *h)*.

3. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto si procede all'integrazione del collegio in carica con due componenti esperti in materia di contrasto alla corruzione nominati

secondo i criteri e le procedure di cui al comma 3 dell'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.150. Tali componenti rimangono in carica fino al rinnovo del collegio attualmente in carica».

5.1000/1 (*già* 5.100/1)

ORELLANA, CAMPANELLA, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, BERTOROTTA, BULGARELLI, MANGILI, MOLINARI, MUSSINI, CATALFO

All'emendamento 5.1000, lettera c)*, capoverso «*5-bis*», sostituire il primo, il secondo ed il terzo periodo con i seguenti:* «La Commissione è organo collegiale composto da tre componenti scelti tra esperti di elevata professionalità, anche estranei all'amministrazione, di notoria indipendenza e comprovata esperienza in materia di contrasto alla corruzione. I componenti sono nominati, tenuto conto del principio delle pari opportunità di genere, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro della Giustizia e con il Ministro dell'Interno, previo parere favorevole delle Commissioni parlamentari competenti espresso a maggioranza dei due terzi dei componenti. In occasione della prima seduta, convocata dal componente più anziano di età, i componenti eleggono nel loro ambito il Presidente della Commissione».

5.1000/2 (*già* 5.100/2)

ORELLANA, CAMPANELLA, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, BERTOROTTA, BULGARELLI, MANGILI, MOLINARI, MUSSINI, CATALFO

All'emendamento 5.1000, lettera c)*, capoverso «*5-bis*», primo periodo, sostituire la parola:* «quattro» *con la seguente:* «due».

5.1000/3 (*già* 5.100/3)

ORELLANA, CAMPANELLA, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, BERTOROTTA, BULGARELLI, MANGILI, MOLINARI, MUSSINI, CATALFO

All'emendamento 5.1000, lettera c)*, capoverso «*5-ter*», sostituire i commi 3*-ter*, 3*-quater *e 3-quinquies con il seguente:*

«3-*ter*. L'Autorità può avvalersi di dipendenti dello Stato o di altre pubbliche amministrazioni o di enti pubblici in posizione di comando, fuori ruolo o in aspettativa, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti,

in numero non superiore, complessivamente a trenta unità. Tale personale è costituito da soggetti esperti in materia di contrasto alla corruzione.».

5.1000/4 (*già* 5.100/4)
ORELLANA, CAMPANELLA, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, BERTOROTTA, BULGARELLI, MANGILI, MOLINARI, MUSSINI, CATALFO

All'emendamento 5.1000, lettera c)*, capoverso* «5-ter» *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «di importo non superiore al 50 per cento del trattamento complessivo massimo annuo lordo dei magistrati con funzioni di presidente di Sezione della Corte di cassazione ed equiparate».

5.100 [*già* 5.100 (testo 2)/5 (testo 3) e 5.100 (testo 2)]
LA COMMISSIONE

Apportare le seguenti modificazioni:

a) sopprimere i commi 1, 2 e 3;

b) sostituire il comma 5 con il seguente: «5. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 6 novembre 2012, n. 190, la Commissione assume la denominazione di Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche (A.N.AC.).»;

c) dopo il comma 5 inserire i seguenti:

«5-*bis*. L'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. L'Autorità è organo collegiale composto dal Presidente e quattro componenti scelti tra esperti di elevata professionalità, anche estranei all'amministrazione con comprovate competenze in Italia e all'estero, sia nel settore pubblico che in quello privato, di notoria indipendenza e comprovata esperienza in materia di contrasto alla corruzione, di management e misurazione della performance, nonché di gestione e valutazione del personale. Il Presidente e i componenti sono nominati, tenuto conto del principio delle pari opportunità di genere, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, previo parere favorevole delle Commissioni parlamentari competenti espresso a maggioranza dei due terzi dei componenti. Il Presidente è nominato su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro della giustizia e del Ministro dell'interno, i componenti sono nominati su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione. Il Presidente e i componenti dell'Autorità non possono essere scelti tra persone che rivestono incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali o che abbiano rivestito tali incarichi e cariche nei tre anni precedenti la nomina e, in ogni caso, non

devono avere interessi di qualsiasi natura in conflitto con le funzioni dell'Autorità. I componenti sono nominati per un periodo di sei anni e non possono essere confermati nella carica.".

5-*ter*. All'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti: "3-*bis*. Ai componenti e al personale dell'Autorità si applica il regime previsto dall'articolo 2, comma 10, della legge 14 novembre 1995, n. 481. Il Presidente e i componenti, se dipendenti da pubblica amministrazione o magistrati in attività di servizio sono collocati fuori ruolo, se ne fanno richiesta, e il posto corrispondente nella dotazione organica dell'amministrazione di appartenenza è reso indisponibile per tutta la durata del mandato; se professori universitari, sono collocati in aspettativa senza assegni. Al Presidente e ai componenti compete una indennità di funzione fissata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

3-*ter*. Il collegio nomina, su proposta del Presidente, un Segretario generale che sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e ne risponde al Presidente. L'Autorità definisce con propri regolamenti le norme concernenti il proprio funzionamento.

3-*quater*. È istituito il ruolo organico del personale dipendente dell'Autorità, fissato nel limite di trenta unità. Con proprio regolamento l'Autorità definisce l'ordinamento delle carriere e le modalità del reclutamento, le modalità dell'inquadramento in ruolo del personale in servizio alla data dell'entrata in vigore del regolamento, il trattamento giuridico ed economico del personale, ripartisce l'organico tra il personale dei diversi livelli e quello delle qualifiche dirigenziali e disciplina l'organizzazione, il funzionamento dell'ufficio, la riscossione e la utilizzazione dei diritti di segreteria e la gestione delle spese. Il regolamento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

3-*quinquies*. L'Autorità può avvalersi, per motivate esigenze, di dipendenti dello Stato o di altre pubbliche amministrazioni o di enti pubblici in posizione di comando, fuori ruolo o in aspettativa, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, in numero non superiore, complessivamente, a 20 unità. L'Autorità può altresì conferire incarichi di consulenza per specifiche attività. Ai consulenti può essere riconosciuta una indennità stabilita con provvedimento collegiale dell'Autorità.

3-*sexies*. Le spese di funzionamento dell'Autorità sono poste a carico di un fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato e iscritto in apposito capitolo dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ministro per la pubblica amministrazione, nel quale confluisce lo stanziamento di cui all'articolo 13, comma 13, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. All'Autorità è garantita autonomia nella gestione finanziaria. Il rendiconto della gestione finanziaria è soggetto al controllo della Corte dei conti.

3-*septies*. L'Autorità, sulla base di intese con il Ministro dell'economia e delle finanze, può avvalersi della Guardia di finanza, che agisce con

i poteri di indagine ad essa attribuiti ai fini degli accertamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto e all'imposta sui redditi. La Commissione, agli stessi fini, può richiedere indagini, accertamenti e relazioni all'Ispettorato per la funzione pubblica."»;

d) al comma 6, sostituire le parole: «I commi 1 e 4 dell'articolo» *con le seguenti:* «L'articolo»;

e) sostituire il comma 7 con il seguente: «7. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono nominati il nuovo presidente e il nuovo componente dell'Autorità di cui al comma 1. In sede di prima applicazione, il nuovo Presidente e il nuovo componente, nonché quelli già in carica alla data dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto restano in carica fino alla data del 31 dicembre 2016.»;

f) aggiungere, in fine, il seguente comma: «8-*bis*. All'Autorità di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, come sostituito dal presente articolo, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 23, comma 1, lettera *h)*, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.».

5.3

Giovanni Mauro

Al comma 2, dopo le parole: «e delle finanze,» *inserire le seguenti:* «d'intesa con la Conferenza unificata».

5.4

Bonfrisco, Alberti Casellati, Fazzone

Al comma 2, dopo le parole: «e delle finanze,» *inserire le seguenti:* «d'intesa con la Conferenza unificata».

5.5

Orellana, Campanella, Crimi, Endrizzi, Morra, Bertorotta, Bulgarelli, Mangili, Molinari, Mussini, Catalfo, Puglia

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. La Commissione è organo collegiale composto da tre componenti scelti tra esperti di elevata professionalità, anche estranei all'amministrazione, di notoria indipendenza e comprovata esperienza in materia di contrasto alla corruzione. I componenti sono nominati, tenuto conto del prin-

cipio delle pari opportunità di genere, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'interno, previo parere favorevole delle Commissioni parlamentari competenti espresso a maggioranza dei due terzi dei componenti. I componenti della Commissione non possono essere scelti tra persone che rivestono incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali o che abbiano rivestito tali incarichi e cariche nei cinque anni precedenti la nomina e, in ogni caso, non devono avere interessi di qualsiasi natura in conflitto con le funzioni della Commissione. I componenti sono nominati per un periodo di sei anni e non possono essere confermati. In occasione della prima seduta, convocata dal componente più anziano di età, i componenti eleggono nel loro ambito il Presidente della Commissione».

5.6

ORELLANA, CAMPANELLA, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, BERTOROTTA, BULGARELLI, MANGILI, MOLINARI, MUSSINI, CATALFO, PUGLIA, BLUNDO, CIOFFI

Al comma 3, aggiungere, in fine, seguente periodo: «I componenti della Commissione non possono essere scelti tra persone che rivestono incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali o che abbiano rivestito tali incarichi e cariche nei cinque anni precedenti la nomina e, in ogni caso, non devono avere interessi di qualsiasi natura in conflitto con le funzioni della Commissione».

5.7

ORELLANA, CAMPANELLA, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, BERTOROTTA, BULGARELLI, MANGILI, MOLINARI, MUSSINI, CATALFO, PUGLIA, CIOFFI

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I componenti sono nominati per un periodo di sei anni e non possono essere confermati».

5.8

Giovanni MAURO

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«3-*bis*. In via di prima applicazione dell'articolo 40, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fino al rinnovo del

CCNL nazionale del comparto enti locali, al fine di assicurare adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici, incentivando la qualità della performance ai sensi dell'articolo 45, comma 3, e la professionalità dei dipendenti, la contrattazione integrativa per gli enti locali si svolge attraverso la formazione di delegazioni di parte pubblica in forma associata tra la provincia e i comuni, singoli e associati, e lo svolgimento delle sessioni negoziali in ambito territoriale provinciale.

3-*ter*. L'art. 40, comma 3-*quater*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è soppresso».

5.9

BONFRISCO, ALBERTI CASELLATI, FAZZONE

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«3-*bis*. In via di prima applicazione dell'articolo 40, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fino al rinnovo del CCNL nazionale del comparto enti locali, al fine di assicurare adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici, incentivando la qualità della performance ai sensi dell'articolo 45, comma 3, e la professionalità dei dipendenti, la contrattazione integrativa per gli enti locali si svolge attraverso la formazione di delegazioni di parte pubblica in forma associata tra la provincia e i comuni, singoli e associati, e lo svolgimento delle sessioni negoziali in ambito territoriale provinciale.

3-*ter*. L'art. 40, comma 3-*quater*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è soppresso».

5.10

BONFRISCO, ALBERTI CASELLATI, FAZZONE

Al comma 5, sostituire il secondo e il terzo con il seguente:

«Il Presidente e i componenti sono nominati, nel rispetto del principio delle pari opportunità di genere, con decreto del Presidente della Repubblica emanato dal Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione di concerto di concerto con il Ministro dell'interno, previa intesa in Conferenza unificata e previo parere favorevole delle Commissioni parlamentari competenti espresso a maggioranza dei due terzi dei componenti».

5.11

BUEMI, Fausto Guilherme LONGO, ZIN, BERGER

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-*bis*. Ogni Amministrazione interessata dal presente articolo provvede al proprio interno ad individuare un organo di seconda istanza, a carattere monocratico o collegiale, ove non già previsto dal proprio ordinamento, a cui il valutato possa rivolgersi dopo aver espletato la procedura in contraddittorio con l'organo valutatore di prima istanza. In analogia, ogni Amministrazione dovrà anche dotarsi di un organo collegiale competente a riesaminare entro 15 giorni lavorativi dalla richiesta dell'interessato il provvedimento sanzionatorio adottato ai sensi dell'articolo 55-*bis*, comma 1, introdotto dal decreto legislativo del 27 ottobre 2009, n. 150, eventualmente prevedendo, per i dirigenti di seconda fascia, un componente esterno scelto tra i dirigenti dell'Aran».

5.12

CIOFFI, SCIBONA, BLUNDO, PUGLIA

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-*bis*. I comuni privi dei regolamenti attuativi degli istituti ed organismi di partecipazione popolare di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, devono approvarli entro e non oltre 180 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge».

5.13

LUMIA

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-*bis*. Al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 recante disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti di diritto privato in controllo pubblico sostituire ove ricorrono le parole: "popolazione superiore ai 15.000 abitanti" con le seguenti: "popolazione superiore ai 20.000 abitanti"».

5.14

MUNERATO, BISINELLA, CALDEROLI, BITONCI, ARRIGONI, BELLOT, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DAVICO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Dopo il comma 8, aggiungere, in fine, il seguente:

«8-*bis*. A decorrere dal 1º gennaio 2014, i sindacati e le loro associazioni, sia di lavoratori sia di datori di lavoro, pubblici e privati, comunque costituiti, che percepiscono a qualsiasi titolo contributi da parte degli iscritti, dello Stato o di enti pubblici, e che sono ammessi alla contrattazione collettiva, sono tenuti alla redazione del bilancio di esercizio ed alla sua pubblicazione entro il 30 giugno di ogni anno su almeno tre quotidiani, di cui uno a diffusione nazionale, il bilancio di esercizio corredato di una sintesi della relazione sulla gestione e della nota integrativa. Il bilancio di esercizio, corredato di una sintesi della relazione sulla gestione e della nota integrativa, sottoscritti dal rappresentante legale o dal tesoriere del sindacato o dell'associazione, della relazione e dei revisori dei conti, da essi sottoscritta, nonché delle copie dei quotidiani ove è avvenuta la pubblicazione, è trasmesso dal rappresentante legale o dal tesoriere entro il mese di giugno di ogni anno al Ministero del lavoro e della previdenza sociale».

ORDINE DEL GIORNO

G5.100

Orellana, Morra, Catalfo, Bencini, Paglini, Puglia, Bertorotta, Bulgarelli, Gaetti, Endrizzi, Lezzi, Molinari, Mussini, Cioffi

La Commissione,

in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni (Atto Senato n. 1015);

premesso che:

il capo II del decreto in esame reca misure per l'efficientamento e la razionalizzazione delle pubbliche amministrazioni;

considerato che:

stante l'attuale legislazione in materia di lavoro in generale e di sicurezza sui luoghi di lavoro in particolare, il potere di effettuare interventi ispettivi è riconosciuto ad una pluralità di strutture pubbliche preposte alla vigilanza;

se tale molteplicità di soggetti preposti alla vigilanza può essere dettato da una giusta esigenza di garantire sui luoghi di lavoro l'effettivo rispetto della normativa in tema di contratti e sicurezza, non di meno essa presenta assai spesso sovrapposizioni o duplicazioni di competenze che comportano un inutile spreco di risorse in capo alle pubbliche amministrazioni e un aggravio degli adempimenti burocratici a carico delle imprese;

impegna il Governo:

a porre in essere, attraverso appositi provvedimenti, una complessiva riforma del sistema dei controlli sulla legislazione del lavoro e della sicurezza nei luoghi di lavoro al fine di:

pervenire ad una semplificazione ed una chiara e più razionale ripartizione dei compiti di vigilanza tra le varie amministrazioni attualmente coinvolte;

rendere più stretto il collegamento tra le citate amministrazioni al fine di favorire la condivisione delle informazioni sui soggetti già sottoposti a interventi ispettivi.

EMENDAMENTI

5.0.100 (testo 2)

La Commissione

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 5-*bis*.

(Disposizioni in materia di protezione civile)

1. A decorrere dall'anno 2013, con decreto del Presidente del Consiglio, su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile - nel limite di spesa di 1,5 milioni di euro - sono individuate le attività afferenti l'allertamento, il monitoraggio e il coordinamento operativo delle attività di protezione civile per le quali è riconosciuta una specifica indennità al personale non dirigenziale impiegato, in ragione della straordinarietà dell'impegno e del disagio lavorativo e limitatamente al periodo di effettivo svolgimento delle predette attività. Con il medesimo provvedimento sono altresì individuate la misura e le modalità per l'attribuzione della predetta indennità. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 1,5 milioni di euro annui, si provvede, quanto ad euro 1.000.000, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione della spesa di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, così come determinata dalla tabella C, allegata alla legge 24 dicembre 2012, n. 228, e quanto ad euro 500.000, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, così come determinata dalla tabella C, allegata alla legge 24 dicembre 2012, n. 228."».

5.0.1

Giovanni MAURO, Mario FERRARA, BILARDI, COMPAGNONE, SCAVONE

*Dopo l'***articolo 5***, aggiungere il seguente:*

«Art. 5-*bis*.

(Riduzioni strutture degli enti in materia di certificazione)

1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, che, tra l'altro, svolgono anche funzioni di certificazione, provvedono, salvo quanto previsto al comma 2, ad eliminare le proprie strutture o uffici aventi ad oggetto una attività di certificazione.

2. La previsione di cui al comma 1 non trova applicazione nelle seguenti certificazioni:

a) anagrafe, stato civile e in materia penale;

b) ambientale e di tutela della salute pubblica;

c) in materia di diritti reali sui beni immobili.

3. Laddove eliminata la funzione di certificazione viene affidata a professionisti o a organizzazioni private».

5.0.2

BOTTICI, PUGLIA

*Dopo l'***articolo 5***, inserire il seguente:*

«Art. 5-*bis*.

(Modifica della legge 7 agosto 1990, n. 241)

1. Il primo periodo del comma 4 dell'articolo 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"4. Decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta di accesso la stessa si intende accolta e i documenti richiesti sono resi disponibili per l'accesso"».

Art. 6.

6.300

D'Ali

Sopprimere l'articolo.

6.1

Filippi, Borioli, Cantini, Cardinali, Stefano Esposito, Margiotta, Ranucci, Sonego

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. Entro il 30 novembre 2013 le funzioni di vigilanza sulle concessioni autostradali assegnate alla struttura di vigilanza sulle concessionarie autostradali, istituita con decreto ministeriale n. 341 del 1º ottobre 2012 presso il dipartimento per le Infrastrutture, gli affari generali e il personale, sono trasferite all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Le risorse umane, finanziarie e strumentali, ad essa assegnate, sono contestualmente trasferite alla medesima Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. Con Decreto del presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con in Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e la Semplificazione, si procede all'individuazione delle unità di personale trasferito al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, *ex* Ispettorato di vigilanza sulle concessioni autostradali presso ANAS S.p.A., nonché alla individuazione delle spese di funzionamento relative all'attività della struttura di vigilanza sulle concessionarie autostradali. L'inquadramento del personale assegnato all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture è disciplinato dai contratti pubblici vigenti per le autorità amministrative indipendenti e non comporta oneri aggiuntivi a carico della pubblica amministrazione. Restano in capo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti le funzioni di concedente sulle concessioni autostradali».

6.2

BARANI

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«3-*bis*. Al fine di definire un quadro complessivo di controlli e verifiche nel settore dell'autotrasporto di merci per conto di terzi con l'utilizzazione e la valorizzazione del Comitato centrale per l'Albo degli autotrasportatori, all'articolo 9, comma 2 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284, dopo la lettera *l)* sono inserite le seguenti:

m) svolgere funzioni di studio di consulenza con specifico riferimento a progetti normativi, alla risoluzione delle problematiche connesse con l'accesso al mercato dell'autotrasporto e alla professione di autotrasportatore;

n) provvedere all'aggiornamento degli usi e delle consuetudini ai fini della definizione delle controversie aventi ad oggetto contratti di trasporto stipulati in forma verbale, giusta quanto previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286;

o) verificare l'adeguatezza e regolarità delle imprese iscritte, in relazione alle modalità concrete di svolgimento dell'attività economica ed alla congruità fra il parco veicolare e il numero dei dipendenti, anche mediante l'utilizzazione di collegamenti telematici fra i sistemi informativi deIl'I.N.A.I.L., dell'I.N.P.S. e delle camere di commercio;

p) svolgere attività di controllo sulle imprese iscritte, al fine di garantirne la perdurante e continua rispondenza ai requisiti previsti per l'esercizio della professione come definiti ai sensi del regolamento (CE) 1071 del 2009.

3-*ter*. All'articolo 10, comma 1, lettera *a)* del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "per il quale non si dà luogo alla riduzione prevista dall'articolo 2, comma 1 del decreto-legge 6 luglio 2012, n.95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, a valere sulle risorse finanziarie del Comitato centrale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *a)* del decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 134.".

3-*quater*. Alla scadenza dell'attuale mandato dei componenti del Comitato Centrale per l'albo degli autotrasportatori, fissata alla data del 31 dicembre 2013, tutti i componenti del Comitato Centrale per l'albo degli autotrasportatori cessano dalla carica e, al fine del rinnovo dei componenti del Comitato stesso, all'articolo 10 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284, la lettera *f)* è sostituita dalla seguente:

"*f)* un rappresentante per ciascuna delle associazioni di categoria degli autotrasportatori che abbia i seguenti requisiti:

a) ordinamento interno a base democratica, sancito dallo statuto;

b) potere di rappresentanza, risultante in modo esplicito dallo statuto, della categoria degli autotrasportatori, con esclusione di contemporanea rappresentanza di categorie aventi interessi contrapporti;

c) anzianità di costituzione, avvenuta con atto notarile, di almeno cinque anni, durante i quali siano state date, in maniera continuativa, anche a livello provinciale, manifestazioni di attività svolte nell'interesse professionale della categoria;

d) non meno di cinquecento imprese iscritte a livello nazionale, ovvero imprese iscritte con un totale di veicoli aventi massa complessiva non inferiore a ventimila tonnellate;

e) organizzazione periferica comprovata con proprie sedi in almeno venti circoscrizioni provinciali;

f) firmataria, nel corso degli ultimi dieci anni, di rinnovi del contratto collettivo nazionale di lavoro logistica, trasporto merci e spedizione;

g) rappresentata in seno al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, direttamente o per il tramite delle Confederazioni alle quali aderisce".

3-*quinquies*. Il Comitato centrale per l'Albo degli autotrasportatori per l'esercizio delle proprie funzioni si avvale delle risorse finanziarie ed umane disponibili nell'ambito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

3-*sexies*. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 3-*bis* a 3-*quinquies* non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico delle risorse pubbliche».

6.3

BARANI

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«3-*bis*. Le funzioni relative alla cura e alla gestione degli Albi provinciali degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, già trasferite alle provincie ai sensi dell'articolo 105, comma 3, lettera *h)*, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono svolte dagli Uffici periferici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

3-*ter*. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi, previa intesa con la Conferenza Unificata, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, sono disciplinate le modalità operative di trasferimento delle funzioni di cui al comma 1, comprese le relative risorse finanziarie ed umane.

3-*quater*. Fino all'entrata in vigore del decreto di cui al comma 2, le funzioni di cura e di gestione degli Albi provinciali degli auto trasportatori di cose per conto di terzi, sono esercitate, in via transitoria, dalle province».

6.4 (testo 2)
La Commissione

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-*bis*. All'articolo 25, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: ''Per le finalità di cui al presente comma, la dotazione organica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è incrementata:

a) per l'area funzionale di un numero di unità pari al numero di unità di personale individuato nella predetta area dal decreto Presidente del Consiglio dei ministri di cui al primo periodo;

b) per l'area dirigenziale di prima e di seconda fascia rispettivamente di una e dodici unità di personale, come individuato dal predetto decreto''.».

6.5
Barani

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-*bis*. All'articolo 83-*bis*, il comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"15. Le sanzioni indicate al comma 14 sono irrogate dagli organi del Comando Generale della Guardia di Finanza e dell'Agenzia delle entrate in occasione dei controlli ordinari e straordinari effettuati presso le imprese per la successiva applicazione delle sanzioni ai sensi dell'articolo 17, comma 2 della legge 24 novembre 1981, n. 689".».

6.6
Cioffi, Scibona, Puglia

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-*bis*. L'articolo 21 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, con legge 9 agosto 2013, n. 98, è sostituito dal seguente:

"Art. 21. – *(Differimento dell'operatività della garanzia globale di esecuzione) – 1.* Il termine previsto dall'articolo 357, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, già prorogato ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2012, n. 119, è ulte-

riormente differito al 30 giugno 2014, ad eccezione del settore autostradale".».

6.301
FILIPPI

Dopo il comma 3 inserire i seguenti:

«3-*bis*. In deroga al comma 28 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per le esigenze connesse alla sicurezza del traffico e dell'utenza, alla sorveglianza e vigilanza della rete stradale ed autostradale nazionale, l'Anas spa è autorizzata a reclutare personale da adibire anche ai servizi di cui all'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 92, n. 285. Per le spese derivanti da tale onere si utilizzerà il 50 per cento delle somme ricavate dai proventi delle multe destinate all'ente proprietario di cui all'articolo 208 del Decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni comminate sulla rete stradale e autostradale di interesse nazionale.

3-*ter*. La quota dei proventi di cui al secondo periodo del comma precedente, può anche essere destinata ad assunzioni stagionali, a progetto, nelle forme di contratti a tempo determinato, a forme flessibili di lavoro, ovvero, al finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza stradale, nonché a progetti di potenziamento dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni relative alla pubblicità e agli accessi presenti sulla rete stradale e autostradale di interesse nazionale gestita dall'Anas S.p.A.

3-*quater* Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, nel rispetto delle normativa in materia di sicurezza del lavoro, sarà emanato un nuovo regolamento destinato a dettare criteri per disciplinare le attività del personale addetto alla sicurezza, al pronto intervento, alla vigilanza e alla manutenzione della rete stradale ed autostradale nazionale, previo confronto tra il Ministero delle Infrastrutture e le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Con la pubblicazione di tale decreto il DPR n. 1126/81 è da considerarsi abrogato».

6.7
SCIBONA, CIOFFI, PUGLIA

Al comma 4, secondo periodo, sopprimere le parole da: «Al fine di assicurare» *fino alla fine del comma.*

6.8

La Commissione

Al comma 4, approvato le seguenti modifiche:

a) al secondo, al terzo e al quarto periodo, le parole: «l'Autorità garante per la concorrenza ed il mercato» *sono sostituite con le seguenti:* «l'Autorità garante della concorrenza e del mercato»;

b) al quarto periodo le parole: «nell'ambito delle risorse di cui al comma 1» *sono sostituite con le seguenti:* «nell'ambito delle predette risorse»; *dopo le parole:* «il necessario supporto» *sono inserite le seguenti:* «operativo-logistico».

6.9

Gentile

Dopo il comma 4, inserire i seguenti:

«4-*bis*. Al comma 1, del decreto legislativo12 aprile 2006 n. 163, le parole: "acquisita presso" sono sostituite dalle seguenti: "acquisita esclusivamente attraverso".

4-*ter*. L'articolo 49-*ter* del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 9 agosto 2013 n.98 è abrogato».

6.10 (testo 2)

La Commissione

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-*bis*. All'articolo 11, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, dopo le parole: "di cui al medesimo comma 5" sono aggiunte le seguenti: "nonché alle altre strutture dell'ANAS che svolgono le funzioni di concedente di cui all'articolo 36, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, pari a dieci unità per l'area funzionale e due per l'area dirigenziale di seconda fascia. Conseguentemente, la dotazione organica del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è incrementata di due posizioni per l'area dirigenziale di seconda fascia, nonché di un numero di posti corrispondente alle unità di personale trasferito."».

ORDINE DEL GIORNO

G6.100
BOCCHINO

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni (AS 1015);

premesso che:

al comma 6 dell'articolo 4, si prevede la possibilità (fino al 31 dicembre 2015), nel limite massimo del 50% delle facoltà assunzionali, per le pubbliche amministrazioni di bandire procedure concorsuali, per titoli ed esami, per assunzioni a tempo indeterminato di personale non dirigenziale riservate esclusivamente a favore di coloro che, alla data di entrata in vigore del decreto, hanno maturato, negli ultimi 5 anni, almeno 3 anni di servizio con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, nonché di coloro che avevano maturato i requisiti secondo la disciplina prevista dalle leggi finanziarie 2007 e 2008. Le graduatorie definite all'esito delle procedure selettive sono utilizzabili per assunzioni nel triennio 2013-2015 a valere sulle risorse assunzionali relative ai medesimi anni in misura non superiore al 50%. Le procedure selettive previste dal comma in esame sono alternative a quelle normalmente previste dal testo unico sul pubblico impiego e possono essere avviate solo a valere sulle risorse assunzionali relative agli anni 2013, 2014, e 2015, ma sempre nell'ambito dello stesso limite del 50%.

considerato che:

l'ultimo periodo del citato comma 6 stabilisce che resta ferma per il comparto scuola la disciplina specifica di settore;

il Governo, in sede di discussione della legge di delegazione europea 2013, ha accolto l'ordine del giorno n. G12.100 (testo 3), presentato dal gruppo del Movimento 5 stelle del Senato, che impegnava il Governo stesso a impegna il Governo a valutare l'opportunità di definire celermente le questioni oggetto della procedura d'infrazione 2010/2124, concernente la stabilizzazione del personale scolastico nonché ad adottare le più opportune iniziative, anche a carattere normativo, volte a valutare l'opportunità di prevedere la soppressione del comma 18, dell'articolo 9 della legge 12 luglio 2011;

impegna il Governo:

a porre in essere appositi provvedimenti al fine di bandire per il comparto scuola procedure concorsuali della medesima tipologia e con i medesimi requisiti richiesti per le procedure concorsuali di cui al citato comma 6 dell'articolo 4.

EMENDAMENTI

6.0.1

GATTI, Rita GHEDINI, PARENTE

*Dopo l'***articolo 9,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 6-*bis*.

(Riordino delle procedure programmatorie e concorsuali per l'accesso alle pubbliche amministrazioni centrali)

1. Al fine di rilanciare i concorsi pubblici come modalità ordinaria di reclutamento nelle amministrazioni pubbliche, riducendone tempi e costi. e rendendo effettiva la programmazione degli accessi attraverso la corrispondenza tra le previsioni e i risultati, con distinti regolamenti adottati entro cento venti giorni dall'entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, anche modificando le disposizioni di legge in vigore, con riferimento alle Amministrazioni centrali dello Stato ed agli Enti pubblici non economici con organico superiore alle duecento unità sono riformate le procedure di programmazione dei fabbisogni e degli accessi nonché le procedure di reclutamento del personale.

2. Il Regolamento relativo alle procedure di programmazione si attiene ai seguenti criteri direttivi:

a) mantenimento della procedura di programmazione del reclutamento di dirigenti e funzionari prevista dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70;

b) previsione di analoga procedura per la programmazione del reclutamento del restante personale delle Amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo e degli Enti pubblici non economici con organico superiore a duecento unità, incentrandola su un Piano triennale di reclutamento redatto dalla Presidenza del consiglio dei ministri Dipartimento della funzione pubblica ed approvato dal Consiglio dei ministri;

c) coordinamento delle due procedure precedenti per quanto attiene ai tempi ed alle previsioni di spesa, collegando le alla redazione dei Documenti di programmazione finanziaria e di bilancio di cui alla legge 31 dicembre 2009, n. 196;

d) abolizione: della programmazione triennale del fabbisogno di personale prevista dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449,

e successive integrazioni e modificazioni; dell'autorizzazione all'avvio delle procedure concorsuali prevista dall'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; dei provvedimenti di autorizzazione alle assunzioni previsti dalla normativa vigente per le Amministrazioni e gli Enti di cui al presente articolo.

3. Il Regolamento relativo alle procedure di reclutamento si attiene ai seguenti criteri direttivi:

a) mantenimento del la procedura di reclutamento di funzionari prevista dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70;

b) previsione, per il reclutamento del restante personale delle Amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo e degli Enti pubblici non economici con organico superiore a duecento unità., di concorsi unici banditi dalla Presidenza del consiglio dei ministri Dipartimento della funzione pubblica, per la copertura di almeno il cinquanta per cento dei posti previsti dalla procedura di programmazione di cui al comma precedente, lettera *b)*;

c) adeguamento, sia per i concorsi a funzionario disciplinati dal decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70, sia per i concorsi unici di cui alla lettera precedente, della procedura concorsuale alle procedure adottate presso l'Unione Europea dall'EPSO (European Personnel Selection Office), con particolare riguardo all'impiego dell'ICT nella fase di presentazione della domanda e della dichiarazione del possesso dei requisiti previsti, per tutte le comunicazioni con i concorrenti, nonché per l'effettuazione dei *test* selettivi».

6.0.300
FILIPPI

*Dopo l'***articolo 6***, inserire il seguente:*

«Art. 6-*bis*.

(Disposizioni in materia di autotrasporto di cose)

1. In applicazione dell'articolo 2, paragrafo 1, numero 7) del Regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 dicembre 2000 che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio, a partire dalla data stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, l'autorità competente, oltre che per l'autorizzazione, anche per le verifiche e il mantenimento di tutti i requisiti prescritti per l'accesso alla professione di trasportatore di merci

su strada, nonché per l'adozione dei provvedimenti conseguenti, è il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici – attraverso i propri Uffici periferici della Motorizzazione civile.

2. Presso gli Uffici indicati al comma l sono tenuti di conseguenza gli albi provinciali previsti dall'articolo l, secondo comma, della legge 6 giugno 1974, n.298 e la lettera *h)* di cui al comma 3 dell'articolo 102 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 è soppressa. Con lo stesso decreto del comma l sono stabilite, sentita la Conferenza Unificata, le disposizioni strutturali ed organizzative per il passaggio ai predetti Uffici, da parte delle Amministrazioni provinciali, del relativo materiale e dell'eventuale personale».

Art. 7.

7.300

D'Ali

Sopprimere l'articolo.

7.2 (testo 2)

La Commissione

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera a), capoverso "e*-bis*", dopo le parole*: «ad accedere», *inserire le seguenti*: «, anche se non più sottoposti allo speciale programma di protezione,»;

b) *alla lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo*: «Con il medesimo decreto sono espressamente stabiliti i criteri di riconoscimento del diritto ai soggetti non più sottoposti a programma di protezione, anche in relazione alla qualità ed entità economica dei benefici già riconosciuti e alle cause e modalità della revoca del programma di protezione.».

7.1

LUMIA, CASSON, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, MANCONI

Al comma 1, lettera a), *capoverso* «e-*bis*)» *aggiungere, infine, il seguente periodo:* «Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 2 della legge 23 novembre 1998 n. 407, concernenti i familiari delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata si applicano anche ai familiari dei testimoni di giustizia di cui al presente articolo;».

7.3

Giovanni MAURO, SCAVONE, URAS

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-*bis*. In considerazione dei vincoli di bilancio e assunzionali, nonché dell'autonomia organizzativa dell'INPS, le liste speciali, già costituite ai sensi del comma 12, articolo 5, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, sono trasformate in liste speciali ad esaurimento, nelle quali vengono confermati i medici inseriti nelle suddette liste alla data di entrata in vigore della presente legge, e che risultavano già iscritti nelle liste alla data del 31 dicembre 2007. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

7.301

DI BIAGIO

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-*bis*. Al fine di assicurare la funzionalità e la piena tutela del personale afferente la polizia locale in relazione alle situazioni di esposizione a rischio, all'articolo 6 comma 1, secondo periodo del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole "vigili del fuoco e soccorso pubblico" sono inserite le seguenti: ", nonché al personale della polizia locale". Per le finalità di cui al presente comma sono iscritte corrispondenti risorse sui pertinenti capitoli degli stati di previsione della spesa delle Amministrazioni interessate».

7.4

De Petris, Stefano, Barozzino, Petraglia, Cervellini, De Cristofaro, Uras

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-*bis.* all'articolo 2, comma 34, della legge 28 giugno 2012, n. 92, dopo le parole: "chiusura del cantiere" sono aggiunte le seguenti:

"*c)* interruzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato nel settore della pesca;

d) interruzione di rapporto di lavoro instaurato dalle cooperative sociali con persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, derivanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria. Alle minori entrate derivanti dall'applicazione delle lettere *c)* e *d)* del presente comma, valutate in 0,2 milioni di euro per l'anno 2013 e in 0,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 19 della legge 8 luglio 1998, n. 230"».

7.5

Puglia, Catalfo, Bencini, Bulgarelli, Gaetti, Mangili, Molinari, Paglini, Scibona, Blundo

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-*bis.* Al comma 34 dell'articolo 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92, dopo la lettera *b)* è aggiunta la seguente:

"*b*-bis) interruzione di rapporto di lavoro con detenuti ed internati dovuto alla fine della detenzione, nel caso di instaurazione del rapporto in virtù della loro condizione detentiva all'interno di un istituto penitenziario;"»,

---

7.6

Fucksia, Taverna, Simeoni, Maurizio Romani, Puglia

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-*bis.* Al decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334 la lettera *d)* del comma 1 dell'articolo 44 è abrogata.

9-*ter*. All'articolo 38, comma 1, lettera *d*-bis del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dopo le parole: "della Guardia di finanza, svolgimento" aggiungere le seguenti: "documentata"».

7.7

La Commissione

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-*bis*. Al comma 1, secondo periodo dell'articolo 83 della legge 1° aprile 1981, n. 121, le parole: "o comunque assoggettabili ad obblighi di servizio" sono sostituite da: "o in quiescenza"».

ORDINI DEL GIORNO

G7.100
MATTESINI

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 1015, recante il disegno di conversione del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni;

premesso che:

l'articolo 7 del decreto-legge in conversione reca disposizioni in materia di commissioni mediche dell'amministrazione della pubblica sicurezza, per l'accertamento dei requisiti psicofisicie per altri accertamenti sanitari relativi al personale sicurezza e difesa;

considerato che il decreto-legge in conversione mira alla razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni ai fini di un miglioramento delle prestazioni non solo economiche ma anche di funzionamento per gli utenti di tali amministrazioni;

impegna il Governo:

ad adottare ogni iniziativa di propria competenza al fine di procedere ad integrare nella Commissione medico ospedaliera prevista dall'articolo 193 del Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nello svolgimento delle proprie funzioni e in particolare nella valutazione dell'idoneità al servizio e delle infermità da causa di servizio, con un medico designato dall'Unione nazionale mutilati per servizio, nonché ad integrare nel Comitato di verifica per le cause di servizio, previsto dall'articolo 10 del regolamento di cui al dPR 29 ottobre 2001, n. 461, con un esperto designato dall'Unione nazionale mutilati per servizio.

G7.101
BOTTICI

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante disposizioni urgenti per il per-

seguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni (AS 1015);

premesso che:

il comma 8 dell'articolo 7 reca norme in materia di lavoro dei detenuti o internati o per lo svolgimento di attività formative nei loro confronti;

considerato che:

a fronte di una popolazione detenuta ormai prossima alle 68.500 mila unità, si assiste ad un vero e proprio salasso di denaro pubblico e di trasparenza: di una spesa quantificabile in più di 6 miliardi e mezzo di euro all'anno da parte dello Stato, il cittadino non ha elementi fruibili di conoscenza, che gli garantiscano un rapporto dettagliato dell'utilizzo di questo denaro.

avere informazioni dettagliate sugli istituti di pena presenti sul territorio italiano, al giorno d'oggi continua a risultare un'impresa tutt'altro che semplice, per la società civile e per l'informazione;

inoltre, la legge contempla la possibilità che il cittadino possa accedere ai documenti amministrativi allo scopo di garantire la trasparenza dell'attività amministrativa, ma reperire i bilanci delle amministrazioni penitenziarie allo stato attuale non rientra in questa possibilità, se non attraverso lunghe e incerte procedure burocratiche;

impegna il Governo:

a dare inizio, in sede di relazione alle Camere, all'acquisizione e messa a disposizione del Parlamento dei seguenti dati relativi a ciascuna amministrazione penitenziaria:

– bilanci delle amministrazioni penitenziarie;

– informazioni sulla struttura (anno di costruzione, successivi interventi edilizi, numero di bracci, numero e volumetria delle celle per ogni braccio, posti letto per cella, disposizione delle celle e degli impianti sanitari, spazi per attività ricreative e/o lavorative, ...);

– informazioni relative agli interventi di edilizia penitenziaria, trasparenza negli appalti (compensi, amministratori, estremi dei contratti d'appalto, consulenze ...);

– curriculum e compensi dei quadri dirigenti operanti all'interno degli istituti;

– informazioni sul numero e grado degli agenti in servizio totali e effettivi;

– informazioni sul numero e sui compensi del personale amministrativo totali e effettivi;

– numero di educatori, psicologi, assistenti sociali, medici, personale infermieristico totali e effettivi;

– numero e destinazioni dei distacchi del personale;

– regolamento penitenziario;

– numero dei detenuti presenti nell'istituto;

– mappa dettagliata dei detenuti e della loro composizione indicizzata per tipologie di reato, nazionalità, stato del provvedimento, permanenza residua e passata, sesso, religione;

– numero dei reclusi dichiarati assolti in seguito a carcerazione preventiva;

– numero dei detenuti aventi diritto al voto;

– numero dei detenuti lavoranti e loro referenti;

– numero dei detenuti reclusi in istituti al di fuori della regione di residenza

– elenco dei progetti e corsi professionali svolti nell'istituto, enti referenti, numero e tipologia dei partecipanti;

– informazioni su numero e qualifica del personale volontario;

– informazioni relative al calcolo delle spese di sopravitto;

– informazioni sui responsabili sanitari, incidenza di patologie (anche psichiche e atti di autolesionismo) e tossicodipendenze, incidenza di patologie di particolare gravità o tipiche delle persone sottoposte a privazione della libertà personale quali Aids, tbc, scabbia, etc.; tempi e modalità di intervento medico, numero e modalità di decessi;

– informazioni generali sull'istituto.

G7.102

De Petris, Stefano, Barozzino, Petraglia, Cervellini, De Cristofaro, Uras

Il Senato,

premesso che:

l'accesso alle scuole di specializzazione di area sanitaria avviene esclusivamente tramite concorso pubblico sia per i laureati in medicina che per gli altri laureati afferenti alle differenti classi di specializzazione;

la normativa che disciplina le scuole di specializzazione di area sanitaria e che regolamenta l'accesso ad esse da parte dei laureati in medicina si so stanzia nel decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, recante attuazione della direttiva 93/16/CE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati e altri titoli;

l'accesso degli altri laureati (ossia i laureati appartenenti alle categorie dei veterinari, odontoiatri, farmacisti, biologi, chimici, fisici, psicologi ed altre categorie equipollenti comprese nei corsi di laurea di «giovane» attivazione) è altresì disciplinato dal decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 105 del 17 aprile 1982, recante disposizioni in materia di riordinamento delle scuole dirette a fini speciali, delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento;

la normativa attualmente in vigore prevede l'applicazione di un ordinamento didattico unico valido sia per i laureati in medicina che per gli altri laureati; per entrambe le categorie dei soggetti citati, inoltre, l'impegno richiesto per la formazione specialistica è a tempo pieno, pari quindi a quello previsto per il personale sanitario del Servizio sanitario nazionale;

emergono diverse disparità di trattamento contrattuale tra le due categorie di soggetti: i laureati in medicina vincitori di concorso sono assegnatari di un contratto di formazione specialistica per l'intera durata del corso e di un correlativo adeguato trattamento economico;

gli stessi laureati in medicina vincitori di concorso hanno diritto alla copertura previdenziale e alla maternità; al contrario, i laureati «non medici», altrettanto vincitori di concorso, oltre a non essere titolari della medesima posizione contrattuale né dello stesso trattamento economico, sono altresì tenuti a pagare il premio per la copertura assicurativa dei rischi professionali e le tasse universitarie di iscrizione alla scuola di specializzazione;

ad oggi quindi l'equiparazione delle due categorie appare tutt'altro che realizzata nell'ordinamento italiano, pur in costanza del recepimento da parte dell'Italia della normativa comunitaria, a suo tempo introdotta con la direttiva 82/76/CEE del Consiglio, del 26 gennaio 1982, modificativa della direttiva 75/362/CEE e della direttiva 75/363/CEE, relativamente alla quale, in via di principio, alla necessità di individuare gli obiettivi formativi delle scuole di specializzazione di area sanitaria in adeguamento a quanto previsto dagli articoli 34 e seguenti del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, si associa la necessaria equipollenza del trattamento contrattuale ed economico delle due figure suddette;

il Servizio sanitario nazionale richiede obbligatoriamente il titolo della scuola di specializzazione anche alle figure sanitarie non mediche che vogliano operare nella pubblica sanità. La non corretta attuazione delle direttive comunitarie da parte del legislatore italiano, che non ha previsto l'estensione della disciplina relativa agli specializzandi medici anche nei confronti dei laureati specializzandi «non medici» afferenti alle scuole di specializzazione di area sanitaria, compromette lo sbocco occupazionale futuro di chi non ha la possibilità economica di prestare la propria opera professionale a tempo pieno.

impegna il Governo:

a definire e regolamentare lo status contrattuale ed economico dei laureati specializzandi non medici che afferiscono alle scuole di specializzazione di area sanitaria, disciplinate dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 1° agosto 2005, e successive modificazioni, equiparando lo a quello dei laureati in medicina.

EMENDAMENTI

7.0.1
GAETTI, PUGLIA

*Dopo l'***articolo 7,** *inserire il seguente:*

«Art. 7-*bis*.

(Medici fiscali iscritti nelle liste speciali dell'lnps)

1. All'articolo 5 del decreto-legge del 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, sono apportate le seguenti modificazioni, dopo il comma 12-*bis* è aggiunto il seguente:

"12-*ter*. Le liste speciali già costituite ai sensi del comma 12 sono trasformate in liste speciali ad esaurimento, nelle quali vengono confermati i medici inseriti nelle suddette liste alla data di entrata in vigore della presente legge, e che risultavano già iscritti nelle liste alla data del 31 dicembre 2007"».

Art. 8.

8.300
D'ALI

Sopprimere l'articolo.

8.301
LANZILLOTTA, ICHINO

Sopprimere l'articolo.

8.1

GASPARRI, Giuseppe ESPOSITO, BONFRISCO, FLORIS

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 66, comma 9-*bis,* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: "La predetta facoltà di assunzione è fissata nella misura del cento per cento a decorrere dall'anno 2014"».

Conseguentemente, all'articolo 10, sostituire il comma 12 con il seguente:

«12. Agli oneri derivanti dall'articolo 8 e dall'articolo 10, comma 11, pari ad euro 10 milioni annui, si provvede, per il periodo di validità dei programmi 2014-2020, per euro 4.000.000 annui a carico delle risorse finanziarie dell'asse di assistenza tecnica previsto nell'ambito dei programmi operativi cofinanziati dai Fondi strutturali europei 2014-2020 a titolarità delle Amministrazioni presso cui il predetto personale viene assegnato, nonché a carico delle risorse finanziarie del Programma operativo Governance ed assistenza tecnica 2014-2020, per euro 6.000.000 annui, mediante le disponibilità del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie di cui all'articolo 5, della legge 16 aprile 1987, n. 183».

8.2

GAETTI, BENCINI, CASTALDI, CATALFO, ENDRIZZI, PAGLINI, PUGLIA, BLUNDO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. In prima applicazione, per la copertura dei posti portati in aumento nella qualifica di vigile del fuoco ai sensi del comma 1, è autorizzata l'assunzione di un corrispondente numero di unità mediante il ricorso alla graduatoria relativa al concorso pubblico a 814 posti di vigile del fuoco indetto con decreto ministeriale n. 5140 del 6 novembre 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale,* 4 serie speciale, n. 90 del 18 novembre 2008».

Conseguentemente, sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Ai fini delle assunzioni di cui ai commi 1 e 2 e delle assunzioni nella qualifica di vigile del fuoco ai sensi dell'articolo 66, comma 9-*bis,* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, da effettuarsi con la medesima ripartizione di cui al comma 2, è prorogata al 31 dicembre 2015 l'efficacia della graduatoria di cui al comma 1».

8.3

D'Ambrosio Lettieri, Bianconi, Rizzotti

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Per la copertura dei posti portati in aumento nella qualifica di vigile del fuoco ai sensi del comma 1, è autorizzata l'assunzione di un corrispondente numero di unità al ricorso dei soli visitati delle graduatorie di cui all'articolo 4-*ter* del decreto-legge 26 giugno 2012, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 131, approvate a partire dal 1° gennaio 2008, al fine di non aggravare sul bilancio del dipartimento».

8.5

De Petris, Barozzino, Petraglia, Stefano, Cervellini, De Cristofaro, Uras

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Per la copertura dei posti portati in aumento nella qualifica di vigile del fuoco ai sensi del comma 1, è autorizzata l'assunzione di un corrispondente numero di unità mediante il ricorso dei soli visitati delle graduatorie di cui all'articolo 4-*ter* del decreto-legge 26 giugno 2012, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 131, approvate a partire dal 1° gennaio 2008, al fine di non aggravare sul bilancio del dipartimento».

8.4

D'Ambrosio Lettieri, Bianconi, Rizzotti

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. In prima applicazione, per la copertura dei posti portati in aumento nella qualifica di vigile del fuoco ai sensi del comma 1, è autorizzata l'assunzione di un corrispondente numero di unità mediante il ricorso in parti uguali alle graduatorie di cui all'articolo 4-*ter* del decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 131, per il solo personale risultato idoneo».

8.6

VALENTINI, GOTOR, CARDINALI

Al comma 2 apportare le seguenti modifiche:

«*a)* sopprimere le seguenti parole: "In prima applicazione";

b) sostituire le parole: "è autorizzata l'assunzione di un corrispondente numero di unità" con le seguenti: "è autorizzata l'assunzione dei candidati appartenenti a ciascuna graduatoria, che siano già stati sottoposti agli accertamenti per l'idoneità psico-fisica e attitudinale";

c) aggiungere in fine le seguenti parole: ", approvate dal 1° gennaio 2008, attingendo a tali graduatorie fino alloro esaurimento prima di procedere all'indizione di un nuovo concorso"».

8.7

D'AMBROSIO LETTIERI, BIANCONI, RIZZOTTI

Al comma 2 sopprimere le seguenti parole: «in prima applicazione».

8.8

D'AMBROSIO LETTIERI, BIANCONI, RIZZOTTI

Al comma 2 sostituire le parole: «è autorizzata l'assunzione di un corrispondente numero di unità» *con le seguenti:* «è autorizzata l'assunzione dei candidati appartenenti a ciascuna procedura che è stato già sottoposto agli accertamenti per l'idoneità psico-fisica e attitudinale».

8.9

D'ALÌ

Al comma 2 sopprimere le seguenti parole: «in parti uguali».

8.10

D'AMBROSIO LETTIERI, BIANCONI, RIZZOTTI

Al comma 2 sopprimere le parole: «in parti uguali» *e dopo le parole:* «con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 131» *aggiungere le seguenti:* «attingendo a tali elenchi fino alloro esaurimento prima di procedere con l'indizione di un nuovo concorso, con percentuale minima dell'ottanta per cento riservata alla graduatoria più recente bandita con

D.M. n. 5140 del 6 novembre 2008 e pubblicata in G.U. – IV Serie Speciale Concorsi ed Esami – n. 56 del 16 luglio 2010».

8.11
D'Ambrosio Lettieri, Bianconi, Rizzotti

Al comma 2 aggiungere dopo le parole: «con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 131», *aggiungere le seguenti:* «approvate dal 1º gennaio 2008».

8.12
D'Ambrosio Lettieri, Bianconi, Rizzotti

Al comma 2 aggiungere dopo le parole: «con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 131» *aggiungere le seguenti:* «attingendo a tali elenchi fino alloro esaurimento prima di procedere con l'indizione di un nuovo concorso».

8.13
D'Alì

Al comma 2 aggiungere infine le seguenti parole «, ricorrendo in via preferenziale alle unità già sottoposte agli accertamenti per l'idoneità psico-fisica e attitudinale».

8.100 (testo 2)
La Commissione

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, primo periodo:

1) sostituire le parole: "euro 5.306.423" *con le seguenti:* "1.003.130";

2) sostituire le parole: "e di euro 39.798.173" *con le seguenti:* "e di euro 40.826.681";

b) al comma 5, sostituire le parole: "e a euro 74.155.690" *con le seguenti:* "e a euro 73.127.182".

8.14

D'Ambrosio Lettieri, Bianconi, Rizzotti

Al comma 4 sostituire le parole: «è prorogata al 31 dicembre 2015» *con le seguenti:* «è valida fino al loro esaurimento prima di procedere con l'indizione di un nuovo concorso».

8.15

D'Ambrosio Lettieri, Bianconi, Rizzotti

Al comma 4 sostituire le parola: «prorogata al 31 dicembre 2015» *con le seguenti:* «prorogata al 31 dicembre 2016».

8.16

D'Alì

Al comma 4 sostituire le parole: «prorogata al 31 dicembre 2015» *con le seguenti:* «prorogata al 31 dicembre 2016».

8.17

Catalfo, Paglini, Puglia

Al comma 4 sostituire le parole: «prorogata al 31 dicembre 2015», *con le seguenti:* «prorogata al 31 dicembre 2016».

8.18

D'Ambrosio Lettieri, Bianconi, Rizzotti

Al comma 4 sostituire le parole: «graduatorie approvate a partire dal 1° gennaio 2008» *con le parole:* «graduatorie approvate a partire dal 1° gennaio 2009».

8.19

VALENTINI, LO MORO, GINETTI

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4-*bis*. A decorrere dall'anno 2015, la dotazione organica della qualifica di vigile del fuoco è incrementata di ulteriori 1000 unità. Agli oneri di cui al presente comma, pari a euro 39.798.173 annui a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti di spesa per la retribuzione del personale volontario del Corpo Nazionale dei vigili del Fuoco iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'Interno, nell'ambito della missione "Soccorso civile". A decorrere dallo gennaio 2014, i vigili volontari discontinui possono essere iscritti a domanda negli appositi albi, solo per prestare servizio presso i distaccamenti dei vigili del fuoco volontari esistenti o da istituire. Per garantire gli standard operativi e i livelli di efficienza ed efficacia del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, è prevista per il quinquennio 2013-2017 la copertura del *turn-over* pari al 100 per cento per il solo personale operativo».

Conseguentemente, al comma 5, sostituire le parole: «euro 74.155.690» *con le seguenti:* «euro 34.357.517».

8.20

D'ALÌ

Al comma 5 aggiungere infine il seguente periodo: «Per la durata di un triennio a decorrere dal 1º marzo 2014, con le modalità di cui al precedente periodo, si provvede all'impiego in pianta stabile delle unità di personale volontario che risultino già iscritte negli appositi elenchi di cui all'articolo 6 del citato decreto 8 marzo 2006, n. 139, da almeno tre anni, e che abbiano espletato almeno centoventi giorni di servizio anche non continuativi e senza obbligo di età. In ogni caso gli anni di servizio prestati anche in via discontinua si intendono computati ai fini previdenziali».

8.21

PICCOLI, MARIN, ZANETTIN, DALLA TOR

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«Nei limiti di spesa di cui al presente comma, gli oneri previsti dall'articolo 4, comma 14, della legge 12 novembre 2011 n 183, relativi agli accertamenti clinico strumentali e di laboratorio indicati dall'amministra-

zione per il reclutamento del personale volontario per i richiami in servizio sono a carico della medesima».

8.200

La Commissione

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-*bis*. Per le medesime finalità di cui al comma 1, al comma 1-*bis* dell'articolo 70 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, dopo le parole: "Al personale delle Forze di polizia a ordinamento civile e militare" sono aggiunte le seguenti: "nonché al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco". Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari ad euro 61.520,00 per l'anno 2013, ad euro 123.039,00 per l'anno 2014 e ad euro 359.405,00 a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione di spesa di cui all'articolo 7, comma 4-*bis*, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.».

8.22

La Commissione

Dopo il comma 5 inserire i seguenti:

«5-*bis*. Gli oneri previsti dall'articolo 4, punto 14, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e relativi agli accertamenti clinico-strumentali e di laboratorio indicati dall'Amministrazione per il reclutamento del personale volontario per le esigenze dei distaccamenti volontari del Corpo nazionale di cui all'articolo 9, comma 2, lettera *b)* del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, sono a carico della medesima. Alla copertura delle maggiori spese derivanti dall'attuazione del presente comma, pari ad euro 500.000 annue a decorrere dal 2013, si provvede come indicato dal comma 3 del presente articolo.

5-*ter*. All'articolo 27, comma 7 della legge 4 novembre 2010, n. 183, le parole: "18 mesi" sono sostituite dalle seguenti: "48 mesi"».

8.23

BISINELLA, CALDEROLI, BITONCI, ARRIGONI, BELLOT, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Dopo il comma 5 inserire i seguenti:

«5-*bis*. Gli oneri previsti dall'articolo 4, punto 14, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e relativi agli accertamenti clinico-strumentali e di laboratorio indicati dall'Amministrazione per il reclutamento del personale volontario per le esigenze dei distaccamenti volontari del Corpo nazionale di cui all'articolo 9, comma 2, lettera *b)* del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, sono a carico della medesima. Alla copertura delle maggiori spese derivanti dall'attuazione del presente comma, pari ad euro 500.000 annue a decorrere dal 2013, si provvede come indicato dal comma 3 del presente articolo.

5-*ter*. All'articolo 27, comma 7 della legge 4 novembre 2010, n. 183, le parole: "18 mesi" sono sostituite dalle seguenti: "48 mesi"».

8.24

PICCOLI, MARIN, ZANETTIN

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-*bis* All'articolo 27, comma 7, delle legge 4 novembre 2010, n. 183, sostituire le parole: "diciotto mesi" con le seguenti: "quarantotto mesi"».

8.302

D'ALI

Dopo il comma 5,inserire i seguenti:

«5-*bis*. Al fine di assicurare piena continuità ed efficacia nell'espletamento dei propri compiti istituzionali e, nel contempo, ridurre le forme di lavoro precario, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco è autorizzato ad avviare una procedura di stabilizzazione del personale volontario, di cui agli articoli 6, 8 e 9 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, risulti scritto da almeno due anni negli appositi elenchi di cui al predetto articolo 6 del decreto legislativo 8 marzo 2006 n. 139 ed abbia effettuato non meno di 120 giorni di servizio nel quadriennio 2008-2011 e senza limiti di età. Con decreto del Ministro dell'interno, fermo restando il possesso dei requisiti ordinari per l'accesso alla qualifica di vigile del fuoco previsti dalle vigenti disposizioni, sono stabiliti i cri-

teri, il sistema di selezione, nonché modalità abbreviate per il corso di formazione.

5-*ter*. Nel quadriennio 2012-2015, per far fronte alla carenza di organico nella qualifica di vigile del fuoco, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, è individuata una quota parte degli stanziamenti di spesa per la retribuzione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno, da assegnare annualmente a copertura delle corrispondenti assunzioni, nella qualifica di vigile del fuoco, degli idonei della graduatoria formatasi ai sensi della procedura di stabilizzazione di cui al comma 5-*bis*».

8.25 (testo 2)

La Commisione

Al comma 6, dopo il capoverso: «6-ter» *inserire il seguente:*

«6-*quater*. Le Regioni stipulanti accordi o convenzioni a titolo oneroso con il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, entro sessanta giorni dalla sottoscrizione delle stesse, provvedono al pagamento di quanto dovuto al Ministero dell'economia. Entro trenta giorni dal pagamento, il Ministero riversa le risorse al Ministero dell'interno per la immediata riassegnazione ai Comandi interessati».

8.26

La Commissione

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-*bis*. Le maggiori risorse provenienti dalle ammende comminate ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n.139, sono riassegnate al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nell'ambito degli stanziamenti di spesa del programma "Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico" dello stato di previsione del Ministero dell'interno, per il miglioramento dei livelli di sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro».

8.300
LA COMMISSIONE

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-*bis.* All'articolo 162 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il personale appartenente al profilo professionale di assistente amministrativo, in possesso dei requisiti previsti dal profilo professionale di ispettore amministrativo del precedente ordinamento, è inquadrato nell'istituita qualifica di sostituto direttore amministrativo contabile".».

ORDINI DEL GIORNO

G8.100
ORRÙ

Il Senato, in sede di esame dell'A.S. 1015, recante il disegno di conversione del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101;

premesso che:

il decreto-legge in conversione reca disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni;

l'articolo 8, in particolare, dispone in materia di organico nonché di competenze del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, per il quale, nell'ultimo decennio, è stato avviato un progetto di riforma complessivo che aveva tra gli obiettivi quello di realizzare un modello di Pubblica Amministrazione fondato non solo, come in passato, sul mero rispetto delle regole, ma anche e soprattutto sulla realizzazione di obiettivi predefiniti, quali la produzione di servizi per il cittadino utente, attraverso la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi e di gestione;

in tale ottica, tra il 2003 e il 2005, è stato potenziato, anche ricorrendo a concorsi esterni, il profilo riservato ai possessori di laurea specialistica o di diploma di laurea in giurisprudenza, economia ed equipollenti, avviando, in tal modo, lo sviluppo di una carriera che avrebbe dovuto sfociare in breve tempo nell'istituzione di ruoli dirigenziali, al fine di adeguare gradualmente il ruolo del personale amministrativo-contabile alle moderne necessità del Corpo;

la riforma del Corpo avviata con la legge delega 30 settembre 2004, n. 252, ed attuata, per quanto concerne l'ordinamento del personale, con il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, non ha tuttavia dato seguito al naturale sviluppo delle professionalità del personale amministrativocontabile, con conseguente inevitabili sul mancato inserimento nell'idoneo segmento di contrattazione, ovvero quello del personale direttivo e dirigente, ma anche sull'accesso alla dirigenza, riservata solo al personale tecnico, medico e ginnico;

conseguentemente, nonostante la riforma, il ruolo dei funzionari amministrativo-contabili in seno al Corpo ha subìto un ingiustificato demansionamento, sia rispetto alle altre figure professionali in possesso di laurea, sia rispetto alle prerogative previste dai C.C.N.L. pregressi;

infatti, a seguito della riforma, il personale appartenente al ruolo dei funzionari amministrativocontabili è stato inquadrato nell'ambito del Titolo III – rubricata «Ordinamento del Personale non direttivo e non di-

rigente del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco che espleta attività tecniche, amministrativo – contabili e tecnico – informatiche» – del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217;

tale rubricazione risulta non appropriata, giacché in contraddizione con le mansioni direttive previste dall'articolo 118 del medesimo decreto legislativo, e di fatto espletate dai funzionari amministrativi, «comportanti un elevato grado di complessità, autonomia e responsabilità» che culminano nella possibilità di delega dell«'esercizio di determinate funzioni dirigenziali», nonché con la stessa denominazione del ruolo (Capo VI – «Ruolo dei Funzionari Amministrativo- Contabili Direttori»);

tali funzionari, inoltre, sono stati assunti con apposita procedura concorsuale esterna riservata ai possessori di laurea specialistica/diploma di laurea in giurisprudenza, economia o equipollenti, ed inquadrati unitamente al personale già in possesso di medesima laurea specialistica esistente nel CNVVF; sembrerebbe dunque evidente che l'inserimento dei funzionari amministrativi fra il personale direttivo risulti in re ipsa;

considerato che:

per quanto concerne il percorso di carriera dei funzionari amministrativo-contabili, si osserva che il passaggio dalla qualifica di funzionario amministrativo-contabile Vice Direttore a quella di funzionario amministrativo-contabile Direttore, avviene a ruolo aperto dopo la maturazione di otto anni di effettivo servizio nella qualifica di funzionario amministrativo-contabile Vice Direttore, mentre, invece, il passaggio dalla qualifica di funzionario amministrativo-contabile Direttore a funzionario amministrativo-contabile Direttore Vicedirigente, avviene, ai sensi dell'articolo 122, dopo la maturazione di otto anni di effettivo servizio nella qualifica di funzionario amministrativocontabile Direttore ed il superamento di un concorso interno per titoli ed esami; appare pertanto evidente l'illogicità di tale previsione normativa, che nell'ambito dello stesso Ruolo contempla due diverse modalità di passaggio di qualifica, nonché la disparità di trattamento rispetto gli altri ruoli del CNVVF, per i quali il medesimo decreto legislativo 217 del 2005 prevede la promozione a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo;

tale differenza di trattamento appare evidente anche nella previsione dei tempi per l'attuazione dei predetti passaggi di qualifica, che sono di cinque anni per il Ruolo dei Direttivi e Dirigenti Tecnici del Corpo e otto per il Ruolo Amministrativo-Contabile e Tecnico-Informatico;

ciò avviene oltretutto in contrasto con quanto previsto nel precedente contratto collettivo. Infatti, il C.C.N.L. 24 maggio 2000 richiedeva cinque anni di servizio nella qualifica di Direttore Amministrativo (corrispondente all'attuale qualifica di Funzionario Amministrativo Contabile Direttore) e prevedeva, altresì, all'articolo 27, comma 12, come modificato dall'articolo 17, comma 5, del C.C.N.L. 26 maggio 2004, un regime transitorio in virtù del quale, in sede di prima applicazione, nel passaggio al profilo di Coordinatore Amministrativo (corrispondente all'attuale qualifica di Funzionario Amministrativo Contabile Direttore Vicedirigente)

era sufficiente aver maturato un'esperienza professionale di un anno nel profilo di Direttore amministrativo;

tale situazione, unitamente alla mancata previsione di un ruolo dirigenziale per il personale amministrativo-contabile e tecnico-informatico crea evidenti ed ingiustificate disparità di trattamento tra il personale del Corpo;

tali considerazioni sono inoltre largamente condivise dalle medesime organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del Corpo, dal personale e dai Dirigenti Tecnici del CNVVF. Questi ultimi hanno più volte sottolineato negli anni scorsi il prezioso contributo e il l'impegno profuso dai Funzionari Amministrativi e Informatici laureati, nonché la necessità di valorizzazione del loro ruolo e dei loro compiti, anche attraverso l'istituzione di apposito Ruolo dirigenziale;

considerato altresì che:

con decreto del Capo del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della Difesa civile del 22 marzo 2013, è stato istituito un apposito Comitato di analisi con l'incarico di elaborare proposte di modifica normativa ad alcune norme che regolano il funzionamento del CNVVF, fra cui anche il decreto legislativo n. 217 del 2005;

impegna il Governo:

a assumere ogni urgente iniziativa di propria competenza tesa a procedere all'adozione di disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo n. 217 del 2005, al fine di uniformare i percorsi di carriera dei funzionari amministrativo contabili del CNVVF alle carriere del personale direttivo medico, ginnico e tecnico, eventualmente rimodulando, a tale scopo, le piante organiche, come già fatto per altri Corpi dello Stato, nel perseguimento di un'effettiva razionalizzazione di funzioni e compiti.

G8.101

ORRÙ

Il Senato, in sede di esame dell'A.S. 1015, recante il disegno di conversione del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101;

premesso che:

il decreto-legge in conversione reca disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni;

l'articolo 8, in particolare, dispone in materia di organico nonché di competenze del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di riconoscere al personale appartenente al ruolo dei direttivi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che abbia pre-

stato servizio senza demerito in tale ruolo per 13 anni, il medesimo trattamento economico previsto per personale appartenente al ruolo dei dirigenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con qualifica di primo dirigente, e conseguentemente di riconoscere al personale appartenente al ruolo di primo dirigente e a quello appartenente al ruolo dei direttivi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che abbia prestato servizio senza demerito nei rispettivi ruoli per 23 anni, il trattamento economico spettante al ruolo dei dirigenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con qualifica di dirigente superiore.

G8.102

VALENTINI, AMATI

Il Senato, in sede di esame dell'A.S. 1015 di conversione del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante «Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni»;

premesso che:

l'articolo 8, comma 1, del decreto-legge in conversione ha disposto un incremento di 1.000 unità della dotazione organica relativa alla qualifica di Vigile del Fuoco del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco;

l'articolo 8, comma 2, ha poi previsto, per la copertura dei posti portati in aumento, il ricorso in parti uguali, alle graduatorie di cui all'articolo 4-*ter* del decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 131;

l'articolo 8, comma 3, del citato decreto-legge, ha determinato gli oneri necessari per far fronte alle prescritte assunzioni per gli anni 2013, 2014 e a decorrere dall'anno 2015 e, conseguentemente, in base agli stanziamenti di spesa, è prevista l'assunzione di un contingente di 400 unità di Vigili del fuoco a valere sui fondi a disposizione dall'anno 2013 e n. 600 a valere sui fondi a disposizione dall'anno 2014, da attingere in parti uguali, dalle due predette graduatorie, mediante lo scorrimento delle succitate graduatorie;

l'articolo 8, comma 4, ai fini delle assunzioni in parola, ha prorogato l'efficacia delle citate graduatorie al 31 dicembre 2015;

impegna il Governo:

ad aggiornare costantemente le graduatorie relative ai concorsi e alla stabilizzazione, tenuto conto del personale già assunto o ritenuto inidoneo o rinunciatario, al fine di garantire la trasparenza e rendere possibile agli interessati la consultazione e la conoscenza nel tempo della propria reale posizione.

EMENDAMENTI

8.0.100 (testo 2)
La Commissione

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 8-*bis*

(Disposizioni in materia di Croce Rossa Italiana)

1. Al decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "1° gennaio 2014", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2015";

b) le parole: "31 dicembre 2015", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2016";

c) le parole: "31 dicembre 2013", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2014", ad eccezione del primo periodo dell'articolo 6, comma 9. Nel secondo periodo dell'articolo 6, comma 9, sono soppresse le parole: "predetti" e: "ove";

d) le parole: "1° gennaio 2016", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2017".

2. Dopo l'articolo 1, è inserito il seguente:

"Art. 1-*bis*. *(Trasformazione dei Comitati locali e provinciali) - 1.* I Comitati locali e provinciali esistenti alla data del 31 dicembre 2013, ad eccezione dei Comitati delle Province autonome di Trento e Bolzano, assumono alla data del 1° gennaio 2014, la personalità giuridica di diritto privato e sono disciplinati dalle norme del titolo II del libro I del codice civile e sono iscritti di diritto ai registri provinciali delle Associazioni di promozione sociale applicandosi ad essi per quanto non diversamente disposto dal presente decreto la legge 7 dicembre 2000, n. 383. Il personale a tempo indeterminato in servizio presso i Comitati locali e provinciali esistenti alla data del 31 dicembre 2013, può esercitare il diritto di opzione tra l'assunzione da parte dei Comitati ovvero il passaggio in mobilità presso altre amministrazioni pubbliche. Resta in ogni caso fermo quanto previsto dall'articolo 6, commi 3, 4, 5, 6,7,8 del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178. I restanti rapporti proseguiranno fino alla naturale scadenza. Con successivo decreto di natura non regolamentare del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle

finanze, con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro della difesa, saranno disciplinate le modalità organizzative e funzionali dell' Associazione Italiana della Croce Rossa anche con riferimento alla sua base associativa privatizzata.".

3. All'articolo 3, comma 3, dopo le parole: "anni 2010, 2011 e 2012" sono aggiunte le seguenti: ", 2013, 2014"; dopo le parole: "dell'avanzo accertato dell'amministrazione" sono aggiunte le seguenti: "sia del Comitato Centrale che del consolidato"; dopo le parole: "sarà approvato per il 2012," sono aggiunte le seguenti: ", 2013 e 2014"; dopo le parole: "per le esigenze del bilancio di previsione 2013" sono aggiunte le seguenti: "e 2014".

4. All'articolo 8, comma 1, nel terzo periodo, dopo le parole: "Restano ferme per gli anni 2012, 2013" aggiungere la seguente: "2014"; nell'ultimo periodo, dopo le parole: "si applicano alla C.R.I. per gli anni 2012, 2013" aggiungere la seguente: "2014".

8.0.1

DIVINA, BISINELLA, CALDEROLI, BITONCI, ARRIGONI, BELLOT, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DAVICO, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

*Dopo l'***articolo 8***, inserire il seguente:*

«Art. 8-*bis*.

(Disposizioni integrative in materia di riallineamento del personale appartenente ai ruoli marescialli ed equiparati delle Forze armate e dei Carabinieri)

1. Al fine di garantire gli standard operativi e i livelli di efficienza ed efficacia interni alle Forze Armate, il decreto legislativo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b)* della legge 31 dicembre 2012, n. 244 provvederà altresì ad integrare le disposizioni contenute nell'articolo 1-*bis* del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, in materia di riallineamento delle posizioni di carriera del personale appartenente ai ruoli marescialli dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica con quelle del personale del ruolo ispettori dell'Arma dei carabinieri, informandosi ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) prevedere l'inquadramento del personale appartenente al ruolo dei marescialli comunque in servizio alla data del 1º gennaio 2014 nei seguenti gradi:

1) primo maresciallo, da riservare ai sottufficiali aventi non meno di 25 anni effettivi di anzianità di servizio allo gennaio 2014;

2) primo maresciallo luogotenente, da riservare ai sottufficiali aventi non meno di 30 anni effettivi di anzianità di servizio al 1º gennaio 2014;

b) prevedere la corresponsione del trattamento economico integrale riservato al grado di maggiore ai soli marescialli che abbiano raggiunto il ventinovesimo anno di servizio effettivamente prestato;

c) prevedere la sospensione – per un periodo minimo di cinque anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'articolo 1 comma 1, lettera *b)* della legge 31 dicembre 2012, n. 244 – dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1-*bis,* comma 11, del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186;

d) disporre l'applicazione effettiva delle norme di cui all'articolo 1-*bis,* comma 18, del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, a tutti i casi di palese disallineamento;

e) prevedere che le norme delegate siano applicate retroattivamente a decorrere dal 10 gennaio 2014 al personale in servizio a quella data.

2. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo, stimati pari ad –1.500.000 euro annui a decorrere dal 2014, si provvede rimodulando gli oneri connessi al finanziamento dei programmi d'investimento d'interesse delle Forze Armate, di cui all'articolo 1, comma 95 della legge 23 dicembre 2005, n. 266».

8.0.2

ORRÙ, PADUA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 8-*bis*.

1. Sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al programma "Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico", istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno nell'ambito della missione "Soccorso civile", le somme derivanti:

a) dalla concessione in uso temporaneo a terzi, a titolo oneroso, ai sensi dell'articolo 15, comma 3-*ter*, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, introdotto dall'articolo 15-*bis*, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, dei marchi, delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi

e dei segni distintivi del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

b) dalla valorizzazione ambientale, mediante l'installazione di impianti per la produzione di energia derivante da fonti rinnovabili, degli immobili a qualunque titolo in uso o in dotazione del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, previa autorizzazione dell'Agenzia del demanio per gli immobili di proprietà pubblica;

c) dalla stipulazione di convenzioni, accordi o contratti con soggetti pubblici o privati, a fronte di un corrispettivo determinato in misura corrispondente al costo sopportato per l'utilizzazione delle strutture di formazione del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile;

d) dalla stipulazione da parte del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile di contratti di sponsorizzazione, ai sensi dell'articolo 26 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163».

8.0.3

ORRÙ

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 8-*bis*.

1. Alla formazione tecnico professionale antincendi di cui all'articolo 3 della legge 609/96 attribuita al C.N.VV.F. e alla formazione interna al corpo finalizzata all'accesso, qualificazione, specializzazione e progressione in carriera del personale del CNVVF prendono parte a pieno titolo e con pari impiego, rispetto ai ruoli dei funzionari tecnici, i funzionari amministrativi contabili.

2. Ferme restando le competenze in capo ai funzionari di area tecnica del CNVVF nel procedimento di rilascio della certificazione prevenzione incendi prevista dal dPR 151/2011, partecipano a pieno titolo anche i funzionari amministrativo-contabili in servizio presso gli uffici territoriali, ove assumono l'incarico di coordinamento degli uffici competenti, nonché negli uffici regionali e centrali del CNVVF. Al riparto delle somme introitate dal Ministero economie e finanza dalla procedura – di rilascio del c.p.i. partecipa in quota proporzionale al profilo e livello funzionale anche il ruolo dei funzionari amministrativi contabili direttori e direttori vice-dirigenti di cui all'articolo 85 del decreto legislativo n. 217 del 2005».

8.0.4
LA COMMISSIONE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 8-*bis*.

(Modifiche al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159)

1. All'articolo 40, comma 5-*bis*, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole: "organi di polizia" sono aggiunte le seguenti: "e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco";

b) dopo le parole: "finalità di giustizia," sono aggiunte le seguenti: "di soccorso pubblico,".

2. All'articolo dell'articolo 48 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo il comma 12 è inserito il seguente:

"12-*bis*. Sono destinati in via prioritaria al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco autocarri, mezzi d'opera, macchine operatrici, carrelli elevatori e ogni altro mezzo per uso speciale; funzionali alle esigenze del soccorso pubblico"».

8.0.5
MATTESINI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 8-*bis*.

1. Gli alloggi concessi ai sensi dell'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio-1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni, rimangono in godimento del locatario anche qualora il locatario stesso sia riformato totalmente o parzialmente per malattia, anche non dipendente da cause di servizio. Nel caso di pensionamento dell'assegnatario, i predetti alloggi rimangono assegnati in locazione per un periodo di ulteriori tre anni dalla cessazione dell'incarico. Nel caso di decesso dell'assegnatario, i predetti alloggi rimangono assegnati in locazione al coniuge o agli aventi diritto, che ne facciano richiesta per un periodo di ulteriori tre anni a partire dalla morte dell'assegnatario.

2. Gli alloggi finanziati in tutto o in parte ai sensi dell'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, possono essere alienati dagli enti proprietari

e trasferiti in proprietà agli assegnatari, prima del periodo indicato al punto 5 della Deliberazione 20 dicembre 1991 del Comitato- Interministeriale per la Programmazione Economica e prima del periodo eventualmente indicato da convenzioni «Speciali concernenti i singoli interventi. Nel caso l'assegnatario acquisti l'immobile esso viene automaticamente liberato dal vincolo di destinazione».

8.0.6 (testo 2)
La Commissione

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 8-*bis*.

1. All'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, come modificato dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-*bis*. In ragione delle specifiche esigenze di operatività dei compiti di tutela della sicurezza e del soccorso pubblico, sono escluse dalla disciplina di cui alle lettere *a)* e *b)* del precedente comma 2, le sedi della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Senza nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica, sono trasferiti ai competenti programmi dello stato di previsione del Ministero dell'interno, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, gli importi corrispondenti agli stanziamenti di spesa confluiti dal 1° gennaio 2013 ai fondi di cui al successivo comma 6."».

8.0.300
Di Biagio

*Dopo l'***articolo 8***, inserire il seguente:*

«Art. 8-*bis*.

(Indennità di immissione in ruolo per il personale immesso nelle carriere iniziali delle Forze di polizia a ordinamento civile e militare ai sensi dell'articolo 2199, comma 4, lettera b), *del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66)*

1. Qualora il periodo intercorrente tra la conclusione della ferma permanente quadriennale e l'immissione in ruolo ai sensi dell'articolo 2199 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 dovesse essere superiore ai

trenta giorni, è riconosciuta al personale di cui all'articolo 2199 comma 4 lettera *b)* del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 un'indennità mensile non inferiore all'80 per cento della retribuzione spettante al ruolo da ricoprire.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, nonché del Ministro responsabile dell'amministrazione presso la quale avviene l'immissione in ruolo di cui al comma 4 lettera *b)* dell'articolo 2199 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono individuate le modalità di attuazione del comma 1».

Art. 9.

9.300
D'Alì

Sopprimere l'articolo.

9.1
Giovanni Mauro, Mario Ferrara, Bilardi, Compagnone, Scavone

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-*bis.* Allo scopo di eliminare il contenzioso giurisdizionale nascente dalla rinnovazione concorsuale disciplinata dalla legge 3 dicembre 2010, n. 202, prima che vengano attivate le nuove procedure di selezione per i concorsi a dirigente scolastico, al fine di consentire la piena funzionalità delle istituzioni scolastiche autonome, sono inseriti, con riserva, In coda alla graduatoria, tutti i soggetti, non già collocati in quiescenza, che, in possesso dei prescritti requisiti, abbiano partecipato alla procedura di rinnovazione di cui all'articolo 5 della legge 3 dicembre 2010, n. 202, risultandone non idonei, ma che abbiano, alla data di entrata in vigore della presente legge, un ricorso pendente in sede giurisdizionale o amministrativa, avverso gli esiti della procedura di cui al predetto articolo 5. Tale graduatoria rimarrà in vigore fino ad esaurimento. La riserva è sciolta attraverso la partecipazione di tali soggetti con esito positivo ad apposito breve corso intensivo di formazione, con la produzione da parte degli stessi di una relazione finale e il rilascio di un attestato positivo da parte del direttore del corso, senza effettuazione dell'esame finale previsto dal comma 2 dell'articolo 6 della legge 202/2010, sulla base di quanto disposto in analoga situazione dal comma 619, primo periodo della legge 27

dicembre 2006, n. 296. Il suddetto esame finale previsto al comma 2 dell'articolo 6 della legge n. 202 del 2010 è sostituito, anche per i candidati risultati idonei a seguito della procedura di rinnovazione di cui all'articolo 5 della suddetta legge e che non abbiano ancora completato la procedura concorsuale, dalle medesime modalità di conclusione del corso di formazione previste dal secondo periodo del presente comma.

1-*ter*. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato ad emanare, entro trenta giorni dalla data di entrata In vigore della presente legge, un decreto volto a determinare le modalità di svolgimento della procedura di cui al comma 1-*bis,* nel rispetto dei criteri In esso stabiliti.

1-*quater*. Agli oneri derivanti dall'attuazione di quanto previsto al commi 1-*bis* e 1-*ter* si provvede mediante l'utilizzo delle risorse strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

9.2

SANTANGELO, PUGLIA

Sopprimere il comma 2.

9.3

DE PETRIS, PETRAGLIA, BAROZZINO, STEFANO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, URAS

Sopprimere il comma 2

9.4

PUGLISI, DI GIORGI, IDEM, MARTINI, MINEO, TOCCI, ZAVOLI

Sopprimere il comma 2.

9.5

MUSSINI, ORELLANA, DE PIETRO, BOCCHINO, BIGNAMI, PUGLIA, CATALFO, MONTEVECCHI

Al comma 2, sopprimere le lettere a), c) *e* d).

9.6 (id. a 9.7)

La Commissione

Al comma 2, lettera b) *sopprimere le parole:* «residente nel paese ospitante da almeno un anno».

9.100

La Commissione

Al comma 2, lettera c), *capoverso* «*1*-bis», *premettere le seguenti parole:* «in ragione delle peculiari esigenze delle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero,», *dopo le parole:* «scolastico italiano» *inserire le seguenti:* «ad eccezione dell'insegnamento della lingua e letteratura italiana corrispondenti ai codici funzione 003, 020, 021 e 022» *e dopo le parole:* «Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca,» *inserire le seguenti:* «nel limite del 20 per cento del monte ore settimanale».

9.8

Mussini, Orellana, De Pietro, Bocchino, Bignami, Montevecchi, Puglia, Catalfo

Al comma 2, lettera c) *capoverso* «1-*bis*» *dopo le parole:* «scolastico italiano» *inserire le seguenti:* «, a eccezione dell'insegnamento della lingua e letteratura italiana corrispondenti ai codici funzione 002, 003, 020, 021, 022 e 034,».

9.9

Mussini, Orellana, De Pietro, Bocchino, Bignami, Blundo, Montevecchi, Puglia

Al comma 2, lettera c), *capoverso* «1-*bis*» *dopo le parole:* «di concerto tra il Ministro degli affari esteri e il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca,» *aggiungere le seguenti:* «per l'anno scolastico 2013-2014».

9.10

MUSSINI, ORELLANA, DE PIETRO, BOCCHINO, BIGNAMI, BLUNDO, PUGLIA, MONTEVECCHI

Al comma 2, lettera c), *capoverso* «1-*bis*» *dopo le parole:* «della ricerca» *sono inserite le seguenti:* «, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti,».

9.11

MUSSINI, ORELLANA, DE PIETRO, BOCCHINO, BIGNAMI, MONTEVECCHI, PUGLIA

Al comma 2, lettera c), capoverso *«1-bis»*, *sostituire le parole:* «adeguata ai compiti lavorativi e residente nel paese ospitante da almeno un anno, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa italiana» *con le seguenti:* «di livello C1 certificata secondo il Quadro comune europeo di riferimento (QCER) da enti certificatori riconosciuti e in possesso delle abilitazioni previste dalla normativa italiana o equipollenti».

9.12

LA COMMISSIONE

Al comma 2, lettera c), *capoverso* «1-*bis*», *sopprimere le parole:* «e residente nel paese ospitante da almeno un anno».

9.13

MUSSINI, ORELLANA, DE PIETRO, BOCCHINO, BIGNAMI, MONTEVECCHI, BLUNDO, PUGLIA

Al comma 2, lettera c) *capoverso* «1-*bis*» *aggiungere in fine le seguenti parole:* «, garantendo la pubblicità della selezione e la valutazione pubblica dei requisiti in possesso dei candidati, nonché la previsione di un periodo congruo per consentire la selezione delle manifestazioni d'interesse e la presentazione dei curricula».

9.14 (testo 2)

LA COMMISSIONE

Apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-*bis*. Alla legge 22 dicembre 1990, n. 401, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 7, comma 1, dopo le parole: "negli Stati nei quali hanno sede" sono aggiunte le seguenti: "e negli altri Stati individuati con decreto del competente direttore generale del Ministero, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze";

b) all'articolo 13, il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Il personale dell'area della promozione culturale presta servizio presso la direzione generale o presso gli Istituti di Cultura con funzioni di Direttore o Addetto oppure presso gli uffici all'estero di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, con funzioni di Addetto.".

2-*ter*. Nel quadro D della tabella A di cui all'articolo 171, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, dopo le parole: "addetto presso istituto italiano di cultura" sono inserite le seguenti: ", rappresentanza diplomatica, ufficio consolare o rappresentanza permanente".»;

b) al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «All'attuazione delle predette disposizioni si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente.».

9.15

Di Biagio

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

2-*bis*. All'articolo 15 comma 1-*ter* del DM 249/2010, le parole: «fino all'anno scolastico 2011/2012 incluso» sono sostituite dalle seguenti parole: «fino all'anno scolastico 2012/2013 incluso».

ORDINE DEL GIORNO

G9.100

NENCINI, BUEMI, Fausto Guilherme LONGO, PALERMO, PANIZZA, ZIN, BERGER

Il Senato,

premesso che:

il decreto legislativo 6 marzo 1998, n. 59, nel ribadire la linea secondo la quale fosse negata la possibilità in via ordinaria di conferire posti dirigenziali a chi non avesse conseguito la relativa qualifica mediante concorso, stabilì pure che essa dovesse decorre dallo svolgimento della prima tornata di concorsi dirigenziali e dalla redazione delle conseguenti graduatorie; fino a quel momento l'articolo 28-*bis*, comma 3, di quest'ultimo decreto statuì che non solo fosse possibile nel comparto scuola conferire incarichi di presidenza, ma che anzi essi sarebbero stati titolo valutabile proprio, ai fini concorsuali. L'articolo 28-*bis*, è poi divenuto l'articolo 29, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

il legislatore, dunque, nel prevedere l'anzidetta eccezione all'impianto giuridico complessivo della dirigenza, ha tenuto presente le particolari necessità delle istituzioni scolastiche, che esigono, in ogni caso, la continua presenza di un responsabile, per ragioni di continuità amministrativa e gestionale;

nell'ottica di avviare un graduale superamento dell'istituto dell'incarico di presidenza, è stato bandito, nel 2002, in attuazione della predetta norma del decreto legislativo n. 165/2001, un primo corso concorso per titoli ed esami, riservato a tutti i docenti con almeno un triennio di incarico. Il legislatore è poi intervenuto una seconda volta, attraverso il disposto di cui all'articolo 1-*sexies* del decreto-legge n. 7 del 2005, convertito con modificazioni, dalla legge n. 43 del 2005, che ha posto fine all'attribuzione di nuovi incarichi annuali di dirigenza, ha statuito l'avvio di un nuovo concorso riservato, ma ha consentito, in ogni caso, la conferma degli incarichi già conferiti. Detta disposizione normativa ha permesso il perdurare dei residuali incarichi annuali di dirigenza, specialmente in alcune regioni italiane, ponendo in essere una reiterazione, ineliminabile in via amministrativa, dei relativi contratti di durata annuale dei docenti coinvolti;

in attuazione della disciplina richiamata anche per l'anno scolastico 2013/2014 è stata emanata la Direttiva n. 20, del 24 maggio 2013, volta a disciplinare le modalità della conferma degli incarichi. Da un punto di vista contrattuale l'incarico di presidenza è regolato dall'articolo 69 del CCNL/1995, espressamente richiamato nell'articolo 146 del CCNL/2007.

Detta reiterazione dei contratti annuali di dirigenza ha superato, in alcuni casi, l'arco temporale di un decennio ed ha portato i docenti coinvolti alla richiesta, dinanzi alla giurisdizione civile, sezione lavoro, del riconoscimento del servizio prestato, nel rispetto della normativa europea e in particolare, da quanto previsto dalla direttiva 1999/70/Ce relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'UNI CE, dal CEEP e dal CES (che si applica alla pubblica amministrazione in forza della clausola 2 del medesimo accordo quadro); l'Amministrazione è risultata soccombente nei giudizi sinora svolti si. Nello specifico, ad esempio, il Giudice di Chiavari ha accolto il ricorso n. 309/2012 depositato il 31 agosto 2012, ha riconosciuto alla preside incaricata ricorrente euro 60.350,25 e ha condannato l'Amministrazione al pagamento di euro 3.000 di spese, oltre gli interessi legali e alla rivalutazione monetaria. «Si ritiene – si legge nella sentenza – che la richiesta economica sia fondata e vada accolta per un semplice e fondamentale principio: il lavoratore al quale l'amministrazione affida "tutte le mansioni e le responsabilità, proprie dell'incarico" dirigenziale, peraltro in modo stabile e continuativo per più anni consecutivi, deve essere retribuito da dirigente. "Le giustificazioni – afferma il Giudice – del diverso trattamento economico non paiono quindi, nel caso concreto, sostenibili sulla base del principi statuiti da tale intervento, ritenendo quindi che, nella fattispecie, il consolidamento dello svolgimento per un lungo periodo di una determinata funzione, che diventa la regola, e non l'eccezione a seguito di una emergenza manifestatasi, debba comportare una equiparazione sul piano economico, dei dipendenti.". Identiche soluzioni sono state adottate dagli altri giudici che finora si sono espressi;

inoltre, vista la giurisprudenza richiamata, che ha ormai pacificamente statuito il carattere stabile delle conferme dell'incarico di presidenza, esiste giuridicamente il rischio concreto dell'apertura, in sede europea, di una procedura d'infrazione per violazione della direttiva 1999/70/Ce relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e dal CES, difficilmente superabile senza una previsione di sanatoria della situazione dei docenti coinvolti, ai fini della assunzione della qualifica di dirigente scolastico a tempo indeterminato;

tenuto conto che:

sarebbe opportuno risolvere il contenzioso in atto con l'acquisizione da parte di detti soggetti, quantificabili nel numero di circa 80 docenti, della qualifica giuridica di D.S. a tempo indeterminato stante la già prevista e ottenuta equiparazione retributiva, nonché abolire l'istituto giuridico degli incarichi di presidenza,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di predisporre misure volte alla semplificazione e al superamento del residuale istituto della conferma dell'incarico di presidenza, attraverso l'attivazione di una apposita procedura concorsuale per titoli ed esami, analoga a quella prevista per i soggetti di cui all'articolo 2 della legge 3 dicembre 2010, n. 202, rivolta a tutti quei do-

centi che hanno ottenuto, a decorrere dall'anno scolastico 2006-2007, la conferma dell'incarico di presidenza per almeno un triennio secondo quanto previsto dall'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43 e che non siano già collocati in quiescenza alla data di entrata vigore della presente legge.

EMENDAMENTI

9.0.1

Giovanni Mauro, Mario Ferrara, Bilardi, Compagnone, Scavone

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 9-*bis*.

1. Hanno diritto a chiedere l'incarico di direzione i soggetti per i qual i è pendente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto un contenzioso con oggetto la partecipazione al concorso a posti di dirigente scolastico indetto con il decreto direttoriale 22 novembre 2004 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4 serie speciale, n. 94 del 26 novembre 2004. Tal i soggetti di cui all'articolo 5 della legge 3 dicembre 2010 n. 202, ammessi alla rinnovazione della procedura concorsuale In esso prevista e che non hanno prestato acquiescenza all'esito negativo della medesima sono ammessi, a domanda, da presentarsi entro e non oltre il 30 settembre 2013, a corso intensivo di formazione, indetto dall'amministrazione da concludersi entro l'anno scolastico 2014/2015 e collocati, dopo esito positivo del corso che viene conseguito dai candidati con la produzione da parte degli stessi di una relazione finale ed il rilascio di un attestato positivo da parte del direttore del corso, in calce alla graduatoria di cui all'articolo 7 della legge 202 del 3 dicembre 2010 la cui efficacia è prorogata sino al 31 dicembre 2018.

Agli oneri derivanti dall'attuazione di quanto previsto al punto b-*bis* si provvede mediante l'utilizzo delle risorse strumentali e finanziari e disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Gli incarichi cessano comunque alla data di nomina dell'avente diritto. All'incaricato spetta, oltre allo stipendio proprio della relativa qualifica, una indennità di natura accessoria sostitutiva di qualunque altro emolumento di pari natura inclusa la retribuzione professionale docenti, pari all'80 per cento della retribuzione di posizione, parte variabile, di un dirigente scolastico. Alla relativa spesa si dà copertura, per la quota parte relativa la didattica sostitutiva mediante corrispondente riduzione delle facoltà assunzionali relative i dirigenti scolastici limitatamente al periodo di effettiva durata degli incarichi e per la quota parte relativa l'indennità mediante corrispondente riduzione del Fondo unico nazionale per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti scolastici».

9.0.3 (testo corretto)
LA COMMISSIONE

*Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:*

«Art. 9-*bis*.

(Potenziamento della revisione della spesa di personale del Ministero degli affari esteri)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 170 è aggiunto, infine, il seguente comma:

''Se destinato all'estero ai sensi dell'articolo 34 per un periodo che, anche per effetto di eventuali proroghe, non sia complessivamente superiore ad un anno, il personale ha titolo al trattamento economico di cui alla presente parte, ad eccezione dei benefici di cui agli articoli 173, 175, 176, 179, 196, 197, 199,205 e 206, nonché al primo comma dell'articolo 200''.

b) l'articolo 199 è sostituito dal seguente:

''Articolo 199 – *(*Contributoyer *il trasporto degli effetti). – 1.* Per i viaggi dì trasferimento di cui all'articolo 190, per consentire di far fronte alle spese aggiuntive necessarie per il trasporto degli effetti, comprensivi di bagaglio, mobili e masserizie, spetta al personale un contributo fisso onnicomprensivo. La misura di tale contributo è rapportata all'indennità spettante a norma dell'articolo 175 del presente decreto per il personale trasferito da Roma ad una sede estera e da una ad altra sede estera, ovvero a norma dell'articolo 176 del presente decreto per il personale in servizio all'estero che è richiamato in Italia. Tale misura è pari ad una percentuale compresa fra il 30 e il l 00 per cento di dette indennità a seconda della distanza intercorrente fra la sede di servizio e quella di destinazione, ed è stabilita secondo la seguente parametrazione:

per distanze non maggiori dì 500 chilometri: trenta per cento;
per distanze maggiori di chilometri 500 e non maggiori di chilometri 1.500: cinquanta per cento;
per distanze maggiori di chilometri 1.500 e non maggiori di chilometri 3.500: settantacinque per cento;
per distanze maggiori di chilometri 3.500: cento per cento.

2. La parametrazione di cui al comma 1 può essere modificata, senza introdurre maggiori oneri, con decreto del Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

3. Il contributo fisso onnicomprensivo dì cui al primo comma è corrisposto nella misura del settantacinque per cento all'atto dell'assunzione di servizio presso una sede all'estero o presso il Ministero; il residuo venticinque per cento del contributo spettante è corrisposto entro novanta giorni dalla data di presentazione al Ministero, da parte del dipendente tra-

sferito, di idonea attestazione, rilasciata dalla sede all'estero presso la quale il dipendente è trasferito, che egli abbia effettivamente ricevuto i propri mobili e le proprie masserizie. In caso di rientro presso l'Amministrazione centrale, tale attestazione è sostituita da un 'attestazione che le masserizie sono state effettivamente spedite, resa dalla sede dalla quale il dipendente è trasferito. La sede all'estero rilascia l'attestazione su richiesta del dipendente trasferito, sulla base degli atti in suo possesso oppure a seguito di opportune verifiche effettuate in loco. Qualora, entro sei mesi dalla data di assunzione di servizio, il dipendente trasferito non produca al Ministero per causa a lui imputabile l'attestazione rilasciata dalla sede all'estero, lo stesso perde il diritto alla corresponsione del contributo fisso di cui al comma 1 e la quota già pagata all'atto dell'assunzione dì servizio è recuperata a cura dell'Amministrazione.

4. Qualora dipendenti fra loro coniugati siano trasferiti allo stesso ufficio all'estero o ad uffici ubicati nella stessa città, e sempre che il divario fra le date dì assunzione di servizio nella sede sia inferiore a centottanta giorni, il contributo di cui al comma primo spetta soltanto al dipendente che ne ha diritto nella misura più elevata, con gli aumenti che spetterebbero se il coniuge fosse a carico. Con decreto del Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da rivedere con cadenza annuale, sono individuate le sedi all'estero caratterizzate da particolari situazioni abitati ve, con specifico riferimento alla disponibilità di alloggi parzialmente o totalmente arredati, e logistiche, da condizioni eccezionali sotto il profilo della sicurezza e del disagio del personale, oppure da particolari livelli delle indennità di base per le quali il contributo dì cui al comma primo può essere corrisposto in misura diversa rispetto alla parametrazione stabilita al medesimo comma. Dall'applicazione di tale decreto non possono derivare maggiori oneri a carico della finanza pubblica.'';

c) l'articolo 200 è abrogato;

d) all'articolo 201, dopo la parola: ''domestici'' sono soppresse le parole: ''nonché per i trasporti di cui all'articolo 199'';

e) al secondo comma dell'articolo 202, dopo la parola: ''domestici'' sono soppresse le parole: ''ed eventualmente alle spese di spedizione degli effetti''.

2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere *b)*, *e)*, *d)* e *e)* si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2014.

3. Dal presente articolo non devono derivare maggiori oneri per la finanza pubblica».

9.0.4 (id. a 9.0.5 e 9.0.6)

La Commissione

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 9-*bis*.

(Misure urgenti per la tutela del made in Italy agroalimentare)

1. Per garantire la tutela e il consolidamento del posizionamento mondiale del *made in Italy* agroalimentare, fino al 31 dicembre 2014 è autorizzato il passaggio diretto, a domanda, di personale delle pubbliche amministrazioni all'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro alimentari ICQRF del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

2. Il passaggio di cui al comma 1 è autorizzato nella misura massima di 100 unità ed anche in soprannumero delle dotazioni organiche previste per il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Il predetto passaggio avviene mediante cessione del contratto di lavoro e previa selezione delle professionalità e individuazione delle sedi secondo criteri prefissati dallo stesso Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali con apposito bando. Al personale trasferito si applica l'articolo 2, comma 11, lettera *d)* terzo e quarto periodo del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

3. Al personale transitato in mobilità volontaria all'ICQRF si applica il trattamento contrattuale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza riconoscimento di integrazioni derivanti da più favorevoli trattamenti stipendiali derivanti dai contratti delle amministrazioni di provenienza. Le amministrazioni di provenienza del personale selezionato provvedono a trasferire al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali le corrispondenti partite stipendiali entro 30 giorni dal decreto di inquadramento del personale stesso.

4. Dal presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato».

9.0.7

PANIZZA, PALERMO, Fausto Guilherme LONGO, ZIN, BERGER, LANIECE

*Dopo l'***articolo,** *inserire il seguente:*

«Art. 9-*bis*.

(Modifica all'articolo 2, comma 4-novies della legge 26 febbraio 2011, n. 10)

1. All'articolo 2 della legge 26 febbraio 2011, n. 10, il comma 4-*novies* è sostituito dal seguente:

"4-*novies*. Il servizio all'estero del personale docente e amministrativo della scuola è prorogato, nella stessa sede, fino al raggiungimento di un periodo di permanenza non superiore complessivamente a tredici anni scolastici non rinnovabili. La durata del servizio all'estero non può quindi essere superiore ai tredici anni scolastici. La proroga del servizio all'estero non si applica conseguentemente al personale che abbia già prestato un servizio all'estero per un periodo pari o superiore ai tredici anni scolastici. Limitatamente agli anni scolastici 2013-2014, 2014-2015 e 2015-2016 sono sospese le procedure di mobilità estero per estero relative al predetto personale a tempo indeterminato in servizio presso le iniziative e istituzioni scolastiche italiane all'estero e presso i lettorati. Sono comunque garantite le procedure di mobilità del personale in servizio presso le Scuole europee. Sono altresì assicurati i trasferimenti da sedi particolarmente disagiate. Ai fini dell'applicazione del presente comma, sono utilizzate sino al 31 agosto 2014 le graduatorie riformulate e aggiornate per la destinazione all'estero del personale scolastico a tempo indeterminato, relative al triennio scolastico 2007-2008, 2008-2009 e 2009-2010".».

9.0.8

DI BIAGIO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 9-*bis*.

(Modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di diritti e prerogative sindacali di particolari categorie di personale del Ministero degli affari esteri)

1. l'articolo 42 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il comma 3 è così modificato:

"3-*bis*. Ai fini della costituzione degli organismi di cui al comma 3, è garantita la partecipazione del personale in servizio presso le rappresentanze diplomatiche e consolari nonché presso gli istituti italiani di cultura all'estero, ancorché assunto con contratto regolato dalla legge locale. Di quanto previsto dal presente comma, ai fini del dato elettorale, e delle deleghe conferite alle Organizzazioni sindacali per il versamento dei contributi sindacali dei personale a contratto locale, valide per il calcolo del dato associativo, si tiene conto ai fini del calcolo della rappresentatività sindacale ai sensi dell'articolo 43".

2. Dalla attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

9.0.300
DI BIAGIO

*Dopo l'***articolo 9***, inserire il seguente:*

«Art. 9-*bis*

(Personale assunto a contratto dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari e dagli Istituti italiani di cultura all'estero)

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi in materia di personale assunto a contratto dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari e dagli Istituti italiani di cultura all'estero. Nell'esercizio della delega verranno osservati i seguenti principi e criteri direttivi, tenuto conto della contrattazione collettiva esistente in materia, senza determinare maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato:

a) revisione delle disposizioni di cui ai titolo VI del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni;

b) revisione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 7 aprile 2000, n. 103;

c) fissazione delle retribuzioni e del relativo regime previdenziale ed assistenziale, in un quadro di riferimento generale, tenendo conto delle condizioni del mercato del lavoro locale, del costo della vita, dell'anzianità di servizio, dell'impegno profuso dei risultati conseguiti dal lavoratore, delle retribuzioni corrisposte nella stessa sede da rappresentanze diplomatiche e uffici consolari degli altri Stati europei, prevedendo emolumenti comunque sufficienti ad attrarre gli elementi più qualificati;

d) stipulazione dei contratti sulla base degli ordinamenti degli Stati di accreditamento, assicurando nei casi di personale assunto a contratto – comunque uno standard minimo di trattamento nei casi e per le materie in

cui le previsioni della normativa locale si rivelino inesistenti o insufficienti, e in particolare per quanto riguarda la maternità, l'orario di lavoro, l'assistenza sanitaria e per infortuni sul lavoro, i carichi di famiglia.;

e) riconoscimento della giurisdizione italiana in caso di controversie afferenti la materia in oggetto.

f) esplicita indicazione delle norme legislative abrogate.

2. Gli schemi di decreto legislativo di cui al comma 1 sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia, esteso anche alle conseguenze di carattere finanziario».

9.0.301

DI BIAGIO

*Dopo l'***articolo 9,** *inserire il seguente:*

«Art. 9-*bis*.

(Modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in ma ria di diritti e prerogative sindacali di particolari categorie di personale del Ministero degli affari esteri)

1. All'articolo 42 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il comma 3-*bis* è sostituito dal seguente:

"3-*bis*. Ai fini della costituzione degli organismi di cui al comma 3, è garantita la partecipazione del personale in servizio presso le rappresentanze diplomatiche e consolari nonché presso gli istituti italiani di cultura all'estero, ancorché assunto con contratto regolato dalla legge locale. Di quanto previsto dal presente comma, ai fini del dato elettorale, e delle deleghe conferite alle Organizzazioni sindacali per il versamento dei contributi sindacali del personale a contratto locale, valide per il calcolo del dato associativo, si tiene conto ai fini del calcolo della rappresentatività sindacale ai sensi dell'articolo 43".

2. Dalla attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

Art. 10.

10.300
D'Alì

Sopprimere l'articolo.

10.1
Volpi, Bisinella, Calderoli, Bitonci, Arrigoni, Bellot, Candiani, Centinaio, Comaroli, Consiglio, Crosio, Davico, Divina, Munerato, Stefani, Stucchi

Sopprimere l'articolo.

1.1700 [*già* 10.17 (testo 3)]
De Petris, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Stefano, Uras

Sopprimere l'articolo

10.250
Endrizzi, Catalfo, Puglia, Paglini, Crimi, Campanella, Morra, Bottici

Sopprimere l'articolo.

10.2
Orellana, Mussini, Molinari, Lezzi, Bertorotta, Bulgarelli, Morra, Gaetti, De Pietro, Bottici, Puglia, Catalfo, Bocchino

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 10. – *(Misure urgenti per il potenzia mento delle politiche di coesione). – 1.* Nel quadro delle attribuzioni del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per la politica di coesione di cui all'articolo 7, comma 26, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e al decreto le-

gislativo 31 maggio 2011, n. 88, al fine di assicurare il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 119, comma 5, della Costituzione e rafforzare l'azione di programmazione, coordinamento, sorveglianza e sostegno della politica di coesione, è istituita l'Agenzia per la coesione territoriale, di seguito denominata "Agenzia", sottoposta alla vigilanza del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato. Le funzioni relative alla politica di coesione sono attribuite all'Agenzia per la coesione territoriale secondo le disposizioni di cui ai seguenti commi.

2. L'Agenzia, ferme restando le competenze delle amministrazioni titolari di programmi e delle relative autorità di gestione, tenuto conto degli obiettivi definiti dagli atti di indirizzo e programmazione relativi ai fondi strutturali europei e al Fondo per lo sviluppo e la coesione:

a) nell'attività istruttoria cura il raccordo con le amministrazioni statali e regionali competenti ai fini della predisposizione di proposte di programmazione economica e finanziaria e di destinazione territoriale delle risorse della politica di coesione europea e nazionale di natura finanziaria e non finanziaria miranti ad accrescere la coesione territoriale, anche ai fini dell'adozione degli atti di indirizzo e di programmazione relativi all'impiego dei fondi a finalità strutturale dell'Unione Europea, nonché all'impiego del Fondo per lo sviluppo e la coesione da realizzare in forma integrata con le risorse europee per lo sviluppo regionale;

b) promuove e coordina i programmi e gli interventi finanziati dai fondi strutturali, i programmi finanziati dal Fondo per lo sviluppo e la coesione, nonché le attività di valutazione delle politiche di coesione;

c) raccoglie ed elabora, in collaborazione con le amministrazioni statali e regionali competenti, informazioni e dati sull'attuazione dei programmi operativi dei fondi a finalità strutturale dell'Unione europea, nonché sull'attuazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, anche ai fini dell'adozione delle misure di accelerazione degli interventi necessari ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88;

d) supporta il Ministro delegato nei rapporti con le istituzioni dell'Unione europea relativi alla fase di definizione delle politiche di sviluppo regionale e di verifica della loro realizzazione, predisponendo, ove necessario, proposte di riprogrammazione;

e) raccoglie ed elabora informazioni, dati e analisi in materia di sviluppo regionale;

f) cura l'istruttoria relativa all'esercizio dei poteri di cui all'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo n. 88 del 2011, al fine di assicurare l'efficace utilizzo delle risorse per la politica di coesione;

g) Opera, in raccordo con le amministrazioni competenti, il monitoraggio sistematico e continuo dei programmi operativi e degli interventi della politica di coesione, anche attraverso specifiche attività di verifica, ferme restando le funzioni di controllo e monitoraggio attribuite alla Ragioneria generale dello Stato;

h) esercita funzioni di sostegno e di assistenza tecnica alle amministrazioni che gestiscono programmi europei o nazionali con obiettivi di

rafforzamento della coesione territoriale sia attraverso apposite iniziative di formazione del personale delle amministrazioni interessate, che con l'intervento di specifiche strutture di sostegno per l'accelerazione e la realizzazione dei programmi, anche con riferimento alle procedure relative alla stesura e gestione di bandi pubblici;

i) può assumere le funzioni dirette di autorità di gestione di programmi, anche per la conduzione di specifici progetti a carattere sperimentale;

j) dà esecuzione alle determinazioni adottate ai sensi degli articoli 3 e 6, comma 6, del decreto legislativo n. 88 del 2011.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delegato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro per la pubblica amministrazione, del Ministro per gli affari europei, da adottare entro il 1º marzo 2014, è approvato lo statuto dell'Agenzia. Lo statuto disciplina l'articolazione dell'Agenzia, la composizione, le competenze e le modalità di nomina degli organi di direzione e del collegio dei revisori, stabilisce i principi e le modalità di adozione dei regolamenti e degli altri atti generali che disciplinano l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia, prevedendo altresì forme di rappresentanza delle amministrazioni, anche territoriali, coinvolte nei programmi. L'Agenzia dispone di una dotazione organica di 200 unità di personale e gode di autonomia organizzativa, contabile e di bilancio. Sono organi dell'Agenzia: il direttore generale; il comitato direttivo; il collegio dei revisori dei conti. La partecipazione al Comitato direttivo dell'Agenzia non comporta alcuna forma di compenso. L'Agenzia assicura lo svolgimento delle attività strumentali e di controllo interno nell'ambito delle risorse disponibili. Il rapporto di lavoro presso l'Agenzia è regolato dal contratto collettivo nazionale di lavoro per il comparto Ministeri. Con contestuale decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delegato, di concerto con il Ministro per gli affari europei, è nominato il direttore generale scelto tra personalità di comprovata esperienza nella materia delle politiche di coesione, di elevata professionalità e di notoria indipendenza, con trattamento economico non superiore a quello massimo previsto per i Capi dipartimento del segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei ministri. Per quanto non previsto dallo statuto e dalle disposizioni del presente articolo, si applicano le previsioni di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delegato, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, del Ministro per gli Affari Europei, dello sviluppo economico, per la pubblica amministrazione, sono trasferite all'Agenzia, sulla base delle funzioni rispettivamente attribuite, le unità di personale di ruolo e i rapporti di lavoro a tempo determinato per la loro residua durata, nonché le risorse finanziarie e strumentali del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica del Ministero dello sviluppo economico (di seguito Dipartimento), ad eccezione di quelle afferenti alla Direzione generale per l'incentivazione delle attività imprenditoriali. È fatto salvo il diritto

di opzione, da esercitare entro 30 giorni dalla conversione in legge del presente decreto-legge. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico sono conseguentemente ridotte le dotazioni organiche, le relative strutture e le risorse finanziarie e strumentali del medesimo ministero. I dipendenti trasferiti mantengono l'inquadramento previdenziale di provenienza. Al personale dell'Agenzia è riconosciuto il trattamento economico complessivo già in godimento alla data di entrata in vigore del presente decreto, senza che da ciò derivino, sotto qualsiasi forma, ulteriori oneri per il bilancio dello Stato. Il personale trasferito eccedente il contingente di cui al comma 4 è inquadrato in sovrannumero nei ruoli dell'Agenzia e gradualmente riassorbito in relazione alle cessazioni in servizio a qualunque titolo. Nelle more della definizione dell'assetto organizzativo dell'Agenzia e delle strutture del Ministero dello sviluppo economico, gli incarichi di livello dirigenziale conferiti ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito del Dipartimento sono mantenuti fino alla naturale scadenza e comunque fino all'effettiva operatività dell'Agenzia e, relativamente ai contratti di cui ai commi 5-*bis* e 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, anche in deroga ai contingenti indicati dalla normativa vigente, previa indisponibilità della medesima quota utilizzabile a valere sulla dotazione organica dei dirigenti del Ministero dello sviluppo economico.

5. Agli oneri derivanti dai commi 3 e 4 pari ad euro 350.000 annui a decorrere dall'anno 2014 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2014 e 2015, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 350.000 euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

7. Il Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e le relative risorse finanziarie sono trasferite allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delegato per la politica di coesione territoriale e del Ministro per gli Affari Europei, sono definite le procedure di spesa, le modalità di gestione delle risorse e la rendicontazione dell'utilizzo delle risorse in attuazione dei programmi delle delibere CIPE.

8. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delegato, si provvede alla riorganizzazione del Nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, anche ai fini di individuare le funzioni da trasferire all'Agenzia, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

9. Fino alla effettiva operatività dell'Agenzia, come definita dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 4, il Capo del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica assicura la continuità della gestione amministrativa, nonché la tempestiva ed efficace attuazione degli adempimenti connessi alla fine del ciclo di programmazione 2007-2013 e all'avvio della programmazione 2014-2020».

10.3

ORELLANA, MUSSINI, MOLINARI, LEZZI, BERTOROTTA, BULGARELLI, MORRA, GAETTI, DE PIETRO, BOTTICI, CATALFO, BOCCHINO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 10. - *(Misure urgenti per il potenzia mento delle politiche di coesione). – 1.* Nel quadro delle attribuzioni del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per la politica di coesione di cui all'articolo 7, comma 26, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e al decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, al fine di assicurare il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 119, comma 5, della Costituzione e rafforzare l'azione di programmazione, coordinamento, sorveglianza e sostegno della politica di coesione, è istituita l'Agenzia per la coesione territoriale, di seguito denominata «Agenzia», sottoposta alla vigilanza del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato. Le funzioni relative alla politica di coesione sono attribuite all'Agenzia per la coesione territoriale secondo le disposizioni di cui ai seguenti commi.

2. L'Agenzia, ferme restando le competenze delle amministrazioni titolari di programmi e delle relative autorità di gestione, tenuto conto degli obiettivi definiti dagli atti di indirizzo e programmazione relativi ai fondi strutturali europei e al Fondo per lo sviluppo e la coesione:

a) nell'attività istruttoria cura il raccordo con le amministrazioni statali e regionali competenti ai fini della predisposizione di proposte di programmazione economica e finanziaria e di destinazione territoriale delle risorse della politica di coesione europea e nazionale di natura finanziaria e non finanziaria miranti ad accrescere la coesione territoriale, anche ai fini dell'adozione degli atti di indirizzo e di programmazione relativi all'impiego dei fondi a finalità strutturale dell'Unione Europea, nonché all'impiego del Fondo per lo sviluppo e la coesione da realizzare in forma integrata con le risorse europee per lo sviluppo regionale;

b) promuove e coordina i programmi e gli interventi finanziati dai fondi strutturali, i programmi finanziati dal Fondo per lo sviluppo e la coesione, nonché le attività di valutazione delle politiche di coesione;

c) raccoglie ed elabora, in collaborazione con le amministrazioni statali e regionali competenti, informazioni e dati sull'attuazione dei programmi operativi dei fondi a finalità strutturale dell'Unione europea, non-

ché sull'attuazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, anche ai fini dell'adozione delle misure di accelerazione degli interventi necessari ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88;

d) supporta il Ministro delegato nei rapporti con le istituzioni dell'Unione europea relativi alla fase di definizione delle politiche di sviluppo regionale e di verifica della loro realizzazione, predisponendo, ove necessario, proposte di riprogrammazione;

f) raccoglie ed elabora informazioni, dati e analisi in materia di sviluppo regionale;

g) cura l'istruttoria relativa all'esercizio dei poteri di cui all'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo n. 88 del 2011, al fine di assicurare l'efficace utilizzo delle risorse per la politica di coesione;

h) opera, in raccordo con le amministrazioni competenti, il monitoraggio sistematico e continuo dei programmi operativi e degli interventi della politica di coesione, anche attraverso specifiche attività di verifica, ferme restando le funzioni di controllo e monito raggio attribuite alla Ragioneria generale dello Stato;

i) esercita funzioni di sostegno e di assistenza tecnica alle amministrazioni che gestiscono programmi europei o nazionali con obiettivi di rafforzamento della coesione territoriale sia attraverso apposite iniziative di formazione del personale delle amministrazioni interessate, che con l'intervento di specifiche strutture di sostegno per l'accelerazione e la realizzazione dei programmi, anche con riferimento alle procedure relative alla stesura e gestione di bandi pubblici;

l) può assumere le funzioni dirette di autorità di gestione di programmi, anche per la conduzione di specifici progetti a carattere sperimentale;

m) dà esecuzione alle determinazioni adottate ai sensi degli articoli 3 e 6, comma 6, del decreto legislativo n. 88 del 2011.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delegato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,del Ministro per la pubblica amministrazione, del Ministro per gli Affari Europei, da adottare entro il 1° marzo 2014, è approvato lo statuto dell'Agenzia. Lo statuto disciplina l'articolazione dell'Agenzia, la composizione, le competenze e le modalità di nomina degli organi di direzione e del collegio dei revisori, stabilisce i principi e le modalità di adozione dei regolamenti e degli altri atti generali che disciplinano l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia, prevedendo altresì forme di rappresentanza delle amministrazioni, anche territoriali, coinvolte nei programmi. L'Agenzia dispone di una dotazione organica di 200 unità di personale e gode di autonomia organizzativa, contabile e di bilancio. Sono organi dell'Agenzia: il direttore generale; il comitato direttivo; il collegio dei revisori dei conti. La partecipazione al Comitato direttivo dell'Agenzia non comporta alcuna forma di compenso. L'Agenzia assicura lo svolgimento delle attività strumentali e di controllo interno nell'ambito delle risorse disponibili. Il rapporto di lavoro presso l'Agenzia è regolato dal con-

tratto collettivo nazionale di lavoro per il comparto Ministeri. Con contestuale decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delegato, di concerto con il Ministro per gli Affari Europei, è nominato il direttore generale scelto tra personalità di comprovata esperienza nella materia delle politiche di coesione, di elevata professionalità e di notoria indipendenza, con trattamento economico non superiore a quello massimo previsto per i Capi dipartimento del segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei ministri. Per quanto non previsto dallo statuto e dalle disposizioni del presente articolo, si applicano le previsioni di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delegato, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, del Ministro per gli Affari Europei, dello sviluppo economico, per la pubblica amministrazione, sono trasferite all'Agenzia, sulla base delle funzioni rispettivamente attribuite, le unità di personale di ruolo e i rapporti di lavoro a tempo determinato per la loro residua durata, nonché le risorse finanziarie e strumentali del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica del Ministero dello sviluppo economico (di seguito Dipartimento), ad eccezione di quelle afferenti alla Direzione generale per l'incentivazione delle attività imprenditoriali. È fatto salvo il diritto di opzione, da esercitare entro 30 giorni dalla conversione in legge del presente decreto-legge. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico sono conseguentemente ridotte le dotazioni organiche, le relative strutture e le risorse finanziarie e strumentali del medesimo ministero. I dipendenti trasferiti mantengono l'inquadramento previdenziale di provenienza. Al personale dell'Agenzia è riconosciuto il trattamento economico complessivo già in godimento alla data di entrata in vigore del presente decreto, senza che da ciò derivino, sotto qualsiasi forma, ulteriori oneri per il bilancio dello Stato. Il personale trasferito eccedente il contingente di cui al comma 4 è inquadrato in sovrannumero nei ruoli dell'Agenzia e gradualmente riassorbito in relazione alle cessazioni in servizio a qualunque titolo. Nelle more della definizione dell'assetto organizzativo dell'Agenzia e delle strutture del Ministero dello sviluppo economico, gli incarichi di livello dirigenziale conferiti ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito del Dipartimento sono mantenuti fino alla naturale scadenza e comunque fino all'effettiva operatività dell'Agenzia e, relativamente ai contratti di cui ai commi 5-*bis* e 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, anche in deroga ai contingenti indicati dalla normativa vigente, previa indisponibilità della medesima quota utilizzabile a valere sulla dotazione organica dei dirigenti del Ministero dello sviluppo economico.

5. Agli oneri derivanti dai commi 3 e 4 pari ad euro 350.000 annui a decorrere dall'anno 2014 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2014 e 2015, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utiliz-

zando, quanto a 350.000 euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015, l'accantonamento relativo al Ministero dell'Economia e delle Finanze.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio

7. Il Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e le relative risorse finanziarie sono trasferite allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delegato per la politica di coesione territoriale e del Ministro per gli Affari Europei, sono definite le procedure di spesa, le modalità di gestione delle risorse e la rendicontazione dell'utilizzo delle risorse in attuazione dei programmi delle delibere CIPE.

8. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delegato, si provvede alla riorganizzazione del Nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, anche ai fini di« individuare le funzioni da trasferire all'Agenzia, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

9. Fino alla effettiva operatività dell'Agenzia, come definita dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 4, il Capo del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica assicura la continuità della gestione amministrativa, nonché la tempestiva ed efficace attuazione degli adempimenti connessi alla fine del ciclo di programmazione 2007-2013 e all'avvio della programmazione 2014-2020.

10. Ai fini del rafforzamento delle strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri, dei Ministeri e dell'Agenzia preposte, per quanto di competenza, a funzioni di coordinamento, gestione, monitoraggio e controllo degli interventi cofinanziati dai Fondi strutturali europei anche per il periodo 2014-2020, è autorizzata l'assunzione a tempo indeterminato di un contingente di personale nel numero massimo di 120 unità altamente qualificate, eventualmente anche oltre i contingenti organici previsti dalla normativa vigente, per l'esercizio di funzioni di carattere specialistico, appartenente all'Area terza. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la coesione territoriale di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione, sono definiti criteri e modalità di attuazione della presente disposizione, ivi compresa la selezione del per sonale mediante la Scuola nazionale dell'Amministrazione e la ripartizione del personale tra le amministrazioni interessate. Il personale di cui al presente comma svolge esclusivamente le funzioni per le quali è stato assunto e non può essere destinato ad attività diverse da quelle direttamente riferibili all'impiego dei Fondi strutturali europei e al monito raggio degli interventi cofinanziati dai Fondi europei.

11. Agli oneri derivanti dal comma 11, pari ad euro 5.520.000 annui, si provvede, per il periodo di validità dei programmi 2014-2020, per euro 4.195.680 annui a carico delle risorse finanziarie dell'asse di assistenza tecnica previsto nell'ambito dei programmi operativi cofinanziati dai

Fondi strutturali europei 2014-2020 a titolarità delle Amministrazioni presso cui il predetto personale viene assegnato, nonché a carico delle risorse finanziarie del Programma operativo Governance ed assistenza tecnica 2014-2020, per euro 1.324.320 annui, mediante le disponibilità del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183.

12. Sulla base di specifica comunicazione del Dipartimento della funzione pubblica sull'assegnazione dei funzionari alle Amministrazioni di cui al comma 11, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede a versare, annualmente, all'entrata del bilancio dello Stato le risorse di cui al comma 12 del presente articolo, imputandole, per la parte di pertinenza dei singoli programmi operativi, nelle more della rendicontazione comunitaria, alle disponibilità di tesoreria del Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183. Per le finalità di cui al comma 11 sono iscritte corrispondenti risorse sui pertinenti capitoli degli stati di previsione della spesa delle Amministrazioni interessate. Il Fondo di rotazione si rivale delle risorse anticipate ai sensi del presente comma sui corrispondenti rimborsi disposti dall'Unione europea a fronte delle spese rendicontate.

13. A decorrere dall'esercizio 2021, al relativo onere si provvede mediante la programmazione di indisponibilità di posti a valere sulle facoltà assunzionali delle Amministrazioni di cui al comma 11, previa autorizzazione e verifica della Presidenza del Consiglio dei ministri Dipartimento della funzione pubblica e del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato».

10.4

BERNINI, MARINELLO, FLORIS

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

«2. Ferme restando le competenze delle amministrazioni titolari di programmi, delle relative autorità di gestione e del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali nelle materie di cui agli articoli 42 e 43 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in particolare:

a) nell'attività istruttoria cura il raccordo con le amministrazioni statali e regionali competenti ai fini della predisposizione di proposte di programmazione economica e finanziaria e di destinazione territoriale delle risorse della politica di coesione europea e nazionale di natura finanziaria e non finanziaria miranti ad accrescere la coesione territoriale, anche ai fini dell'adozione degli atti di indirizzo e di programmazione relativi all'impiego dei fondi a finalità strutturale dell'Unione Europea, nonché all'impiego del Fondo per lo sviluppo e la coesione da realizzare in forma integrata con le risorse europee per lo sviluppo regionale;

b) promuove e coordina i programmi e gli interventi finanziati dai fondi strutturali, i programmi finanziati dal Fondo per lo sviluppo e la coesione, nonché le attività di valutazione delle politiche di coesione;

c) raccoglie ed elabora, in collaborazione con le amministrazioni statali e regionali competenti, informazioni e dati sull'attuazione dei programmi operativi dei fondi a finalità strutturale dell'Unione europea, nonché sull'attuazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, anche ai fini dell'adozione delle misure di accelerazione degli interventi necessari ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88;

d) supporta il Presidente ò il Ministro delegato nei rapporti con le istituzioni dell'Unione europea relativi alla fase di definizione delle politiche di sviluppo regionale e di verifica della loro realizzazione, predisponendo, ove necessario, proposte di riprogrammazione;

e) raccoglie ed elabora informazioni, dati e analisi in materia di sviluppo regionale;

f) cura l'istruttoria relativa all'esercizio dei poteri di cui all'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo n. 88 del 20 Il, al fine di assicurare l'efficace utilizzo. delle risorse per la politica di coesione.

2-*bis.* Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nella definizione degli atti di programmazione, di indirizzo e di gestione della politica agricola e della pesca, ne assicura la coerenza con la politica di coesione, nel rispetto dei poteri e delle prerogative delle Regioni e delle province autonome».

10.6

PERRONE

Al comma 2, primo periodo, sostituire la congiunzione: «e» *con una virgola e dopo le parole:* «delle relative Autorità di gestione» *aggiungere le seguenti:* «e del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali nelle materie di cui agli articoli 42 e 43 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea», *e dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-*bis.* Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nella definizione degli atti di programmazione, di indirizzo e di gestione della politica agricola e della pesca, ne assicura la coerenza con la politica di coesione, nel rispetto dei poteri e delle prerogative delle Regioni e delle province autonome».

10.8

BERNINI, MARINELLO, FLORIS

Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: «e» *con la seguente:* «,» *e dopo le parole:* «delle relative Autorità di gestione», *inserire le seguenti:* «e del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali nelle materie di cui agli articoli 42 e 43 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea», *e dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-*bis.* Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nella definizione degli atti di programmazione, di indirizzo e di gestione della politica agricola e della pesca, ne assicura la coerenza con la politica di coesione, nel rispetto dei poteri e delle prerogative delle Regioni e delle province autonome».

10.200

DI BIAGIO, DI MAGGIO

Apportare le seguenti modifiche:

1) al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «e delle relative autorità di gestione» con le seguenti: «, delle relative autorità di gestione e del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali nelle materie di cui agli articoli 42 e 43 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea»

2) dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nella definizione degli atti di programmazione, di indirizzo e di gestione della politica agricola e della pesca, ne assicura la coerenza con la politica di coesione, nel rispetto dei poteri e delle prerogative delle Regioni e delle province autonome».

10.9 (testo 2)

LA COMMISSIONE

Al comma 2, dopo la lettera f) aggiungere le seguenti:

«*f*-bis) può avvalersi, al fine di rafforzare l'attuazione della politica di coesione ed assicurare il perseguimento degli obiettivi di cui al comma 3, articolo 3, decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, nonché per dare esecuzione alle determinazioni assunte ai sensi del comma 6, articolo 6, decreto legislativo n. 88 del 2011, dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa Spa, anche attraverso il ricorso alle misure di accelerazione degli interventi strategici di cui all'articolo

55-*bis*, decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27;

f-ter) promuove il ricorso alle modalità di attuazione di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011 , n. 88 e alle misure previste dagli articoli 9 e 9-*bis*, decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98».

Al comma 3 sostituire la lettera c) *con la seguente*:

«*c)* può assumere le funzioni dirette di autorità di gestione di programmi nazionali di assistenza tecnica finanziati nell'ambito della programmazione dei fondi a finalità strutturale dell'Unione europea»;

alla lettera d) *sostituire le parole*: «e 6, comma 6» *con* «commi 1 e 2»

Al comma 9 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I componenti del Nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici restano in carica sino alla naturale scadenza degli stessi incarichi.»

Dopo il comma 14 inserire i seguenti:

«14-*bis*.) L'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa, di cui al decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, può assumere, in via eccezionale, le funzioni dirette di autorità di gestione e di soggetto responsabile per l'attuazione di programmi ed interventi speciali, anche a carattere sperimentale, finanziati nell'ambito delle politiche di coesione e delle azioni di sistema individuate dal CIPE per supportare l'avvio di nuovi progetti strategici e l'attuazione rafforzata degli interventi per la coesione territoriale.

14-*ter*.) Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro delegato per la politica di coesione territoriale ed il Ministro dello sviluppo economico, sono definiti i rapporti tra l'Agenzia per la coesione territoriale e l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa, anche al fine di individuare le più idonee forme di collaborazione per l'esercizio delle rispettive competenze e prerogative di legge».

10.10

ZIZZA

Al Comma 2, dopo la lettera f) *aggiungere le seguenti*:

«*f*-bis) si avvale, al fine di rafforzare l'attuazione della politica di coesione ed assicurare il perseguimento degli obiettivi di cui al comma 3, articolo 3, decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, nonché per dare esecuzione alle determinazioni assunte ai sensi del comma 6, articolo 6, decreto legislativo n. 88 del 2011, dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa Spa, anche attraverso il ricorso

alle misure di accelerazione degli interventi strategici di cui all'articolo 55-*bis*, decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27;

f-ter) promuove il ricorso alle modalità di attuazione di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011 , n. 88 e alle misure previste dagli articoli 9 e 9-*bis*, decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98».

Al comma 9 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I componenti del Nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici restano in carica sino alla naturale scadenza degli stessi incarichi».

Dopo il comma 14 inserire il seguente:

«14-*bis*. L'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa, di cui al decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, può assumere le funzioni dirette di autorità di gestione e di soggetto responsabile per l'attuazione di programmi ed interventi speciali, anche a carattere sperimentale, finanziati nell'ambito delle politiche di coesione e delle azioni di sistema individuate dal CIPE per supportare l'avvio di nuovi progetti strategici e l'attuazione rafforzata degli interventi per la coesione territoriale».

10.11

ZIZZA

Al comma 2, dopo la lettera f) *aggiungere le seguenti:*

«*f*-bis) si avvale, al fine di rafforzare l'attuazione della politica di coesione ed assicurare il perseguimento degli obiettivi di cui al comma 3, articolo 3, decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, nonché per dare esecuzione alle determinazioni assunte ai sensi del comma 6, articolo 6, decreto legislativo n. 88 del 2011, dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa Spa, anche attraverso il ricorso alle misure di accelerazione degli interventi strategici di cui all'articolo 55-*bis*, decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27;

f-ter) promuove il ricorso alle modalità di attuazione di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88 e alle misure previste dagli articoli 9 e 9-*bis*, decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98».

Al comma 3 sostituire la lettera c) *con la seguente:*

«*c)* può assumere le funzioni dirette di autorità di gestione di programmi nazionali di assistenza tecnica finanziati nell'ambito della programmazione dei fondi a finalità strutturale dell'Unione europea»;

alla lettera d) *sostituire le parole:* «e 6, comma 6» *con le seguenti:*«-commi 1 e 2».

10.12

LIUZZI

Al Comma 2, dopo la lettera f) *aggiungere le seguenti:*

«*f*-bis) si avvale, al fine di rafforzare l'attuazione della politica di coesione ed assicurare il perseguimento degli obiettivi di cui al comma 3, articolo 3, decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, nonché per dare esecuzione alle determinazioni assunte ai sensi del comma 6, articolo 6, decreto legislativo n. 88 del 2011, dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa Spa, anche attraverso il ricorso alle misure di accelerazione degli interventi strategici di cui all'articolo 55-*bis*, decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27;

f-ter) promuove il ricorso alle modalità di attuazione di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011 , n. 88 e alle misure previste dagli articoli 9 e 9-*bis*, decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98».

10.13 (testo 2)

LA COMMISSIONE

Al comma 3 primo periodo sostituire la parola: «relativi» *con le seguenti:* «la Presidenza del Consiglio dei Ministri relativamente»*;*

alla lettera a), *dopo le parole*: «specifiche attività di» *inserire le seguenti:* «valutazione e»;

alla lettera b), *le parole*: «esercita funzioni» *sono sostituite dalle seguenti*: «svolge azioni»; *le parole:* «specifiche strutture di sostegno» *sono sostituite da:* «qualificati soggetti pubblici di settore».

10.14
CARIDI

Al comma 3 primo periodo sostituire la parola: «relativi» *con le seguenti*: la Presidenza del Consiglio dei Ministri relativamente»;

alla lettera a), *dopo le parole*: «specifiche attività di» *inserire le seguenti:* «valutazione e»;

alla lettera b), *le parole*: «esercita funzioni» *sono sostituite dalle seguenti*: «svolge azioni»; *la parola*: «gestiscono» *è sostituita da*: «ne facciano richiesta per la gestione di»; *le parole:* «specifiche strutture di sostegno» *sono sostituite da:* «qualificati soggetti pubblici di settore»; *alla fine aggiungere*: «e al ricorso alle centrali di committenza.»

la lettera c) *è sostituita dalla seguente:*

«*c)* attua le misure adottate dal Presidente del Consiglio o dal Ministro delegato ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 2 del decreto legislativo n. 88 del 2011;»

dopo la lettera c) *aggiungere le seguenti:*

«*c*-bis) svolge le funzioni di autorità di audit per conto delle Amministrazioni statali e regionali titolari di programmi finanziati dai fondi a finalità strutturale dell'Unione Europea, e dal Fondo di viluppo e Coesione, in raccordo con la Ragioneria generale dello Stato, svolge funzioni di coordinamento e standardizzazione delle funzioni di audit svolte da altre autorità;

c-ter) promuove l'attuazione rafforzata degli interventi per la coesione territoriale mediante il ricorso ai Contratti Istituzionali di Sviluppo di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, e dell'articolo 9-*bis* del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69, convertito con modificazione dalla legge 9 agosto 2013 n. 98».

10.15 (testo 2)
LA COMMISSIONE

Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo la lettera b), inserire le seguenti:

«*b*-bis) vigila nel rispetto delle competenze delle singole amministrazioni pubbliche sull'attuazione dei programmi e sulla realizzazione dei progetti che utilizzano i fondi strutturali;

b-ter) promuove, nel rispetto delle competenze delle singole amministrazioni pubbliche, il miglioramento della qualità, della tempestività, dell'efficacia e della trasparenza delle attività di programmazione e attuazione degli interventi»*;*

b) sostituire la lettera c) con la seguente: «*c)* può assumere le funzioni dirette di autorità di gestione di programmi per la conduzione di specifici progetti a carattere sperimentale nonché nelle ipotesi previste dal successivo punto *d)*;».

10.16

TOMASELLI, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ

Al comma 3, sopprimere la lettera c).

Conseguentemente, al comma 4, dopo le parole: «non comporta alcuna forma di compenso.» *aggiungere le seguenti:* «Viene altresì assicurata all'interno del Comitato Direttivo dell'Agenzia adeguata rappresentanza delle Amministrazioni Regionali».

Sostituire il comma 12, con il seguente:

«12. Agli oneri derivanti dal comma 11, pari a euro 5.520.000 annui, si provvede a carico delle risorse statali rivenienti da nuove assegnazioni definite in sede di legge di stabilità e dalle risorse a disposizione della Cassa Depositi e Prestiti.»

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

«15-*bis*. Le disposizioni di cui all'art. 32, comma 24, lettere *b)* e *c)* della legge 12 novembre 2011, n. 183, sono abrogate».

10.18 (testo 2)

TOMASELLI, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ

Al comma 2, sopprimere le lettere c) *e* d).

Conseguentemente, al comma 3:

a) *dopo la lettera* d)*, aggiungere la seguente:* «d-*bis*) raccoglie ed elabora, in collaborazione con le amministrazioni statali e regionali competenti, informazioni e dati sull'attuazione dei programmi operativi dei fondi a finalità strutturale dell'Unione europea, nonché sull'attuazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, anche ai fini dell'adozione delle misure di accelerazione degli interventi necessari ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88;»;

b) *sostituire il comma 9 con il seguente*: «9. Con decreto del presidente dei Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delegato, si provvede alla riorganizzazione funzionale nell'ambito della normativa vigente, del Nucleo tecnico dì valutazione e verifica degli investimenti pubblici, di cui all'artìcolo 3, comma 5, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430. Il predetto decreto dovrà prevedere le modalità necessarie

ad assicurare che gli incarichi dei componenti abbiano una durata almeno fino al termine del ciclo dì programmazione 2014-2020.».

10.19

TARQUINIO

Al comma 3, sostituire la lettera c) *con la seguente*:

«*c)* può assumere le funzioni dirette di autorità di gestione di programmi nazionali di assistenza tecnica finanziati nell'ambito della programmazione dei fondi a finalità strutturale dell'Unione Europea»;

alla lettera d) *sostituire le parole:* «e 6, comma 6» *con le seguenti:* «commi 1 e 2».

10.17 (testo 2)

LA COMMISIONE

Al comma 3, lettera c)*, sopprimere la parola:* "anche".

10.301

CATALFO, BENCINI

Al comma 3, dopo la lettera d), *aggiungere la seguente:*

«d-*bis*) può avvalersi, per le funzioni di assistenza tecnica alla gestione di programmi e risorse finalizzati alla realizzazione di interventi nei settori dei beni e attività culturali e del turismo, delle società pubbliche di cui al comma 8-*bis* dell'articolo 12 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, come modificato dal comma 74 dell'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135».

10.20

De Petris, Barozzino, Petraglia, Stefano, Cervellini, De Cristofaro, Uras

Al comma 4, secondo periodo, sopprimere le parole: «prevedendo altresì forme di rappresentanza delle Amministrazioni anche territoriali, coinvolte nei programmi».

10.302

Lanzillotta, Ichino

Al comma 4, dopo le parole: «200 unità di personale» *inserire le seguenti:* «che vengono contestualmente ridotte nella dotazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri».

10.21 (testo 2)

La Commissione

Al comma 4, dopo il quinto periodo, aggiungere il seguente: «Viene altresì assicurata all'interno del Comitato Direttivo dell'Agenzia adeguata rappresentanza delle Amministrazioni Territoriali».

10.303

Bocchino

Al comma 4, sostituire l'ottavo periodo con il seguente: «Con contestuale decreto del Presidente del consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delegato, sentite le commissioni parlamentari competenti, è nominato il direttore generale scelto tra gli appartenenti al personale di ruolo delle amministrazioni dello Stato di cui all'articolo 1 , comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con comprovata esperienza nella materia delle politiche di coesione, assenza di condanne passate in giudicato per reati contro la Pubblica amministrazione, con trattamento economico non superiore a quello massimo previsto per i Capi dipartimento del segretariato generale della presenza del Consiglio dei ministri».

10.22
La Commissione

Al comma 5 dopo le parole: «cessazioni in servizio a qualunque titolo.» *è aggiunto il seguente*: «L'Agenzia è autorizzata a coprire eventuali carenze di organico, rilevate In sede di costituzione, con il ricorso alle procedure di mobilità del personale delle Pubbliche Amministrazioni di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165».

10.23
Bottici, Puglia

Al comma 5 sopprimere le parole da: «Alfine di consentire il più efficace svolgimento» *fino a:* «30 luglio 1999, n. 303».

Conseguentemente, al comma 6 sostituire le parole: «ad euro 1.450.000 annui» con le seguenti: «ad euro 350.000 annui» e sostituire le parole da: «quanto a 1.450.000 euro» fino alla fine del comma con le seguenti: «quanto a 350.000 euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze».

10.24
Bottici, Puglia

Al comma 5, settimo ed ottavo periodo, ovunque ricorrano, sostituire le parole: «50 unità» *con le parole:* «20 unità» *e le parole:* «euro 1.100.000» con le seguenti: *«euro 440.000».*

Conseguentemente, al comma 6 sostituire, ovunque ricorra, la parola: «1.450.000» *con la seguente:* «790.000»; *nonché sostituire la parola:* «950.000» *con la seguente:* «440.000»; *indi sostituire le parole da:* «Ministero dell'istruzione» *fino a:* «500.000 euro» *con le seguenti:* «Ministero dell'economia e delle finanze e a 350.000 euro».

10.25
Giovanni Mauro, Mario Ferrara, Bilardi, Compagnone, Scavone

Al comma 5 sostituire le parole: «50 unità» *con le seguenti:* «70 unità».

10.26

Giovanni MAURO, Mario FERRARA, BILARDI, COMPAGNONE, SCAVONE

Al comma 5, ultimo periodo, le parole sopprimere: «fino alla naturale scadenza e comunque fino all'effettiva operatività dell'Agenzia».

10.27

D'AMBROSIO LETTIERI

Al comma 9, in fine, inserire il seguente periodo: «I componenti del Nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici restano in carica sino alla naturale scadenza degli stessi incarichi».

Dopo il comma 14 inserire i seguenti commi:

«*14*-bis. L'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa, di cui al decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, può assumere le funzioni dirette di autorità di gestione e di soggetto responsabile per l'attuazione di programmi ed interventi speciali, anche a carattere sperimentale, finanziati nell'ambito delle politiche di coesione e delle azioni di sistema individuate dal CIPE per supportare l'avvio di nuovi progetti strategici e l'attuazione rafforzata degli interventi per la coesione territoriale.

14-ter. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro delegato per la politica di coesione territoriale ed il Ministro dello sviluppo economico, sono definiti i rapporti tra l'Agenzia per la coesione territoriale e l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa, anche al fine di individuare le più idonee forme di collaborazione per l'esercizio delle rispettive competenze e prerogative di legge».

10.28

BRUNI

Al comma 9, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«I componenti del Nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici restano in carica sino alla naturale scadenza degli stessi incarichi».

10.29

PERRONE

Sopprimere i commi 11, 12, 13 e 14.

10.30

BOTTICI, PUGLIA, BLUNDO

Sopprimere i commi 11, 12, 13 e 14.

10.304

LANZILLOTTA, ICHINO

Sopprimere i commi 11, 12, 13 e 14.

10.31

Giovanni MAURO

Sopprimere il comma 11.

10.32

IURLARO

Al comma 11, sostituire le parole da: «è autorizzata» *fino alla fine del comma con le seguenti:* «la stipula di apposite convenzioni con gli enti e le società pubbliche nazionali già affidatarie, nell'ambito della programmazione 2007-2013, di programmi di assistenza tecnica, supporto e formazione alle amministrazioni centrali».

Il comma 13 e 14 sono soppressi.

10.33
BOTTICI, PUGLIA

Al comma 11, primo periodo, sostituire le parole: «120 unità» *con le seguenti:* «60 unità» *e le parole:* «eventualmente anche oltre i» *con le seguenti:* «nell'ambito dei».

Conseguentemente, al comma 12, sostituire la parola: «5.520.000» *con la seguente:* «2.760.000»; *e la parola:* «4.195.680» *con la seguente:* «2.760.000»; *indi, sopprimere il periodo da:* «nonché a carico» *fino alla fine del comma.*

E, conseguentemente, al comma 13 sopprimere l'ultimo periodo.

10.34
Giovanni MAURO, Mario FERRARA, BILARDI, COMPAGNONE, SCAVONE

Al comma 11, dopo le parole: «altamente qualificate» *inserire le seguenti:* «anche tra quelli appartenenti al Nucleo Tecnico per il coordinamento della politica economica e all'Unità Tecnica di finanza di progetto presso i l CIPE e al Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici presso il DPS, con incarico di almeno tre anni negli ultimi cinque anni,».

10.35
BOTTICI, PUGLIA

Al comma 11, sostituire le parole: «eventualmente anche oltre i» *con le seguenti:* «nell'ambito dei».

10.36 (testo 2)
LA COMMISSIONE

Al comma 11, dopo le parole: «Area Terza.» *inserire le seguenti:* «Per far fronte alle esigenze di cui al presente comma nell'emanando bando sono riservati il 25 per cento dei posti per il personale, con incarico di tre anni almeno negli ultimi cinque anni, appartenente al Nucleo Tecnico per il coordinamento della politica economica, all'Unità Tecnica di finanza di progetto presso il CIPE e al Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici presso il DPS,».

10.37

Giovanni MAURO, Mario FERRARA, BILARDI, COMPAGNONE, SCAVONE

Al comma 11, secondo periodo, sostituire le parole da: «Scuola nazionale dell'Amministrazione» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «la Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni, su delega delle amministrazioni interessate e la ripartizione del personale tra le amministrazioni stesse».

10.38

DE PETRIS, BAROZZINO, PETRAGLIA, STEFANO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, URAS

Sostituire il comma 12 con il seguente:

«12-*bis*. Agli oneri derivanti dal comma 11, pari a euro 5.520.000 annui, si provvede a carico delle risorse statali rivenienti da nuove assegnazioni definite in sede di legge di stabilità e dalle risorse a disposizione della Cassa Depositi e Prestiti».

10.39

DE PETRIS, BAROZZINO, PETRAGLIA, STEFANO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, URAS

Al comma 12, primo periodo, sostituire le parole: «pari ad euro 5.520.000 annui» *con le seguenti:* «fino alla concorrenza di euro 5.520.000 annui».

ORDINI DEL GIORNO

G10.100

MUSSINI, MOLINARI, MORRA, BERTOROTTA, BULGARELLI, CATALFO, GAETTI, LEZZI, ORELLANA

Il Senato, in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni (AS 1015);

premesso che:

l'articolo 10 contiene misure per il potenziamento delle politiche di coesione;

considerato che:

la gestione dei programmi operativi delle politiche di coesione è competenza di un ampio numero di enti ed istituzioni a vari livelli;

tale pluralità ha spesso come conseguenza sovrapposizioni o duplicazioni di competenze tra i vari enti ed istituzioni preposti con un aggravio dei processi burocratici ed un inutile spreco di risorse;

impegna il Governo:

a porre in essere appositi provvedimenti al fine di operare una complessiva riforma della gestione dei programmi delle politiche di coesione e una più razionale ripartizione delle competenze tra i vari enti coinvolti.

G10.101

SCALIA

Il Senato, in sede di esame dell'A.S. 1015, recante il disegno di conversione del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101;

premesso che:

il decreto-legge in conversione reca, all'articolo 10, misure urgenti per il potenziamento delle politiche di conversione ed istituisce l'Agenzia per la coesione territoriale, sottoposta alla vigilanza del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato;

sono affidati all'Agenzia, ai sensi del comma 3, il monitoraggio e la verifica dei programmi operativi e degli interventi; il sostegno e l'assistenza tecnica alle amministrazioni, l'assunzione di funzioni dirette di autorità di gestione dei programmi; compiti di accelerazione di programmi e interventi sostitutivi;

l'azione dell'Agenzia è finalizzata a rafforzare l'azione di programmazione, coordinamento, sorveglianza e sostegno della politica di coesione; a tali fini, sembrerebbe essenziale favorire e coinvolgere ai medesimi scopi le reti di soggetti operanti nell'ambito della programmazione negoziata;

impegna il Governo:

ad assumere ogni iniziativa di propria competenza al fine di far sì che l'Agenzia possa avvalersi, per la gestione di appositi programmi e risorse finalizzati allo sviluppo locale, delle reti dei soggetti operanti nell'ambito della programmazione negoziata, con compiti di supporto e funzioni di assistenza tecnica.

EMENDAMENTI

Art. 10.

10.0.1
TARQUINIO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 10-*bis*.

(Misure urgenti per l'attuazione delle politiche di coesione)

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro delegato per la politica di coesione al fine di rafforzare l'attuazione della politica di coesione, nonché per assicurare il perseguimento degli obiettivi di cui al comma 3, articolo 3, decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, promuove il ricorso alle misure di cui agli articoli 9 e 9-*bis*, decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e se necessario adotta le misure di accelerazione degli interventi strategici di cui all'articolo 55-*bis*, decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, anche al fine di dare esecuzione alle determinazioni assunte ai sensi del comma 6, articolo 6, decreto legislativo n. 88 del 2011.

2. L'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa, di cui al decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, può assumere le funzioni dirette di autorità di gestione e di soggetto responsabile per l'attuazione di programmi ed interventi speciali, anche a carattere sperimentale, finanziati nell'ambito delle politiche di coesione e delle azioni di sistema individuate dal CIPE per supporta re l'avvio di nuovi progetti strategici e l'attuazione rafforzata degli interventi per la coesione territoriale.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro delegato per la politica di coesione territoriale ed il Ministro dello sviluppo economico, sono definiti i rapporti tra l'Agenzia per la coesione territoriale, di cui all'articolo 10, e l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa, anche al fine di individuare le più idonee forme di collaborazione per l'esercizio delle rispettive competenze».

10.0.2

PERRONE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 10-*bis*.

(Misure urgenti per l'attuazione delle politiche di coesione)

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro delegato per la politica di coesione al fine di rafforzare l'attuazione della politica di coesione, nonché per assicurare il perseguimento degli obiettivi di cui al comma 3, articolo 3, decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, promuove il ricorso alle misure di cui agli articoli 9 e 9-*bis*, decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e se necessario adotta le misure di accelerazione degli interventi strategici di cui all'articolo 55-*bis*, decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, anche al fine di dare esecuzione alle determinazioni assunte ai sensi del comma 6, articolo 6, decreto legislativo n. 88 del 2011.

2. L'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa, di cui al decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, può assumere le funzioni dirette di autorità di gestione e di soggetto responsabile per l'attuazione di programmi ed interventi speciali, anche a carattere sperimentale, finanziati nell'ambito delle politiche di coesione e delle azioni di sistema individuate dal CIPE per supportare l'avvio di nuovi progetti strategici e l'attuazione rafforzata degli interventi per la coesione territoriale».

Art. 11.

11.300

D'ALÌ

Sopprimere l'articolo.

11.1

BRUNI, ZIZZA, PICCOLI, LIUZZI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 11. – *(Sistema integrato per il controllo e la tracciabilità dei rifiuti pericolosi (STRIP). – 1.* In attuazione dell'articolo 17 della direttiva 2008/98/Ce e dell'articolo 1, comma 1116, della legge 27 dicembre 2006, n. 29, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente norma, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro della pubblica amministrazione e semplificazione, sentite le Associazioni imprenditoriali presenti nel Consiglio economico e sociale per le politiche ambientali (CESPA), con decreto adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2 della legge 23 agosto 1988, n. 400, disciplina le modalità di costituzione e di funzionamento di un sistema integrato di tracciabilità dei rifiuti pericolosi (STRIP), che:

a) non deve comportare oneri carico delle imprese per la costituzione ed il funzionamento dello stesso, con particolare riferimento ai costi relativi ad operazioni ed ad attività funzionali al controllo ed al monitoraggio dei dati e delle informazioni di competenza o di interesse della pubblica amministrazione;

b) può prevedere, in considerazione della tipologia delle attività svolte e dei rifiuti prodotti o gestiti, in alternativa al sistema cartaceo vigente, la trasposizione in formato digitale dei relativi dati e la trasmissione degli stessi, con le medesime tempistiche, ad un sistema centrale gestito dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del Mare. In tal caso, deve essere assicurata l'interoperabilità con i *software* gestionali aziendali e non deve essere richiesto l'obbligatorio utilizzo di particolari tecnologie o di specifici dispositivi informatici. Deve altresì essere assicurato il coordinamento con le altre banche dati della pubblica amministrazione, in modo da garantire l'efficiente e tempestivo scambio delle informazioni detenute anche al fine di semplificare e ridurre gli adempimenti a carico delle imprese.

2. Il provvedimento di cui al comma 1 definisce:

a) le informazioni necessarie ai fini della tracciabilità e le modalità di annotazione, di trasmissione e messa a disposizione dei dati all'autorità competente, con forme e tempistiche compatibili con le esigenze operative delle attività di impresa;

b) le categorie di imprese, incluse quelle agricole ed artigiane, alle quali, in considerazione delle caratteristiche dimensionali, della tipologia delle attività svolte, dell'organizzazione di circuiti di raccolta dedicati o della stipula di accordi di programma ai sensi dell'articolo 206 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano modalità di gestione degli adempimenti semplificate;

c) la data di avvio del periodo transitorio ai fini di una sperimentazione obbligatoria della durata di almeno 90 giorni, la data della successiva verifica di funzionalità che deve essere effettuata dalle imprese ed or-

ganizzata dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in accordo con le organizzazioni di cui al comma 1, nonché le modalità per l'effettuazione del monitoraggio dei risultati della verifica e la conseguente procedura di adeguamento del sistema, in caso di esito negativo della stessa;

d) la data di avvio dell'operatività del sistema, che risulta subordinata all'esito positivo della verifica di cui alla lettera *c)* ed all'adozione del decreto di cui al comma 3;

e) le misure idonee per il monitoraggio del sistema e per la partecipazione dei rappresentanti delle categorie interessate allo stesso, anche attraverso un apposito comitato, dal cui funzionamento non devono derivare oneri per il bilancio dello Stato;

f) il coordinamento con gli adempimenti previsti dagli articoli 189, 190 e 193, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nella versione previgente alle modifiche introdotte dall'articolo 16 del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, provvedendo, se necessario, alla modifica o integrazione delle disposizioni citate;

g) il coordinamento con gli adempimenti previsti dall'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, provvedendo, se necessario, alla modifica o integrazione della disposizione citata, anche al fine di garantire, l'automatica trasposizione, nel sistema, delle informazioni detenute dall'Albo nazionale gestori ambientali e di semplificare e di ridurre gli adempimenti a carico delle imprese;

h) le semplificazioni nel sistema dei controlli riconosciute alle adempiono agli obblighi di tracciabilità con modalità informatiche.

3. Entro 60 giorni dall'adozione del provvedimento di cui al comma 1, il Governo è delegato ad emanare un decreto che definisca le sanzioni amministrative per la violazione degli obblighi previsti dal sistema di cui alla presente norma e provveda alla modifica o al coordinamento di quelle previste per la violazione degli obblighi di cui alla lettera *f)*. Le sanzioni devono essere commisurate e proporzionate alla tipologia e quantità dei rifiuti ed alla natura dell'illecito. Il decreto deve graduare la responsabilità nel primo periodo di applicazione e prevedere forme di ravvedimento operoso per gli errori burocratici e di minore entità.

4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente norma:

a) le parole: il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), ovunque ricorrenti, sono sostituite con le parole: "Sistema integrato per il controllo e la tracciabilità dei rifiuti pericolosi (STRIP)";

b) sono abrogate le seguenti disposizioni:

1) il decreto ministeriale 17 dicembre 2009 e s.m.i, il decreto 18 febbraio 2011, n. 52 e s.m.i. ed il decreto 20 marzo 2013;

2) l'articolo 6 del decreto-legge 13 agosto 2011 e s.m.i.;

3) gli articoli 16, 35, 37, 38 e 39, commi 1, 2, 2-*bis*, 2-*ter*, 2-*quater*, 9, 10 e 15 del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205;

4. l'articolo 260-*bis* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

5. Nelle more dell'avvio dell'operatività del sistema di cui al comma 1, le imprese sono tenute al rispetto degli adempimenti di cui

agli articoli 189, 190 e 193 con l'applicazione del relativo regime sanzionatorio nella versione previgente alle modifiche introdotte dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n.205 e s.m.i., fatto salvo quanto disposto dall'articolo 28, comma 1 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con legge 4 aprile 2012, n. 35, e dall'articolo 52, comma 2-*ter* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 134.

6. Si intendono cessati gli impegni contrattuali assunti dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del Mare nei confronti di Selex-SEMA per lo svolgimento delle attività funzionali alla realizzazione del sistema SISTRI, pendenti alla data di entrata in vigore della presente norma. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentite le parti contrattuali e l'Autorità pe la Vigilanza dei contratti pubblici definisce con decreto entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le modalità per l'estinzione dei rapporti economici derivanti dal contratto indicato, anche tenuto conto delle risultanze del procedimento penale avviato presso la Procura di Napoli e senza la previsione di alcun costo aggiuntivo o obbligazione a carico delle imprese iscritte a SISTRI. Con il medesimo decreto, sono definite le modalità per il progressivo recupero, nell'arco di cinque anni, dei contributi versati dalle imprese in adempimento alle previsioni in materia di SISTRI citate».

11.2

GALIMBERTI, BOCCA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 11 – *(Sistema integrato per il controllo e lo tracciabilità dei rifiuti pericolosi (STRIP)). – 1.* In attuazione dell'articolo 17 della direttiva 2008/98/Ce e dell'articolo 1, comma 1116, della legge 27 dicembre 2006, n. 29, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente norma, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro della pubblica amministrazione e semplificazione, sentite le Associazioni imprenditoriali presenti nel Consiglio economico e sociale per le politiche ambientali (CESPA), con decreto adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2 della legge 23 agosto 1988, n. 400, disciplina le modalità di costituzione e di funzionamento di un sistema integrato di tracciabilità dei rifiuti pericolosi (STRIP), che:

a) non deve comportare oneri a carico delle imprese per la costituzione ed il funzionamento dello stesso, con particolare riferimento ai costi relativi ad operazioni e ad attività funzionali al controllo e al monitoraggio dei dati e delle informazioni di competenza o di interesse della pubblica amministrazione;

b) può prevedere, in considerazione della tipologia delle attività svolte e dei rifiuti prodotti o gestiti, in alternativa al sistema cartaceo vigente, la trasposizione in formato digitale dei relativi dati e la trasmissione degli stessi, con le medesime tempistiche, ad un sistema centrale gestito dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. In tal caso, deve essere assicurata l'interoperabilità con i *software* gestionali aziendali e non deve essere richiesto l'obbligatorio utilizzo di particolari tecnologie o di specifici dispositivi informatici. Deve, altresì, essere assicurato il coordinamento con le altre banche dati della pubblica amministrazione, in modo da garantire l'efficiente e tempestivo scambio delle informazioni detenute anche al fine di semplificare e ridurre gli adempi menti a carico delle imprese.

2. Il provvedimento di cui al comma 1 definisce:

a) le informazioni necessarie ai fini della tracciabilità e le modalità di annotazione, di trasmissione e messa a disposizione dei dati all'autorità competente, con forme e tempistiche compatibili con le esigenze operative delle attività di impresa;

b) le categorie di imprese, incluse quelle agricole ed artigiane, alle quali, in considerazione delle caratteristiche dimensionali, della tipologia delle attività svolte, dell'organizzazione di circuiti di raccolta dedicati o della stipula di accordi di programma ai sensi dell'articolo 206 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, si applicano modalità di gestione degli adempimenti semplificate;

c) la data di avvio del periodo transitorio ai fini di una sperimentazione obbligatoria della durata almeno 90 giorni, la data della successiva verifica di funzionalità che deve essere effettuata dalle imprese ed organizzata dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in accordo con le organizzazioni di cui al comma 1, nonché le modalità per l'effettuazione del monitoraggio dei risultati della verifica e la conseguente procedura di adegua mento del sistema, in caso di esito negativo della stessa;

d) la data di avvio dell'operatività del sistema, che risulta subordinata all'esito positivo della verifica di cui alla lettera *c)* ed all'adozione del decreto di cui al comma 3;

e) le misure idonee per il monitoraggio del sistema e per la partecipazione dei rappresentanti delle categorie interessate allo stesso, anche attraverso un apposito comitato, dal cui funzionamento non devono derivare oneri per il bilancio dello Stato;

f) il coordinamento con gli adempimenti previsti dagli articoli 189, 190 e 193, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nella versione previgente alle modifiche introdotte dall'articolo 16 del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, provvedendo, se necessario, alla modifica o integrazione delle disposizioni citate;

g) il coordinamento con gli adempimenti previsti dall'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, provvedendo, se necessario, alla modifica o integrazione della disposizione citata, anche al fine di garantire l'automatica trasposi zio ne, nel sistema, delle informazioni dete-

nute dall'Albo Nazionale Gestori Ambientali e di semplificare e di ridurre gli adempimenti a carico delle imprese;

h) le semplificazioni nel sistema dei controlli riconosciute alle imprese che adempiono agli obblighi di tracciabilità con modalità informatiche.

3. Entro 60 giorni dall'adozione del provvedimento di cui al comma 1, il Governo è delegato ad emanare un decreto che definisca le sanzioni amministrative per la violazione degli obblighi previsti dal sistema di cui alla presente norma e provveda alla modifica o al coordinamento di quelle previste per la violazione degli obblighi di cui alla lettera *f)*. Le sanzioni devono essere commisurate e proporzionate alla tipologia e quantità dei rifiuti ed alla natura dell'illecito. Il decreto deve graduare la responsabilità nel primo periodo di applicazione e prevedere forme di ravvedimento operoso per gli errori burocratici e di minore entità.

4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente articolo:

a) le parole: "il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), ovunque ricorrenti, sono sostituite con le parole: »Sistema integrato per il controllo e la tracciabilità dei rifiuti pericolosi (STRIP)";

b) sono abrogate le seguenti disposizioni:

1) il decreto ministeriale 17 dicembre 2009 e s.m.i, il decreto 18 febbraio 2011, n. 52 e s.m.i. ed il decreto 20 marzo 2013;

2) l'articolo 6 del decreto-legge 13 agosto 2011 e s.m.i.;

3) gli articoli 16,35,37, 38 e 39, commi 1, 2, 2-*bis*, 2-*ter*, 2-*quater*, 9, 10 e 15 del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205;

4) l'articolo 260-*bis* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

5) nelle more dell'avvio dell'operatività del sistema di cui al comma 1, le imprese sono tenute al rispetto degli adempi menti di cui agli articoli 189, 190 e 193 con l'applicazione del relativo regime sanzionatorio nella versione previgente alle modifiche introdotte dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205 e s.m.i., fatto salvo quanto disposto dall'articolo 28, comma 1 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con legge 4 aprile 2012, n. 35, e dall'articolo 52, comma 2-*ter* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 134.

6) si intendono cessati gli impegni contrattuali assunti dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nei confronti di Selex-SEMA per lo svolgimento delle attività funzionali alla realizzazione del sistema SISTRI, pendenti alla- data di entrata in vigore della presente norma. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentite le parti contrattuali e l'Autorità per la vigilanza dei contratti pubblici definisce con decreto, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le modalità per l'estinzione dei rapporti economici derivanti dal contratto indicato, anche tenuto conto delle risultanze del procedimento penale avviato presso la Procura di Napoli e senza la previsione di alcun costo aggiuntivo o obbligazione a carico delle imprese iscritte a SISTRI. Con il medesimo de-

creto, sono definite le modalità per il progressivo recupero, nell'arco di cinque anni, dei contributi versati dalle imprese in adempimento alle previsioni in materia di SISTRI citate».

11.3

GALIMBERTI, BOCCA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 11. – *(Semplificazione e razionalizzazione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti e in materia di energia). – 1.* Il comma 1 dell'articolo 188-*ter* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente:

"1. Sono tenuti ad aderire al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-*bis*, comma 2, lettera *a)*, i produttori iniziali di rifiuti pericolosi e gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale compresi i vettori esteri che operano sul territorio nazionale, o che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smalti mento, commercio e intermediazione di rifiuti pericolosi, inclusi i nuovi produttori".

2. I commi 2 e 3, dell'articolo 188-*ter* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sono soppressi.

3. Dal 1° marzo 2014 gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale compresi i vettori esteri che operano sul territorio nazionale, con esclusione dei soggetti di cui al comma 8 dell'articolo 212 del decreto legislativo n. 152 del 2006, o che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti pericolosi, inclusi i nuovi produttori, aderiscono alla fase sperimentale di operatività del sistema le cui modalità e procedure verranno definite con successivo decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con le categorie interessate, da emanarsi entro il 31 dicembre 2013. Il termine della fase sperimentale è fissato al 31 dicembre 2014, proroga bile per non oltre 6 mesi con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. La sperimentazione è monitorata dal Tavolo tecnico di cui al comma 13, eventualmente integrato da esperti indipendenti nominati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che dovrà verificare e certificare gli esiti della sperimentazione.

4. Per i produttori iniziali di rifiuti pericolosi, nonché per i comuni e le imprese di trasporto dei rifiuti urbani del territorio della regione Campania di cui al comma 4 dell'articolo 188-*ter*, del decreto legislativo n. 152 del 2006, il termine iniziale di operatività è fissato all'esito positivo della fase sperimentale di cui al comma 2.

5. Sono abrogati:

a) il comma 5 dell'articolo 188-*ter* del decreto legislativo n. 152 del 2006;

b) l'articolo 1 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del20 marzo 2013 recante «Termini di riavvio progressivo del SISTRI», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 92 del 19 aprile 2013.

6. Le sanzioni per le violazioni di cui all'articolo 260-*bis* del decreto legislativo n. 152 del 2006, relative agli obblighi derivanti dal sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti, sono sospese fino al termine della fase sperimentale di cui al comma 2. Nel periodo di sperimentazione di cui al medesimo comma, le imprese sono tenute al rispetto degli adempimenti di cui agli articoli 189, 190 e 193 del decreto legislativo n. 152 del 2006, con l'applicazione del relativo regime sanzionatorio nella versione previgente alle modifiche introdotte dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205 e s.m.i..

7. Le sanzioni per le violazioni di cui all'articolo 260-*bis* del decreto legislativo n. 152 del 2006, compiute successivamente alla sospensione di cui al comma 11, sono ridotte ad un ottavo del minimo se il pagamento della sanzione viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua contestazione. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla eliminazione, da parte del soggetto obbligato, della relativa fattispecie che ha determinato la sanzione.

8. Le somme di cui all'articolo 4 del decreto ministeriale 17 dicembre 2009 e s.m.i., versate dai soggetti di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale medesimo a titolo di contributi di iscrizione al SISTRI per le annualità 2010, 2011 e 2012 sono restituite ovvero utilizzabili in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

9. Le disposizioni di attuazione del comma 11-*ter* sono adottate con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze avente natura non regolamentare, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge".».

11.4

ARRIGONI, CONSIGLIO, BISINELLA, CALDEROLI, BITONCI, BELLOT, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CROSIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 11. – *(Sistema integrato per il controllo e la tracciabilità dei rifiuti pericolosi (STRIP)). – 1.* In attuazione dell'articolo 17 della direttiva 2008/98/Ce e dell'articolo 1, comma 1116, della legge 27 dicembre 2006, n. 29, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente norma, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Mini-

stro della pubblica amministrazione e semplificazione, sentite le Associazioni imprenditoriali presenti nel Consiglio economico e sociale per le politiche ambientali (CESPA), con decreto adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2 della legge 23 agosto 1988, n. 400, disciplina le modalità di costituzione e di funzionamento di un sistema integrato di tracciabilità dei rifiuti pericolosi (STRIP), che:

a) non deve comportare oneri a carico delle imprese per la costituzione ed il funzionamento dello stesso, con particolare riferimento ai costi relativi ad operazioni ed ad attività funzionali al controllo ed al monitoraggio dei dati e delle informazioni di competenza o di interesse della pubblica amministrazione;

b) può prevedere, in considerazione della tipologia delle attività svolte e dei rifiuti prodotti o gestiti, in alternativa al sistema cartaceo vigente, la trasposizione in formato digitale dei relativi dati e la trasmissione degli stessi, con le medesime tempistiche, ad un sistema centrale gestito dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. In tal caso, deve essere assicurata l'interoperabilità con i *software* gestionali aziendali e non deve essere richiesto l'obbligatorio utilizzo di particolari tecnologie o di specifici dispositivi informatici. Deve altresì essere assicurato il coordinamento con le altre banche dati della pubblica amministrazione, in modo da garantire l'efficiente e tempestivo scambio delle informazioni detenute anche al fine di semplificare e ridurre gli adempimenti a carico delle imprese.

2. Il provvedimento di cui al comma 1 definisce:

a) le informazioni necessarie ai fini della tracciabilità e le modalità di annotazione, di trasmissione e messa a disposizione dei dati all'autorità competente, con forme e tempistiche compatibili con le esigenze operative delle attività di impresa;

b) le categorie di imprese, incluse quelle agricole ed artigiane, alle quali, in considerazione delle caratteristiche dimensionali, della tipologia delle attività svolte, dell'organizzazione di circuiti di raccolta dedicati o della stipula di accordi di programma ai sensi dell'articolo 206 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano modalità di gestione degli adempimenti semplificate;

c) lo data di avvio del periodo transitorio ai fini di una sperimentazione obbligatoria della durata di almeno 90 giorni, lo data della successiva verifica di funzionalità che deve essere effettuata dalle imprese ed organizzata dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in accordo con le organizzazioni di cui al comma 1, nonché le modalità per l'effettuazione del monitoraggio dei risultati della verifica e lo conseguente procedura di adegua mento del sistema, in caso di esito negativo della stessa;

d) lo data di avvio dell'operatività del sistema, che risulta subordinata all'esito positivo della verifica di cui alla lettera *c)* ed all'adozione del decreto di cui al comma 3;

e) le misure idonee per il monitoraggio del sistema e per lo partecipazione dei rappresentanti delle categorie interessate allo stesso, anche attraverso un apposito comitato, dal cui funzionamento non devono derivare oneri per il bilancio dello Stato;

f) il coordinamento con gli adempimenti previsti dagli articoli 189, 190 e 193, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, nella versione previgente alle modifiche introdotte dall'articolo 16 del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n.205, provvedendo, se necessario, alla modifica o integrazione delle disposizioni citate;

g) il coordinamento con gli adempimenti previsti dall'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, provvedendo, se necessario, alla modifica o integrazione della disposizione citata, anche al fine di garantire l'automatica trasposizione, nel sistema, delle informazioni detenute dall'Albo nazionale gestori ambientali e di semplificare e di ridurre gli adempimenti a carico delle imprese;

h) le semplificazioni nel sistema dei controlli riconosciute alle imprese che adempiono agli obblighi di tracciabilità con modalità informatiche.

3. Entro 60 giorni dall'adozione del provvedimento di cui al comma 1, il Governo è delegato ad emanare un decreto che definisca le sanzioni amministrative per lo violazione degli obblighi previsti dal sistema di cui alla presente norma e provveda alla modifica o al coordinamento di quelle previste per lo violazione degli obblighi di cui alla lettera *f)*. Le sanzioni devono essere commisurate e proporzionate alla tipologia e quantità dei rifiuti ed alla natura dell'illecito. Il decreto deve graduare lo responsabilità nel primo periodo di applicazione e prevedere forme di ravvedimento operoso per gli errori burocratici e di minore entità.

4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente norma:

a) le parole: "il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), ovunque ricorrenti, sono sostituite con le parole »Sistema integrato per il controllo e lo tracciabilità dei rifiuti pericolosi (STRIP)";

b) sono abrogate le seguenti disposizioni: il decreto ministeriale 17 dicembre 2009 e s.m.i, il decreto 18 febbraio 2011, n.52 e s.m.i. ed il decreto 20 marzo 2013; l'articolo 6 del decreto-legge 13 agosto 2011 e s.m.i.; gli articoli 16, 35, 37, 38 e 39, commi 1, 2, 2-*bis*, 2-*ter*, 2-*quater*, 9, 10 e 15 del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205; l'articolo 260-*bis* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

5. Nelle more dell'avvio dell'operatività del sistema di cui al comma 1, le imprese sono tenute al rispetto degli adempimenti di cui agli articoli 189, 190 e 193 con l'applicazione del relativo regime sanzionatorio nella versione previgente alle modifiche introdotte dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205 e s.m.i., fatto salvo quanto disposto dall'articolo 28, comma 1 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con legge 4 aprile 2012, n. 35, e dall'articolo 52, comma 2-*ter* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 134.

6. Si intendono cessati gli impegni contrattuali assunti dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nei confronti di Selex-SEMA per lo svolgimento delle attività funzionali alla realizzazione del sistema SISTRI, pendenti alla data di entrata in vigore della presente norma. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentite le parti contrattuali e l'Autorità per la vigilanza dei contratti pubblici definisce con decreto, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le modalità per l'estinzione dei rapporti economici derivanti dal contratto indicato, anche tenuto conto delle risultanze del procedimento penale avviato presso la Procura di Napoli e senza la previsione di alcun costo aggiuntivo o obbligazione a carico delle imprese iscritte a SISTRI. Con il medesimo decreto, sono definite le modalità per il progressivo recupero, nell'arco di cinque anni, dei contributi versati dalle imprese in adempimento alle previsioni in materia di SISTRI citate».

11.5

CERONI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 11. - *(Sistema integrato per il controllo e lo tracciabilità dei rifiuti pericolosi (STRIP).* – 1. In attuazione dell'articolo 17 della direttiva 2008/98/Ce e dell'articolo 1, comma 1116, della legge 27 dicembre 2006, n. 29, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente norma, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico e il Ministro della Pubblica amministrazione e semplificazione, sentite le Associazioni imprenditoriali presenti nel Consiglio Economico e Sociale per le Politiche Ambientali (CESPA), con decreto adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2 della legge 23 agosto 1988, n. 400, disciplina le modalità di costituzione e di funzionamento di un sistema integrato di tracciabilità dei rifiuti pericolosi (STRIP), che:

a) non deve comportare oneri a carico delle imprese per la costituzione ed il funzionamento dello stesso, con particolare riferimento ai costi relativi ad operazioni ed ad attività funzionali al controllo ed al monitoraggio dei dati e delle informazioni di competenza o di interesse della Pubblica Amministrazione;

b) può prevedere, in considerazione della tipologia delle attività svolte e dei rifiuti prodotti o gestiti, in alternativa al sistema cartaceo vigente, la trasposizione in formato digitale dei relativi dati e la trasmissione degli stessi, con le medesime tempistiche, ad un sistema centrale gestito dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. In tal caso, deve essere assicurata l'interoperabilità con i software gestionali aziendali e non deve essere richiesto l'obbligatorio utilizzo di particolari

tecnologie o di specifici dispositivi informatici. Deve altresì essere assicurato il coordinamento con le altre banche dati della Pubblica Amministrazione, in modo da garantire l'efficiente e tempestivo scambio delle informazioni detenute anche al fine di semplificare e ridurre gli adempimenti a carico delle imprese.

2. Il provvedimento di cui al comma 1 definisce:

a) le informazioni necessarie ai fini della tracciabilità e le modalità di annotazione, di trasmissione e messa a disposizione dei dati all'autorità competente, con forme e tempistiche compatibili con le esigenze operative delle attività di impresa;

b) le categorie di imprese, incluse quelle agricole ed artigiane, alle quali in considerazione delle caratteristiche dimensionali, della tipologia delle attività svolte, dell'organizzazione di circuiti di raccolta dedicati o della stipula di accordi di programma ai sensi dell'articolo 206 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano modalità di gestione degli adempimenti semplificate;

c) la data di avvio del periodo transitorio ai fini di una sperimentazione obbligatoria della durata di almeno 90 giorni, la data della successiva verifica di funzionalità che deve essere effettuata dalle imprese ed organizzata dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in accordo con le organizzazioni di cui al comma 1, nonché le modalità per l'effettuazione del monitoraggio dei risultati della verifica e la conseguente procedura di adeguamento del sistema, in caso di esito negativo della stessa;

d) la data di avvio dell'operatività del sistema, che risulta subordinata all'esito positivo della verifica di cui alla lettera «c)» ed all'adozione del decreto di cui al comma 3;

e) le misure idonee per il monitoraggio del sistema e per la partecipazione dei rappresentanti delle categorie interessate allo stesso, anche attraverso un apposito comitato, dal cui funzionamento non devono derivare oneri per il bilancio dello Stato;

f) il coordinamento con gli adempimenti previsti dagli articoli 189, 190 e 193, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, nella versione previgente alle modifiche introdotte dall'articolo 16 del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, provvedendo, se necessario, alla modifica o integrazione delle disposizioni citate;

g) il coordinamento con gli adempimenti previsti dall'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, provvedendo, se necessario, alla modifica o integrazione della disposizione citata, anche al fine di garantire l'automatica trasposizione, nel sistema, delle informazioni detenute dall'Albo Nazionale Gestori Ambientali e di semplificare e di ridurre gli adempimenti a carico delle imprese;

h) le semplificazioni nel sistema dei controlli riconosciute alle imprese che adempiono agli obblighi di tracciabilità con modalità informatiche.

3. Entro 60 giorni dall'adozione del provvedimento di cui al comma 1, il Governo è delegato ad emanare un decreto che definisca le sanzioni amministrative per la violazione degli obblighi previsti dal sistema di cui alla presente norma e provveda alla modifica o al coordinamento di quelle previste per la violazione degli obblighi di cui alla lettera *f)*. Le sanzioni devono essere commisurate e proporzionate alla tipologia e quantità dei rifiuti ed alla natura dell'illecito. /I decreto deve graduare la responsabilità nel primo periodo di applicazione e prevedere forme di ravvedimento operoso per gli errori burocratici e di minore entità.

4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente norma:

a) le parole: «il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), ovunque ricorrenti, sono sostituite con le parole »Sistema integrato per il controllo e la tracciabilità dei rifiuti pericolosi (STRIP)»;

b) sono abrogate le seguenti disposizioni:

il decreto ministeriale 17 dicembre 2009 e s.m.i, il decreto 18 febbraio 2011, n. 52 e s.m.i. ed il decreto 20 marzo 2013;

l'articolo 6 del decreto-legge 13 agosto 2011 e s.m.i.;

gli articoli 16, 35, 37, 38 e 39, commi 1, 2, 2-*bis*, 2-*ter*, 2-*quater*, 9, 10 e 15 del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205;

l'articolo 260-*bis* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

5. Nelle more dell'avvio dell'operatività del sistema di cui al comma 1, le imprese sono tenute al rispetto degli adempimenti di cui agli articoli 189, 190 e 193 con l'applicazione del relativo regime sanzionatorio nella versione previgente alle modifiche introdotte dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205 e s.m.i., fatto salvo quanto disposto dall'articolo 28, comma 1 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con legge 4 aprile 2012, n. 35, e dall'articolo 52, comma 2-*ter* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con legge 7 agosto 2012, n.134.

6. Si intendono cessati gli impegni contrattuali assunti dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare nei confronti di Selex-SEMA per lo svolgimento delle attività funzionali alla realizzazione del sistema SISTRI, pendenti alla data di entrata in vigore della presente norma. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentite le parti contrattuali e l'Autorità per la vigilanza dei contratti pubblici definisce con decreto, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le modalità per l'estinzione dei rapporti economici derivanti dal contratto indicato, anche tenuto conto delle risultanze del procedimento penale avviato presso la Procura di Napoli e senza la previsione di alcun costo aggiuntivo o obbligazione a carico delle imprese iscritte a SISTRI. Con il medesimo decreto, sono definite le modalità per il progressivo recupero, nell'arco di cinque anni, dei contributi versati dalle imprese in adempimento alle previsioni in materia di SISTRI citate».

11.6

ZELLER, BERGER, PALERMO, FRAVEZZI, PANIZZA

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 11. - *(Sistema integrato per il controllo e la tracciabilità dei rifiuti pericolosi (STRIP).* – 1. In attuazione dell'articolo 17 della direttiva 2008/98/CE e dell'articolo 1, comma 1116, della legge 27 dicembre 2006, n. 29, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico e il Ministro della Pubblica amministrazione e semplificazione, sentite le Associazioni imprenditoriali presenti nel Consiglio Economico e Sociale per le Politiche Ambientali (CESPA), con decreto adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2 della legge 23 agosto 1988, n. 400, disciplina le modalità di costituzione e di funzionamento di un sistema integrato di tracciabilità dei rifiuti pericolosi (STRIP), che:

a) non deve comportare oneri a carico delle imprese per la costituzione ed il funzionamento dello stesso, con particolare riferimento ai costi relativi ad operazioni ed ad attività funzionali al controllo ed al monito raggio dei dati e delle informazioni di competenza o di interesse della Pubblica Amministrazione;

b) può prevedere, in considerazione della tipologia delle attività svolte e dei rifiuti prodotti o gestiti, in alternativa al sistema cartaceo vigente, la trasposizione in formato digitale dei relativi dati e la trasmissione degli stessi, con le medesime tempistiche, ad un sistema centrale gestito dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. In tal caso, deve essere assicurata l'interoperabilità con i software gestionali aziendali e non deve essere richiesto l'obbligatorio utilizzo di particolari tecnologie o di specifici dispositivi informatici. Deve altresì essere assicurato il coordinamento con le altre banche dati della Pubblica Amministrazione, in modo da garantire l'efficiente e tempestivo scambio delle informazioni detenute anche al fine di semplificare e ridurre gli adempimenti a carico delle imprese.

2. Il decreto di cui al comma 1 definisce:

a) le informazioni necessarie ai fini della tracciabilità e le modalità di annotazione, di trasmissione e messa a disposizione dei dati all'autorità competente, con forme e tempistiche compatibili con le esigenze operative delle attività di impresa;

b) le categorie di imprese, incluse quelle agricole ed artigiane, alle quali, in considerazione delle caratteristiche dimensionali, della tipologia delle attività svolte, dell'organizzazione di circuiti di raccolta dedicati o della stipula di accordi di programma ai sensi dell'articolo 206 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano modalità di gestione degli adempimenti semplificate;

c) la data di avvio del periodo transitorio ai fini di una sperimentazione obbligatoria della durata di almeno 90 giorni, la data della succes-

siva verifica di funzionalità che deve essere effettuata dalle imprese ed organizzata dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in accordo con le organizzazioni di cui al comma l, nonché le modalità per l'effettuazione del monito raggio dei risultati della verifica e la conseguente procedura di adeguamento del sistema, in caso di esito negativo della stessa;

d) la data di avvio dell'operatività del sistema, che risulta subordinata all'esito positivo della verifica di cui alla lettera *c)* ed all'adozione del decreto di cui al comma 3;

e) le misure idonee per il monito raggio del sistema e per la partecipazione dei rappresentanti delle categorie interessate allo stesso, anche attraverso un apposito comitato, dal cui funzionamento non devono derivare oneri per il bilancio dello Stato;

f) il coordinamento con gli adempimenti previsti dagli articoli 189, 190 e 193, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nella versione previgente alle modifiche introdotte dall'articolo 16 del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, provvedendo, se necessario, alla modifica o integrazione delle disposizioni citate;

g) il coordinamento con gli adempimenti previsti dall'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, provvedendo, se necessario, alla modifica o integrazione della disposizione citata, anche al fine di garantire l'automatica trasposizione, nel sistema, delle informazioni detenute dall'Albo Nazionale Gestori Ambientali e di semplificare e di ridurre gli adempimenti a carico delle imprese;

h) le semplificazioni nel sistema dei controlli riconosciute alle imprese che adempiono agli obblighi di tracciabilità con modalità informatiche.

3. Entro 60 giorni dall'adozione del provvedimento di cui al comma 1, il Governo è delegato ad emanare un decreto che definisca le sanzioni amministrative per la violazione degli obblighi previsti dal sistema di cui alla presente norma e provveda alla modifica o al coordinamento di quelle previste per la violazione degli obblighi di cui alla lettera *f).* Le sanzioni devono essere commisurate e proporzionate alla tipologia e quantità dei rifiuti ed alla natura dell'illecito. Il decreto deve graduare la responsabilità nel primo periodo di applicazione e prevedere forme di ravvedimento operoso per gli errori burocratici e di minore entità.

4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione le parole: «sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI)», ovunque ricorrenti, sono sostituite con le seguenti: «Sistema integrato per il controllo e la tracciabilità dei rifiuti pericolosi (STRIP)»;

5. Sono abrogati:

a) il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 dicembre 2009;

b) il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 18 febbraio 2011, n. 52;

c) il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 20 marzo 2013;

d) l'articolo 6 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138;

e) gli articoli 16, 35, 37, 38 e 39, commi 1, 2, 2-*bis*, 2-*ter, 2-quater, 9, 10 e 15 del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205;*

j) l'articolo 260-*bis* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

6. Nelle more dell'avvio dell'operatività del sistema di cui al comma 1, le imprese sono tenute al rispetto degli adempimenti di cui agli articoli 189, 190 e 193 con l'applicazione del relativo regime sanzionatorio nella versione previgente alle modifiche introdotte dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 28, comma 1 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con legge 4 aprile 2012, n. 35, e dall'articolo 52, comma 2-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 134.

7. Si intendono cessati gli impegni contrattuali assunti dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare nei confronti di Selex-SEMA per lo svolgimento delle attività funzionali alla realizzazione del sistema SISTRI, pendenti alla data di entrata- in vigore della presente legge. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentite le parti contrattuali e l'Autorità per la vigilanza dei contratti pubblici definisce con decreto, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le modalità per l'estinzione dei rapporti economici derivanti dal contratto indicato, anche tenuto conto delle risultanze del procedimento penale avviato presso la Procura di Napoli e senza la previsione di alcun costo aggiuntivo o obbligazione a carico delle imprese iscritte a SISTRI. Con il medesimo decreto, sono definite le modalità per il progressivo recupero, nell'arco di cinque anni, dei contributi versati dalle imprese in adempimento alle previsioni in materia di SISTRI citate».

11.7

TOMASELLI, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ, DEL BARBA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 11. - *(Sistema integrato per il controllo e lo tracciabilità dei rifiuti pericolosi (STRIP)).* – 1. In attuazione dell'articolo 17 della direttiva 2008/98/Ce e dell'articolo 1, comma 1116, della legge 27 dicembre 2006, n. 29, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente norma, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico e il Ministro della Pubblica amministrazione e semplificazione, sentite le Associazioni imprenditoriali presenti nel Consiglio Economico e Sociale per le Politiche Ambientali (CESPA), con decreto adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2 della legge 23 agosto 1988, n. 400, disciplina le moda-

lità di costituzione e di funzionamento di un sistema integrato di tracciabilità dei rifiuti pericolosi (STRIP), che:

non deve comportare oneri a carico delle imprese per la costituzione edil funzionamento dello stesso, con particolare riferimento ai costi relativi ad operazioni ed ad attività funzionali al controllo ed al monitoraggio dei dati e delle informazioni di competenza o di interesse della Pubblica Amministrazione;

può prevedere, in considerazione della tipologia delle attività svolte e dei rifiuti prodotti o gestiti, in alternativa al sistema cartaceo vigente, la trasposizione in formato digitale dei relativi dati e la trasmissione degli stessi, con le medesime tempistiche, ad un sistema centrale gestito dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. In tal caso, – deve essere'assicurata l'interoperabilità con i software gestionali aziendali e non deve essere richiesto l'obbligatorio utilizzo di particolari tecnologie o di specifici dispositivi informatici. Deve altresì essere assicurato il coordinamento con le altre banche dati della Pubblica Amministrazione, in modo da garantire l'efficiente e tempestivo scambio delle informazioni detenute anche al fine di semplificare e ridurre gli adempimenti a carico delle imprese.

2. Il provvedimento di cui al comma 1 definisce:

a) le informazioni necessarie ai fini della tracciabilità e le modalità di annotazione, di trasmissione e messa a disposizione dei dati all'autorità competente, con forme e tempistiche compatibili con le esigenze operative delle attività di impresa;

b) le categorie di imprese, incluse quelle agricole ed artigiane, alle quali, in considerazione delle caratteristiche dimensionali, della tipologia delle attività svolte, dell'organizzazione di circuiti di raccolta dedicati o della stipula di accordi di programma ai sensi dell'articolo 206 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano modalità di gestione degli adempimenti semplificate;

c) la data di avvio del periodo transitorio ai fini di una sperimentazione obbligatoria della durata di almeno 90 giorni, la data della successiva verifica di funzionalità che deve essere effettuata dalle imprese ed organizzata dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in accordo con le organizzazioni di cui al comma l, nonché le modalità per l'effettuazione del monito raggio dei risultati della verifica e la conseguente procedura di adeguamento del sistema, in caso di esito negativo della stessa;

d) la data di avvio dell'operatività del sistema, che risulta subordinata all'esito positivo della verifica di cui alla lettera *c)* ed all'adozione del decreto di cui al comma 3;

e) le misure idonee per il monitoraggio del sistema e per la partecipazione dei rappresentanti delle categorie interessate allo stesso, anche attraverso un apposito comitato, dal cui funzionamento non devono derivare oneri per il bilancio dello Stato;

f) il coordinamento con gli adempimenti previsti dagli articoli 189, 190 e 193, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, nella versione previgente alle modifiche introdotte dall'articolo 16 del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n.20S, provvedendo, se necessario, alla modifica o integrazione delle disposizioni citate;

g) il coordinamento con gli adempi menti previsti dall'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, provvedendo, se necessario, alla modifica o integrazione della disposizione citata, anche al fine di garantire l'automatica trasposizione, nel sistema, delle informazioni detenute dall'Albo Nazionale Gestori Ambientali e di semplificare e di ridurre gli adempimenti a carico delle imprese;

h) le semplificazioni nel sistema dei controlli riconosciute alle imprese che adempiono agli obblighi di tracciabilità con modalità informatiche.

3. Entro 60 giorni dall'adozione del provvedimento di cui al comma 1, il Governo è delegato ad emanare un decreto che definisca le sanzioni amministrative per la violazione degli obblighi previsti dal sistema di cui alla presente norma e provveda alla modifica o al coordinamento di quelle previste per la violazione degli obblighi di cui alla lettera *f).* Le sanzioni devono essere commisurate e proporzionate alla tipologia e quantità dei rifiuti ed alla natura dell'illecito. Il decreto deve graduare la responsabilità nel primo periodo di applicazione e prevedere forme di rawedimento operoso'per gli errori burocratici e di minore entità.

4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) il decreto ministeriale 17 dicembre 2009 e s.m.i, il decreto 18 febbraio 2011, n.52 e s.m.i. ed il decreto 20 marzo 2013;

b) l'articolo 6 del decreto-legge 13 agosto 2011 e s.m.i.;

c) gli articoli 16, 35, 37, 38 e 39, commi 1, 2, 2-*bis,* 2-*ter*, 2-*quater,* 9, 10 e 15 del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205;

d) l'articolo 260-*bis* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

5. Nelle more dell'avvio dell'operatività del sistema di cui al comma 1, le imprese sono tenute al rispetto degli adempi menti di cui agli articoli 189, 190 e 193 con l'applicazione. del relativo regime sanzionatorio nella versione previgente alle modifiche introdotte dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205 e s.m.i., fatto salvo quanto disposto dall'articolo 28, comma 1 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con legge 4 aprile 2012, n. 35, e dall'articolo 52, comma 2-*ter* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 134.

6. Si intendono cessati gli impegni contrattuali assunti dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare nei confronti di Selex-SEMA per lo svolgimento delle attività funzionali alla realizzazione del sistema SISTRI, pendenti alla data di entrata in vigore della presente norma. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentite le parti contrattuali e l'Autorità per la vigilanza dei contratti pubblici definisce con decreto, entro 90 giorni

dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le modalità per l'estinzione dei rapporti economici derivanti dal contratto indicato, anche tenuto conto delle risultanze del procedimento penale avviato presso la Procura di Napoli e senza la previsione di alcun costo aggiuntivo o obbligazione a carico delle imprese iscritte a SISTRI. Con il medesimo decreto, sono definite le modalità per il progressivo recupero, nell'arco di cinque anni, dei contributi versati dalle imprese in adempimento alle previsioni in materia di SISTRI citate».

11.8

ARRIGONI, CONSIGLIO, BISINELLA, CALDEROLI, BITONCI, BELLOT, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CROSIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Apportare le seguenti modifiche:

a) sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il comma 1 dell'art. 188-*ter* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente:

"1. Sono tenuti ad aderire al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-*bis*, comma 2, lettera *a)*, i produttori iniziali di rifiuti pericolosi e gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale compresi i vettori esteri che operano sul territorio nazionale, o che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti pericolosi, inclusi i nuovi produttori."»;

e conseguentemente:

b) dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-*bis*. I commi 2 e 3, dell'articolo 188-*ter* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono soppressi.»;

c) sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Dal 1° marzo 2014 gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale compresi i vettori esteri che operano sul territorio nazionale, con esclusione dei soggetti di cui al comma 8 dell'articolo 212 del d.lgs. 152/2006, o che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti pericolosi, inclusi i nuovi produttori, aderiscono alla fase sperimentale di operatività del sistema le cui modalità e procedure verranno definite con successivo decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con le categorie interessate, da emanarsi entro il 31 dicembre 2013. Il termine della fase sperimentale è fissato al 31 dicembre 2014, prorogabile per non oltre 6 mesi con decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare. La sperimentazione

è monitorata dal Tavolo tecnico di cui al comma 13, eventualmente integrato da esperti indipendenti nominati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che dovrà verificare e certificare gli esiti della sperimentazione.»;

d) al comma 3 sostituire le parole: «al 3 marzo 2014» *con le seguenti:* «all'esito positivo della fase sperimentale di cui al comma 2» *e sopprimere le parole:* «fatto salvo quanto disposto al comma 8»;

e) sopprimere i commi 4, 5, 7, 8, 9, 10;

f) sostituire il comma 11 con il seguente:

«11. Le sanzioni per le violazioni di cui all'articolo 260-*bis* del d.lgs. n. 152 del 2006, relative agli obblighi derivanti dal sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti, sono sospese fino al termine della fase sperimentale di cui al comma 2. Nel periodo di sperimentazione di cui al medesimo comma, le imprese sono tenute al rispetto degli adempimenti di cui agli articoli 189, 190 e 193 del d.lgs. 152 del 2006, con l'applicazione del relativo regime sanzionatorio nella versione previgente alle modifiche introdotte dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205 e s.m.i.»;

g) dopo il comma 11 aggiungere i seguenti:

«11-*bis*. Le sanzioni per le violazioni di cui all'articolo 260-*bis* del d.lgs. n. 152 del 2006, compiute successivamente alla sospensione di cui al comma 11, sono ridotte ad un ottavo del minimo se il pagamento della sanzione viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua contestazione. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla eliminazione, da parte del soggetto obbligato, della relativa fattispecie che ha determinato la sanzione.

11-*ter*. Le somme di cui all'art. 4 del DM 17 dicembre 2009 e s.m.i., versate dai soggetti di cui all'art. 3 del DM medesimo a titolo di contributi di iscrizione al SISTRI per le annualità 2010, 2011 e 2012 sono restituite ovvero utilizzabili in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

11-*quater*. Le disposizioni di attuazione del comma 11-*ter* sono adottate con Decreto del Ministro dell'Ambiente di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze avente natura non regolamentare, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.».

11.9

Di Biagio, Dalla Zuanna

Apportare le seguenti modifiche:

a) sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il comma 1 dell'art. 188-*ter* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente:

"1. Sono tenuti ad aderire al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-*bis*, comma 2, lettera *a)*, i produttori iniziali di rifiuti pericolosi e gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale compresi i vettori esteri che operano sul territorio nazionale, o che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti pericolosi, inclusi i nuovi produttori."»;

b) dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-*bis*. I commi 2 e 3, dell'articolo 188-*ter* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono soppressi.»;

c) sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Dal 1° marzo 2014 gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale compresi i vettori esteri che operano sul territorio nazionale, con esclusione dei soggetti di cui al comma 8 dell'articolo 212 del d.lgs. 152/2006, o che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti pericolosi, inclusi i nuovi produttori, aderiscono alla fase sperimentale di operatività del sistema le cui modalità e procedure verranno definite con successivo decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con le categorie interessate, da emanarsi entro il 31 dicembre 2013. Il termine della fase sperimentale è fissato al 31 dicembre 2014, prorogabile per non oltre 6 mesi con decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare. La sperimentazione è monitorata dal Tavolo tecnico di cui al comma 13, eventualmente integrato da esperti indipendenti nominati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che dovrà verificare e certificare gli esiti della sperimentazione.»;

d) al comma 3 sostituire le parole: «al 3 marzo 2014» *con le seguenti:* «all'esito positivo della fase sperimentale di cui al comma 2» *e sopprimere le parole:* «fatto salvo quanto disposto al comma 8»;

e) i commi 4, 5, 7, 8, 9, 10 sono soppressi;

f) sostituire il comma 11 con il seguente:

«11. Le sanzioni per le violazioni di cui all'articolo 260-*bis* del d.lgs. n. 152 del 2006, relative agli obblighi derivanti dal sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti, sono sospese fino al termine della fase sperimentale di cui al comma 2. Nel periodo di sperimentazione di cui al medesimo comma, le imprese sono tenute al rispetto degli adempimenti di cui agli articoli 189, 190 e 193 del d.lgs. 152 del 2006, con l'applicazione del relativo regime sanzionatorio nella versione previgente alle modifiche introdotte dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205 e s.m.i.»;

g) dopo il comma 11 aggiungere i seguenti:

«11-*bis*. Le sanzioni per le violazioni di cui all'articolo 260-*bis* del d.lgs. n. 152 del 2006, compiute successivamente alla sospensione di cui al comma 11, sono ridotte ad un ottavo del minimo se il pagamento della sanzione viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua contestazione. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla eliminazione, da parte del soggetto obbligato, della relativa fattispecie che ha determinato la sanzione.

11-*ter*. Le somme di cui all'art. 4 del DM 17 dicembre 2009 e s.m.i., versate dai soggetti di cui all'art. 3 del DM medesimo a titolo di contributi di iscrizione al SISTRI per le annualità 2010, 2011 e 2012 sono restituite ovvero utilizzabili in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

11-*quater*. Le disposizioni di attuazione del comma 11-*ter* sono adottate con Decreto del Ministro dell'Ambiente di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze avente natura non regolamentare, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.»;

h) al comma 13 aggiungere il seguente periodo: «In conclusione della fase sperimentale di cui al comma 2, Il tavolo tecnico riferisce alle Commissioni parlamentari competenti sulle risultanze dell'attività di monitoraggio del Sistri e sulle attività realizzate in tale ambito dalla Società Selex Service Management SpA, fornendo i dati della verifica degli esiti della sperimentazione».

11.10

FUCKSIA

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il comma 2 dell'art. 188-*ter*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente:

"1. Possono aderire al sistema di controllo della tracci abilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-*bis*, comma 2, lettera *a)*, su base volontaria i produttori, i trasportatori e i gestori dei rifiuti diversi da quelli di cui al comma 1 del decreto legislativo n. 152/2006 a partire dalla data del 1° giugno 2014.».

11.11 (testo 2)
LA COMMISSIONE

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. I commi 1, 2 e 3 dell'art. 188-*ter*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono sostituiti dai seguenti:

1. Sono tenuti ad aderire al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-*bis*, comma 2, lettera *a*), gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti speciali pericolosi a titolo professionale, o che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti urbani e speciali pericolosi, inclusi i nuovi produttori che trattano o producono rifiuti pericolosi.

2. Possono aderire al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-*bis*, comma 2, lettera *a*), su base volontaria i produttori, i gestori e gli intermediari e i commercianti dei rifiuti diversi da quelli di cui al comma 1.

3. Con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, possono essere specificate le categorie di soggetti di cui al comma 1, e sono individuate, nell'ambito degli enti o imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti, ulteriori categorie di soggetti a cui è necessario estendere il sistema di tracciabilità dei rifiuti di cui all'articolo 188-*bis*.».

11.12
TOMASELLI, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ, DEL BARBA, PUPPATO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il comma 1 dell'art. 188-*ter* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente:

"1. Sono tenuti ad aderire al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-*bis*, comma 2, lettera *a)*, i produttori iniziali di rifiuti pericolosi e gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale compresi i vettori esteri che operano sul territorio nazionale, o che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti pericolosi, inclusi i nuovi produttori."».

Conseguentemente:

– dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-*bis*. I commi 2 e 3, dell'articolo 188-*ter* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono soppressi.»;

– *sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Dal 1º marzo 2014 gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale compresi i vettori esteri che operano sui territorio nazionale, con esclusione dei soggetti di cui al comma 8 dell'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, o che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti pericolosi, inclusi i nuovi produttori, aderiscono alla fase sperimentale di operatività del sistema le cui modalità e procedure verranno definite con successivo decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con le categorie interessate, da emanarsi entro il 31 dicembre 2013. Il termine della fase sperimentale è fissato al 31 dicembre 2014, proroga bile per non oltre 6 mesi con decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare. La sperimentazione è monitorata dal Tavolo tecnico di cui al comma 13, eventualmente integrato da esperti indipendenti nominati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che dovrà verificare e certificare gli esiti della sperimentazione.»;

– *al comma 3 sostituire le parole:* «al 3 marzo 2014» *con le seguenti:* «all'esito positivo della fase sperimentale di cui al comma 2» *e sopprimere le parole:* «fatto salvo quanto disposto al comma 8». *Sopprimere i commi 4, 5, 7, 8, 9, 10.*

– *sostituire il comma 11 con il seguente:*

«11. Le sanzioni per le violazioni di cui all'articolo 260-*bis* del d.lgs. n. 152 del 2006, relative agli obblighi derivanti dal sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti, sono sospese fino al termine della fase sperimentale di cui al comma 2. Nel periodo di sperimentazione di cui al medesimo comma, le imprese sono tenute al rispetto degli adempimenti di cui agli articoli 189, 190 e 193 del d.lgs. 152 del 2006, con l'applicazione del relativo regime sanzionatorio nella versione previgente alle modifiche introdotte dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205 e s.m.i.»;

– *dopo il comma 11 inserire i seguenti:*

«11-*bis*. Le sanzioni per le violazioni di cui all'articolo 260-*bis* del d.lgs. n. 152 del 2006, compiute successivamente alla sospensione di cui al comma 11, sono ridotte ad un ottavo del minimo se il pagamento della sanzione viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua contestazione. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla eliminazione, da parte del soggetto obbligato, della relativa fattispecie che ha determinato la sanzione.

11-*ter*. Le somme di cui all'art. 4 del DM 17 dicembre 2009 e s.m.i., versate dai soggetti di cui all'art. 3 del DM medesimo a titolo di contributi di iscrizione al SISTRI per le annualità 2010/2011 e 2012 sono restituite ovvero utilizzabili in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

11-*quater*. Le disposizioni di attuazione del comma 11-*ter* sono adottate con Decreto del Ministro dell'Ambiente di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze avente natura non regolamentare, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.».

11.13

BIANCO, DE BIASI, SILVESTRO, MARTINI, MATURANI, DIRINDIN, GRANAIOLA, MATTESINI, PADUA, ROMANO, ANITORI, LANIECE, NENCINI, FISSORE, SIMEONI, BENCINI, Maurizio ROMANI

A comma 1, sostituire il capoverso «1» *con il seguente:*

«1. Sono tenuti ad aderire al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-*bis*, comma 2, lettera *a)*, gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smalti mento, commercio e intermediazioni di rifiuti pericolosi inclusi i nuovi produttori. Gli stessi garantiscono, altresì, la tracciabilità dei produttori iniziali di rifiuti pericolosi, inclusi i nuovi produttori.».

Conseguentemente,

a) al comma 1, capoverso «3», *sostituire le parole:* «e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti» *con le seguenti:* «il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro della salute»;

b) al comma 3, sostituire le parole: «Per i produttori iniziali di rifiuti pericolosi» *con le seguenti:* «Per la tracci abilità dei produttori iniziali di rifiuti pericolosi».

11.15

BERTUZZI, PIGNEDOLI, ALBANO, Elena FERRARA, PUPPATO, RUTA, SAGGESE, SCALIA, VALENTINI

Al comma 1, capoverso 1, sostituire le parole: «i produttori iniziali di rifiuti pericolosi e gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale, o che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti pericolosi», *con le seguenti:* «i produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti speciali pericolosi a titolo professionale, o che effettuano operazioni di trattamento, re-

cupero, smaltimento, commercio e intermedi azione di rifiuti speciali pericolosi».

Conseguentemente, al comma 3:

a) dopo le parole: «Per i produttori iniziali di rifiuti», *inserire la seguente:* «speciali»;

b) dopo la parola: «pericolosi,» *inserire le seguenti:* «per i produttori di rifiuti speciali pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, del decreto legislativo n. 152 del 2006».

11.16

D'ALÌ, SCOMA

Al comma 1, capoverso 1, sostituire le parole: «i produttori iniziali di rifiuti pericolosi e gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale, o che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti pericolosi», *con le seguenti:* «i produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti speciali pericolosi a titolo professionale, o che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermedi azione di rifiuti speciali pericolosi».

11.17

ARRIGONI, CONSIGLIO, BISINELLA, CALDEROLI, BITONCI, BELLOT, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CROSIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso 1, sostituire le parole: «i produttori iniziali di rifiuti pericolosi e gli enti o le imprese» *con le seguenti:* «gli enti o le imprese che producono rifiuti speciali pericolosi o»,

---

11.18

MARAN

Al comma 1, capoverso 1, sostituire le parole: «i produttori iniziali di rifiuti pericolosi e gli enti o le imprese» *con le seguenti:* «gli enti o le imprese che producono rifiuti speciali pericolosi o».

11.19

BARANI

Al comma 1, capoverso 1, sostituire le parole: «i produttori iniziali di rifiuti pericolosi e gli enti o le imprese» *con le seguenti:* «gli enti o le imprese che producono rifiuti speciali pericolosi o».

11.20

ARRIGONI, CONSIGLIO, BISINELLA, CALDEROLI, BITONCI, BELLOT, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CROSIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso 1, dopo le parole: «i produttori iniziali di rifiuti pericolosi» *inserire le seguenti:* «, diversi di quelli di cui all'articolo 212, comma 8,».

Conseguentemente, al comma 1, dopo il capoverso 1, inserire il seguente:

«1-*bis.* I produttori di rifiuti pericolosi che hanno meno di 10 dipendenti, fatti salvi gli obblighi relativi alla tenuta dei registri di carico e scarico nonché del formulario di identificazione di cui agli articoli 190 e 193, in alternativa all'adesione al SISTRI, hanno l'obbligo di conferire i rifiuti pericolosi prodotti a uno dei soggetti che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale, previa comunicazione alla provincia, ovvero al servizio pubblico di raccolta, previa convenzione».

11.21

ARRIGONI, CONSIGLIO, BISINELLA, CALDEROLI, BITONCI, BELLOT, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CROSIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso 1, dopo le parole: «i produttori iniziali di rifiuti pericolosi» *inserire le seguenti:* «, che hanno più di 10 dipendenti, diversi di quelli di cui all'articolo 212, comma 8,».

11.22 (testo 2)
La Commissione

Al comma 1, capoverso 1, dopo le parole: «a titolo professionale», *sono inserite le seguenti:* «compresi i vettori esteri che operano sul territorio nazionale».

Al comma 2, dopo le parole: «a titolo professionale», *sono inserite le seguenti:* «compresi i vettori esteri che effettuano trasporti di rifiuti all'interno del territorio nazionale o trasporti transfrontalieri in partenza dal territorio».

11.23
Volpi, Bisinella, Calderoli, Bitonci, Arrigoni, Bellot, Candiani, Centinaio, Comaroli, Consiglio, Crosio, Davico, Divina, Munerato, Stefani, Stucchi

Al comma 1, dopo le parole: «rifiuti pericolosi a titolo professionale», *aggiungere le seguenti parole:* «e per quelli individuati al successivo comma 3».

11.24
Arrigoni, Consiglio, Bisinella, Calderoli, Bitonci, Bellot, Candiani, Centinaio, Comaroli, Crosio, Davico, Divina, Munerato, Stefani, Stucchi, Volpi

Al comma 1, dopo il capoverso 1, inserire il seguente:

«1-*bis.* I produttori di rifiuti pericolosi, fatti salvi gli obblighi relativi alla tenuta dei registri di carico e scarico nonché del formulario di identificazione di cui agli articoli 190 e 193, in alternativa all'adesione al SISTRI, hanno l'obbligo di conferire i rifiuti pericolosi prodotti a uno dei soggetti che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale, previa comunicazione alla provincia, ovvero al servizio pubblico di raccolta, previa convenzione».

11.25
Puppato

Al comma 1, dopo il capoverso 1, inserire il seguente:

«1-*bis.* I produttori iniziali di rifiuti pericolosi per quantità non eccedenti i trenta chilogrammi o trenta litri al giorno e, comunque, non ecce-

denti i trecento chilogrammi o trecento litri l'anno, possono delegare gli adempimenti relativi agli obblighi di iscrizione al SISTRI, di registrazione nonché quelli relativi alla movimentazione, agli operatori professionali, ai soggetti che effettuano lo smaltimento o il recupero, ai commercianti e agli intermediari non detentori, nonché alle associazioni di categoria».

Conseguentemente:

a) al comma 2 dopo le parole: «a titolo professionale», inserire le seguenti: «individuati al Codice Ateco 49, trasporto terrestre e trasporto mediante condotte e iscritti nella Categoria 5 dell'Albo Gestori ambientali di cui all'articolo 212, comma 5», dopo la parola: «smaltimento» aggiungere le seguenti: «individuati ai Codici Ateco 38, attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; recupero dei materiali o al Codice Ateco 39, attività di risanamento e altri servizi di gestione rifiuti, o che effettuano operazioni di», dopo le parole: «nuovi produttori» aggiungere le seguenti: «di rifiuti pericolosi», dopo le parole: «1° ottobre 2013» aggiungere le seguenti: «per le operazioni relative ai rifiuti pericolosi»;

b) al comma 3, dopo le parole: «3 marzo 2014», inserire le seguenti: «per le operazioni relative ai rifiuti pericolosi,»;

c) dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-*bis.* Fino al termine iniziale di operatività fissato al comma 3 per i produttori iniziali di rifiuti pericolosi, il tracciamento informatico dei rifiuti pericolosi viene effettuato con le procedure fissate dall'articolo 18, comma 4-*bis,* del Decreto ministeriale 18 febbraio 2011, n. 52,»;

d) al comma 5 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Gli enti e le imprese già iscritte al Sistri per i quali, ai sensi del comma 1, è venuto meno l'obbligo di adesione, possono in ogni caso testarne il funzionamento, senza oneri e obblighi contributivi, con i dispositivi informatici a loro disposizione, fino al termine iniziale di operatività fissato al comma 3 per i produttori iniziali di rifiuti. Ove ritengano di non aderire volontariamente provvedono, entro lo stesso termine, alla restituzione dei dispositivi informatici con le procedure fissate dall'articolo 21, comma l, del Decreto ministeriale 18 febbraio 2011, n. 52.

e) al comma 11, dopo le parole: «quanto alle condotte» aggiungere le seguenti: «di omessa compilazione del registro cronologico o della scheda movimentazione, a quelle» e dopo le parole: «arco temporale» aggiungere le seguenti: «e relativamente alla medesima unità locale. Resta fermo quanto disposto all'articolo 260-*bis*, comma 9-*ter* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152».

11.26

De Petris, Barozzino, Petraglia, Stefano, Cervellini, De Cristofaro, Uras

Al comma 1, capoverso 3, e al comma 4, sostituire le parole: «trattamento dei rifiuti» *con le seguenti:* «produzione, trattamento e trasporto dei rifiuti».

11.27

Nugnes, Puglia

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. A far decorso da una anno dall'entrata a regime del SISTRI così come modificato ai fini della sua ottimizzazione e verifica di effettiva funzionalità sono tenuti ad aderire tutti i soggetti produttori, inclusi i nuovi produttori, trasportatori e smaltitori di qualsiasi tipologia di rifiuti al fine di realizzare un unico sistema di tracciabilità dei rifiuti».

11.28

Volpi, Bisinella, Calderoli, Bitonci, Arrigoni, Bellot, Candiani, Centinaio, Comaroli, Consiglio, Crosio, Davico, Divina, Munerato, Stefani, Stucchi

Sopprimere il comma 2.

11.29

Caleo, Tomaselli, Cantini, Fornaro, Vaccari, Vattuone

Sostituire i commi 2 e 3 con il seguente:

«2. Il termine iniziale di operatività del SISTRI è fissato al 3 marzo 2014, fatto salvo quanto disposto al comma 8».

Conseguentemente, al comma 11, sostituire le parole: «31 marzo 2014 dai soggetti per i quali il SISTRI è obbligatorio dallo ottobre 2013, e fino al 30 settembre 2014 dai soggetti per i quali il SISTRI è obbligatorio dal 3 marzo 2014» *con le seguenti*: «30 settembre 2014».

11.30
CERONI

Apportare le seguenti modifiche:

a) Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Per gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale, con esclusione dei soggetti di cui al comma 8 dell'articolo 212 del d.lgs. 152/2006, o che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti pericolosi, inclusi i nuovi produttori, il termine iniziale di operatività del SISTRI, a titolo sperimentale, è rinviato allo gennaio 2014, al fine di concordare con le categorie interessate nuove procedure sperimentali per la gestione dei rifiuti e le relative semplificazioni. La sperimentazione si applica anche a vettori di altri Paesi comunitari operanti sul territorio nazionale. Il termine della fase sperimentale è fissato al 31 dicembre 2014, prorogabile per non oltre 6 mesi con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. La sperimentazione è monitorata dal Tavolo tecnico di cui al comma 13, eventualmente integrato da esperti indipendenti nominati dal Ministro dell'ambiente».

b) Al comma 3 le parole: «a13 marzo 2014» *sono sostituite dalle seguenti:* «al termine della fase sperimentale di cui al comma 2» *e le parole*: «, fatto salvo quanto disposto al comma 8» *sono soppresse*.

c) i commi 4, 5, 7, 8, 9, 10 sono soppressi.

d) sostituire il comma 11 con i seguenti:

«11. Le sanzioni per le violazioni di cui all'articolo 260-*bis* del d.lgs. n. 152 del 2006, relative agli obblighi derivanti dal sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti, sono sospese fino al termine della fase sperimentale di cui al comma 2. Nel periodo di sperimentazione di cui al medesimo comma, le imprese sono tenute al rispetto degli adempimenti di cui agli articoli 189, 190 e 193 del d.lgs. 152 del 2006, con l'applicazione del relativo regime sanzionatorio nella versione previgente alle modifiche introdotte dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205 e s.m.i.

11-*bis*. Le sanzioni per le violazioni di cui all'articolo 260-*bis* del d.lgs. n. 152 del 2006, limitatamente alle violazioni di cui al comma 3 e a quelle di cui al comma 7, primo periodo, compiute dai soggetti per i quali il sistema di tracciabilità è obbligatorio sono ridotte ad un ottavo del minimo se il pagamento della sanzione viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua contestazione. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla eliminazione, da parte del soggetto obbligato, della relativa fattispecie che ha determinato la sanzione».

e) dopo il comma 11 aggiungere i seguenti:

«11-*bis*. Le somme di cui all'art. 4 del DM 17 dicembre 2009 e s.m.i, versate dai soggetti di cui all'art. 3 del DM medesimo a titolo di contributi

di iscrizione al SISTRI per le annualità 2010,2011 e 2012 sono restituite ovvero utilizzabili in compensazione a valere sui contributi ascritti alle annualità successive all'entrata in operatività del SISTRI. Le medesime somme sono utilizzabili in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

11-*ter*. Le disposizioni di attuazione del comma 11-*bis* sono adottate con Decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze avente natura non regolamentare, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

11.31

DEL BARBA

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Per gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale, con esclusione dei soggetti di cui al comma 8 dell'articolo 212 del d.lgs. 152/2006, o che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti pericolosi, inclusi i nuovi produttori, il termine iniziale di operatività del SISTRI, a titolo sperimentale, è rinviato allo gennaio 2014, al fine di concordare con le categorie interessate nuove procedure sperimentali per la gestione dei rifiuti e le relative semplificazioni. La sperimentazione si applica anche a vettori di altri Paesi comunitari operanti sul territorio nazionale. Il termine della fase sperimentale è fissato al 31 dicembre 2014, prorogabile per non oltre 6 mesi con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. La sperimentazione è monitorata dal Tavolo tecnico di cui al comma 13, eventualmente integrato da esperti indipendenti nominati dal Ministro dell'ambiente».

11.32

BRUNI, ZIZZA, PICCOLI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Per gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale, con esclusione dei soggetti di cui al comma 8 dell'articolo 212 del d.lgs. 152/2006, o che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti pericolosi, inclusi i nuovi produttori, il termine iniziale di operatività del SISTRI, a titolo sperimentale, è rinviato al 10 gennaio 2014, al fine di concordare con le categorie interessate nuove procedure sperimentali per la gestione dei rifiuti e le relative semplificazioni. La sperimentazione si applica anche a vettori di altri Paesi comunitari operanti sul territorio

nazionale. Il termine della fase sperimentale è fissato al 31 dicembre 2014, prorogabile per non oltre 6 mesi con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. La sperimentazione è monitorata dal Tavolo tecnico di cui al comma 13, eventualmente integrato da esperti indipendenti nominati dal Ministro dell'ambiente».

11.33

ZELLER, BERGER, PALERMO, PANIZZA, FRAVEZZI, LANIECE

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Per gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale, con esclusione dei soggetti di cui al comma 8 dell'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, o che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti pericolosi, inclusi i nuovi produttori, il termine iniziale di operatività del SISTRI, a titolo sperimentale, è rinviato allo gennaio 2014, al fine di concordare con le categorie interessate nuove procedure sperimentali per la gestione dei rifiuti e le relative semplificazioni. La sperimentazione si applica anche a vettori di altri Paesi comunitari operanti sul territorio nazionale. Il termine della fase sperimentale è fissato al 31 dicembre 2014, prorogabile per un periodo non superiore a 6 mesi con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. La sperimentazione è monito rata dal Tavolo tecnico di cui al comma 13, eventualmente integrato da esperti indipendenti nominati dal Ministro dell'ambiente».

Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:

a) Al comma 3 sostituire le parole: «al 3 marzo 2014», *con le seguenti*: «al termine della fase sperimentale di cui al comma 2»; *sopprimere le parole*: «, fatto salvo quanto disposto al comma 8».

b) sopprimere i commi 4, 5, 7, 8, 9, 10.

11.34

FUCKSIA

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Per i produttori iniziali ed i nuovi produttori di rifiuti di cui all'art. 183-*ter* comma 1 del decreto legislativo 152/2006, nonché per i comuni e le imprese di trasporto dei rifiuti urbani del territorio della regione Campania di cui al comma 4 dell'articolo 188-*ter*, del d.lgs. n. 152 del 2006, il termine iniziale di operatività è fissato al 1º giugno 2014».

11.36

MARINELLO, D'ALÌ, BRUNI

Al comma 2 dopo le parole: «a titolo professionale», *inserire le seguenti*: «individuati al Codice Ateco 49, trasporto terrestre e trasporto mediante condotte e iscritti nella Categoria 5 dell'Albo Gestori ambientali di cui all'articolo 212, comma 5»;

dopo la parola:«smaltimento» *aggiungere le seguenti*: «individuati ai Codici Ateco 38, attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; recupero dei materiali o al Codice Ateco 39, attività di risanamento e altri servizi di gestione rifiuti, o che effettuano operazioni di»;

dopo le parole: «nuovi produttori» *aggiungere le seguenti*: «di rifiuti pericolosi» *e dopo le parole*: «1° ottobre 2013» *aggiungere le seguenti*: «per le operazioni relative ai rifiuti pericolosi».

Al comma 3 dopo le parole: «3 marzo 2014» *aggiungere le seguenti*: «per le operazioni relative ai rifiuti pericolosi,».

11.37

TOMASELLI, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ

Al comma 2, dopo le parole: «il termine iniziale di operatività del SISTRI», *inserire le seguenti:* «a titolo sperimentale» *e aggiungere in fine il seguente periodo:* «Il termine della fase sperimentale è fissato al 3 marzo 2014, prorogabile per non oltre 6 mesi con il decreto di cui al comma 8.»

Conseguentemente al comma 8 il periodo: «Sono fatte salve le operazioni di collaudo» fino alla fine del comma, è sostituito dal seguente: «La sperimentazione di cui al comma 2 è monitorata dal Tavolo tecnico di cui al comma 13, eventualmente integrato da esperti indipendenti nominati dal Ministro dell'ambiente».

Il comma 11 è sostituito dal seguente: «*11*. Le sanzioni per le violazioni di cui all'articolo 260-*bis* del decreto legislativo n. 152 del 2006, relative agli obblighi derivanti dal sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti sono sospese fino al termine della fase sperimentale di cui al comma 2. Nel periodo di sperimentazione di cui al medesimo comma le imprese sono tenute al rispetto degli adempimenti di cui agli articoli 189, 190 e 193 con l'applicazione del relativo regime sanzionatorio nella versione previgente alle modifiche introdotte dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n.205 e successive modifiche e integrazioni.».

11.38

ARRIGONI, CONSIGLIO, BISINELLA, CALDEROLI, BITONCI, BELLOT, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CROSIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 2, sostituire le parole: «1° ottobre 2013» *con le seguenti:* «1° aprile 2014».

Conseguentemente al comma 11 sostituire le parole: «10 ottobre 2013» con le seguenti: «10 aprile 2014» e le parole: «31 marzo 2014» con le seguenti: «31 marzo 2015».

11.39

BERGER, ZELLER, PALERMO, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA, ZIN, DALLA ZUANNA, DI BIAGIO

Dopo il comma 2, inserire il seguente: «2-bis. I trasporti di rifiuti pericolosi di propria produzione, effettuati direttamente dagli imprenditori, nei limiti e verso i centri di cui all'articolo 39, comma 9, del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, e successive modificazioni, non sono considerati effettuati a titolo professionale».

11.41

FUCKSIA

Sostituire il comma 3 con il seguente: «3. Per gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti pericolosi, inclusi i nuovi produttori, il termine iniziale di operatività del SISTRI è fissato al 31 dicembre 2014.».

11.43

D'ALÌ, SCOMA

Al comma 3, dopo le parole: «Per i produttori iniziali di rifiuti», *aggiungere la seguente:* «speciali».

11.44
D'ALÌ, SCOMA

Al comma 3, dopo la parola: «pericolosi,» *aggiungere le seguenti:* «per i produttori di rifiuti speciali pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, del decreto legislativo n. 152 del 2006».

11.45
BRUNI, ZIZZA, PICCOLI

Al comma 3, sostituire le parole: «al 3 marzo 2014» *con le seguenti:* «al termine della fase sperimentale di cui al comma 2».

11.46
VOLPI, BISINELLA, CALDEROLI, BITONCI, ARRIGONI, BELLOT, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI

Al comma 3, sostituire le parole: «3 marzo 2014» *con le seguenti:* «1° ottobre 2013».

11.47
ARRIGONI, CONSIGLIO, BISINELLA, CALDEROLI, BITONCI, BELLOT, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CROSIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 3, sostituire le parole: «3 marzo 2014» *con le seguenti:* «1° luglio 2014».

Conseguentemente al comma 11 sostituire le parole: «3 marzo 2014» con le seguenti: «10 luglio 2014» e le parole: «30 settembre 2014» con le seguenti: «30 settembre 2015».

11.48
D'ALÌ

Al comma 3, dopo le parole: «3 marzo 2014» *aggiungere le seguenti:* «per le operazioni relative ai rifiuti pericolosi,».

11.49

BRUNI, ZIZZA, PICCOLI

Al comma 3, sopprimere le seguenti parole: «, fatto salvo quanto disposto al comma 8».

11.50

MARINELLO, D'ALÌ, BRUNI

Al comma 3, aggiungere le seguenti parole: «Gli enti e le imprese già iscritte a Sistri per quali, ai sensi del comma 1, è venuto meno l'obbligo di adesione possono testarne il funzionamento, senza oneri e obblighi contributivi, con i dispositivi informatici a loro disposizione, fino al termine iniziale di operatività fissato al comma 3 per i produttori iniziali di rifiuti. Ove ritengano di non aderire volontariamente provvedono, entro lo stesso termine, alla restituzione dei dispositivi informatici con le procedure fissate dal Decreto ministeriale 18 febbraio 2011, n. 52, articolo 21, comma 1».

11.103 (testo 2)

LA COMMISSIONE

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-*bis*. Le sanzioni relative al SISTRI si applicano a decorrere dalla scadenza dei novanta giorni successivi alla data di avvio dell'operatività del sistema, fermi restando nelle more di detta scadenza gli obblighi di cui agli articoli 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e l'applicazione delle relative sanzioni. Con il decreto di cui al comma 4 il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede alla modifica ed integrazione della disciplina delle sanzioni relative al SISTRI, anche al fine di assicurare il coordinamento con l'articolo 188-*ter* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal presente articolo.».

11.51

BERGER, ZELLER, PALERMO, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA, ZIN, DALLA ZUANNA, DI BIAGIO

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-*bis*. Gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 39, comma 9 del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, e successive modificazioni, non sono tenuti all'iscrizione obbligatoria al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), ma vi aderiscono nel rispetto degli obblighi di cui all'articolo 188-bis, comma 3 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Le copie cartacee delle schede di movimentazione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) sono fornite agli imprenditori agricoli dalle piattaforme di conferimento o dai circuiti organizzati di raccolta prima di effettuare un trasporto».

11.52

MARINELLO, D'ALÌ, BRUNI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-*bis*. Fino al termine iniziale di operatività fissato al comma 3 per i produttori iniziali di rifiuti pericolosi, il tracciamento informatico dei rifiuti pericolosi viene effettuato con le procedure fissate dal decreto ministeriale 18 febbraio 2011, n. 52, articolo 18, comma 4-*bis*».

11.53

BRUNI, ZIZZA, PICCOLI

Sopprimere il comma 4.

11.54

BRUNI, ZIZZA, PICCOLI

Sopprimere il comma 5.

11.55

CALEO, TOMASELLI, CANTINI, FORNARO, VACCARI, VATTUONE

Al comma 5, sostituire le parole: «dal 1° ottobre 2013» *con le seguenti:* «dall'avvio dell'operatività del sistema».

Conseguentemente, al comma 8, le parole «il 31 gennaio 2014» sono sostituite dalle seguenti: «i sessanta giorni lavorativi dalla data di inizio di detta operatività».

11.56

FUCKSIA

Al comma 5, sostituire le parole: «1° ottobre 2013» *con le seguenti:* «1° giugno 2014».

11.57

DE PETRIS, BAROZZINO, PETRAGLIA, STEFANO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, URAS

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5-*bis*. All'articolo 39 del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 9, alinea, sono soppresse le parole: "Fino al 2 luglio 2012";

b) al comma 9, nelle lettere *a)* e *b)*, le parole: "cento chilogrammi o cento litri", sono sostituite dalle seguenti: "quattrocento chilogrammi o quattrocento litri".

5-*ter*. Non sono considerati effettuati a titolo professionale e non necessitano di iscrizione all'albo di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, i trasporti di rifiuti pericolosi e non pericolosi di propria produzione, effettuati direttamente dagli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, verso i centri di cui all'articolo 39, comma 9 del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205 e successive modifiche ed integrazioni, nelle quantità indicate nella medesima norma, da considerarsi rispettivamente per i rifiuti pericolosi e per i rifiuti non pericolosi».

11.58
FUCKSIA

Al comma 6 sopprimere la lettera a).

11.59
FUCKSIA, PUGLIA

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-*bis*. I termini iniziali di operatività di cui ai commi 2 e 3 sono subordinati alla comprovata funzionalità del supporto informatico del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare».

11.60
BRUNI, ZIZZA, PICCOLI

Sopprimere il comma 7.

11.61
FUCKSIA

Al comma 7, capoverso 4-bis, *nel primo periodo, sostituire la parola:* «semplificazione» *con la seguente:* «ottimizzazione».

Conseguentemente, al comma 8, primo periodo, sostituire la parola: «semplificazioni» con la seguente: «ottimizzazione».

11.62
ARRIGONI, CONSIGLIO, BISINELLA, CALDEROLI, BITONCI, BELLOT, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CROSIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 7, dopo le parole: «alla semplificazione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti» *inserire le seguenti:* «con particolare riguardo alle piccole imprese produttrici di rifiuti con un numero di dipendenti inferiore a 10».

11.63

FUCKSIA, BLUNDO

Al comma 7, capoverso 4-bis, *secondo periodo, sostituire le parole da:* «Le semplificazioni» *fino a:* «per gli utenti», *con le seguenti:* «L'ottimizzazione è finalizzata ad assicurare un'efficace tracciabilità dei rifiuti ed eventualmente a ridurre i costi di esercizio del sistema là dove ciò non intralci la corretta tracciabilità dei rifiuti e comporti un aumento di rischio ambientale e/o sanitario».

11.64

ARRIGONI, CONSIGLIO, BISINELLA, CALDEROLI, BITONCI, BELLOT, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CROSIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 7, capoverso b-bis, *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «prevedendo altresì che il contributo sia comunque dovuto solo a decorrere dall'effettiva entrata in vigore del SISTRI e che eventuali contributi già versati siano computati in compensazione con futuri contributi o rimborsati in caso di cessata attività del soggetto iscritto».

11.65

PANIZZA, Fausto Guilherme LONGO, ZIN, BERGER, LANIECE

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-*bis.* Il Codice Europeo dei Rifiuti (CER) di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni ed integrazioni, attribuito ai rifiuti organici per un corretto smaltimento e trattamento, è esteso anche ai pannolini biodegradabili, nelle more dell'attribuzione di un Codice proprio».

11.66

BRUNI, ZIZZA, PICCOLI

Sopprimere il comma 8.

11.67
FUCKSIA, BLUNDO

Al comma 8, primo periodo, sostituire la parola: «semplificazioni» *con la seguente:* «ottimizzazioni».

11.68
FUCKSIA

Al comma 8, primo periodo, sostituire le parole: «3 marzo 2014» *con le seguenti:* «31 dicembre 2014».

11.500
LA COMMISSIONE

Al comma 8, sostituire le parole: « il 31 gennaio 2014» *con le seguenti:* «i sessanta giorni lavorativi dalla data di inizio di detta operatività».

11.69
BRUNI, ZIZZA, PICCOLI

Sopprimere il comma 9.

11.70
NUGNES, BLUNDO, PUGLIA

Al comma 9, dopo la parola: «esito», *inserire la seguente:* «positivo».

11.71
NUGNES, PUGLIA, BLUNDO

Al comma 9 sostituire la parola: «semplificazioni» *con la seguente:* «ottimizzazioni».

11.72
NUGNES, PUGLIA

Al comma 9, dopo la parola: «comma 8», *inserire le seguenti:* «è subordinata la sussistenza stessa del contratto Selex».

11.73
BRUNI, ZIZZA, PICCOLI

Sopprimere il comma 10.

11.74
FASANO

Al Comma 10, sostituire le parole da: «comunque non oltre il trenta per cento dei costi..», *fino alla fine del comma, con le seguenti:* «comunque non oltre i costi della produzione consuntivati sino al 30 giugno 2013 e sino alla concorrenza delle risorse riassegnate sullo stato di previsione del Ministero. Qualora la valutazione di congruità non sia conclusa entro il 15 novembre 2013, il pagamento è subordinato alla prestazione di fideiussione che viene svincolata all'esito positivo della verifica di conformità di cui al comma 8».

11.76
ZELLER, BERGER, PALERMO, PANIZZA, FRAVEZZI, LANIECE

Sostituire il comma 11 con i seguenti:

«11. Le sanzioni per le violazioni di cui all'articolo 260-*bis* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, relative agli obblighi derivanti dal sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti, sono sospese fino al termine della fase sperimentale di cui al comma 2. Nel periodo di sperimentazione di cui al medesimo comma, le imprese sono tenute al rispetto degli adempimentidi cui agli articoli 189, 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con l'applicazione del relativo regime sanzionatorio nella versione previgente alle modifiche introdotte dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205 e successive modifiche e integrazioni.

11-*bis.* Le sanzioni per le violazioni di cui all'articolo 260-*bis* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, limitatamente alle violazioni di cui al comma 3 e a quelle di cui al comma 7, primo periodo, compiute dai soggetti per i quali il sistema di tracciabilità è obbligatorio, sono ridotte

ad un ottavo del minimo se il pagamento della sanzione viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua contestazione. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla eliminazione, da parte del soggetto obbligato, della relativa fattispecie che ha determinato la sanzione».

11.77

BRUNI, ZIZZA, PICCOLI

Sostituire il comma 11 con i seguenti:

«11. Le sanzioni per le violazioni di cui all'articolo 260-*bis* del decreto legislativo n. 152 del 2006, relative agli obblighi derivanti dal sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti, sono sospese fino al termine della fase sperimentale di cui al comma 2. Nel periodo di sperimentazione di cui al medesimo comma, le imprese sono tenute al rispetto degli adempimenti di cui agli articoli 189, 190 e 193 del decreto legislativo 152 del 2006, con l'applicazione del relativo regime sanzionatorio nella versione previgente alle modifiche introdotte dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205 e seguenti modificazioni».

«11-*bis*. Le sanzioni per le violazioni di cui all'articolo 260-*bis* del decreto legislativo n. 152 del 2006, limitatamente alle violazioni di cui al comma 3 e a quelle di cui al comma 7, primo periodo, compiute dai soggetti per i quali il sistema di tracciabilità è obbligatorio sono ridotte ad un ottavo del minimo se il pagamento della sanzione viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua contestazione. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla eliminazione, da parte del soggetto obbligato, della relativa fattispecie che ha determinato la sanzione».

11.78

D'ALÌ, SCOMA

Sostituire il comma 11, con il seguente:

«11. Le sanzioni per le violazioni di cui all'articolo 260-*bis* del decreto legislativo n. 152 del 2006, limitatamente alle violazioni di cui al comma 3 quanto alle condotte di informazioni incomplete o inesatte, a quelle di cui al comma 5 e a quelle di cui al comma 7, primo periodo, fino al 31 marzo 2014 sono sospese nei confronti dei soggetti per i quali il SISTRI è obbligatorio dal 1° ottobre 2013 e fino al 30 settembre 2014 nei confronti dei soggetti per i quali il SISTRI è obbligatorio dal 3 marzo 2014. Nel suddetto periodo di sospensione della sanzione la violazione è

comunque segnalata ed iscritta in un apposito registro predisposto dal soggetto accertatore.».

11.79

De Petris, Barozzino, Petraglia, Stefano, Cervellini, De Cristofaro, Uras

Sostituire il comma 11, con il seguente:

«11. Le sanzioni per le violazioni di cui all'articolo 260-*bis* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, relative agli obblighi derivanti dal sistema informatico di controllo della tracci abilità dei rifiuti, sono sospese fino al 3 marzo 2014. Fino a tale data le imprese sono tenute al rispetto degli adempimenti di cui agli articoli 189, 190 e 193 del decreto legislativo n. 152 del 2006, con l'applicazione del relativo regime sanzionatorio nella versione previgente alle modifiche introdotte dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, e sue modifiche e integrazioni».

11.80

Bertuzzi, Pignedoli, Albano, Elena Ferrara, Ruta, Saggese, Scalia, Valentini

Sostituire il comma 11, con il seguente:

«11. Le sanzioni per le violazioni di cui all'articolo 260-*bis* del decreto legislativo n. 152 del 2006, limitatamente alle violazioni di cui al comma 3 quanto alle condotte di informazioni incomplete o inesatte, a quelle di cui al comma 5 e a quelle di cui al comma 7, primo periodo, sono inapplicabili fino al 31 marzo 2014 nei confronti dei soggetti per i quali il SISTRl è obbligatorio dal 1º ottobre 2013 e fino al 30 settembre 2014 nei confronti dei soggetti per i quali il SISTRl è obbligatorio dal 3 marzo 2014.».

11.81

Marinello, D'Alì, Bruni

Al comma 11, dopo le parole: «quanto alle condotte» *aggiungere le seguenti:* «di omessa compilazione del registro cronologico o della scheda movimentazione, a quelle» *e dopo le parole:* «arco temporale» *aggiungere le seguenti:* «e relativamente alla medesima unità locale. Resta fermo

quanto disposto all'articolo 260-*bis*, comma 9-*ter* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152».

11.83

FUCKSIA, PUGLIA

Al comma 11, sostituire le parole: «31 marzo» *con le seguenti:* «1° dicembre».

Conseguentemente:

a) sostituire le parole: «1° ottobre 2013» *con le seguenti:* «1° giugno 2014»;

b) sostituire le parole: «30 settembre 2014» *con le seguenti:* «30 giugno 2015»;

c) sostituire le parole: «3 marzo» *con le seguenti:* «31 dicembre».

11.84

FUCKSIA, BLUNDO, PUGLIA

Al comma 11 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «a meno che le registrazioni cartacee non risultino debitamente compilate».

11.85

BRUNI, ZIZZA, PICCOLI

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-*bis*. Le somme di cui all'articolo 4 del decreto ministeriale 17 dicembre 2009 e s.m.i, versate dai soggetti di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale medesimo a titolo di contributi di iscrizione al SISTRl per le annualità 2010, 2011 e 2012 sono restituite ovvero utilizzabili in compensazione a valere sui contributi ascritti alle annualità successive all'entrata in operatività del SISTRl. Le medesime somme sono utilizzabili in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede attuazione delle disposizioni di cui al presente comma.».

11.86

ZELLER, BERGER, PALERMO, PANIZZA, FRAVEZZI, LANIECE

Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:

«11-*bis*. Le somme di cui all'articolo 4 del decreto ministeriale 17 dicembre 2009, e successive modifiche e integrazioni, versate dai soggetti di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale medesimo a titolo di contributi di iscrizione al SISTRI per le annualità 2010, 2011 e 2012, sono restituite, ovvero utilizzabili in compensazione a valere sui contributi ascritti alle annualità successive all'entrata in operatività del SISTRI. Le medesime somme sono utilizzabili in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

11-*ter*. Le disposizioni di attuazione del comma 11-*bis* sono adottate con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, avente natura non regolamentare, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

11.87

ARRIGONI, CONSIGLIO, BISINELLA, CALDEROLI, BITONCI, BELLOT, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CROSIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:

«11-*bis*. Le somme di cui all'articolo 4 del decreto ministeriale 17 dicembre 2009 e s.m.i, versate dai soggetti di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale medesimo a titolo di contributi di iscrizione al SISTRI per le annualità 2010, 2011 e 2012 sono restituite ovvero utilizzabili in compensazione a valere sui contributi ascritti alle annualità successive all'entrata in operatività del SISTRI. Le medesime somme sono utilizzabili in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

11-*ter*. Le disposizioni di attuazione del comma 11-*bis* sono adottate con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze avente natura non regolamentare, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

11.88

ARRIGONI, CONSIGLIO, BISINELLA, CALDEROLI, BITONCI, BELLOT, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CROSIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:

«11-*bis*. In materia di sanzioni relative al SISTRI si applicano le disposizioni sul ravvedimento di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.».

11.5500/1

ZELLER, BERGER, PALERMO

*All'emendamento 11.501 (testo corretto), al capoverso 12-*bis*, apportare le seguenti modificazioni:*

a) al comma 1, dopo le parole: "registri di carico e scarico" *sono inserite le seguenti:* "gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti pericolosi che, per effetto del DM di cui al comma 8, sono esclusi dall'obbligo di iscrizione al sistema di tracciabilità SISTRI";

b) al comma 1, sopprimere le lettere a),b) e c);

*c) al comma 1-*bis*, sopprimere la lettera b);*

*d) al comma 1-*ter*, dopo le parole:* "Gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile produttori iniziali di rifiuti pericolosi", *aggiungere le seguenti:* ", nonché le attività di raccolta e trasporto di propri rifiuti speciali non pericolosi effettuate dagli enti e imprese produttori iniziali di cui al comma 1, lettera *a)*";

*e) al comma 1-*quater*, dopo la lettera* d)*, aggiungere la seguente:* "d-*bis*) per gli enti e le imprese che effettuano le registrazioni attraverso le associazioni imprenditoriali o loro società di servizio entro 30 giorni dalla produzione o dallo scarico".

11.5500/100

BISINELLA, ARRIGONI

All'emendamento 11.5500, al capoverso «12-*bis*» *apportare le seguenti modificazioni:*

a) al comma 1, alinea dopo le parole: «registri di carico e scarico» *inserire le seguenti:* «gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti pericolosi che, per effetto del DM di cui al comma 8, sono esclusi dall'obbligo di iscrizione al sistema di tracciabilità SISTRI»;

b) al comma 1, sopprimere le lettere a), b) *e* c);

*c) al comma 1-*bis*, sopprimere la lettera* b);

d) al comma 1-ter*, dopo le parole:* «Gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile produttori iniziali di rifiuti pericolosi», *inserire le seguenti:* «nonché le attività di raccolta e trasporto di propri rifiuti speciali non pericolosi effettuate dagli enti e imprese produttori iniziali di cui al comma 1, lettera *a)*»;

e) al comma 1-quater*, dopo la lettera* d)*, aggiungere la seguente:*

«*d*-bis) per gli enti e le imprese che effettuano le registrazioni attraverso le associazioni imprenditoriali o loro società di servizio entro 30 giorni dalla produzione o dallo scarico».

11.5500/2

BISINELLA, ARRIGONI, BITONCI, BELLOT, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

All'emendamento 11.501 (testo corretto), al capoverso 12-bis*, al comma 1*-bis*, aggiungere la seguente lettera:*

"c) gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile che raccolgono e trasportano i propri rifiuti speciali pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8".

Conseguentemente, al comma 1-ter*, dopo le parole:* "produttori iniziali di rifiuti pericolosi" *inserire le seguenti:* "diversi da quelli di cui al comma 1-*bis*, lettera c)".

11.5500/3

RAZZI

All'emendamento 11.501 (testo corretto), al capoverso 12-bis*, al comma 1*-quater*, lettera* c)*, sostituire le parole:* "entro quarantotto ore" *con le seguenti:* "entro cinque giorni".

Conseguentemente, alla lettera d)*, sostituire le parole:* "ventiquattro ore prima dell'avvio dell'operazione e entro quarantotto ore" *con le seguenti:* "cinque giorni".

11.5500/4

BISINELLA, ARRIGONI, BITONCI, BELLOT, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

All'emendamento 11.501 (testo corretto), al capoverso 12-bis*, al comma 1*-quater*, lettera* c)*, sostituire le parole:* "quarantotto ore" *con le seguenti:* "cinque giorni".

11.5500/5

BISINELLA, ARRIGONI, BITONCI, BELLOT, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

All'emendamento 11.501 (testo corretto), al capoverso 12-bis*, al comma 1*-quater*, sostituire la lettera* d) *con la seguente: "d)* per gli intermediari e i commercianti entro cinque giorni dall'avvìo e dalla conclusione dell'operazione".

11.5500/6

MARINELLO, D'ALÌ

All'emendamento 11.501 (testo corretto), dopo il comma 12-quater*, aggiungere il seguente:*

"12-*quinquies*. I soggetti di cui al comma 2 che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi sono individuati dal Codice Ateco 49; quelli che effettuano operazioni di trattamento, recupero e smaltimento sono individuati dai Codici Ateco 38 e 39. I rifiuti di cui al comma 1 sono i rifiuti speciali pericolosi."

11.5500/10

PUPPATO

All'emendamento 11.501 (testo corretto), dopo il comma 12-quater*, aggiungere il seguente:*

"12-*quinquies*. I soggetti di cui al comma 2 che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi sono individuati dal Codice Ateco 49; quelli che effettuano operazioni di trattamento, recupero e smaltimento sono indivi-

duati dai Codici Ateco 38 e 39. I rifiuti di cui al comma 1 sono i rifiuti speciali pericolosi."

11.5500/7

MARINELLO, D'ALÌ

All'emendamento 11.501 (testo corretto), dopo il comma 12-quater*, aggiungere il seguente:*

"12-*quinquies*. Fermo restando quanto disposto all'articolo 260-*bis*, comma 9-*ter*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le violazioni di cui al comma 11 sono valutate con riferimento alla medesima unità locale."

11.5500/11

PUPPATO

All'emendamento 11.501 (testo corretto), dopo il comma 12-quater*, aggiungere il seguente:*

"12-*quinquies*. Fermo restando quanto disposto all'articolo 260-*bis*, comma 9-*ter*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le violazioni di cui al comma 11 sono valutate con riferimento alla medesima unità locale."

11.5500/8

MARINELLO, D'ALÌ

All'emendamento 11.501 (testo corretto), dopo il comma 12-quater*, aggiungere il seguente:*

"12-*quinquies*. Fino al termine iniziale di operatività fissato al comma 3 per i produttori iniziali di rifiuti pericolosi, il tracciamento informatico dei rifiuti pericolosi viene effettuato con le procedure fissate dal Decreto ministeriale 18 febbraio 2011, n. 52, articolo 18, comma 4-*bis*."

11.5500/12

PUPPATO

*All'emendamento 11.501 (testo corretto), dopo il comma 12-*quater*, aggiungere il seguente:*

"12-*quinquies*. Fino al termine iniziale di operatività fissato al comma 3 per i produttori iniziali di rifiuti pericolosi, il tracciamento informatico dei rifiuti pericolosi viene effettuato con le procedure fissate dal Decreto ministeriale 18 febbraio 2011, n. 52, articolo 18, comma 4-*bis*."

11.5500/9

MARINELLO, D'ALÌ

*All'emendamento 11.501 (testo corretto), dopo il comma 12-*quater*, aggiungere il seguente:*

"12-*quinquies*. Gli enti e le imprese già iscritte al SISTRI per quali, ai sensi del comma 1, è venuto meno l'obbligo di adesione possono testarne il funzionamento, senza oneri e obblighi contributivi, con i dispositivi informatici a loro disposizione, fino al termine iniziale dì operatività fissato al comma 3 per i produttori iniziali di rifiuti. Ove ritengano di non aderire volontariamente provvedono, entro lo stesso termine, alla restituzione dei dispositivi informatici con le procedure fissate dal Decreto ministeriale 18 febbraio 2011, n. 52, articolo 21, comma 1."

11.5500/13

PUPPATO

*All'emendamento 11.501 (testo corretto), dopo il comma 12-*quater*, aggiungere il seguente:*

"12-*quinquies*. Gli enti e le imprese già iscritte al SISTRI per quali, ai sensi del comma 1, è venuto meno l'obbligo di adesione possono testarne il funzionamento, senza oneri e obblighi contributivi, con i dispositivi informatici a loro disposizione, fino al termine iniziale dì operatività fissato al comma 3 per i produttori iniziali di rifiuti. Ove ritengano di non aderire volontariamente provvedono, entro lo stesso termine, alla restituzione dei dispositivi informatici con le procedure fissate dal Decreto ministeriale 18 febbraio 2011, n. 52, articolo 21, comma 1."

11.5500 [*già* 11.501 (testo corretto)/14 (testo 2) e 11.501 (testo corretto)]

LA COMMISSIONE

Dopo il comma 12, inserire i seguenti:

«12-*bis*. All'articolo 190, del decreto legislativo n. 152 del 2006, i commi 1 e 1-*bis* sono sostituiti dai seguenti:

"1. Sono obbligati alla compilazione e tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti:

a) gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali non pericolosi di cui alle lettere *c)* e *d)*, del comma 3, dell'articolo 184, e di rifiuti speciali non pericolosi da potabilizzazione e altri trattamenti delle acque di cui alla lettera *g)*, comma 3, dell'articolo 184;

b) gli altri detentori di rifiuti, quali enti e imprese che raccolgono e trasportano rifiuti o che effettuano operazioni di preparazione per il riutilizzo e di trattamento, recupero e smaltimento, compresi i nuovi produttori;

c) gli intermediari e i commercianti di rifiuti.

1-*bis*. Sono esclusi dall'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico:

a) gli enti e le imprese obbligati o che aderiscono volontariamente al sistema di controllo della tracciabilità di rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-*bis*, comma 1, lettera *a)*, dalla data di effettivo utilizzo operativo di detto sistema;

b) le attività di raccolta e trasporto di propri rifiuti speciali non pericolosi effettuate dagli enti e imprese produttori iniziali di cui al comma 1, lettera *a)*.

1-*ter*. Gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile produttori iniziali di rifiuti pericolosi adempiono all'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico con una delle due seguenti modalità:

a) con la conservazione progressiva per tre anni del formulario di identificazione di cui all'articolo 193, comma 1, relativo al trasporto dei rifiuti, o della copia della scheda del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-*bis*, comma 2, lettera *a)*;

b) con la conservazione per tre anni del documento dì conferimento dì rifiuti pericolosi prodotti da attività agricole, rilasciato dal soggetto che provvede alla raccolta di detti rifiuti nell'ambito del "circuito organizzato di raccolta" di cui all'articolo 183, comma 1, lettera *pp*).

1-*quater*. Nel registro di carico e scarico devono essere annotate le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti prodotti o soggetti alle diverse attività di trattamento disciplinate dalla presente Parte IV. Le annotazioni devono essere effettuate:

a) per gli enti e le imprese produttori iniziali entro dieci giorni dalla produzione e dallo scarico;

b) per gli enti e le imprese che effettuano operazioni di preparazione per il riutilizzo entro 10 giorni dalla presa in carico dei rifiuti e dallo scarico dei rifiuti originati da detta attività;

c) per gli enti e le imprese che effettuano operazioni di trattamento entro quarantotto ore dalla presa in carico e dalla conclusione dell'operazione di trattamento;

d) per gli intermediari e i commercianti almeno ventiquattro ore prima dell'avvio dell'operazione e entro quarantotto ore dalla conclusione dell'operazione".»

«12-*ter*. All'articolo 190 del decreto legislativo n. 152 del 2006, al comma 3, le parole: « I soggetti di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: « I produttori iniziali di rifiuti speciali non pericolosi di cui al comma 1, lettera *a)*,».

«12-*quater*. All'articolo 193, del decreto legislativo n. 152 del 2006, il primo periodo del comma 1, dalle parole: "Per gli enti e le imprese" fino alle parole: "devono risultare almeno i seguenti dati:" sono sostituite dalle seguenti: "Gli enti e le imprese che raccolgono e trasportano rifiuti e non sono obbligati e non aderiscono volontariamente al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-*bis*, comma 2, lettera *a*) devono essere accompagnati da un formulario di identificazione dal quale devono risultare almeno i seguenti dati:".».

«12-*quinquies*. All'articolo 212 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modifiche e integrazioni, dopo il comma 19 è inserito il seguente:

"19-*bis*. Sono esclusi dall'obbligo di iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, produttori iniziali di rifiuti, per il trasporto dei propri rifiuti effettuato all'interno del territorio provinciale o regionale dove ha sede l'impresa ai fini del conferimento degli stessi nell'ambito del circuito organizzato di raccolta di cui alla lettera *pp)*, comma 1, dell'articolo 183."».

11.89

D'Alì, Scoma

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12-*bis*. All'articolo 39 del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 9, alinea, sono soppresse le parole: "Fino al 2 luglio 2012";

b) al comma 9, lettera *a)*, le parole: "cento chilogrammi o cento litri l'anno", sono sostituite dalle seguenti: "trecento chilogrammi o trecento litri l'anno";

c) al comma 9, lettera *b)*, le parole: "cento chilogrammi o cento litri all'anno", sono sostituite dalle seguenti: "trecento chilogrammi o trecento litri l'anno"».

11.91

NUGNES, PUGLIA

Al comma 13, secondo periodo, dopo le parole: «monitoraggio e concertazione del SISTRI», *inserire le seguenti:* «comprendente oltre ai soggetti già partecipanti al soppresso comitato di vigilanza, almeno un rappresentante scelto tra le associazioni nazionali di tutela ambientale riconosciute dal MATTM,».

11.93

NUGNES, PUGLIA

Al comma 14, sopprimere le parole da: «e si esercita» *fino alla fine del comma.*

11.94

DE PETRIS, BAROZZINO, PETRAGLIA, STEFANO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, URAS

Al comma 14, sostituire le parole da: «dei soli soggetti» *fino alla fine del comma, con le seguenti:* «di tutti i soggetti di cui al comma 16».

11.95

BRUNO

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-*bis*. All'articolo 49 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, al comma 1, dopo le parole: "finanza pubblica" sono inserite le seguenti: "L'Autorità assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica individuando autonomamente i capitoli di spesa da ridurre al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi di risparmio fissati dalla legge"».

11.98 (id. e 11.100 e 11.102)

La Commissione

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-*bis*. Al fine di ottimizzare l'impiego del personale e delle strutture del Corpo forestale dello Stato nell'ottica del contenimento della spesa pubblica, conseguire il rafforzamento del contrasto al traffico illecito dei rifiuti da esso operato in base a quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera *h)* della legge 6 febbraio 2004, n. 36, e al D.M. 28 aprile 2006, nonché migliorare l'efficienza delle operazioni inerenti la loro tracciabilità, all'art. 8 comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 15 novembre 2012, n. 218, al secondo capoverso dopo le parole: "articolazioni centrali" aggiungere le parole: "e periferiche"».

11.99

Perrone, Cassano, Tarquinio, Alberti Casellati

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-*bis*. Il primo comma dell'art. 7-*bis* del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, nella legge 9 agosto 2013, n. 99, è sostituito dal seguente: "Al fine di promuovere la stabilizzazione dell'occupazione mediante il ricorso a contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato nonché di garantire il corretto utilizzo dei contratti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro, nel periodo compreso fra il 1º giugno 2013 e il 30 novembre 2013, le aziende, anche assistite dalla propria associazione di categoria, possono stipulare con le associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale specifici contratti collettivi che, ove abbiano i contenuti di cui al comma 2, rendono applicabili le disposizioni di cui ai commi successivi."».

11.101

Nugnes, Blundo, Puglia

Dopo il comma 14, aggiungere, in fine, il seguente:

«14-*bis*. Il Ministero dell'Ambiente, tutela del territorio e del mare emanerà una nota esplicativa entro il 10 gennaio 2014 finalizzata a rendere il sistema pienamente fruibile agli operatori cui si rivolge il SISTRI istituendo, tra l'altro, un servizio diretto per la risoluzione dei problemi in tempo reale».

11.301

PICCOLI, CALEO, BELLOT, PAGNONCELLI, ZANETTIN, DELLA TOR, CONTE, MARIN, CONSIGLIO, ARRIGONI, CROSIO, DAVICO, DIVINA, BITONCI

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-*bis*. Al solo fine del sovracanone sono da considerarsi grandi derivazioni quelle con potenza nominale media superiore ai 220 kW come previsto dagli articoli 1 e 2, della legge 22 dicembre 1980, n. 925. Le conseguenti maggiori entrate degli enti di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 959, sono destinate prioritariamente ad interventi per la difesa idrogeologica del territorio di competenza».

11.302

SCALIA

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-*bis*. All'articolo 49 del decreto legislativo 1º giugno 2011, n. 93, al comma 1, dopo le parole: "finanza pubblica" è inserito il seguente periodo: "L'Autorità assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica individuando autonomamente i capitoli di spesa da ridurre al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi di risparmio fissati dalla legge"».

Art. 12.

12.300

D'ALÌ

Sopprimere l'articolo.

12.1

MARTELLI, NUGNES, MORONESE, LUCIDI, CIAMPOLILLO, CASTALDI, GIROTTO, PETROCELLI, SANTANGELO, LEZZI, BLUNDO, PUGLIA, CATALFO

Sopprimere l'articolo.

12.2

De Petris, Barozzino, Petraglia, Stefano, Cervellini, De Cristofaro, Uras

Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

«1. Al fine di accelerare e favorire l'esecuzione degli interventi di risanamento ambientale, consentendo l'autosmaltimento dei materiali da essi rivenienti, il procedimento di riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, A.I.A. 3, è approvato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, su proposta del sub-commissario di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 61 del 2013, d'intesa con la regione Puglia e sentita l'ARPA, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. L'Autorizzazione Integrata Ambientale, A.I.A. 3, stabilisce per gli impianti di discarica per rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi (localizzati nel perimetro dell'impianto produttivo dell'ILVA), gli adeguamenti costruttivi necessari a non creare rischi per la tutela della salute e dell'ambiente nonché le successive condizioni e prescrizioni di esercizio in conformità ai principi di cui all'articolo 178 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni.

2. Le modalità di costruzione e di gestione delle discariche di cui al comma 1 sono definite, entro 30 giorni dalla approvazione dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, A.I.A. 3, nel rispetto delle prescrizioni ivi previste e assicurando un'elevata protezione ambientale e sanitaria, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, su proposta del sub-commissario di cui al comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 61 del 2013, sentiti l'Istituto superiore per la protezione e ricerca ambientale e l'Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA) della regione Puglia. Con la medesima procedura, sentito il comune di Statte e gli altri comuni interessati e il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite anche le misure di compensazione ambientali.».

Conseguentemente il comma 6 è soppresso.

12.3

Martelli, Nugnes, Moronese, Lucidi, Ciampolillo, Castaldi, Girotto, Petrocelli, Santangelo, Lezzi, Puglia, Blundo, Catalfo, Donno, Buccarella

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Al fine di garantire l'attuazione del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria di cui al comma 5 dell'articolo 1 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89, necessarie per assicurare il rispetto delle pre-

scrizioni di legge e dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata allo stabilimento ILVA di Taranto, in considerazione dell'urgente necessità di provvedere e di evitare ulteriori ritardi, previa caratterizzazione dei rifiuti con oneri a carico dell'azienda, e attraverso il controllo e la validazione dei dati effettuati dalle ARPA/APPA territorialmente competenti di tutti i rifiuti nelle aree adibite a smaltimento all'interno dello stabilimento, è autorizzata, previa acquisizione del parere favorevole dell'ARPA della regione Puglia, la costruzione e la gestione delle discariche per rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi localizzate nel perimetro dell'impianto produttivo dell'ILVA di Taranto, da destinarsi esclusivamente al conferimento dei rifiuti prodotti dall'attività dell'ILVA di Taranto e dagli interventi necessari per il risanamento ambientale».

12.4

La Commissione

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «sentita l'Arpa della Regione Puglia».

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: «sentiti l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale e» *con la seguente*: «sentita».

12.5

La Commissione

Al comma 1, dopo le parole: «che hanno ottenuto parere di compatibilità ambientale» *inserire le seguenti*: «, per la discarica di rifiuti non pericolosi nel 2010,» *e dopo le parole*: «valutazione d'impatto ambientale» *inserire le seguenti*: «, per la discarica di rifiuti pericolosi nel 1995,».

12.6

Castaldi, Santangelo, Girotto, Petrocelli, Puglia, Blundo, Catalfo

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. Il sub-commissario di cui al comma 1 trasmette semestralmente al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,

nonché alle Commissioni parlamentari competenti per materia, una relazione concernente:

a) lo stato di realizzazione per ciascuna delle discariche di cui al comma 1;

b) il monito raggio e la rendicontazione economico-finanziaria degli interventi sugli impianti e di quelli relativi al risanamento ambientale;

c) le attività svolte, anche per il superamento delle criticità, in relazione allo stato di attuazione degli interventi posti in essere;

d) le spese sostenute per la gestione delle discariche e per gli ulteriori interventi di risanamento ambientale di cui al comma 1;

e) i monitoraggi ambientali in corso o da svolgere sulle aree a monte e a valle delle discariche, con l'esplicita segnalazione dei valori inesubero, nonché con l'indicazione degli effetti registrati sull'aria, sulle acque superficiali e sulle falde acquifere in conseguenza dei valori che oltrepassano i limiti stabiliti».

12.7

MARTELLI, NUGNES, MORONESE, LUCIDI, CIAMPOLILLO, CASTALDI, GIROTTO, PETROCELLI, SANTANGELO, LEZZI, PUGLIA, BLUNDO, CATALFO, DONNO, BUCCARELLA

Sopprimere il comma 3.

12.9

MARTELLI, NUGNES, MORONESE, LUCIDI, CIAMPOLILLO, CASTALDI, GIROTTO, PETROCELLI, SANTANGELO, LEZZI, BLUNDO, PUGLIA, CATALFO, DONNO, BUCCARELLA

Sopprimere il comma 4.

12.10

DE PETRIS, BAROZZINO, PETRAGLIA, STEFANO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, URAS

Sopprimere il comma 4.

12.11

MARTELLI, NUGNES, MORONESE, LUCIDI, CIAMPOLILLO, CASTALDI, GIROTTO, PETROCELLI, SANTANGELO, LEZZI, CATALFO, PUGLIA, BLUNDO, DONNO, BUCCARELLA

Al comma 4, dopo le parole: «del decreto-legge n. 61 del 2013,» *inserire la seguente parola*: «non».

12.12

LA COMMISSIONE

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Tale disciplina trova applicazione dalla data di nomina del commissario straordinario».

12.13

TOMASELLI, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ

Al comma 4, aggiungere in fine il seguente periodo: «Tale disciplina trova applicazione dalla data di nomina del Commissario Straordinario».

12.14

MARTELLI, NUGNES, MORONESE, LUCIDI, CIAMPOLILLO, CASTALDI, GIROTTO, PETROCELLI, SANTANGELO, LEZZI, BLUNDO, PUGLIA, CATALFO

Sopprimere il comma 5.

12.15 (testo 3)

LA COMMISSIONE

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-*bis*. All'articolo 53 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è aggiunto il seguente comma: "Ove il sequestro, eseguito ai fini della confisca per equivalente prevista dal comma 2 dell'articolo 19 abbia ad oggetto società, aziende ovvero beni, ivi compresi i titoli, nonché quote azionarie o liquidità anche se in deposito, il custode amministratore giudiziario ne consente l'utilizzo e la gestione agli organi societari esclusivamente al fine di garantire la continuità e lo sviluppo aziendali, esercitando i poteri di vigilanza e riferendone all'autorità giudiziaria. In caso di violazione della finalità l'autorità giudiziaria adotta i provvedimenti conse-

guenti e può nominare un amministratore nell'esercizio dei poteri di azionista. Con la nomina si intendono eseguiti gli adempimenti di cui all'articolo 104 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. In caso di sequestro in danno di società che gestiscono stabilimenti di interesse strategico nazionale e di loro controllate, si applicano le disposizioni di cui al decreto-legge n. 61 del 2013, come convertito".».

12.16

La Commissione

Dopo il comma 5, inserire il seguente: «5-*bis.* All'articolo 1, comma 3 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, in legge 3 agosto 2013, n. 89, dopo le parole: "i poteri dell'assemblea sono sospesi per l'intera durata del commissariamento." sono inserite le seguenti: "Al commissario è attribuito il potere di redigere e approvare il bilancio di esercizio e, laddove applicabile, il bilancio consolidato dell'impresa soggetta a commissariamento"».

12.17

La Commissione

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5-*bis*. l'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, in legge 24 dicembre 2012, n. 231, si interpreta nel senso che per beni dell'impresa si devono intendere anche le partecipazioni dirette e indirette in altre imprese, nonché i cespiti aziendali alle stesse facenti capo».

«5-*ter*. l'articolo 1, comma 3 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, in legge 3 agosto 2013, n. 89, si interpreta nel senso che, ferma restando la legittimazione del Commissario Straordinario a gestire e disporre delle linee di credito e dei finanziamenti ivi richiamati, la titolarità dei medesimi resta in capo all'impresa commissariata».

12.18

De Petris, Barozzino, Petraglia, Stefano, Cervellini, De Cristofaro, Uras

Al comma 6, sostituire le parole: «(AIA) ivi richiamate,» *con le parole:* «(AIA 3)». *E sostituire le parole:* «sentite la regione Puglia e» *con le seguenti:* «d'intesa con la regione Puglia e sentita».

ORDINI DEL GIORNO

G12.100

MUCCHETTI, TARQUINIO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1015,

impegna il Governo:

a chiarire, con un adeguato provvedimento, come i sequestri preventivi non possano colpire i cespiti aziendali funzionali alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti di imprese di interesse nazionale commissariate ai sensi della legge 24 dicembre 2012, n. 231.

Questi cespiti comprendono anche le partecipazioni azionarie dell'impresa commissariata in società controllate e collegate e i relativi atti patrimoniali, che rimarranno nelle disponibilità del commissario per le finalità indicate dalla legge, nonché i cespiti aziendali funzionali alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti di società azioniste dell'impresa commissariata o a essa in qualsiasi modo collegate, che resteranno nella disponibilità degli organi amministrativi di dette società al fine di non compromettere la continuità aziendale.

G12.101

PANIZZA, PALERMO, Fausto Guilherme LONGO, ZIN, BERGER, LANIECE

Il Senato,

premesso che:

il Trentino, che nell'ultimo decennio ha stravolto il proprio sistema di gestione dei rifiuti traguardando risultati di assoluta eccellenza sul panorama nazionale, si trova oggi ad affrontare la sfida della riduzione dei quantitativi da destinare allo smaltimento;

se da una parte spetta al cittadino differenziare con attenzione e adottare stili di consumo che siano il più possibile sostenibili, dall'altra l'Ente pubblico ha l'obbligo di intervenire alla fonte sul mercato, orientando le scelte strategiche dei produttori permettendo agli acquirenti di ridurre a monte i rifiuti;

in questo quadro, la provincia autonoma di Trento e i suoi comuni stanno seguendo attivamente e con grande attenzione l'evoluzione tecnica

e normativa riferita alla possibilità di sostituire i pannolini tradizionali, che ad oggi vengono destinati alla discarica, con prodotti innovativi riutilizzabili o riciclabili in impianti idonei;

in questa direzione sono state vagliate negli ultimi anni diverse iniziative con l'obiettivo di ridurre la produzione di rifiuto secco e ottenere vantaggi economici e ambientali per le famiglie e la collettività. Tra queste iniziative si annovera la ricerca di un'alternativa al pannolino monouso in grado di limitare i quantitativi di rifiuto da avviare a smaltimento;

nelle sperimentazioni effettuate da molte aziende, il pannolino biodegradabile si è dimostrato una valida opportunità dal punto di vista della salute e delle professioni ambientali. Questo tipo di prodotto è infatti costituito da biofibre ottenute attraverso materie prime derivate da amidi vegetali, che consentono non solo una maggiore e più salubre traspirazione, ma assicurano anche la compostabilità dei biopolimeri che lo compongono;

tali sperimentazioni hanno raccolto un consenso interessato, oltre che degli operatori, anche dei genitori dei bambini frequentanti le strutture nido coinvolte, rappresentando per i cittadini una valida proposta a tutela di ambiente e salute;

com'è noto, infatti, il quantitativo complessivo di pannolini prodotti è tutt'altro che trascurabile e l'individuazione di una soluzione capace di valorizzarli permetterebbe un sicuro beneficio ambientale ed economico in virtù dei minori oneri di smaltimento da sostenersi;

tuttavia, le aziende che producono «pannolini compostabili», capaci di disgregarsi in meno di 90 giorni, lamentano l'impossibilità di poter commercializzare questo prodotto nonostante la stipula di contratti di vendita con molti asili nido del Trentino. Questi «ecopannolini» hanno ottenuto la certificazione di compostabilità dal Cic, ma il CER (Codice Europeo dei Rifiuti), a cui fa riferimento il Testo unico in materia ambientale n. 152/2006 che regola lo smaltimento rifiuti, non contempla ancora la classificazione di tale prodotto per un corretto smaltimento e trattamento;

l'*iter* di proposta di allargare la definizione di rifiuto organico anche ai manufatti che rispettano la norma tecnica UNI-EN 13432:2002, approdato alla Commissione ambiente della Camera dei deputati a maggio 2012, non è giunto al termine. È chiaro che un esito positivo avrebbe risolto in modo inequivocabile le problematiche oggi presenti, compresi gli aspetti afferenti il «compost di qualità» di cui al decreto legislativo n. 75/2010, dirimendo la situazione di stallo in cui ci si ritrova oggi, dovendo si conseguentemente affidare allo smaltimento in discarica,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità, nelle more dell'attribuzione del Codice CER agli ecopannolini per un corretto smaltimento e trattamento, di estendere in maniera provvisoria il Codice dell'organico anche al pannolino biodegradabile onde evitare, così, il fallimento delle aziende produttrici e, di conseguenza, scoraggiare, probabilmente in maniera irreversibile, le iniziative che puntano sull'innovazione del prodotto.

G12.102
MARTELLI

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni,

premesso che:

l'articolo 12 del decreto-legge al nostro esame reca modifiche al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89;

l'articolo 1, ai commi da 5 a 9, del citato decreto-legge n. 61 detta misure di tutela ambientale e sanitaria;

impegna il Governo a predisporre, di concerto con il commissario straordinario e le associazioni di cittadini la chiusura dell'area a caldo dello stabilimento ILVA di Taranto nel rispetto dei tempi tecnici previsti per impianti di analoga taglia e comunque entro sei mesi dalla data di pubblicazione della presente legge.

EMENDAMENTI

12.0.1

PANIZZA, FRAVEZZI, PALERMO, Fausto Guilherme LONGO, ZIN, BERGER, LANIECE, TONINI

*Dopo l'***articolo 12***, aggiungere il seguente:*

«Art. 12-*bis*.

(Norma di coordinamento per le Regioni e per le Province autonome)

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano il proprio ordinamento alle disposizioni di principio desumibili dal presente decreto ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione.

2. Sono fatte salve le potestà attribuite alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione, nonché ai sensi degli articoli 2 e 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3».

12.0.2

D'AMBROSIO LETTIERI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 12-*bis*.

1. All'articolo 50, comma 8-*bis* e 8-*ter* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, le parole "due euro" sono sostituite dalle seguenti: "cinquanta centesimi di euro".

2. All'articolo 50, comma 8-*bis*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La sanzione non si applica in caso di ritardo inferiore a 15 giorni, salvi i casi di ritardo reiterato per oltre due mesi consecutivi".

3. All'articolo 50, comma 8-*ter*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è aggiunto, in

fine, il seguente periodo: "La sanzione non si applica in caso di errori o di mancanza di dati inferiori al 2 per cento della fornitura e nel caso che i dati trasmessi consentano la determinazione dell'importo della ricetta, l'individuazione del medico che l'ha prescritta e dell'assisto che l'ha ricevuta, nonché corrispondano".

4. Le violazioni previste al comma 8-*bis* e 8-*ter* dell'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 commesse fino alla data di entrata in vigore della presente legge, non sono sanzionabili. Le precedenti disposizioni si applicano anche ai procedimenti di irrogazione delle sanzioni ed ai giudizi in corso».

12.0.3

SCIBONA, CIOFFI, PUGLIA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 12-*bis*.

(Disposizioni in materia di siti di interesse strategico nazionale)

1. All'articolo 19 delle legge 12 novembre 2011, n. 183, i commi 2 e 3 sono abrogati».

12.0.4

MUCCHETTI, D'ONGHIA, TOMASELLI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 12-*bis*.

1. All'articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 61 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: "Al commissario è attribuito il potere di redigere e approvare il bilancio d'esercizio e, laddove applicabile, il bilancio consolidato dell'impresa soggetta a commissariamento"».

12.0.5
MUCCHETTI, D'ONGHIA, TOMASELLI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 12-*bis*.

1. All'articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 61 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013 n. 89, aggiungere infine il seguente periodo: "Ferma restando la legittimazione del commissario straordinario a gestire e disporre delle linee di credito e dei finanziamenti ivi richiamati, la titolarità dei medesimi resta in carico all'impresa commissariata"».

12.0.6
MUCCHETTI, D'ONGHIA, TOMASELLI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 12-*bis*.

1. All'articolo 3 del decreto-legge n. 207 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, dopo il comma 3, aggiungere il seguente: "3-*bis*. Rientrano tra i beni dell'impresa di cui al comma 3 anche le partecipazioni dirette e indirette dell'impresa in altre imprese, nonché i cespiti aziendali alle stesse facenti capo"».

Art. 13.

13.300
D'ALÌ

Sopprimere l'articolo.

PROPOSTA DI COORDINAMENTO

Coord.1
La Commissione

Apportare le seguenti modifiche al testo del decreto-legge:

a) all'articolo 1, al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «dal provvedimento» *con le seguenti:* «dall'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 agosto 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 14 settembre 2011,»*;*

b) all'articolo 2, al comma 1, lettera a), numero 1, sostituire le parole: «il primo periodo» *con le seguenti:* «l'alinea» *e al comma 11, sostituire le parole:* «31 marzo» *con le seguenti:* «30 marzo»*;*

c) all'articolo 4, al comma 4, sostituire la parola: «approvazione» *con le seguenti:* «entrata in vigore»*; al comma 14, sostituire le parole:* «comma 1» *con le seguenti:* «comma 13»*; al comma 15, sostituire le parole:* «comma 1» *con le seguenti:* «primo periodo del presente comma»*;*

d) all'articolo 6, al comma 4, lettera a), secondo periodo, sostituire le parole: «del suo finanziamento» *con le seguenti:* «dal suo funzionamento»*;*

e) all'articolo 7, al comma 5, sostituire la parola: «strutturali» *con la seguente:* «strumentali»*;*

f) all'articolo 8, al comma 4, sostituire le parole: «26 giugno 2012» con le seguenti: «20 giugno 2012» *e al comma 7, dopo le parole:* «decreto del Ministro dell'interno 19 marzo 2001,» *inserire le seguenti:* «pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 5 aprile 2001,»*;*

g) all'articolo 10, al comma 1, sostituire le parole: «articolo 119, comma 5» *con le seguenti:* «119, quinto comma» *e al comma 5, al secondo periodo sostituire le parole:* «dalla conversione in legge del presente decreto-legge» *con le seguenti:* «dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» *e al sesto periodo sostituire le parole:* «in servizio» *con le seguenti:* «dal servizio».

€ 17,00